

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 ottobre 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2026, n. 172.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua. (26G00187) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 23 settembre 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo». (26A05135) Pag. 5

Ministero dell'istruzione
e del merito

DECRETO 1° settembre 2026.

Modalità di attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto, a favore del personale docente che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nei territori individuati dall'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. (26A05136) Pag. 43

Ministero della salute

ORDINANZA 1° ottobre 2026.

Misure di sorveglianza sanitaria nei confronti delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo (BVD). (26A05263) Pag. 46



**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 7 agosto 2026.

**Individuazione del numero e dei compiti
degli uffici dirigenziali di livello non genera-
le del Ministero delle infrastrutture e traspor-
ti.** (26A05134) *Pag.* 79

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano, a base di teriparatide,
«Teriparatide Cipla» (26A05072) *Pag.* 123

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano, a base di
raltitrexed, «Tomudex». (26A05073). *Pag.* 124

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano, a base di
glatiramer acetato, «Copaxone». (26A05074). . . . *Pag.* 124

Rettifica della determina AAM/PPA n. 819/2025
del 19 dicembre 2025, concernente la modifica
dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di fexofenadi-
na cloridrato, «Fexallegra». (26A05075). *Pag.* 124

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano, a base di
nitroglicerina, «Niglina». (26A05076) *Pag.* 124

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Slinda» (26A05077) . *Pag.* 125

**Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni**

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale del comparto funzioni centrali - trien-
nio 2025-2027 (26A05097) *Pag.* 126

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 56 adottata dal
consiglio di amministrazione della Cassa nazionale
del notariato in data 16 aprile 2026. (26A05113) . *Pag.* 149

Approvazione della delibera n. 79 adottata dal
consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
in data 31 marzo 2026. (26A05114) *Pag.* 149



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2026, n. 172.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e, in particolare, gli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), 4 e 48-bis;

Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nelle riunioni del 30 settembre 2024 e del 9 aprile 2026;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 20 maggio 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disciplina delle concessioni di derivazione d'acqua

1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con legge regionale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d'acqua, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate, di seguito denominate concessioni.

2. La legge regionale disciplina, in particolare, le modalità di assegnazione e la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'uso e la valorizzazione dei beni del demanio idrico, nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

Art. 2.

Disciplina dei beni al termine della concessione

1. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente decreto e nei casi di decadenza e rinuncia, qualora non sussistano ragioni di pubblico interesse che imponga-

no l'obbligo di ripristino dei siti da parte del concessionario uscente, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passano, senza compenso, in proprietà della Regione.

2. Alla scadenza della concessione, al concessionario che, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, abbia eseguito investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente e che la Regione non intende rimuovere con obbligo del concessionario al ripristino dei luoghi, spetta un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

3. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza e rinuncia, la Regione ha facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore calcolato al momento dell'immissione in possesso, escludendo qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo, la determinazione del valore di stima è demandata ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Per esercitare la predetta facoltà, la Regione deve preavvisare gli interessati almeno sei mesi prima della scadenza del termine della concessione. Nel caso di decadenza o rinuncia, non occorre tale preavviso.

4. Agli effetti di quanto previsto dal comma 3, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono, quando si tratti di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, quelli che trasformano la tensione e trasportano esclusivamente l'energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 3.

Disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico

1. Con legge regionale, da approvarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, e, in particolare: le modalità per lo svolgimento e i termini di avvio delle procedure di cui al comma 3, i criteri di ammissione e di assegnazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici degli aspiranti concessionari, i criteri per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico, le modalità di determinazione del canone di concessione in conformità a quanto previsto dal comma 4, nonché le modalità di valutazione degli impatti paesaggistici e ambientali, ai fini delle conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.



La durata massima delle concessioni è di quarant'anni, termine che può essere esteso per ulteriori dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.

2. Ai fini della riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico già assentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, la legge regionale di cui al comma 1 disciplina, inoltre, i criteri per la valorizzazione dei beni che costituiscono gli impianti idroelettrici, gli eventuali indennizzi posti a carico del concessionario subentrante, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, i parametri di sviluppo degli impianti e le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente per la gestione degli impianti.

3. La Regione può assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche:

a) a operatori economici, comprese le società a partecipazione o controllo pubblico anche totalitari, individuati attraverso l'espletamento di gare, con procedure di evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto mediante procedure di evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato pubblico-privato;

d) a società a totale controllo pubblico, costituite per soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione dell'energia nel territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a società *in house*. Nel caso di affidamento *in house* la Regione adotta il provvedimento di assegnazione della concessione sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto della scelta effettuata e delle ragioni del mancato ricorso alle modalità di affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

4. Il canone relativo alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico è determinato, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 1, tenendo conto della potenza nominale media di concessione e della produzione degli impianti.

5. Nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione per servizi pubblici e categorie di utenti determinati con la legge regionale di cui al comma 1, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione con le modalità stabilite dalla Regione.

Art. 4.

Disposizioni in materia di sistema idrico

1. In materia di sistema idrico, la Regione è previamente consultata sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio regionale, in ordine alla loro compatibilità con la legge costituzionale n. 4 del 1948 e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e la Regione. La raccolta delle informazioni e dei

documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alla Regione, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nel rispetto del principio di leale collaborazione, nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui al presente decreto è effettuato dalla Regione nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa programmazione e dalla normativa vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

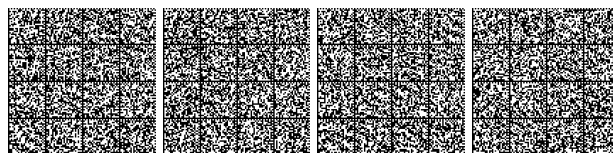
FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 2, 3, 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948:

«Art. 2. — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;
- l) caccia e pesca;
- m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
- n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
- o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
- p) artigianato;
- q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
- r) istruzione tecnico-professionale;
- s) biblioteche e musei di enti locali;
- t) fiere e mercati;
- u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
- v) toponomastica;
- z) servizi antincendi.».

«Art. 3. — La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

- a) industria e commercio;
- b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
- c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
- d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
- e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
- f) finanze regionali e comunali;
- g) istruzione materna, elementare e media;
- h) previdenza e assicurazioni sociali;
- i) assistenza e beneficenza pubblica;
- l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
- m) antichità e belle arti;
- n) annona;
- o) assunzione di pubblici servizi.».

«Art. 4. — La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salvo quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.».

«Art. 48-bis. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

Note all'art. 1:

Per il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999:

«Art. 12 (*Concessioni idroelettriche*). — 1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dell'art. 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dell'art. 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d):

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;

e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);



f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;

i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

p) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate;

le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dell'art. 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.



1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2.

3.

4.

5.

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. In attuazione di quanto previsto dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da

società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis.

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano i criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

11.

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.»

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si vedano le note alle premesse.

26G00187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 settembre 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE)

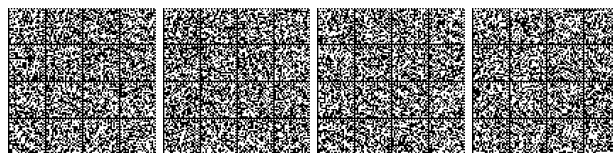
n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei



Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 27 febbraio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 0106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2026.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

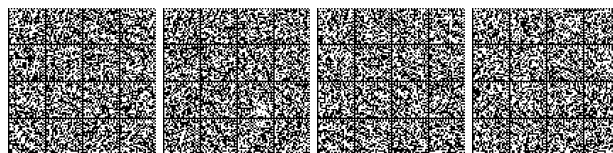
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 23 settembre 2026

Il dirigente: GASPARRI



**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO VENETO BERICO-
EUGANEO»**

PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO

(denominazione di origine protetta)

DISCIPLINARE GENERALE

e dossier di cui all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992

INDICE

SCHEMA A

- nome del prodotto e denominazione di origine

SCHEMA B

- descrizione del prodotto con indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche organolettiche, chimiche e fisiche

SCHEMA C

- delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4

SCHEMA D

- origine del prodotto in relazione alla zona geografica

SCHEMA E

- metodo di ottenimento del prodotto

SCHEMA F

- elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico

SCHEMA G

- controlli

SCHEMA H

- presentazione, commercializzazione ed etichettatura

SCHEMA I

- condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali e/o Internazionali

SCHEMA A

NOME DEL PRODOTTO E DENOMINAZIONE DI ORIGINE

A.1

Il nome del prodotto è:

“PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO”

ovvero

“PROSCIUTTO VENETO”

A.2

La denominazione di origine è giuridicamente regolata e protetta dalla Repubblica Italiana attraverso la legge 04.11.1981, n. 628 “Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo” e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 17.02.1988, n. 130.

La denominazione di origine è stata registrata come DOP dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.



SCHEMA B**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO CON INDICAZIONE DELLE MATERIE PRIME E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, CHIMICHE E FISICHE****B.1**

La denominazione di origine “Prosciutto Veneto Berico-Euganeo” ovvero “Prosciutto Veneto” è riservata esclusivamente al prosciutto munito di contrassegno atto a garantirne in via permanente l’origine, l’identificazione e l’osservanza delle disposizioni produttive contenute nel presente disciplinare.

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo è ottenuto esclusivamente dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati in una delle regioni indicate nella Scheda C.3, primo capoverso del disciplinare, ed è stagionato nella zona di produzione di cui alla Scheda C.1 del disciplinare per un periodo minimo di 14 mesi.

Il periodo di stagionatura decorre dalla salagione.

B.2

Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, a stagionatura ultimata, sono:

- la forma esteriore naturale semipressata, privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare l’immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) a un massimo di otto centimetri (rifilatura corta);
- peso: non inferiore a 7,9 chilogrammi e non superiore a 12,5 chilogrammi; i pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all’atto dell’applicazione del contrassegno di cui sopra;
- la legatura a mezzo corda mediante un nodo nella parte superiore del gambo;
- la carne di colore rosa tendente al rosso con le parti grasse perfettamente bianche;
- l’aroma delicato, dolce, fragrante;
- la rifinitura, con rivestimento protettivo della parte magra scoperta con sostanze alimentari permesse dalla legge e senza coloranti;
- la caratterizzazione mediante l’osservanza di parametri analitici predeterminati.

B.3

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo è caratterizzato anche dall’osservanza di parametri di seguito riportati, e considerati rappresentativi delle caratteristiche medie del prosciutto munito del contrassegno di cui al punto

B.1:

l’umidità percentuale dal 58% al 64%

la percentuale di cloruro di sodio (sale) dal 4% al 6%

l’indice di proteolisi dal 24% al 31,5%

l’attività dell’acqua (a_w) non superiore a 0,930.

B.4

Le cosce fresche utilizzate per la produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo presentano i seguenti elementi di caratterizzazione:

- non devono essere di peso inferiore a 11,8 chilogrammi e superiore a 17 chilogrammi;
- lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del femore (“sottonoce”) con la coscia e la relativa faccia esterna posta sul piano orizzontale non deve essere inferiore, cotenna compresa, a 15 millimetri, in funzione della pezzatura;
- la consistenza del grasso è stimata attraverso la determinazione del numero di jodio e/o del contenuto di acido linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo adiposo sottocutaneo della coscia. Per ogni singolo campione il numero di jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non deve essere superiore al 15%;



- qualità della carne: sono escluse le cosce provenienti da suini con miopatie conclamate (PSE, DFD, postumi evidenti di processi flogistici e traumatici, ecc.), certificate al macello da un medico veterinario;
- dopo la macellazione le cosce fresche non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione. Per refrigerazione s'intende che le cosce devono essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura interna tra - 1°C e +4°C;
- non è ammessa l'utilizzazione di cosce che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.

B.5

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo, oltre che intero, può essere commercializzato anche disossato e, come tale, anche confezionato in tranci di forma e peso variabili; in questo caso il contrassegno di cui al punto *B.1* dovrà essere apposto in modo visibile su ogni singolo pezzo.

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo può essere venduto anche affettato ed opportunamente confezionato in atmosfera modificata ovvero sottovuoto; in questo caso il contrassegno viene apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione (che può essere di dimensioni, peso e forma variabili) sotto il controllo dell'organismo delegato.

Le successive operazioni di affettamento e pre-confezionamento possono essere svolte al di fuori della zona di cui al punto C.1, nell'osservanza delle prescrizioni di controllo dell'organismo delegato.

SCHEDA C***DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4*****C.1**

La zona tipica di produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, così come individuata dalla legge n. 628/81 è geograficamente limitata ai territori dei comuni di: Montagnana, Borgo Veneto, limitatamente al territorio già appartenente all'ex comune di Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Pressana, Roveredo di Guà, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Orgiano, Alonte, Sossano, Lonigo, Sarego, Villaga, Barbarano Mossano limitatamente al territorio già appartenente all'ex comune di Barbarano Vicentino.

Detti comuni sono ricompresi nell'area padana e pedemontana dei colli Berici e dei colli Euganei, nelle province di Padova, Vicenza e Verona del territorio della Regione Veneto (Italia), di cui alla cartografia al punto C.10.

C.2

Nella zona di cui al punto C.1 devono essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi tutte le fasi di trasformazione della materia prima previste dal presente disciplinare.

C.3

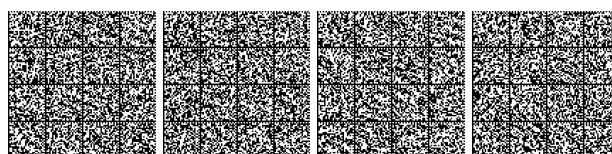
La materia prima proviene da un'area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle seguenti regioni: Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio (Italia), - cfr. punto C.11.

C.4

Tale zona di provenienza della materia prima è delimitata rigorosamente dalla legge 04 novembre 1981, n. 628, così come modificata dall'articolo 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

C.5

In tale zona hanno sede tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, gli stabilimenti di macellazione abilitati alla relativa preparazione, nonché i laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata.

C.6

Per soddisfare alle esigenze nella successiva Scheda F, per la produzione delle materie prime, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 5, del Reg. (CEE) n. 2081/92, sussistono le condizioni particolari e le prescrizioni che seguono.

C.6.1

- Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto in esito a precise prescrizioni produttive.
- Sono ammessi i suini figli di:
 - a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;
 - b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;
 - c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;
 - d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

Tipo genetico verro →	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)
Tipo genetico scrofa ↓						
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW = Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana



La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

- In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (*PSS*), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali “*post mortem*” e sui prosciutti stagionati.
- Sono in ogni caso esclusi gli animali che non producono cosce conformi al presente disciplinare, con riferimento alle prescrizioni di cui alla Scheda B.
- Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland.

C.6.2

- I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento del peso della carcassa compreso fra 110,1 e 180,0 chilogrammi, rilevato al momento della macellazione.
- L'età minima di macellazione è di nove mesi ed è accertata sulla base del timbro apposto dall'allevatore, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione di cui al punto C.8.3 del disciplinare.
- I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.
- È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

C.6.3

- Gli alimenti consentiti, le quantità e le modalità di impiego devono essere quelle riportate ai punti C.8.3 e C.9.

C.6.4

- Le fasi di allevamento sono così definite:
 - allattamento
 - svezzamento
 - magronaggio
 - ingrasso
- Le tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati accrescimenti giornalieri, nonché la produzione di carcasse incluse nelle classi della classificazione UE: classi “U”, “R”, “O” della categoria *H* (pesante) della tabella dell'Unione.

C.7

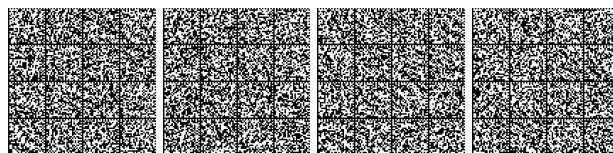
L'unicità del suino pesante italiano è stata riconosciuta direttamente dalla Comunità, infatti in sede di applicazione del Reg. (CEE) n. 3220/84 – concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine – ha riconosciuto unicamente all'Italia la presenza sul territorio di due popolazioni suine: il suino leggero, macellato a pesi conformi alle medie europee e destinato al consumo di carni fresche, ed il suino pesante, macellato a pesi superiori ai 150/160 chilogrammi, le cui carni sono destinate all'industria salumiera. Questo ha portato a distinguere le carcasse in “leggere” e “pesanti” e alla applicazione di due formule nettamente diverse nella valutazione commerciale (Decisione Commissione 21/12/88).

C.8

Il regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni particolari per la produzione delle materie prime nonché l'osservanza degli obblighi posti a carico di tutti i soggetti ricompresi nel circuito della produzione tutelata dalle norme e dai disciplinari vigenti, si articola come segue:

C.8.1

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevamenti, dei produttori dei macellatori, dei laboratori di sezionamento, degli stagionatori e dei confezionatori, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione



tempestiva all'organismo di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

C.8.2

Entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il tatuaggio di origine a inchiostro, indelebile e inamovibile, con le indicazioni riportate nel punto C.8.3.

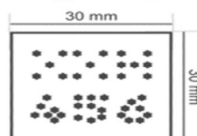
C.8.3

Il tatuaggio di origine a inchiostro reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere "XX"; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre "456"; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera "H".

Tatuaggio di origine



Piastra per l'apposizione del tatuaggio di origine



In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine è consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo delegato che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera "H":

Mese Nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine a inchiostro e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto sino ad almeno ventotto giorni; è ammesso anticipare tale termine alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'UE e nazionale in materia di benessere dei suini. In questa fase, l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento naturale sotto la scrofa o artificiale nel rispetto della normativa dell'UE e nazionale vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale.

È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Svezzamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto



della normativa vigente.

Magronaggio: è la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate alla Tabella delle materie ammesse e alle relative prescrizioni di cui alla Scheda C.9.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'età della macellazione di almeno 9 mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella delle materie prime ammesse di cui alla Scheda C.9 nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.

Almeno il 50% della sostanza secca delle materie prime per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento ovvero il territorio amministrativo delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Umbria e Lazio.

C.8.4

Sulle cosce suine fresche munite del tatuaggio di origine a inchiostro apposto dall'allevatore e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione, accertatene la corrispondenza ai requisiti indicati nella precedente Scheda B, il macellatore è tenuto ad apporre un timbro indelebile impresso a fuoco sulla cotenna in modo ben visibile, secondo apposite direttive emanate dall'organismo delegato.

Detto timbro identificativo del macello riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione.



Il timbro identificativo del macello è costituito da una sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due numeri, posta in luogo dei caratteri "A88" a cui può essere anteposta la sigla "PP".

In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo del macello è consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo delegato che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

C.9

ALIMENTAZIONE DEI SUINI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO NELLE FASI DI MAGRONAGGIO E INGRASSO

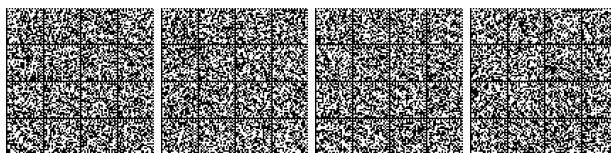
Tabella delle materie prime ammesse	
s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.

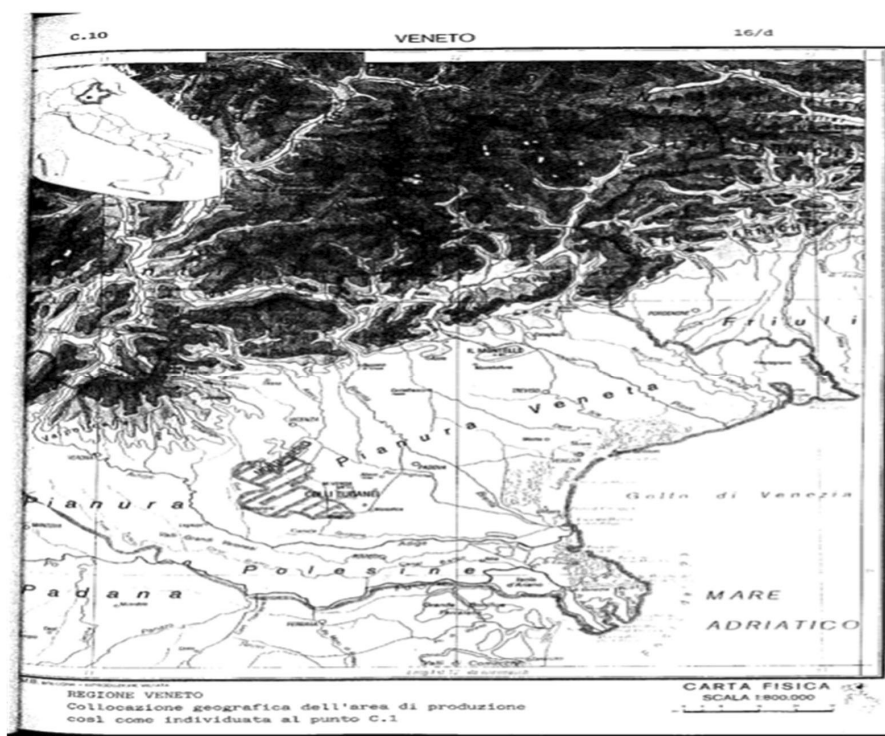


Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte ¹	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello ¹	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbe e solubili di distilleria essiccati ²	fino al 3% della s.s.
Melasso ³	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.	
¹ Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno.	
² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.	
³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.	
⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	

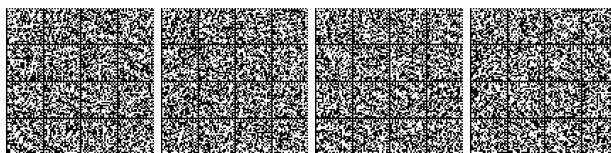
L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

- sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;
- l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;
- è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;
- la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.





SCHEDA D



ORIGINE DEL PRODOTTO IN RELAZIONE ALLA ZONA GEOGRAFICA

D.1

Nella produzione agroalimentare italiana trovano uno spazio importante i prodotti tipici, vale a dire quei prodotti che si distinguono per le materie prime impiegate, per una forte caratterizzazione del processo produttivo ed infine per la delimitazione della zona di produzione; queste produzioni sono, in Italia, ben conosciute dal consumatore.

I prodotti tutelati per origine e tecniche di produzione sono sottoposti ad un complesso di controlli che nel loro insieme garantiscono specifiche caratteristiche qualitative che scaturiscono da un concatenarsi di elementi naturali, ambientali ed umani, dovuti alle profonde relazioni che nel tempo si sono create tra la produzione agricola e la trasformazione del prodotto.

D.2

L'indicazione degli elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica richiamata dalla denominazione che lo designa, deve necessariamente considerare l'articolazione della delimitazione fissata con la precedente Scheda C.

Infatti il prosciutto Veneto Berico-Euganeo è sicuramente originario della zona geografica descritta nel precedente punto *C.1* e le relative caratteristiche sono essenzialmente dovute all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani; inoltre la relativa trasformazione avviene esclusivamente nell'area geograficamente delimitata.

Nel contempo, la stessa materia prima utilizzata per la preparazione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo è originaria della zona geografica delimitata come indicato al precedente punto *C.3*, dove ne viene esclusivamente sviluppata la produzione, e le relative caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

D.3

Per i fini di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 si nota che:

- la denominazione "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo" è già riconosciuta dallo Stato italiano come denominazione di origine a livello nazionale;
- i requisiti pregiudiziali indicati nel succitato paragrafo 4 sono stati argomentati e risultano soddisfatti nella precedente Scheda C;
- le considerazioni svolte al precedente punto *D.2* possono essere provate da riscontri di carattere giuridico, storico e socio-economico;
- sotto il profilo giuridico si richiama la legge 04 novembre 1981, n. 628;
- sotto il profilo storico, si rimanda a quanto descritto dai successivi punti *D.4* e seguenti.

D.4

Premesso che la lavorazione del prosciutto crudo stagionato appartiene alla cultura storica di tutta l'Italia settentrionale, nel Veneto, come in ogni terra contadina il prosciutto ha antica storia e gloriosa tradizione.

I reperti delle tante stazioni preistoriche che costellano il Veneto, ma soprattutto le colline berico-euganee, e tra le quali proprio il castelliero di Montagnana, diedero conto della presenza del maiale già in quei tempi lontani; non erano ancora ovviamente figli di allevamento, ma i boschi allora molto estesi, ne ospitavano più che a sufficienza per chi avesse astuzia e forza per catturarli. Fu allora che si misero a punto le prime tecniche, ovviamente rudimentali, della trasformazione delle sue carni.

Gli storici romani, già nel III secolo a.C., accennano alla presenza di maiali nella grande foresta che da Lugo risaliva nel Veneto fino a Venezia (la foresta Litana), e alla fiorente esportazione di carni conservate da quei luoghi verso i grandi mercati di Roma. Fu da allora che il prosciutto Veneto cominciò ad uscire dai suoi confini, un'esportazione che si chiuse con il crollo dell'impero romano e dovette attendere non pochi secoli prima di tornare a fiorire.

Il trapasso dall'età romana al medioevo non misero tuttavia in grande crisi l'allevamento del maiale. Lo sfruttamento dei terreni abbandonati, di quelli comuni e del bosco diedero infatti vita ai contratti detti di



soccida. È il periodo in cui gli enfiteuti e i coloni si fanno carico dei primi allevamenti comuni, e mano a mano che si afferma l'età feudale chiese, monasteri e signori impongono decime e diritti tra cui proprio il maiale o intero o già lavorato rappresenta una delle prestazioni principali.

Nel XII secolo alcuni bassorilievi del protiro della chiesa di San Zeno in Verona raffigurano scene di lavorazione del maiale; se ne notano altri simili anche sull'archivolto del portale maggiore della chiesa di San. Marco in Venezia: infatti, complice pure il sale che veniva dalle saline di Venezia e Chioggia, la carne di maiale veniva abbondantemente lavorata e trasformata.

Mano a mano che il Medioevo cede al Rinascimento, il maiale si vede rinserato in città e stallini, ma ce n'è sempre in abbondanza per offrire sapidi prosciutti, soprattutto ai signori; entra così nella grande cucina dei tempi e non c'è quasi testo classico che non ne faccia menzione (si veda, ad esempio, l'Opera di Bartolomeo Scappi del 1570 e un ricettario padovano del "600).

In epoche più recenti (sul finire del secolo XIX) il prosciutto Veneto, anche per contrastare i prosciutti cotti e/o affumicati d'oltre Italia, comincia ad essere meno salato e si avvia ad essere apprezzato come prodotto allo stato naturale, ossia crudo. Anche il suo pubblico è ora diverso: da tempo le cosce non sono più decime riservate ai signori ma diventano prodotto di mercato.

È nata infatti la borghesia, non necessariamente con terre nel contado.

Nascono le prime aziende artigiane, nasce la prima concorrenza, ci si batte per fare un prosciutto che dia risonanza al nome del produttore.

Sulle pareti di tante aziende - aderenti all'odierno Consorzio - si possono ammirare i risultati di quello sforzo. Nel 1881 il ministro Quintino Sella firma un diploma di partecipazione e vittoria all'Esposizione Nazionale di Milano di quell'anno. Quando Torino, tre anni dopo, chiude l'Esposizione Generale italiana, un altro diploma prende la strada del Veneto. Nel 1904, un diploma verrà da più lontano, dal Crystal Palace di Londra nell'ambito dell'International Food, Groecery and Allied Trades.

La prima fase prettamente artigianale si è sviluppata fino ai giorni nostri attraverso un processo di industrializzazione che ha mantenuto intatte le caratteristiche tradizionali del prodotto.

Le notizie storiche sono state così sintetizzate per non gravare il presente disciplinare con eccessive notizie e citazioni, peraltro ampiamente documentabili da una bibliografia accessibile a chiunque avesse interesse a consultarla.

D.5

Sempre allo scopo di non appesantire il dispositivo del presente disciplinare, si rimanda alla consultazione delle trattazioni in appendice alla presente Scheda, ai punti D.6 (G. Ballarini "I fattori di produzione del prosciutto: origine preistoriche e storiche del prosciutto di maiale nell'area padana") e D.7 (A. Caleffi "Il suino pesante italiano: tipo genetico, qualità delle carni e tecniche di allevamento").

È in ogni caso certo che, acquisita la motivazione storica della differenziazione esistente tra le diverse aree geografiche ("micro" quella di trasformazione, "macro" quella della produzione della materia prima) comunque coincidenti in un legame culturale, storico e socio-economico diversamente modulatosi nel tempo, la qualità e le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine dipendono esclusivamente dall'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani che hanno esercitato, nel tempo, il loro influsso nell'area delimitata con le modalità considerate dal presente disciplinare, che definisce un'area della quale il prodotto è sicuramente originario.

Un'ulteriore conferma di ciò si troverà nelle indicazioni della seguente Scheda F, che riprende e sviluppa parte di quanto fin qui trattato a proposito del legame con l'ambiente geografico.

D.6

PREMESSA

I Prosciutti Padani ed in particolare il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, il Prosciutto di San Daniele, il Prosciutto di Parma e il Prosciutto di Modena prendono le loro origini da due precisi elementi: il maiale



domestico e le tecnologie di produzione, che comprendono anche le specifiche condizioni sociali e le tipologie ambientali di allevamento e produzione.

Infatti esistono “prosciutti” e cioè cosce “prosciugatissime” o “*perxuctus*” di maiale selvatico ed anche domestico, ma prodotti con tecnologie diverse da quelle padane ed in particolare del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, del Prosciutto di San Daniele, del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di Modena.

Oggi è stato riconosciuto che da un punto di vista sociale e culturale, ma soprattutto delle tecnologie di produzione sviluppate e conservate dalla tradizione, che la Padania costituisce una unità anche per quanto riguarda l'allevamento del maiale e soprattutto la lavorazione di alcune sue parti di grande pregio, come la coscia dalla quale si origina il prosciutto. Questa unità nel tempo si è differenziata, dando origine al *Prosciutto Veneto Berico-Euganeo*, *Prosciutto di San Daniele*, *Prosciutto di Parma* e *Prosciutto di Modena*.

Oggi pertanto, pur avendo radici comuni, i quattro prosciutti padani sopra indicati hanno una loro precisa individualità.

Per conoscere la unicità ed al tempo stesso la diversità dei quattro “prosciutti padani” bisogna risalire, almeno per rapidi cenni, alla formazione del maiale domestico padano, al suo sviluppo nel tempo e nelle differenziazioni locali, assieme al sorgere ed allo svilupparsi delle tecnologie di lavorazione e produzione dei prosciutti. Un campo di indagine vastissimo, oggi in buona parte esplorato, nel quale anche recentemente si sono avuti importanti progressi ed al quale è dedicata la presente esposizione.

IL MAIALE PADANO

Origini del maiale domestico Padano

Il maiale è un animale intelligente, abbastanza facile da domesticare, onnivoro e di agevole alimentazione anche con “rifiuti”. Per questi motivi è da ritenere che il passaggio dalla selvaticità alla domesticazione sia avvenuto più volte, in diversi luoghi, a partire da diverse razze suine, varietà e sottosvarietà. Per questo motivo ogni “regione culturale” ha il “suo maiale” ed a questo principio non fa eccezione la Padania.

La domesticazione del maiale, in ogni area o regione culturale, è stata per lunghissimo tempo parziale. Solo in tempi relativamente recenti il maiale è divenuto realmente un “maiale domestico” e cioè completamente dipendente dall'uomo. Recentissimamente poi questa dipendenza si è ulteriormente accentuata attraverso la tecnicizzazione degli allevamenti, con la quale si è arrivati al maiale denominato “maiale tecnologico” o “maiale industriale”.

Tutto questo non fa che complicare la risposta alle domande: quando, dove e come il maiale è stato domestico (Bokonyi et al., 1973).

Secondo Pound (1983) le origini dell'addomesticamento del suino si perdono nella storia. Si ritiene che il primo tentativo si sia svolto verso il 6740 a.C. nell'area oggi identificata come Iraq. D'altra parte uno studioso cinese ha asserito che animali domestici si trovavano nel suo paese fino al 2900 a.C. Clutton-Brock (1981) identifica invece un'area molto più vasta, che si estende dal Giappone al Portogallo ed all'Africa del Nord.

Probabilmente l'addomesticamento fu in origine favorito dal fatto che il maiale si presentava come un efficiente spazzino, consumatore di ogni tipo di scarto commestibile. Questo è il suo ruolo in molti paesi in via di sviluppo.

Inoltre il problema dell'“origine” del maiale domestico è complicato dal fatto che i maiali, o meglio i suini selvatici, sono numerosi e la loro “classificazione” è ancora controversa ed in evoluzione, sulla base di sempre nuovi criteri tassonomici (Hoyny, 1973-1974). Marcuzzi e Vannozzi (1981) oltre al *Sus scrofa* con le sue diverse varietà (*S.s. attila*, *ferus*, *nigripes*, *palustris*, *ussuricus*) ricordano il *Sus cristatus*, *Sus indicus*, *Sus mediterraneus*, *Sus meridionalis*, *Sus palustris* (e la sua varietà *S.p. rutimeyeri*), *Sus vittatus*. Si tratta inoltre di classificazioni su base morfologica e tenendo conto della grande plasticità della specie è per lo meno molto dubbio trattarsi di vere “specie”; molto più probabilmente si tratta di “razze” e “varietà” locali.

Il *Sus scrofa* selvatico noto come cinghiale era diffuso in tutto il mondo antico (Europa, Asia occidentale, Nord Africa, alcune zone dell'Asia Orientale); il *Sus cristatus* era diffuso nel Nepal e Nord dell'India; il *Sus vittatus* era presente nell'Asia Orientale e soprattutto in Cina (Marcuzzi e Vannozzi, 1981, Forni, 1976; Keller, 1909-1913; Bokonyi et al., 1973).



La domesticazione del maiale, o per lo meno l'inizio della sua domesticazione, è quasi certamente avvenuta in più luoghi ed in tempi diversi. Il primo di questi pare doversi riconoscere nell'area cinese dove, durante il Neolitico, furono domesticati il *Sus cristatus* ed il *Sus vittatus* (Marcuzzi e Vannozzi 1981). In Birmania vi sarebbe il più antico ritrovamento di maiali con caratteristiche ritenute di tipo "domestico". Già Darwin (1868) aveva segnalato che le forme addomesticate od in cattività perdono fino al 20% del peso encefalico e ciò vale anche per l'uomo in prolungata prigionia. Questo criterio permette di supporre se un cranio appartiene ad un suino selvatico o domestico. Un'altra prova di domesticazione a partire da reperti fossili è la lunghezza della corona del terzo molare, essendo statisticamente provato che la domesticazione influisce negativamente su detta lunghezza (Marcuzzi e Vannozzi, 1981).

Secondo Forni (1976) il maiale come animale "grufolatore", antropofilo od almeno come sinantropo gradito o tollerato e con un inizio di domesticazione sarebbe presente in Eurasia dall'VIII-DC millennio a.C.

Tuttavia i primi "veri" allevamenti dei suini sarebbero stati effettuati in Mesopotamia, Iran e Iraq circa nel 3500 a.C. o per lo meno a tale data i maiali presentano già rilevanti modificazioni morfologiche. Una statuetta sumera datata al 2500 a.C. rappresenta un maiale grasso, privo di setole con le orecchie lunghe e pendenti, completamente diverso dagli esemplari selvaggi coevi.

Il maiale non sarebbe stato addomesticato in Europa, ma vi sarebbe giunto in più riprese e da varie razze e stipiti dalle regioni dell'Est. Non è comunque facile stabilire una cronologia, anche perché in Europa esisteva il maiale selvatico o cinghiale con il quale i maiali semidomestici o domestici si incrociavano, perché in generale l'allevamento del maiale era di tipo brado o semi-brado. Relativamente scarsi erano i maiali presenti nei villaggi o città.

Secondo Keller (1909-1913) nelle palafitte svizzere è presente il *S. indicus* domestico uguale a quello trovato a Ninive. Alla fine del Neolitico (Marcuzzi e Vannozzi, 1981) in questi insediamenti umani esistono tre tipi di maiali domestici: uno derivato dal *Sus scrofa* locale, di grande taglia ed adatto al pascolo, evidentemente tenuto in condizioni brade o semibrade, un secondo animale più piccolo riferibile al sopracitato *indicus* mantenuto nell'area palafitticola; un terzo maiale molto piccolo che, come il maialino cinese, vive probabilmente nelle capanne.

Di maiali domestici in Europa si può parlare con certezza nel Neolitico e precisamente nella Penisola Iberica, Francia meridionale e occidentale. Arene Candide, Renania, Sardegna e nella già citata Svizzera. Nell'Europa centrale il maiale è allevato fin dall'epoca della prima "ceramica a nastro" (Muller-Karope, 1968) ed in Ungheria appare con la cultura del Tibisco.

In Italia, oltre ai già citati ritrovamenti del Neolitico alle Arene Candide, il maiale domestico si trova nell'età del bronzo nelle palafitte di Ledro (Trentino sud-occidentale) (Riedel, 1976). Nelle torbiere del Garda il porco delle miniere o *Sus palustris* potrebbe forse derivare dal *Sus meridionalis*, presente in Sardegna oltre che in Maremma, se non è frutto di addomesticamento (Riedel, 1955-1956). Anche a Barche di Solferino, Isolone (età del Bronzo) ed a Colombare (Eneolitico) nel Veneto Riedel (1976; 1948;

1948/50; 1957; 1950) ritrova maiali, cinghiali e forme intermedie giudicate esisti di incroci. A S. Bricco di Lavagno presso Verona (Riedel, 1940/50), nell'età del ferro, gli animali domestici sono nettamente prevalenti su quelli selvatici, il maiale ha notevoli dimensioni e forse è riportabile al *Sus palustris* (Riedel, 1940-1950). Anche in Venezia Giulia nell'ambito della cultura dei castellieri tarda Età del ferro - epoca romana, vi sono resti di maiali domestici (Riedel. 1951; 1950; 1957).

Da ricordare anche le ricerche di Moroni e Annermann (1970) sui maiali veneti.

Forse il maiale è stato domesticato in Europa, ma molto più probabilmente è stato importato già domestico dall'Est e successivamente sono stati domesticati i suini europei autoctoni (il cinghiale ancora esistente - noto come *Sus scrofa ferus* sarebbe il residuo di tali maiali). Comunque con incroci tra il *Sus vittatus* di importazione e il *Sus scrofa* autoctono, il processo di domesticazione del maiale ha interessato prevalentemente l'Europa mediterranea. E' intatti agevole constatare che in epoca preistorica la domesticazione del maiale è avvenuta soprattutto nell'Italia del nord (Alpi Pre-Alpi, Pianura Padana) e questo in rapporto al tipo di vegetazione dominante. Il maiale è infatti un animale "selvatico" che si alimenta largamente dei frutti della selva o bosco come le ghiande.



Tutto porta quindi a ritenere che vi sia stato lo sviluppo di una semi-domesticazione nell'Italia Settentrionale del maiale, tipica dell'area culturale padana, soprattutto in ambito della cultura celtica.

Nell'area mediterranea invece prevalevano i piccoli ruminanti (pecore e capre) e la pastorizia. Tutto ciò non escludeva la presenza del maiale, ma in misura limitata, anche nell'area più propriamente mediterranea. A solo titolo di esempio si può ricordare che in Egitto il maiale è un "animale da lavoro" che dissoda i campi grufolando e camminando tra gli stessi: dopo le piene del Nilo, per stanare i vermi di cui è ghiotto, con il grifo e gli zoccoli traccia nel limo dei solchi di profondità perfetta per la semina del grano.

Ricerche glottologiche (Devoto, 1962; Benveniste, 1969, 1976) recentemente analizzate da Marcuzzi e Vannozzi (1981) per quanto concerne l'area delle lingue indoeuropee, dimostrano che l'etimo "*us*" e "*sus*" indoeuropeo è usato indifferentemente per il cinghiale (maiale selvatico) ed il maiale domestico. L'etimo "*porko*" designa invece per l'animale giovane e soprattutto quello lattante (Marcuzzi e Vannozzi, 1981; Benveniste, 1969), più frequentemente usato per l'animale da macello, per cui il termine di "*porchetta*".

Il maiale padano nei tempi storici

Tutto porta a ritenere che nel lento passaggio tra la preistoria e la storia, nella Pianura Padana esistessero più "tipi" di suini, differenziati più per le dimensioni e le abitudini che per altri motivi. Tutti inoltre costituivano un'unica "specie" biologica con possibilità di reciproco incrocio fecondo.

Il cinghiale (*Sus scrofa ferus*) viveva libero nei vasti terreni boschivi e/o paludosi della pianura e nelle boscaglie delle colline e montagne, si alimentava dei frutti del bosco, in particolare delle ghiande, ed era oggetto di caccia. Branchi di animali di relativamente grande taglia e semidomestici, ma con continue possibilità di incrocio con i cinghiali, vivevano nelle boscaglie attorno agli insediamenti umani; da questi branchi gli uomini prelevavano i giovani per la macellazione. Maiali ancora più domestici e di minor taglia vivevano inoltre in stretta vicinanza dell'uomo, nei suoi villaggi e abitazioni, in stretta "antropofilia", alimentandosi di rifiuti.

Fin dagli inizi della civilizzazione umana il maiale assume quindi due aspetti: quello di animale "di bosco" in opposizione quindi agli animali "di pascolo" come le pecore, e come animale "di città".

Per quanto concerne l'allevamento del maiale in periodo etrusco e nella pianura padana, come riferito anche da Dancer (1984) è necessario riferirsi a Polibio (Storie, XII, 4) ed a M.T. Vairone (De Re Rustica, II, 4,9).

Estremamente interessanti sono le recenti ricerche su di un insediamento etrusco a Forcello (Bagnolo S. Vito, nei pressi di Mantova) eseguiti da Olivieri del Castrilo (1990) e riguardanti una città etrusca del V secolo a.C. Tra i reperti ossei oltre il 60% riguarda il maiale e seguono nell'ordine ovicapri e bovini. L'età di macellazione dei maiali era verso i due, tre anni.

Questo significa che gli Etruschi padani praticavano un tipo di allevamento *stabile* e specializzato per la produzione di carne suina. Gli studi effettuati dimostrano che si trattava di maiali di piccola taglia (65-75 centimetri di altezza al garrese al momento della macellazione); erano allevati sia i maschi che le femmine, in un rapporto di 1:1,5. Si tratta di maiali simili a quelli allevati in un'altra città etrusca padana, Spina, ed analoghi a quelli di razze suine pre-romane, di altezza e robustezza sicuramente inferiori a quelli di razze più antiche.

Quella ora tratteggiata è più o meno la situazione che nella Pianura padana si trova all'inizio della dominazione romana, quando il già citato Polibio ricorda la estensione dei querceti e la conseguente abbondanza di suini. Conferma ulteriore viene da Strabone secondo il quale l'Emilia riforniva di carni suine e di maiali vivi tutta l'Italia: "Tanta è l'abbondanza di ghiande raccolte nei querceti della pianura, che la maggior parte dei suini macellati in Italia, per le necessità dell'alimentazione domestica e degli eserciti, si ricava da quella zona" (Polibio, II secolo a.C.).

Nel periodo romano, e per questo possiamo riferirci a Columella, esistevano allevamenti stanziali e "razionali" di maiali. Le scrofe con i loro maialini sono allevate in parchetti singoli, nei quali Columella consiglia di mettere un gradino davanti a ogni cella. Che questo espediente, atto ad impedire la uscita della scrofa, fosse "reale" è stato dimostrato dai reperti archeologici nella fattoria di Settefinestre recentemente scavata in Toscana e descritta da Carandini e Settis (1979). Si deve quindi ritenere che, almeno nelle fattorie più "moderne", i Romani avessero attuato un allevamento razionale ed intensivo del maiale, nel quale



eseguivano una scelta dei singoli riproduttori e quindi una selezione, ed effettuavano un'alimentazione guidata, seppure integrata dal pascolo, come appunto fa supporre l'artificio del "gradino" per impedire o permettere l'uscita della scrofa dal suo parchetto.

La grande crisi agricola e demografica del III-IV secolo d.C. vide grandemente estendersi le aree incolte e boschive e di conseguenza rilanciò l'allevamento brado e semibrado dei suini, a scapito dell'allevamento degli animali pascolativi (ovini e bovini). Un'ulteriore spinta in questa direzione venne dalle successive ondate di invasioni di popoli dell'Est e del Nord Europa e decisiva fu soprattutto l'invasione longobarda (anno 569), che a poco a poco diffuse consuetudini economiche e alimentari diverse da quelle romane.

Nella Pianura Padana si diffusero le abitudini tipiche di ima civiltà seminomade che sfruttava soprattutto ciò che la natura offriva spontaneamente, e quindi utilizzava il bosco con i suoi diversi frutti e "sottoprodotti": tra questi il maiale era uno dei più importanti (Baruzzi e Montanari, 1981).

Con l'ingresso in Italia dei Longobardi, dalle Venezie sino alla Pianura Padana, si creò quindi una "frattura" politica, economica, di usi e costumi.

Nei territori orientali e litoranei che i Bizantini riuscirono a preservare dall'invasione longobarda rimasero le abitudini "mediterranee" legate alla pastorizia e più propriamente "romane" (Romania, da cui Romagna) dove permane l'uso della carne ovina e soprattutto del "castrato" (Caroselli, 1970).

Nelle altre parti della Pianura Padana invase dai Longobardi (Longobardia da cui Lombardia) l'allevamento del maiale subisce un ulteriore rafforzamento e si estende nei boschi, soprattutto di querce.

La zona di Parma, Modena e di tutte le Venezie sono comprese nella vasta area di cultura longobarda del maiale.

Nel Medioevo fra le attività silvo-pastorali un rilievo tutto particolare aveva il pascolo dei maiali, al punto che i boschi venivano "misurati" non in termine di superficie, ma di maiali. Ad esempio si diceva "il bosco di Alfiano può ingrassare 700 porci" e con questa unica stima si forniva il dato che si riteneva più utile (Baruzzi e Montanari, 1981). I branchi di maiali erano "guidati" da un verro secondo le leggi longobarde, denominato *sonorpair* quando comanda un gregge di almeno trenta capi, o da una scrofa detta *ducaria*, sempre secondo le leggi longobarde (Baruzzi e Montanari, 1981; Grand-Delatouche, 1968). I branchi di maiali erano sotto la custodia di un porcaro molto spesso "legato" al territorio (servo della gleba) che inoltre provvedeva ai maiali nei periodi di "difficoltà".

Ricoveri provvisori, denominati *porcaritie* dai documenti altomedioevali, venivano approntati nei boschi quando il tempo si faceva inclemente. D'inverno i maiali venivano riportati a casa, per brevi e provvisori periodi di stabulazione, durante i quali inoltre si procedeva alla macellazione dei soggetti previamente ingrassati. Un significativo segno di importanza del capo-porcaro (*magister porcarius*) risulta dall'Editto di Rotari del 653: la somma che si pagava al loro proprietario, come risarcimento, qualora uno di questi venisse ucciso o ferito, ha il valore più alto in assoluto, uguagliato solo da quello di un maestro artigiano.

I maiali medioevali che in Francia sono stati recentemente studiati da Oger (1982) hanno ancora aspetti molto simili ai maiali selvatici e con i quali continuano ad incrociarsi.

Sulla base della abbondante iconografia recentemente raccolta e discussa da Baruzzi e Montanari (1981) i maiali padani medioevali erano magri e snelli, con gambe lunghe e sottili, di colore scuro, rosso o nerastro, ma non mancavano anche animali con pelo più chiaro o animali con "fasce", ad esempio del tipo della razza "cinta senese". La testa è grande e lunga, il grifo è appuntito ed adatto al grufolare, le orecchie sono corte ed erette, le setole sono forti, abbondanti e ritte sulla schiena; i denti canini emergono bene in vista.

Da non dimenticare infine che il maiale medioevale aveva anche una vita "cittadina", che si svolgeva nei cortili delle case, nelle vie e nelle piazze. Da tale consuetudine collegata al "riciclo" dei rifiuti urbani, nascevano problemi di igiene e di "ordine pubblico" (Baruzzi e Montanari, 1981). Negli Statuti di Bologna dell'anno 1288 (Fasoli e Sella, 1939) risulta: "Ordiniamo che nessuno tenga troie con i piccoli nella città di Bologna, e neppure senza piccoli nei pressi della città, fino alla distanza di un miglio. E che nessuno lasci andare per la città e i borghi scrofe e maiali, se non sono castrati e non hanno l'anello al muso; dal primo maggio alla festa di S. Michele (29 settembre) neppure quelli con l'anello possono circolare per la città. Ordiniamo che nessun porco o scrofa entri nella Piazza del Comune o nella Piazza di Porta Ravegnana. Si



eccezzuano da questa proibizione i greggi di porci ivi condotti dai mercanti, o da altre persone, per essere venduti, le bestie devono però essere legate”.

Il Capitolato per il pubblico porcaro del Comune di San Daniele (1574) “assegna a Zuan Rondela di Ragogna il compito di pascolare i maiali (esclusi quelli da latte) di tutti coloro che ne possiedono e stabilisce per questi l’onere del mantenimento del porcaro - un di per porco - il tutto per lire 24 al mese”.

Ai soli cittadini di San Daniele è consentito il pascolo sui terreni pubblici e la macellazione nell’apposita struttura comunale; occorrono 20 anni di residenza per acquisire i diritti sui beni pubblici, le deroghe a tale precetto sono eccezionali. (Rebellano e Santese, 1993).

Il passaggio dal bosco al porcile avviene con la ripresa dell’agricoltura ed il connesso sviluppo demografico che inizia nei secoli X-XI e continua, sia pure con alterne vicende, in connessione all’estendersi dei territori destinati all’agricoltura ed alla sottrazione all’uso comune dei boschi e delle selve acquisite dai ceti dominanti a favore della selvaggina “*Res regalis*”. Piero De Crescenzi, agronomo bolognese del XIII secolo, scrive che “si devono dar loro le ghiande, le castagne e simiglianti cose, o le fave, o l’orzo, o il grano: imperocché queste cose non solamente ingrassano, ma danno dilettevole sapore alla carne”.

Con la comparsa della mezzadria (Roda, 1979-80) l’allevamento del maiale tende a restringersi, ma soprattutto si modifica.

Il contadino continua a tenere qualche animale all’interno del podere al quale dedica tutta la sua attività non svolgendo più attività silvo-forestali (Montanari, 1979 - Baruzzi e Montanari, 1981).

Tuttavia, come risulta da una relazione del Du Tillot della fine del 1700, relazione riguardante il territorio di Parma e recentemente messa in luce e discussa da Dall’Olio (1983), in tale periodo la produzione del maiale era ancora strettamente legata al pascolo ed alle ghiande, così vi erano annate favorevoli a sfavorevoli in rapporto alla produzione di ghiande. Sempre alla fine del 1700 il consumo di carne di maiale a Parma era relativamente elevato (4.500 maiali circa macellati ogni anno, ad uso soprattutto dei monasteri e conventi) e si propose di allestire due macelli per suini analoghi al Pelatoio di Bologna.

In tutto il medioevo e fino alle soglie del 1900, come recentemente ha fatto notare Mondini (1978), la denominazione più usata è quella di “*Porco*”, indipendentemente dal fatto che si tratti di animali selvatici, semidomestici o domestici. L’etimo *sus* (*sonopair* longobardo, *scroa* per scrofa) è invece riservato agli animali da vita, e darà origine al termine “suino” ora largamente diffuso e che si affianca a quello di maiale. Per il cinghiale è in uso il termine di *Porci silvestres* (Salimbene da Adam).

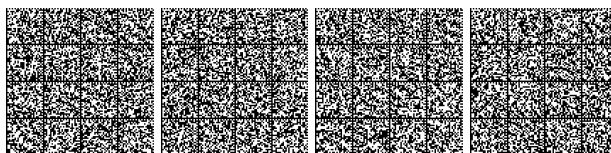
Cenni sull’uso alimentare del maiale nella Padania

Il maiale, come maiale selvatico (cinghiale) o semiselvatico o domestico, è stato quasi esclusivamente un animale “da carne” ed è sempre stato impiegato nell’alimentazione Europea e Padana, dove non risultano i “divieti” o “tabù”, che invece hanno riguardato altre aree culturali, tra le quali sono da ricordare quella egiziana per taluni periodi storici, ebraica e musulmana (Ballarini, 1981).

Precise documentazioni dell’uso alimentare del maiale si hanno dallo studio dei reperti ossei preistorici, davanti alle grotte o nei primi insediamenti umani (terramare). Etruschi, Galli (a questo ultimo riguardo esiste la testimonianza di Ateneo) e soprattutto i Romani della Pianura Padana usavano ampiamente le carni suine. A questo ultimo proposito, come ricorda Susini (1960), poche comunità romane come quella bolognese, hanno restituito un numero così cospicuo di menzioni artigianali e professionali, e tra queste quella di *suarius*.

Bisogna infatti ricordare che la funzione della città come incrocio tra la Via Emilia e le strade dell’Appennino e del Delta del Po cui forse conduceva una via d’acqua, aveva determinato, già dalla fiorentissima età felsinea etrusca, il formarsi di un cospicuo ceto mercantile ed artigianale.

In modo analogo era avvenuto in altri centri lungo la Via Emilia, ad esempio Parma nella quale la Via Emilia si incrocia con il Torrente Parma e con una via appenninica che portava al mare Tirreno; una via quest’ultima che ebbe incremento con lo sviluppo del porto di Luni e da questo le derrate alimentari prodotte nella zona di Parma arrivavano agevolmente via mare fino a Roma.



Le menzioni artigianali padane (in questo caso di Felsina-Bononia- Bologna) derivano anche da stele funerarie, tra le quali è molto importante quella di *Q. Valerius Restitutus* della prima metà del I secolo dopo Cristo, che rappresenta la bottega di un macellaio (*lanius*).

Un altro monumento sepolcrale che ha riferimento al commercio ed alla lavorazione della carne di suino è composto da due steli, una delle quali mostra la figura di *mi suarius* (allevatore o mercante di proci) che sospinge innanzi a sé sette maialetti; l'altra stele presenta un mortaio con relativo pestello, gli strumenti mediante i quali la carne, il sale e le spezie venivano tirate per dare l'impasto necessario alla preparazione degli insaccati suini, ben noti ed apprezzati anche in età romana (Susini, 1958). In proposito non è superfluo ricordare che il nome moderno di mortadella sembra derivare appunto da quello di "*mortarium*".

Venivano destinati alla macellazione animali di peso limitato (dai 30-40 chilogrammi ad un massimo di 70-80 chilogrammi) (Silcher Van Bath, 1972; Pesez, 1973; Stouff, 1969, Anselmi, 1975; Rouche, 1973; Montanari, 1979), spesso castrati (se maschi) per togliere loro il non gradevole odore-sapore "urinoso" del verro.

Si trattava di animali che difficilmente avevano meno di un anno di vita e le ossa riportate alla luce dagli scavi archeologici appartengono il più delle volte ad animali uccisi fra il primo e il secondo anno di vita, ma anche al terzo e perfino al quarto anno di vita (Marcuzzi e Vannozzi, 1981; Barker, 1973; Tozzi, 1980). Il lungo periodo di allevamento era la conseguenza delle caratteristiche genetiche delle razze allevate, ad alta rusticità ed a bassa precocità e ad una alimentazione certamente non adeguata e ricca di carenze.

Il periodo dell'uccisione era per lo più nei mesi di novembre e dicembre, comunque sempre nell'inverno (Marcuzzi e Vannozzi, 1981); vedasi ad esempio la tradizionale fiera di Santa Caterina il 25 di novembre, a Montagnana (Veneto). Da un'ampia iconografia è anche nota la tecnica di mattazione con stordimento tramite un colpo sulla testa e successiva iugulazione o colpo al cuore; seguiva la raccolta del sangue e la successiva pulitura della pelle con fuoco ed acqua bollente, apertura e divisioni in mezzene e successivamente in parti. I "tagli" erano destinati al consumo fresco od alla conservazione.

I PROSCIUTTI PADANI

Notizie storiche sui prosciutti padani

Una tecnica fondamentale di conservazione della carne era quella della salagione, la cui origine si perde nella notte dei tempi, che certamente è stata "scoperta" più volte ed indipendentemente, applicata su carni di tipo diverso, ma soprattutto su carni prodotte stagionalmente, in particolare di maiale e di pesce. "Nulla è più utile del sale e del sole" scriveva nel I secolo a.C. Plinio Il Vecchio e nel VII ripeteva Isidoro Di Siviglia.

La prima importante, anche se "indiretta", testimonianza di cosce salate di maiale (prosciutti o proto-prosciutti) nella Pianura Padana la si ricava dalle già citate indagini archeologiche di Olivieri del Castillo (1990) a Porcello (Bagnolo S. Vito di Mantova) e riguardante un insediamento etrusco del V secolo a.C. Infatti tra le numerosissime ossa di maiale ritrovate (circa 30.000 reperti!!) sono sorprendentemente rare quelle degli arti posteriori. Questo fatto non può essere casuale e fa ritenere che le cosce di maiale fossero utilizzate altrove e quindi esportate, ovviamente dopo essere state salate e quindi trasformate in prosciutti o "proto-prosciutti". Non è escluso che questi prosciutti fossero esportati fino in Grecia, dove erano noti. Infatti indizi sulla conoscenza del prosciutto nella Grecia Antica li ricaviamo anche dai termini usati di *kolia* e *perna* (Aristofane: *Plutus*, Luciano: *Lessifane* XXXIV, 6).

I romani conoscevano bene il Prosciutto di maiale, che denominavano "*perna*" (Vairone, *De Lingua Latina*) e che ritroviamo anche in una insegna di taverna (Tacca, 1990). E' anche da ricordare Q. Orazio Flacco (Satira II, w 116-117) e l'uso medicinale dell'osso di prosciutto (Marcello Empirico - *De medicamentibus fisyis razionalibus*).

Columella (I secolo d.C.) nel suo *De Re Rustica* ricorda che "tutti gli animali, ma specialmente il maiale, devono essere tenuti senza bere il giorno prima della macellazione, perché la carne risulti più asciutta... Quando avrai ucciso il maiale... disossalo accuratamente; con questo si rende la carne salata meno soggetta a decomporsi e più durevole, salalo con del sale torrefatto., e soprattutto riempi di sale con tutta abbondanza quelle parti in cui sono state lasciate le ossa; dopo aver predisposto le placche o i pezzi sopra dei tavolati, mettili sopra dei larghi pesi, in modo che scolino bene. Al terzo giorno rimuovi i pesi e strofina



diligentemente con le mani la carne salata, quando poi la vorrai rimettere a posto, aspergila di sale sminuzzato e ridotto in polvere, e riponila così; non tralasciare di strofinare tutti i giorni col sale finché sarà matura.

Se mentre si strofina la carne ci sarà bel tempo, la lascerai sotto saie per nove giorni; ma se il cielo sarà nuvoloso, bisognerà portare la carne salata alla vasca dopo undici o dodici giorni: dopo i quali prima si scuote il sale, poi si lava accuratamente con acqua dolce, in modo che da nessuna parte rimanga attaccato del sale e dopo averla lasciata asciugare un poco, la sospenderemo nella dispensa della carne, dove giunga mi po' di fumo che possa asciugarla del tutto, nel caso che contenesse ancora un po' d'acqua.

Questo tipo di salatura si potrà fare molto bene durante l'epoca del solistizio invernale, ma anche nei mesi di febbraio, prima però delle idi". È facile rilevare una serie di consigli tuttora validi: attenzione alle parti vicine all'osso, uso di sale ben asciutto, schiacciamento per estrarre l'umidità, macellazione del maiale durante il periodo freddo (dal 21 di dicembre a metà febbraio) e così via.

Tuttavia qui si parla di carni salate e poi in parte asciugate al calore del fuoco e non affumicate, disossate, e non dei "prosciutto crudo" quale ora lo intendiamo, ma con una tecnica analoga a quella ancora attuale per quest'ultimo.

Per quanto riguarda la conservazione di cosce intere di maiale tramite "prosciugamento" (da cui il termine di "*perxuctus*" o prosciugatissimo) bisogna arrivare a Catone II Censore che nella sua *De Agricoltura* (II secolo a.C.) indica che le cosce devono venir poste in un doglio a strati, coprendo ogni strato ed il tutto con abbondante sale, avendo l'avvertenza che i pezzi non si tocchino tra loro; dopo una permanenza di dodici giorni i pezzi di carne vengono tolti dal sale, accuratamente lavati, fatti asciugare al vento secco per due giorni, quindi unti con olio ed aceto, ed appiccati ad un palo nei pressi del focolare.

"Né tarli né vermi li toccheranno", dice Catone, in conseguenza del trattamento misto salagione-affumicamento.

Anche in questo caso non vi è alcun affumicamento, ma soltanto un asciugamento favorito dall'aria calda.

Nel Medioevo, quando abbiamo ulteriori e più precise informazioni, era diffusa l'abitudine di tagliare il maiale a metà in senso longitudinale, costituendo due "*mezene*" da cui il termine ancora diffuso di mezzetta, di peso abbastanza limitato (Messedaglia, 1943-44) e che venivano conservate tramite salagione. In Francia tali mezzette, denominate *baccones* da cui il *bacon* inglese, a disposizione dei monaci di Corbie nel secolo IX pesavano circa trenta chilogrammi, (Rouche, 1973).

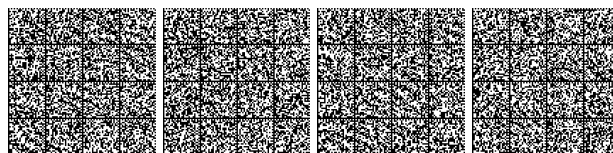
Quando il maiale non veniva conservato intero, si salavano le parti più pregiate: coscia o prosciutto e "gambuccio", "scamarita" (parte della schiena vicina alla coscia; Sella, 1937), spalla. Non si salvano parti meno pregiate a causa dell'alto prezzo del sale.

L'importante ruolo del sale per la conservazione della carne come di altri alimenti tra cui pesci e formaggi, ed equilibratore di una alimentazione umana prevalentemente vegetariana, quindi ricca di potassio, mantenne sempre vivo un intenso commercio di questa derrata. Come anche recenti autori hanno dettagliatamente descritto e discusso (Meyer, 1981) il sale delle saline costiere (Venezia. Cornacchie, Cervia) risaliva all'interno della Pianura Padana orientale, soprattutto tramite le vie fluviali, lungo il Po ed i suoi affluenti. A causa del costo non tanto di trasporto, quanto delle gabelle alle quali era sottoposto, appunto perché derrata alimentare "indispensabile", si cercava di produrlo *in loco* sfrattando le miniere di salgemma ed in particolar modo le sorgenti saline dell'entroterra.

La Pianura Padana, formatasi lentamente per sedimentazione, contiene nelle sue profondità e racchiusi tra strati di argilla impermeabile notevoli quantità di sale marino fossile e per questo acque e pozzi salati pullulano nella bassa pianura, sulle colline e nella montagna (Marenghi, 1963).

Famosi erano i pozzi di acque salse della collina parmense attorno ai paesi denominati appunto Salsomaggiore e Salsominore (Baruzzi e Montanari, 1981; Bonatti, 1981). In questi luoghi si svilupparono quelle che furono denominate "fabbriche del sale" che risalgono probabilmente al tempo dei romani (Bonatti, 1981; Drei, 1939).

Evidentemente la lavorazione delle carni e la loro conservazione con il sale esigeva una determinata tecnologia e fin dall'inizio del IX secolo il capitolo di Carlo Magno sulla gestione delle Aziende Regie



prescriveva che “*Omino praevindendum est cum omni diligentia it quicquid manibus laboraverint aut facerint, id est lardum, siccamen. sulcia, niusaltus... omnia cum summo nitore sint facta vel parata*”.

Il maiale produceva una derrata che doveva servire per una intera annata. Accanto alle frattaglie, sangue e talune parti da utilizzare immediatamente, ve ne erano altre da conservare a lungo, le già citate preparazioni salate. La quota intermedia a “media conservazione” era costituita dagli insaccati, il cui mantenimento era affidato a fermentazioni guidate da una serie di fattori e condizioni: alcuni di questi (sale, umidità, temperatura) erano molto efficaci, altri meno.

Tra questi ultimi vi sono le spezie, che tuttavia avevano almeno il ruolo di “mascherare” eventuali odori o sapori non completamente graditi, o di servire quali elementi di “controllo” e “repressione” nell’uso alimentare dell’insaccato stesso. Questo è il caso delle spezie piccanti che inducono a mangiare “molto” pane e “poco” companatico.

Tra gli insaccati padani si ricordano i salami, i cotechini e gli zamponi, i cappelli da prete e le bondiole, e così via. Numerose sono le attestazioni iconografiche dell’uso padano di conservare il maiale sotto forma di insaccati.

Tra le spezie di cui è documentato l’uso nei secoli passati e fin dal medioevo (Baruzzi e Montanari, 1981), si possono ricordare il pepe ed altre spezie di origine orientale (cannella, chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, comino, zafferano), oppure le erbe aromatiche prodotte negli orti casalinghi: timo, maggiorana, salvia, anice, rosmarino, prezzemolo, coriandolo, ma soprattutto l’aglio (Baruzzi e Montanari, 1981).

Il maiale era inoltre una preziosa fonte di grasso. Esiste infatti una “carta geografica dei grassi culinari”: nel Nord Italia (Centro Europea) dominano i grassi animali, mentre nell’Italia Centro-meridionale (Mediterranea) dominano quasi incontrastati i grassi vegetali e soprattutto l’olio di oliva. Fin dal Medioevo nell’Italia del Nord si usavano prevalentemente i grassi di maiale (lardo e strutto) e limitatamente il burro.

L’olio non era tuttavia sconosciuto, ed era di oliva per i ricchi e di noce per i poveri. Il lardo fin dal periodo longobardo veniva conservato tramite salatura; i muratori longobardi ricevevano una quota fissa di lardo di circa cinque chilogrammi per il loro sostentamento prima di iniziare il lavoro stagionale (Baruzzi e Montanari, 1981). Fin dall’VIII secolo nella Pianura Padana lo strutto era noto come *uncto, grassa, sunzia, assungia* (Tanara, 1965; Rosselli, 1518).

Da quanto esposto è facile individuare, della Pianura Padana, una antichissima “vocazione” suinicola, che è stata intensificata dalla dominazione longobarda. In questa vasta “area”, fin dai tempi molto antichi, si sono sviluppate alcune tecnologie di conservazione delle carni, ad esempio la salagione. Contemporaneamente si è avuta una quasi infinita serie di “varianti”, per le quali non è possibile individuare singole origini e motivazioni storiche. Una di queste è per esempio tipica dell’area bolognese e risalente almeno al periodo romano. Con la finissima triturazione delle carni e del grasso, si ottiene un impasto da conservare tramite l’aggiunta di sale e spezie ed eventualmente tramite cottura (mortadella), da consumare cruda (salsicce e salami) o dopo cottura (cotechini e zamponi).

Più ad Ovest, in una zona in cui erano presenti affioramenti di sali iodati con bromo e piccole quantità di salnitro (Marengi, 1963), si sviluppa la tecnologia di conservazione di cosce di maiale di dimensioni medie, ma soprattutto elevate, con la sola salagione e la loro “asciugatura” in ambiente asciutto come indicato da Catone Il Censore.

I prosciutti padani nel II millennio

Con la rivoluzione agraria dell’inizio di questo millennio la Pianura Padana fu disboscata e contemporaneamente le acque vennero regolate: il coltivo prese il sopravvento sull’incolto e di conseguenza il maiale al pascolo ridusse sempre più la sua importanza, ma trovò una nuova opportunità: il siero di latte derivato dalla produzione dei formaggi, soprattutto nelle zone di produzione del Formaggio Grana (Parmigiano, Parmigiano-Reggiano, Grana Padano) e di altri formaggi, come nelle Venezie. La rivoluzione agraria, se ridusse e fece scomparire gran parte degli animali che sfruttavano l’incolto, non influi sul maiale, che anzi se ne avvantaggiò, come risulta ad esempio dalle opere di Tanara (1965) e di Laudi (1969).

La evoluzione della alimentazione del maiale padano alla fine del XIX secolo si associò alla modifica delle popolazioni suine, con la introduzione delle “razze bianche” inglesi, di buona taglia e particolarmente vocate



alla produzione di grasso. Caratteristiche queste che influirono positivamente sulla taglia del prosciutto da stagionare.

Nonostante i cambiamenti avvenuti nella alimentazione e nelle popolazioni di maiali allevati, rimasero assolutamente costanti alcune caratteristiche Indispensabili per la produzione di un prosciutto crudo (stagionato) di tipo padano:

- *accrescimento corporeo “lento” e quindi macellazione di maiali “maturi” e non con carni “giovani”;*
- *peso “elevato” dell’animale, ma soprattutto della coscia e buona copertura di grasso sottocutaneo anche a livello della coscia.*

La salagione delle carni di maiale ed in particolare dei tagli più pregiati, come le cosce e quindi il prosciutto, è sempre stata presente nella Pianura Padana fino ai giorni nostri.

Una tecnologia di conservazione fondamentalmente unitaria e che ha avuto una differenziazione territoriale importante secondo anche alcune fondamentali caratteristiche climatiche ambientali e che ha portato ad una certa distinzione tra allevamento e stagionatura dei prosciutti.

ALLEVAMENTO DEI MAIALI

In tutta la Padania l'allevamento del maiale ha sempre prevalentemente interessato la parte pianeggiante e collinare. Inizialmente perché coperta da querceti che fornivano le ghiande con cui il maiale, onnivoro, veniva prevalentemente ingrassato. Successivamente l'allevamento e l'ingrasso si basarono con i prodotti derivati dall'allevamento di bovini (siero di latte) ed altri vegetali, come il grano turco (mais). L'allevamento è quindi sempre stato prevalentemente di pianura od al massimo di collina.

STAGIONATURA DEI PROSCIUTTI

La salatura delle carni è possibile in qualsiasi ambiente che abbia talune caratteristiche di temperatura ed umidità. Non a caso la tradizione riservava la macellazione del maiale e la lavorazione delle sue carni al periodo dicembre-febbraio e gli stessi Autori antichi sopra citati davano periodi di salagione diversi a seconda delle condizioni climatiche. Diversamente è per quanto concerne la successiva “stagionatura” che necessita di un ambiente non eccessivamente umido (vicino al focolare, ad esempio). In questo contesto di ambiente non eccessivamente umido si comprende come la stagionatura dei prosciutti di maiale nella Padania si sia sviluppata nelle colline che circondano la pianura: verso Sud nelle colline parmensi (anche per la locale disponibilità di sale) e successivamente modenesi, verso Nord nelle colline venete berico-euganee, e nella parte della padania delle colline di San Daniele. La stagionatura è quindi una attività delle zone collinari od immediatamente ai loro piedi, dove sia possibile avere un clima non eccessivamente umido, soprattutto durante l'estate successiva alla macellazione del maiale. La stagionatura infatti deve permettere di mantenere il prosciutto per almeno un anno. Vi era un detto che “per avere un prosciutto padano il maiale aveva dovuto passare due inverni ed il prosciutto due estati”: un maiale “maturo” ed un “prosciutto maturato”.

Una chiara linea unisce quindi il prosciutto padano dalle sue origini (probabili nel V secolo a.C.; certe nel II secolo a.C.) ad oggi con una precisa distinzione e caratterizzazione dei:

- * *territori di allevamento: bassa pianura*
- * *aree di stagionatura: pre-collinare e collinare*
- * *tipologia del maiale: “maturo” e con sufficiente grasso sottocutaneo*
- * *trattamento con limitata quantità di sale (prosciutti “dolci”) in conseguenza della “maturità del maiale”*
- * *assenza di altri trattamenti “conservativi” e soprattutto del fumo*
- * *possibilità di una lunga stagionatura (e quindi di una naturale, elevata aromatizzazione) in conseguenza della “maturità del maiale”, limitata quantità di sale e caratteristiche ambientali di stagionatura.*

I prosciutti padani moderni - unico modello e sue “modulazioni” nell’area padana

La lunghissima storia dei Prosciutti Padani testimonia della loro origine comune, strettamente legata alla unità ambientale e culturale della Padania. Le particolari caratteristiche di un allevamento di pianura e di stagionatura collinare e precollinare, unitamente alle caratteristiche qualità del maiale che, nonostante le modificazioni di popolazioni e di alimentazioni, hanno mantenuta intatta la “maturità”, il peso relativamente



“elevato” e una certa copertura di grasso sottocutaneo. Tutti questi elementi sono indispensabili per una “lunga stagionatura”, ma ancor più per una ridotta quantità di sale che condiziona una elevata aromatizzazione naturale del Prosciutto.

La indubbia “unicità” del Prosciutto Padano non ha però impedito che si siano potute avere delle “modulazioni”, alcune delle quali ben definite e con una più o meno lunga storia (Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto di Modena).

Questa “modulazione” ha interessato diversi caratteri, ad esempio la forma del prosciutto, ma soprattutto la entità e la qualità della sua “aromatizzazione naturale” derivata dai processi maturativi endogeni, guidati da:

- * qualità (maturità) dei maiali allevati
- * ambiente di maturazione
- * tecnologia di produzione.

Il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo rientra nel “modello” padano di allevamento del maiale e della stagionatura del prosciutto crudo.

I reperti delle tante stazioni preistoriche che costellano il Veneto, ma soprattutto le colline berico-euganee e tra le quali proprio il castelliere di Montagnana, diedero conto della presenza del maiale già in quei lontani tempi. Gli storici romani, nel III secolo a.C., accennavano già alla presenza di maiali nella grande foresta che da Lugo risaliva nel Veneto fino a Venezia (la foresta Litann), e alla fiorente esportazione di carni conservate da quei luoghi verso i grandi mercati di Roma.

Nel Medio Evo gli enfiteuti e i coloni si fanno carico dei primi allevamenti comuni, e a mano a mano che si afferma l’età feudale chiese, monasteri e signori impongono decime e diritti tra cui proprio il maiale o intero o già lavorato rappresenta una delle prestazioni principali. Nel XII secolo alcuni bassorilievi del protiro della chiesa veronese di San Zeno raffigurano scene di lavorazione del maiale, e così pure se ne notano di simili sull’archivolto del portale maggiore della chiesa di San Marco a Venezia.

Infatti, complice pure il sale che veniva dalle saline di Venezia e Chioggia la carne di maiale veniva già da allora lavorata e trasformata.

I maiali veneti, analogamente a quelli padani, in tempi a noi più vicini erano già addomesticati, come documenta la perdita di un folto pelame ed il colore roseo della pelle. Infatti nel 1772 Antonio Frizzi nel poemetto *La salameide* parlava di tre varietà di maiali: quella a setole bianche, la nera e l’altra di quel color ti piaccia - che mentiscono le donne sulla faccia e cioè il roseo.

Anche nel Veneto e nella zona di San Demele, come recentemente ricorda Alberini (1992) un tempo l’allevamento del maiale era domestico, poi passò all’industria casearia per la utilizzazione del siero di latte, con l’aggiunta di sottoprodotti della industria molitoria, in particolare di “grano turco” o mais e con la crusca di grano.

L’uso alimentare del maiale nelle Venezie e in Friuli è ben radicato e di antica data, come tra l’altro indica Gerolamo Savonarola, *medicinae professori celeberrimo* nel suo *Libreto di tute le cose che se manzano* (circa 1450), nel quale si citano anche i “*persuti*”. Il prosciutto è anche citato nell’“Opera” di Bartolomeo Scappi del 1570, in un ricettario veneziano del Seicento (Alberini, 1992). Nella *Secchia Rapita* di Alessandro Tassoni nel canto VIII è ricordato che uno dei comandanti di “quei di Montagnana” “i titoli vendea per un presciutto”.

Questa millenaria storia non si ferma lì. Da tempo, le cosce non sono più decima riservata ai signori: è nata la borghesia, non necessariamente con terre nel contado, e il prosciutto diventa un prodotto di mercato. Nascono le prime aziende artigiane e ci si batte per fare un prosciutto che dia risonanza al nome del produttore. Sulle pareti di tante aziende aderenti all’odierno Consorzio si possono ammirare gli splendidi risultati di quello sforzo. Nel 1881 il ministro Quintino Sella firma un diploma di partecipazione e vittoria all’Esposizione Nazionale di Milano di quell’anno. Quando Torino, tre anni dopo, chiude l’Esposizione Generale Italiana, un altro diploma prende la strada del Veneto. Nel 1904, un diploma verrà da più lontano, dal Crystal Palace di Londra.



Per quanto concerne la produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo si ripete lo schema degli altri prosciutti padani e cioè l'allevamento dei maiali nelle zone pianeggianti della pianura padana-veneta e la stagionatura dei prosciutti nella zona pedecollinare e collinare.

È inoltre stabilito quanto segue:

- * *l'allevamento del maiale è una antica tradizione che si riallaccia a quella celtica-longobarda padana;*
- * *l'allevamento del maiale fin dal medioevo ha avuto l'attenzione sia delle istituzioni pubbliche che dei privati;*
- * *l'allevamento del maiale nel Veneto ha interessato tutto il territorio di pianura, sfruttando i querceti e le ghiande da questi prodotti (allevamento semibrado). Successivamente vi è stato l'utilizzazione del siero di latte e quindi uno stretto collegamento tra l'allevamento del maiale ed il caseificio per la produzione dei diversi formaggi veneti. Un ulteriore elemento è derivato dallo sviluppo della maiscoltura (o "polenta");*
- * *la salagione delle carni di maiale nel territorio ha una antica tradizione anche per la disponibilità delle vicine saline;*
- * *la produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo esclude nel modo più assoluto l'uso del fumo o di altri procedimenti conservativi, ad esclusione del sale e del controllo della umidità e temperatura ambientale;*
- * *la industrializzazione della produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo è passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto le caratteristiche tradizionali del prodotto.*

CONCLUSIONI

Sulla base delle notizie archeologiche, storiche, linguistiche, delle tradizioni e della iconografia esistente, nonché delle conoscenze scientifiche di biologia, allevamento del maiale e tecnologie di trasformazione degli alimenti, in particolare della conservazione delle carni tramite la salagione, è possibile riconoscere quanto segue.

Da un punto di vista sociale e culturale, ma soprattutto delle tecnologie di produzione sviluppate e conservate dalla tradizione, la Padania costituisce una "unità" anche per quanto riguarda l'allevamento del maiale e soprattutto la lavorazione di alcune sue parti di grande pregio, come la coscia dalla quale si origina il prosciutto.

La "unità" padana ha dato origine ad un unico "modello" di addomesticamento e allevamento del maiale e di produzione di prosciutto stagionato. Questo "modello" nel tempo si è successivamente differenziato dando origine alle "modulazioni" che oggi corrispondono al **Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto di Parma e Prosciutto di Modena**.

Pur avendo radici comuni, i quattro prosciutti padani sopra indicati, in quanto "modulazioni" di un unico "modello", hanno una loro individualità.

Nella Padania ed in tempi protostorici vi è stata una semidomesticazione del maiale, soprattutto in ambito della cultura celtica e successivamente longobarda. La zona di Parma, Modena e tutte le Venezie sono comprese nella vasta area di cultura longobarda del maiale.

Nonostante taluni cambiamenti avvenuti nei millenni nella alimentazione e nelle popolazioni di maiali allevati, sono rimaste assolutamente costanti alcune caratteristiche indispensabili per la produzione di un prosciutto crudo (stagionato) di "modello padano":

- accrescimento corporeo "lento" e quindi macellazione di maiali "maturi" e non con carni "giovani";
- peso "elevato" dell'animale, ma soprattutto della coscia e buona copertura di grasso sottocutaneo anche a livello della coscia.

Una chiara linea unisce il prosciutto padano dalle sue origine (probabili del V secolo a.C.; certe nel II secolo a.C.) ad oggi con una precisa distinzione e caratterizzazione dei:

- * territori di allevamento: bassa pianura e collina;
- * aree di stagionatura: pre-collinare e collinare;
- * tipologia del maiale: "maturo" e con sufficiente grasso sottocutaneo;
- * trattamento con limitata quantità di sale (prosciutti "dolci") in conseguenza della "maturità del maiale";
- * assenza di altri trattamenti "conservativi" e soprattutto del fumo;



* possibilità di una lunga stagionatura (e quindi di una naturale, elevata aromatizzazione) in conseguenza della “maturità del maiale”, limitata quantità di sale e caratteristiche ambientali di stagionatura.

Per le diverse “modulazioni” del “modello padano” di prosciutto stagionato è stato accertato quanto segue:

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

* L'allevamento del maiale è una antica tradizione veneto-friulana che si riallaccia a quella celtica-longobarda padana;

* l'allevamento del maiale fin dal medioevo ha avuto l'attenzione sia delle istituzioni pubbliche che dei privati;

* l'allevamento del maiale nel Veneto ha interessato tutto il territorio di pianura, sfruttando i querceti e le ghiande da questi prodotti (allevamento semibrado). Successivamente vi è stato l'utilizzazione del siero di latte e quindi uno stretto collegamento tra l'allevamento del maiale ed il caseificio per la produzione dei diversi formaggi. Un ulteriore elemento è derivato dallo sviluppo della maiscoltura (o “polenta”);

* la salagione delle carni di maiale nel territorio ha una antica tradizione anche per la disponibilità delle vicine saline;

* la produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo esclude nel modo più assoluto l'uso del fumo o di altri procedimenti conservativi, ad esclusione del sale e del controllo della umidità e temperatura ambientale;

* la industrializzazione della produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo è passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto le caratteristiche tradizionali del prodotto.

D.7

L'ALLEVAMENTO SUINO NEL NORD ITALIA E SUA EVOLUZIONE NELLA STORIA

Dai molti frammenti ossei provenienti dai vari scavi si deduce che l'allevamento del bestiame suino, bovino ed ovino si è sviluppato nel nord Italia nel periodo neolitico.

Inizialmente però, come risulta dai reperti ossei ritrovati in proporzione omogenea, il bestiame veniva allevato unicamente per soddisfare le necessità della famiglia o del villaggio.

Solo in epoca etrusca viene praticato un tipo di allevamento stabile e specializzato, il cui obiettivo è la produzione di carne suina e bovina, lana, latte e suoi derivati, finalizzati non solo a soddisfare i fabbisogni locali ma anche alla esportazione.

Particolare menzione meritano, a tal proposito, gli scavi del Forcello, un insediamento Etrusco (V° sec. a.C.) posto a Sud di Mantova, sul terrazzo della sponda destra del Mincio, non molto lontano da Andes, località che diede i natali a Virgilio.

In detta località furono trovati mi numero notevolissimo di reperti e, tra essi, ben 50.000 resti di ossa animali, di cui il 60% appartenenti alla specie suina, segno evidente della predilezione degli etruschi per l'allevamento del maiale; seguono in ordine di importanza gli ovini ed i bovini.

Dallo studio delle ossa si poté dedurre che i maiali erano stati macellati in età adulta a 2 o 3 anni ed inoltre che proporzionalmente mancavano molti arti posteriori.

A tal proposito gli esperti di archeologia che studiarono il fenomeno così si esprimono: “poiché il campione studiato è ampio e rappresentativo, questo fatto non può esser casuale ed induce a ritenere che le cosce del maiale, dopo la salatura e/o affumicatura, venissero esportate” (P. Olivieri del Castillo - Il suino nel Mantovano, cenni storici - 1990).

Gli stessi esperti formularono l'ipotesi che attraverso il Mediterraneo la carne suina salata giungesse insieme al grano ai mercati di Atene. Infatti - essi affermano - fonti greche antiche decantano la varietà di merci straniere provenienti dal Mediterraneo, fra esse le carni dall'Italia.

La popolazione suina dell'Italia Centro Settentrionale

L'allevamento del maiale ha sempre costituito una fra i più importanti rami dell'industria zootecnica italiana.

Nel censimento del bestiame del 1908, sono indicati presenti in Italia 2.507.798 capi di cui 322.099 scrofe.

Nel 1926, secondo il Fotticchia, i capi allevati in Italia assommano a 2.750.000 di cui ben 1.400.000 in Italia settentrionale e 570.000 nell'Italia centrale (Toscana, Umbria, Lazio e Marche).

All'inizio del secolo, e fino alla Prima Guerra Mondiale, tre sono i sistemi di allevamento tradizionalmente praticati:



- l'allevamento familiare, un tempo il più diffuso nella valle padana; esso si basa su un limitato numero di capi, generalmente ben curati, alimentati con residui di cucina e prodotti ertivi. Tali capi sono destinati all'autoconsumo ed in parte al rifornimento delle salumerie locali. Questo allevamento è andato riducendo via via la sua importanza con il diffondersi della specializzazione;
- l'allevamento allo stato brado o semibrado era preminente lungo l'Appennino ed i suoi contrafforti, nonché sulle Prealpi lombarde, venete e del Friuli, ove abbondano la macchia ed i boschi di quercia;
- l'allevamento di tipo industriale primeggiava in Lombardia ed in Emilia già nel secolo scorso, perché collegato al caseificio per lo sfruttamento dei sottoprodotti di latteria (siero e latticello), dell'industria molitoria (farinette, crusca e cruschello) e della brillatura del riso (pula di riso).

Il 1872 può essere indicato come l'anno in cui ebbe inizio in Italia la moderna suinicoltura. Infatti in quell'anno, per iniziativa del Ministero dell'Agricoltura, che si avvale dell'opera dell'Istituto Sperimentale di Zootecnia di Reggio Emilia, furono importati dall'Inghilterra in alcune province della Valle Padana i primi riproduttori Yorkshire.

Le razze indigene

Esistevano in Italia molte razze indigene, che, con l'introduzione della Yorkshire, a seguito dei ripetuti incroci fatti nell'intento di ottenere maiali con maggiore attitudine all'ingrasso, maggiore precocità e con scheletro più ridotto, finirono per perdere la loro importanza e la loro identità.

Le razze più diffusamente allevate in Italia centro settentrionale ed ancora presenti agli inizi della Prima Guerra Mondiale, divise per regioni, sono le seguenti:

- Piemonte: due erano le razze autoctone, la Cavour, a mantello nero, orecchie pendenti, maschera facciale bianca, allevata sulla riva destra del Po; la Garlasco che si allevava invece sulla riva sinistra; razza un po' più ridotta con pelle e setole color rosso giallastro. Le caratteristiche di entrambe le razze erano la robustezza, la precocità e la buona attitudine al pascolo.
- Lombardia: si allevava la razza Lombarda dal mantello nero rossiccio con varie macchie bianche, di grande mole, facile da ingrassare, che a fine ingrasso raggiungeva il peso di 200-220 Kg.
- Emilia: la razza Parmigiana era diffusa oltre che nel parmense anche nel piacentino ed in parte a Reggio Emilia. Essa era caratterizzata da manto grigio scurissimo con rade setole nere, molto prolifica, alta, robusta, viveva al pascolo per la maggior parte dell'anno.
- Altra razza emiliana che occupava un'area assai più estesa della parmigiana (bolognese, modenese e parte del reggiano, del mantovano e del Veneto), di taglia ancor maggiore della precedente, era la Bolognese, a setole corte, rade, tra le quali traspariva la cute di color rosso violaceo. Le sue carni, come riferisce il Marchi nel suo testo del 1914 "hanno costituito la fama degli zamponi di Modena, delle mortadelle, spalle e bondole di Bologna".
- Romagna: vi si allevava una razza mora, castagnina, diffusa in tutta la Romagna e detta appunto razza Romagnola. Lo Stanga (Suinicoltura pratica, 1922) la considerava una sottorazza della Bolognese. Le caratteristiche che contraddistinguevano la razza Romagnola erano il buon sviluppo in altezza (80-90 cm al garrese), il tronco cilindrico con linea dorso-lombare convessa e soprattutto la cosiddetta linea sparta, "costituita da robustissime irte e fitte setole che trovansi lungo tutta la linea dorsale" (Ballardini).
- Veneto: oltre alle razze lombarda e la romagnola nel veneto troviamo anche la razza Friulana, rustica, facile da ingrassare, sia al pascolo che nel porcile, con carni molto saporite ma di mediocre fertilità, molto affine ai maiali stiriani e croati.
- Toscana: terra ricca di boschi di leccio, quercia, castagno e cerro che costituivano ambiente ideale per il pascolo dei suini; si allevavano tre razze: la Cinta, la Cappuccia e la Maremmana. Di esse la più importante era la Cinta senese, maiale lungo ed alto, con tronco cilindrico, con linea dorsale convessa e linea ventrale spesso retratta. Altre caratteristiche di detta razza riguardano la testa molto lunga, le orecchie piccole portate in avanti, mi mantello color nero ardesia a setola sottile e folta, con fascia bianca che, partendo dal garrese, scende alle spalle e cinge tutto il torace estendendosi anche agli arti anteriori. La cinta era prolifica e precoce. Il Dondi ne fa una accurata descrizione e riferisce



che “la carne è ottima e molto saporita e sono noti nel commercio i prodotti senesi di salumeria, in particolar modo salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in notevole quantità da stabilimenti locali che di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese”. Il Mascheroni (Zootecnia speciale, 1927) afferma che “questa razza è allevata ed ingrassata al bosco, sia durante la buona che la cattiva stagione e solo alla sera fa ritorno al porcile. L'alimentazione si basa sul pascolo di quercia e di leccio la cui produzione in ghianda è variabilissima, integrata con beveroni, farina di castagne, granoturco e crusche”.

- Umbria: la popolazione suina umbra, genericamente chiamata Perugina variava parecchio dal monte al piano.

In montagna prevalevano i suini “da macchia” a manto scuro e setole abbondanti, con testa lunga e orecchie pendenti; maiali nel complesso rustici e resistenti, che vivevano a branchi nei boschi. Vi erano poi i suini perugini di collina e di pianura, molto simili alla razza Cappuccia della Toscana; erano caratterizzati da alta statura, da testa di media lunghezza con orecchie pendenti, da una linea dorso lombare convessa accompagnata da groppa spiovente e da coscie e natiche non molto muscolose. Il mantello era nero ardesia con setole poco abbondanti ed arti quasi sempre balzani.

In collina ed in pianura, dove esistevano zone boschive, l'allevamento era semibrado; se mancava il pascolo in genere prevaleva l'allevamento da riproduzione per la produzione di lattoni, riservando all'ingrasso solo qualche capo.

Dalle razze autoctone alla suinicoltura moderna

La sostituzione delle popolazioni suine locali con razze selezionate più produttive, iniziata già alla fine del secolo scorso, fu, soprattutto nei primi decenni, molto lenta e graduale. Ciò, non tanto per le difficoltà proprie del settore primario nell'acquisire ed introdurre le novità emergenti, ma per il fatto che pure molto lenta e graduale è stata l'evoluzione dei sistemi di allevamento.

Finché brado e semibrado hanno rappresentato per molte regioni i sistemi più comuni e più economici per l'ingrasso del maiale la rusticità, la resistenza, l'attitudine al pascolo e più in generale la capacità di procurarsi cibo hanno rappresentato condizioni prioritarie ed irrinunciabili; detti caratteri sono propri delle razze autoctone, affermatesi sul territorio per selezione naturale.

Nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali, anche a seguito della notevole espansione nella valle padana degli allevamenti da latte, andarono via via aumentando le richieste di lattoni e magroni da parte degli allevamenti collegati ai caseifici.

Gli ingrassatori rivolgevano le loro preferenze ai maiali di grande taglia, sufficientemente rustici, dotati di elevata capacità di utilizzare il siero, i cruscanti e le farine; caratteristiche che si riscontravano nei prodotti di incrocio delle razze locali con il verro Yorkshire-Large White.

Contemporaneamente, poiché a causa del disboscamento era andato scomparendo il sistema brado e semibrado per l'ingrasso dei maiali, in Emilia-Romagna, in Toscana ed in Umbria si era affermato l'allevamento delle scrofe per la produzione di suinetti, ricercati dagli ingrassatori della valle padana.

Questa suddivisione di compiti tra regioni diverse nell'allevamento del suino favorì ed accelerò il processo già iniziato di incrociare le popolazioni suine, e tra esse in primo luogo la Romagnola, la Cinta senese, la Perugina, e la Cappuccia, razze rustiche e di buona taglia, con verri della più precoce e più selezionata razza Large White.

Vi è da osservare a questo punto che, nonostante l'affermarsi degli allevamenti industriali, permane e si accentua, proprio in questo periodo, la pratica di ingrassare i maiali fino al peso di 160-180 Kg ed oltre.

Il motivo va ricercato nel fatto che la produzione del suino pesante trova concordi sia i suinicoltori che gli operatori industriali.

L'industria richiedeva, come richiede tuttora, carcasse pesanti per disporre di carni mature, adatte a conferire ai prodotti lavorati e stagionati, primi fra tutti i prosciutti, quelle insuperabili caratteristiche organolettiche che hanno reso famosa nel mondo la salumeria italiana.



I caseifici dell'Emilia e della bassa Lombardia, in grande maggioranza orientati alla produzione del formaggio "grana", iniziavano la produzione a primavera, dopo il parto delle bovine e lo svezzamento dei vitelli, e chiudevano a fine novembre, quando le vacche andavano in asciutta.

I suini, allevati per il consumo del siero e del latticello, venivano perciò acquistati verso il mese di marzo al peso di 35-45 Kg (magroncelli) e venduti dopo la chiusura del caseificio, durante l'inverno, nel periodo più adatto per la lavorazione delle carni, considerato che ancora non esistevano i frigoriferi.

Durante i 9-10 mesi di permanenza nelle porcilaie il suino raggiungeva il peso di 160-180 Kg. Il suino pesante pertanto soddisfaceva le esigenze del mercato e quelle del caseificio.

Un solo ciclo annuale consentiva, d'altra parte, di meglio ammortizzare il costo della rimonta nonché di contenere le perdite per malattie e per mortalità, molto più frequenti nel periodo di ambientamento. Una critica che viene fatta a questo sistema riguarda l'alto consumo di alimenti necessari, nell'ultima fase dell'ingrasso, per produrre un Kg di incremento. Però bisogna tener presente che, in detta fase, più di un terzo del valore nutritivo della dieta era fornito dal siero fresco, disponibile in abbondanza.

La produzione di incroci utilizzando verri Large White e scrofe di razze locali continuò per alcuni anni anche dopo l'ultima guerra mondiale. Però, già da tempo, le razze autoctone, a seguito dei ripetuti incroci, al fine di ottenere animali più adatti al caseificio, finirono, come sopra accennato, per perdere la loro importanza fino a scomparire del tutto, per essere sostituite da una popolazione avente le caratteristiche proprie del Large White.

Soggetti "filmati" (Large White x Romagnola) provenienti dal mercato di Cesena e soggetti "grigi" o "tramacchiati" provenienti dalla Toscana (Large White x Cinta) erano ancora presenti in qualche porcilaia dei caseifici lombardi agli inizi degli anni "50, però già allora si preferivano soggetti a mantello completamente bianco perché considerati meno carichi di grasso.

Cambiavano le abitudini alimentari; si riduceva il consumo dei grassi ed aumentava quello delle carni; il mercato si orientava sempre più verso soggetti con predominanza di tagli magri.

Per adattare la produzione a questi nuovi orientamenti si ricorse in un primo momento alla importazione dalla Svezia di riproduttori Landrace, particolarmente magri e dotati di prosciutti ben sviluppati, da usare per coprire scrofe del tipo Large White. Ma i prodotti di questo incrocio, ingrassati nelle porcilaie del Nord, non diedero i risultati sperati. Il Landrace svedese era dotato di una mole e di uno scheletro troppo ridotto per produrre il suino pesante richiesto dal mercato.

Risultati decisamente più favorevoli si ottennero da successive importazioni di Landrace olandese di grande taglia.

In questo stesso periodo, in conseguenza delle più approfondite conoscenze in fatto di alimentazione e dello sviluppo dell'industria mangimistica, incominciarono ad affermarsi allevamenti specializzati suini non collegati ai caseifici, in quanto il siero non costituiva più un elemento indispensabile alla integrazione della dieta alimentare.

A seguito di questi nuovi indirizzi la popolazione suina subisce in Italia, e soprattutto nel Nord, un sensibile aumento.

Contro una consistenza media, nel quinquennio 1951-1955, di 3.320.000 capi si passa nel 1962 a 4.800.000 unità.

Nella sola Provincia di Mantova, sempre nello stesso periodo, i suini aumentano da 160.000 a 400.000.

Incrementa la produzione lattiera, si potenziano i caseifici e si estende l'ingrasso suino; però all'aumento dei capi concorrono pure gli allevamenti specializzati, per lo più senza terra, non collegati ai caseifici, gestiti da imprenditori provenienti anche da attività extra agricole, dediti di preferenza alla riproduzione piuttosto che all'ingrasso.

Si diffusero gli allevamenti iscritti ai libri genealogici, e con l'aiuto dei centri di controllo genetico istituiti dal Ministero dell'Agricoltura (1960), si diede inizio ad un serio programma di selezione delle razze Large White e Landrace.

Si gettarono pertanto le basi di una moderna suinicoltura avendo sempre come traguardo la produzione di un suino pesante, dotato dei requisiti richiesti dall'industria di trasformazione in continua e rapida espansione.



Dal 1960 al 1970 furono molte ed importanti le tecnologie innovative introdotte negli allevamenti, specie in quelli da riproduzione, che ne risultarono del tutto rivoluzionati.

Da allevamenti agricoli, suddivisi in gruppi costituiti da poche unità, condizione irrinunciabile per combattere le pericolose malattie neonatali, si passò, nel giro di pochi anni, alla concentrazione di centinaia di fattrici in allevamenti industriali completamente automatizzati.

Dette innovazioni, che consentirono la produzione di suinetti anche negli allevamenti intensivi della valle padana, causarono la rottura degli equilibri, durati per molti decenni, tra le regioni del Nord, prevalentemente dediti all'ingrasso e quelle del centro, specializzate nella riproduzione.

Mentre nel Nord la suinicoltura trovò motivo per un ulteriore rafforzamento ed espansione, Romagna, Toscana ed Umbria in particolar modo, furono costrette dai nuovi indirizzi ad una completa ristrutturazione dell'intero settore suinicolo.

La consistenza della popolazione suina italiana passa dai 4.800.000 capi nel 1962 ai 9.014.600 del 1981, con un incremento medio annuo del 4,4%.

Negli anni immediatamente successivi e più precisamente fino al 1987, si assiste ad un ulteriore incremento dei capi suini, ma con un ritmo di crescita molto più modesto rispetto al decenni precedente. Però, anche a seguito delle difficoltà sopra evidenziate, l'espansione risulta ancora meno accentuata nelle regioni del centro Italia.

Secondo i dati ISTAT il patrimonio suinicolo italiano nel 1970 era localizzato per il 56% al Nord, per il 26,3% al centro e per il 17,7% al Sud.

Nel 1985 la percentuale di suini censiti saliva al 72,2% nelle regioni settentrionali, mentre in quelle centrali e meridionali regrediva rispettivamente al 16,9% ed al 10,9%.

SCHEDA E

METODO DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO

E.1

Il metodo di ottenimento del prosciutto Veneto Berico-Euganeo è contemplato dal disciplinare di produzione.

Sono confermate le metodologie e le prescrizioni relative alla materia prima, già illustrate nelle Schede B e C del presente disciplinare.

Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche corrispondenti alle prescrizioni ed ai requisiti già indicati nel presente disciplinare prevede le seguenti fasi:

- 1 - isolamento
- 2- raffreddamento
- 3- rifilatura
- 4- salagione
- 5- semipressatura
- 6- riposo
- 7- lavatura
- 8- asciugatura
- 9- stagionatura

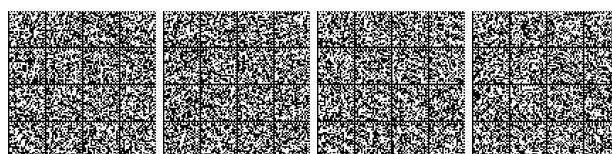
E.1.1

Isolamento: il maiale deve essere sano, riposato e a digiuno. Solamente in presenza di queste condizioni il maiale può essere macellato, procedendo in seguito all'isolamento della coscia dalla mezzena.

E.1.2

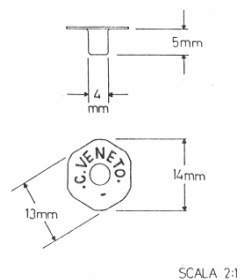
Raffreddamento: la coscia suina fresca viene portata in apposite celle di raffreddamento per un periodo di 24 ore al fine di portare la temperatura della stessa a 0° C, e perché il freddo rassodi la carne che può così essere più facilmente rifilata.

E.1.3



Rifilatura: attraverso la rifilatura, asportando parti di grasso, di frazione muscolare e di cotenna, si conferisce alla coscia la caratteristica forma. La rifilatura consente di correggere eventuali imperfezioni del taglio, di agevolare il verificarsi di condizioni ottimali per la successiva azione di penetrazione del sale, e di identificare eventuali condizioni tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione. Durante questa lavorazione vengono scartate le cosce che presentano ogni minima imperfezione.

Sigillo di omologazione: prima delle operazioni di salagione, il produttore verificata la corrispondenza della singola coscia fresca ai requisiti prescritti dal Disciplinare, deve apporre il sigillo metallico costituito nelle forme seguenti:



Il sigillo è di forma esagonale e reca la scritta “C.VENETO”, il mese (in cifre romane) e l’anno (in cifre arabe) di inizio lavorazione.

Il sigillo è elemento indispensabile per il computo del periodo minimo di stagionatura e, inoltre, equivale alla data di produzione ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di vigilanza sanitaria delle carni.

Il sigillo è conformato in modo che una volta applicato da una idonea sigillatrice, risulta inamovibile.

In sostituzione o in associazione al presente sigillo di omologazione è consentito l’utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall’organismo delegato che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

E.1.4

Salagione: le cosce rifilate vengono sottoposte alla salagione; è molto importante che questa operazione sia effettuata su cosce con temperatura giusta e uniforme. Preliminarmente le cosce sono massaggiate con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la carne al ricevimento del sale e verificarne, con opportune pressioni, il perfetto dissanguamento. Le cosce vengono quindi cosparse di sale in modo che ne venga coperta la superficie esposta del lato interno. Per questa operazione viene utilizzato esclusivamente sale marino essendo assolutamente proibito l’uso di sostanze chimiche, conservanti o altri additivi; è altresì vietato il ricorso a procedimenti di affumicatura.

Successivamente le cosce, riposte orizzontalmente su un piano, vengono collocate in una cella idonea mantenuta ad una temperatura variabile tra 1° e 4° C, e con una umidità di circa 70-95%.

La tecnica di salagione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo è tipica e rispecchia gli usi e i metodi tradizionali: essa infatti si basa sul rapporto tra il peso della coscia fresca e la durata del periodo in cui la stessa riposa “sotto sale”, periodo corrispondente a circa un giorno per ogni chilogrammo del suo peso. Verso la metà del periodo indicato si opera il ripasso, operazione consistente nell’asportazione del sale rimasto sulla superficie esterna della coscia che viene rimassaggiata e ricoperta con ulteriore sale secondo le modalità già descritte. Riposta in cella la coscia salata completa il restante periodo del processo alle medesime condizioni di temperature e umidità.

E.1.5

Semipressatura: questa operazione, effettuata sulla coscia estratta dalla cella, consiste nell’esercitare una pressione uniforme sulla massa muscolare che finirà per assumere la caratteristica forma semischiacciata.

La spinta necessaria viene impressa manualmente e/o con supporti meccanici, ad esempio con una massaggiatrice spremivena. Gli scopi della semipressatura sono molteplici: mediante la pressione esercitata si favorisce un ulteriore spurgo dei vasi femorali e delle sue derivazioni venose; si agevola un assestamento



della parte grassa rispetto alla sua distribuzione attorno alla parte magra il che permette, tra l'altro, una migliore, approfondita ed omogenea penetrazione del sale.

E.1.6

Riposo: ultimata la salatura e operata la semipressatura, le cosce salate vengono poste in una cella di riposo per un periodo di almeno 75 giorni, con un'umidità compresa tra il 45 e l'85% ad una temperatura compresa tra i 1° e i 6° C. Nel corso della fase di riposo prosegue il processo di disidratazione iniziato con il trattamento con il sale e le basse temperature.

Il sale assorbito penetra con graduale omogeneità all'interno della massa muscolare, distribuendosi in modo uniforme.

Prima della fine del riposo si esegue la "toeletatura", cioè la rifinitura della superficie del lato interno della coscia dagli effetti del sopravvenuto calo peso.

E.1.7

Lavatura: ultimato il riposo la coscia viene sottoposta ad una lavatura della superficie esterna operata con getti d'acqua, ad una temperatura di circa 40° C. Questa operazione, oltre ad avere un generale effetto rivitalizzante, rimuove le formazioni superficiali ammorbidite precedentemente e tonifica i tessuti esterni.

E.1.8

Asciugatura: completato il lavaggio, le cosce vengono trasferite nelle celle di asciugamento dove si procede ad un rinvenimento delle carni in condizioni di umidità di nuovo elevata fra il 60 e il 90% e temperatura variabili tra i 12° e 24° C, modulate dal produttore in funzione della pezzatura delle cosce.

I valori sono variabili in funzione delle tecniche del successivo trattamento, la stagionatura. Il tempo impiegato in questa fase è mediamente di 7 giorni.

E.1.9

Stagionatura: in questa fase si possono considerare tre diversi aspetti: *la prestagionatura, la stuccatura e la puntatura-stagionatura*.

Prestagionatura: in questa fase i prosciutti vengono collocati per un periodo di circa 35-40 giorni in appositi saloni dove proseguono il processo di rinvenimento-acclimatamento delle carni a temperature in progressivo aumento comprese tra 11°C e 20°C e in condizioni di umidità in progressiva riduzione.

Stuccatura: per stuccatura (o "sugnatura") s'intende una operazione che comporta la distribuzione sulla superficie aperta del piatto della coscia, e su eventuali screpolature, di un impasto composto da sugna o strutto finemente tritato, sale, pepe, derivati di cereali, applicato finemente ed uniformemente mediante un massaggio manuale.

Tale impasto svolge esclusivamente funzioni di protezione dagli agenti esterni e di ammorbidimento della superficie esterna esposta, senza compromettere la prosecuzione del processo osmotico tra la massa muscolare e l'ambiente esterno. Per questo motivo tale impasto non è considerato ingrediente ai fini dell'etichettatura.

Puntatura-Stagionatura: in questa fase i prosciutti vengono trasferiti in appositi saloni di stagionatura, locali in cui l'andamento delle condizioni climatiche è di norma regolato dall'apertura delle numerose finestrate, disposte in funzione trasversale rispetto alla disposizione dei prosciutti, o disposte in modo contrapposto, e dipende dalle condizioni atmosferiche esterne; solo quando tali condizioni siano irregolari od anomale rispetto al normale andamento stagionale, è ammesso l'uso di impianti di climatizzazione, che impiegano comunque l'aria esterna. In questi locali i prosciutti sostano mediamente dieci mesi; fermi restando ovviamente i tempi minimi del complessivo procedimento di ottenimento del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo che dura almeno 14 mesi decorrenti dalla salagione.

In questa fase si procede, anche più volte, alla "puntatura", operazione eseguita con un ago di osso di cavallo che per la sua porosità ha la proprietà di trattenere e trasferire gli aromi rilevati all'interno della massa muscolare che sonda con una rapida introduzione in vari punti; tutto ciò viene eseguito da personale specializzato e dotato di particolari caratteristiche olfattive.



Nel corso della stagionatura nelle carni si verificano importanti processi biochimici ed enzimatici che completano il processo di conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni, determinando le proprietà organolettiche caratteristiche, grazie all'apporto dell'ambiente naturale esterno.

Durante la stagionatura e dopo la sua ultimazione è vietata qualsiasi ripetizione delle fasi di lavorazioni precedenti, eccettuata la stuccatura e un eventuale lavaggio finale. Rimangono in vigore i divieti dell'aggiunta di qualsiasi sostanza e dell'affumicatura del prodotto.

Trascorso almeno il periodo minimo dell'intero processo di lavorazione – che ricordiamo è di 14 mesi al compimento dei quali i prosciutti devono avere un peso non inferiore a 7,9 chilogrammi e non superiore a 12,5 chilogrammi – vengono effettuati appositi accertamenti da parte degli ispettori dell'organismo delegato che autorizzano l'apposizione del contrassegno, di cui al punto *B.1* del presente disciplinare, che contraddistingue il prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

In sostituzione o in associazione al contrassegno di conformità è consentito l'utilizzo anche di dispositivi alternativi di identificazione parimenti indelebili ed inamovibili, che assicurino e garantiscano la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

Il contrassegno di conformità e/o i suddetti dispositivi in sostituzione o in associazione persistono sul prosciutto disossato e sui tranci da esso ottenuti.

I prosciutti recanti il contrassegno di conformità destinati al successivo affettamento e pre-confezionamento devono presentare le seguenti caratteristiche:

- stagionatura non inferiore a 15 mesi decorrenti dalla salagione;
- umidità percentuale pari od inferiore al 63%;
- attività dell'acqua non superiore a 0,920 (a_w);
- conservazione dei requisiti richiesti per l'apposizione del contrassegno e quindi assenza delle cause di non conformità di tipo tecnologico, qualitativo ed igienico sanitario.

Sulle derivanti confezioni il contrassegno è apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, nell'osservanza delle prescrizioni di controllo dell'organismo delegato.

Commercializzazione

Porzionamento, affettamento e condizionamento: il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, oltre che intero, può essere commercializzato anche disossato e, come tale, anche confezionato in tranci di forma e peso variabili; in questo caso il contrassegno di conformità di cui alla scheda H, dovrà essere apposto in modo visibile su ogni singolo pezzo.

Il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo può essere venduto anche affettato, in questo caso il contrassegno viene apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione.

Le operazioni di porzionamento, affettamento e condizionamento del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo sono assoggettate a controllo per:

- assicurare l'impiego di prodotto già certificato per l'uso della DOP e, in tal modo, confermare i corrispondenti elementi della rintracciabilità e della prova dell'origine secondo le prescrizioni del Disciplinare;
- verificare la persistenza dei requisiti tecnico-qualitativi prescritti dal Disciplinare, l'assenza di eventuali pregiudizi ed il riscontro delle condizioni di stagionatura e di a_w ;
- attestare il confezionamento con l'uso di vesti grafiche conformi alla disciplina in vigore e rispondenti a tutte indistintamente le prescrizioni per l'uso della DOP;
- accertare l'esecuzione di attività di confezionamento con l'uso della DOP di prodotto affettato in quantità corrispondente al prosciutto Veneto Berico-Euganeo effettivamente disponibile ed appositamente identificato per tale impiego.

E.2

- Salvo che nei primi sei mesi della lavorazione, è consentito il trasferimento delle cosce munite del sigillo presso altro stabilimento abilitato alla produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo.



- Da parte dell'interessato deve essere presentata preventiva richiesta scritta all'organismo delegato, che prescrive le modalità da osservare, esercita i necessari controlli e può opporsi al trasferimento con motivato provvedimento scritto.
- Il trasferimento è consentito, in deroga a quanto suddetto, ove sussistano provate motivazioni di forza maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o determinare la loro perdita o il loro deperimento; si applicano in tal caso le procedure sopra descritte.

SCHEDA F

ELEMENTI COMPROVANTI IL LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO

F.1

L'inquadramento generale della materia trattata nella presente scheda non può prescindere dalle considerazioni generali argomentate nelle Schede D e C e soprattutto di quanto trattato nei precedenti punti D.6 e D.7 qui richiamati integralmente ai fini del presente disciplinare. L'excursus storico descritto nei suddetti punti dimostra ampiamente ed inequivocabilmente quanto sia stretto e profondo il legame tra le produzioni agricole e la trasformazione del prodotto con le rispettive aree di riferimento, geograficamente delimitate, mi legame che nel corso dei secoli si è venuto sempre più a rinsaldare attraverso l'evolversi dei fattori socio-economici e produttivi sommati all'esperienza umana.

A riguardo dell'area ben delimitata di approvvigionamento della materia prima esistono fattori geo-ambientali e un bagaglio di esperienza produttiva nell'allevamento caratteristici e costanti, come diffusamente trattato nel punto D.7.

Per quanto concerne la più ristretta zona di trasformazione, di cui alla Scheda C.1, si rimanda al punto F.2.

F.2

In questo punto procederemo ad un approfondimento del legame con l'ambiente geografico propriamente riferito all'area delimitata nelle forme indicate al precedente punto C.1, relativamente alla zona di produzione così come individuata alla Scheda C.10.

F.2.1

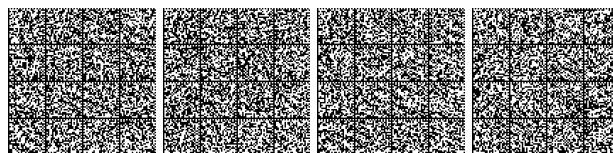
Tale area, che presenta condizioni ambientali particolari e precise, è geograficamente individuata nella parte centro-meridionale della regione Veneto, comprende i territori di quindici comuni con una superficie interessata di soli Km/q 355,63 ed è posizionata nella zona pedecollinare dei monti Berici e dei colli Euganei. Tale zona dista sia dalle prealpi venete sia dal lago di Garda alcune decine di chilometri, e in linea d'aria solo 45 – 50 chilometri dal mare Adriatico, e più precisamente dal golfo di Venezia.

F.2.2

Nell'area tipica di produzione sono comprese distinte zone:

- a) la zona subalpina veneta è costituita da dei rilievi collinari, che da una parte si incastrano nella zona prealpina e, dall'altra, si allungano verso la pianura, arrivando a comprendere i monti Berici e i colli Euganei. Questa fascia è molto larga e interessa territori diversi sia per morfologia che per costituzione geologica. Come detto della zona subalpina fanno parte i monti Berici, comprendenti una serie di alture uniformi e per lo più con dolci pendii, e i colli Euganei, gruppo che si eleva isolato nella pianura caratterizzato da rilievi a forma di cono spesso di grande regolarità;
- b) la zona di transazione tra la montagna e la pianura è interessata da un considerevole processo di sedimentazione da parte dei corsi d'acqua con la conseguente formazione di vaste conoidi alluvionali;
- c) la pianura invece ci offre una notevole varietà di struttura e di aspetto, costituita da una immensa coltre di materiali alluvionali depositatisi, colmandolo, sull'ampio golfo dell'Adriatico nell'era quaternaria: la pianura a sua volta può essere distinta in alta e bassa pianura, questo per il diverso comportamento delle acque dei fiumi che depositano dapprima i materiali più grossolani e sciolti (ciotoli e ghiaia), creando quindi terreni di natura permeabilissima, e poi, verso le foci, quelli più minuti (arenarie, sabbie, argille) dando luogo a terreni meno permeabili.

F.2.3



Il clima della zona varia da sub-mediterraneo a sub-montano, a seconda dell'altimetria, ed è fortemente influenzato dall'andamento dei venti che determinano una particolare e caratteristica aerazione. La provenienza di tali venti è prevalentemente dai quadranti settentrionali ed orientali per quanto riguarda la pianura, mentre nelle zone collinari arriva dal nord il "fohn", un vento caldo che invade la pianura facendo sentire il suo effetto, seppure attenuato, fino quasi a Venezia. Molto importanti sono pure le brezze, venti che provengono dal mare durante il giorno e che si spingono, per l'assenza dei rilievi, molto all'interno della pianura, fino a raggiungere la zona subalpina.

F.2.4

Alla luce di quanto fin qui descritto, si può dedurre che la zona di produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo si avvale di un microclima costante e caratteristico, effettivamente limitato al contesto geografico considerato, che ha come risultato una vivace ventilazione permanente che, unita alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, assicura un ambiente scarsamente umido, produce elementi caratteristici derivati dai profumi della vegetazione collinare (come ad esempio l'olivo), e determina i tipici aromi del prodotto. Questi requisiti ambientali hanno anche storicamente influito sulla caratterizzazione del prodotto e sulla conseguente formazione della denominazione; ciò è riconducibile alle linee di valutazione fenomenologica descritte ai punti D.6 e D.7.

F.3

Tutto ciò porta alla consapevolezza, al di là di ogni dubbio, che le condizioni ambientali di questa zona ristretta sono fondamentali per la tipologia produttiva del prosciutto Veneto Berico-Euganeo. Anche nel già citato Testo Unico si è voluto sancire specifiche norme per la salvaguardia dell'ambiente in questione, riconoscendone una sorta di funzione strumentale essenziale ai fini della denominazione di origine.

Citiamo qui di seguito testualmente l'articolo 62 del Testo Unico:

"1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, a far tempo dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 4 di industrie insalubri di prima classe, così come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934 n. 1265, e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali è subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

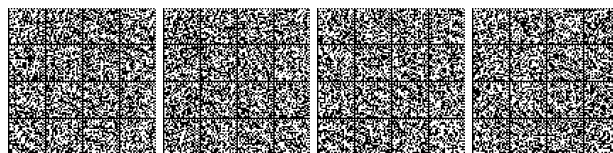
2. In ogni caso, la salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, con particolare riguardo alla qualità dell'aria, è demandata alle regioni competenti, nei modi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del DPR 24 Maggio 1988, n. 203."

È intuibile che l'adozione di così severe misure di salvaguardia (per "azienda insalubre di primo grado" la norma nazionale citata considera praticamente quasi tutte le attività manifatturiere e perfino le stalle per bovini), è giustificata solo da una radicata e condivisa consapevolezza di necessità obiettive. Vogliamo anche ricordare in questo contesto che la stessa Regione Veneto considera la zona dei monti Serici e dei colli Euganei "Aree di particolare interesse naturalistico" (vedasi allegato n. 9/F). A conferma di ciò è stata emanata la Legge Regionale L.R. 10.10.89, n. 38, che istituisce il "Parco Regionale dei Colli Euganei"

F.4

Esiste un altro elemento, non certo meno importante, che comprova il legame esistente tra materia prima e zona geografica. Se è infatti vero che la caratterizzazione produttiva di natura zootecnica è strettamente funzionale ai requisiti del prodotto a denominazione di origine, tanto da assumere tratti distintivi esclusivi e peculiari con riferimento all'area geografica, deve essere altrettanto vero che il riconoscimento di questa peculiarità, che definisce il legame di cui si discute, interviene a conferma di quanto fin qui sostenuto.

L'elemento distintivo che collega il territorio, la produzione agricola e la trasformazione del prodotto a denominazione di origine "prosciutto Veneto Berico-Euganeo" è senza dubbio sintetizzabile nel concetto di "suino pesante", come già specificato ai punti D.6 e D.7. nel Testo Unico e sostanzialmente anche nel presente disciplinare. Questo particolare indirizzo produttivo della suinicultura delle aree delimitate e la



definizione di suino pesante, è stato riconosciuto formalmente dalla CEE per mezzo della legislazione per la classificazione commerciale delle carcasse suine: si tratta del Reg. (CEE) n. 3220 del 13.11.84 (allegato n.10/F), che costituisce l'ultimo aggiornamento in materia. Questo regolamento, in vigore dall'1.1.89, introduce metodi di misura oggettivi per la valutazione della percentuale di carne magra contenuta nelle carcasse, suddividendole in cinque classi commerciali con le lettere della sigla EUROP e la possibilità, per ogni paese, di introdurre una classe speciale denominata "S". Vogliamo ricordare che in sede di applicazione del citato Regolamento, solo all'Italia è stata riconosciuta la presenza sul territorio di due popolazioni suine: "suino leggero", macellato a pesi conformi le medie europee; "suino pesante", macellato a pesi di 150-160 chilogrammi, le cui carni sono destinate alla trasformazione. Questo ha portato ad una Decisione della Commissione del 21.12.88 (allegato n.10/F) che autorizza la distinzione delle carcasse in "leggere" (peso morto < a 120 chilogrammi) e "pesanti" (peso morto > a 120 chilogrammi), a cui si applicano due formule diverse per la valutazione commerciale. Anche sul piano nazionale il competente dicastero ha elaborato un piano di attuazione per l'articolo 3, comma 4, del citato Reg. (CEE) n. 3222/84, che focalizza i criteri di valutazione della qualità della carne che possono essere associati a quelli della qualità del magro.

Se si considera lo sdoppiamento della popolazione suinicola nazionale, accolto in sede comunitaria, come un riconoscimento dell'esistenza di diverse caratteristiche che, con totale sovrapposizione, si identificano con quelle previste dal presente disciplinare, si arriva facilmente alla conclusione che vi è una identificazione della categoria "suino pesante" con quella esistente nell'area delimitata e ad essa legata da precise motivazioni storiche, economiche e sociali.

Ne consegue che il riconoscimento della presenza di due popolazioni così profondamente diverse sullo stesso territorio nazionale costituisce una formale anticipazione del riconoscimento del legame che salda entrambe ai rispettivi contesti geo-economici.

SCHEDA G

CONTROLLI

G.1

Il controllo sulla conformità del prodotto al Disciplinare è svolto, da un organismo delegato, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

SCHEDA H

PRESENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE ED ETICHETTATURA

H.1

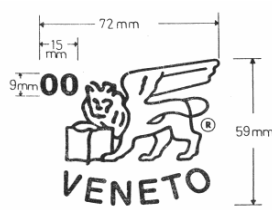
Il contrassegno previsto dal presente disciplinare è un elemento costitutivo ed identificativo della denominazione del prodotto; tale contrassegno viene apposto sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'organismo delegato, e comprova la rispondenza del prodotto alla disciplina giuridica di protezione.

Inoltre il presente disciplinare prevede, prima dell'apposizione del contrassegno stesso, tutta una serie di tatuaggi, timbri e sigilli (non meno di tre e non più di quattro) – tatuaggio di origine, timbro identificativo del macello, sigillo a fuoco di inizio lavorazione – e/o di altri dispositivi di identificazione in loro sostituzione o associazione, il cui riscontro è funzionale ed indispensabile per attestare la rispondenza del prodotto, anche in corso di lavorazione, ai requisiti ed agli adempimenti che sono obbligatori per i diversi soggetti produttivi nel sistema di filiera che forma il circuito della produzione tutelata. La verifica di tali elementi è funzionale a consentire anche una immediata riprova della autenticità del contrassegno, vista la possibilità che venga immesso al consumo un prodotto dotato di un contrassegno contraffatto.

H.2

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo è identificato dal seguente contrassegno di conformità apposto sulla cotenna in maniera permanente.





Tale contrassegno raffigura il leone di San Marco sovrastante la parola “Veneto”, derivato dal primo marchio privato consortile del 1971. Questo contrassegno svolge la funzione di identificare il prodotto tra gli altri prosciutti marchiati e garantisce che il prodotto stesso ha subito tutti i passaggi produttivi previsti. Su tale contrassegno figura anche una sigla, assegnata dall’organismo delegato al momento dell’abilitazione dell’azienda, che identifica il produttore. Solo la presenza del contrassegno assicura, qualsiasi sia la forma di presentazione del prodotto, la legittima qualificazione del prodotto come prosciutto Veneto Berico-Euganeo. La riproduzione grafica del contrassegno è riservata al Consorzio di Tutela come segno distintivo della propria attività e in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato; il Consorzio di Tutela può, volta per volta, autorizzare terzi alla produzione grafica del simbolo, ponendo le condizioni e le limitazioni che ritiene opportune e predisponendo i controlli del caso: ogni riproduzione non autorizzata è perseguibile penalmente e civilmente.

In sostituzione o in associazione al presente contrassegno di conformità è consentito l’utilizzo anche di dispositivi alternativi di identificazione parimenti indelebili ed inamovibili, che assicurino e garantiscano la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

H.3

Per ottenere il contrassegno di cui al punto H.1, e comunque anche dopo la relativa apposizione, o per ottenere il dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione, il prosciutto Veneto Berico-Euganeo deve recare i seguenti timbri e/o sigilli:

- tatuaggio di origine di cui al punto C.8.2 apposto dall’allevatore e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione;
- timbro identificativo del macello di cui al punto C.8.4 apposto dal macellatore e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione;
- sigillo di omologazione apposto dal produttore prima della salagione di cui al punto H.4 e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione.

H.4

Prima della salagione e solo sulle cosce fresche provenienti da macelli abilitati e muniti dei timbri già descritti e/o dei dispositivi identificativi in associazione o in sostituzione, viene apposto un sigillo (vedi Scheda E 1.3). Tale sigillo è di forma esagonale e reca la scritta “C.VENETO”, il mese, in cifre romane, e anno, in cifre arabe, di inizio lavorazione.

Tale sigillo, apposto dal produttore, è elemento indispensabile per il computo del periodo minimo di stagionatura e, inoltre, equivale alla data di produzione ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di vigilanza sanitaria delle carni.

In sostituzione o in associazione al sigillo di omologazione è consentito l’utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall’organismo delegato che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

Il sigillo non può essere apposto sulle cosce mancanti dei timbri dell’allevatore e del macellatore, nonché non accompagnate dalla documentazione sanitaria e merceologica prescritta e che non rispondano alle caratteristiche sostanziali e qualitative, ivi compreso il rispetto delle parametrizzazioni oggettive di cui alla Scheda B.

H.5



Ai fini del presente disciplinare il prosciutto Veneto Berico-Euganeo reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) L'etichetta del prosciutto Veneto Berico-Euganeo intero con osso munito del contrassegno di conformità e/o dei dispositivi identificativi in associazione o in sostituzione di cui al punto *H.2* reca le seguenti prescrizioni:

- nel campo visivo principale deve essere indicata la denominazione "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo" seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta" o dall'abbreviazione "DOP" e accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea;
- nel campo visivo principale devono essere indicati la ragione sociale o/e il marchio aziendale depositato del produttore iscritto all'organismo di controllo;
- deve essere indicata la sede del produttore.

b) L'etichetta del prosciutto Veneto Berico-Euganeo disossato, confezionato, intero o in tranci munito del contrassegno di conformità e/o dei dispositivi identificativi in associazione o in sostituzione di cui al punto *H.2* reca le seguenti prescrizioni:

- nel campo visivo principale deve essere indicata la denominazione "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo" seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta" o dall'abbreviazione "DOP" e accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea;
- nel campo visivo principale devono essere indicati la ragione sociale o/e il marchio aziendale depositato del produttore iscritto all'organismo di controllo;
- deve essere indicata la sede del produttore;
- la sede dello stabilimento di confezionamento e la data di produzione, qualora il sigillo e/o il dispositivo identificativo in associazione o in sostituzione di cui al precedente punto *H.3* non risulti più visibile.

Nel caso di prodotto affettato e pre-confezionato, le confezioni (vaschette e/o gli altri involucri) devono essere realizzate in materiale trasparente ed essere adatte alla conservazione del prodotto. Non si possono utilizzare confezioni composte da materiali che possano, anche indirettamente, alterare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto.

Le etichette delle confezioni devono essere posizionate nell'angolo in alto a sinistra della superficie principale (fronte anteriore) della confezione e devono riprodurre le seguenti menzioni:

- il contrassegno della DOP raffigurante il leone di San Marco sovrastante la parola "VENETO";
- il simbolo dell'Unione della DOP;
- la denominazione "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo";
- la dicitura "Denominazione di Origine Protetta" ai sensi della Legge n. 628/81 e del Regolamento (CE) n. 1107/96;
- la dicitura relativa alla certificazione da parte dell'organismo delegato.

Ogni confezione di prodotto affettato deve riportare all'interno dell'etichetta tecnica e/o dell'etichetta commerciale nella parte bassa a destra:

- la denominazione sociale dell'azienda produttrice (impresa di lavorazione) oppure del confezionatore che ha affettato il prodotto;
- la sede dello stabilimento di produzione e/o di confezionamento;
- nel caso di confezionamento o di commercializzazione da parte di un produttore va indicato anche il relativo codice identificativo dell'effettivo produttore;
- nel caso di confezionamento presso un laboratorio diverso da quello del produttore va indicata la sede dello stabilimento di confezionamento e la sede e il codice identificativo del produttore.

Può essere riportato un solo nominativo tra i tre soggetti sopra indicati (produttore, produttore che commercializza il prodotto, confezionatore e/o commercializzatore) con l'esclusione di ulteriori riferimenti ad altri soggetti. In tali casi deve essere mantenuto comunque il codice identificativo e la sede dello stabilimento di produzione.



Per codice identificativo si intende il numero di identificazione attribuito dall'organismo di controllo all'impresa di lavorazione, al momento della sua iscrizione negli elenchi di cui al punto C.8.1.

La ragione/denominazione sociale dell'azienda produttrice può eventualmente essere fatta precedere dalle sole diciture "prodotto da" ovvero "prodotto e confezionato da" (in italiano o in altra lingua). Diversamente, il confezionatore che non sia anche azienda produttrice, deve sempre indicare il codice identificativo del produttore in abbinamento alla sede dello stabilimento di produzione e far precedere l'indicazione della propria ragione/denominazione sociale dalla specifica "confezionato da" (in italiano o in altra lingua).

H.6

Agli effetti del presente disciplinare, valgono inoltre le seguenti regole per l'etichettatura del prosciutto Veneto Berico-Euganeo:

- è vietata l'utilizzazione di qualificativi quali "classico", "autentico", "extra", "super", e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di "disossato" e "affettato";
- negli imballaggi e nella presentazione del prodotto è fatto divieto di utilizzo di menzioni qualificanti non previste nel disciplinare di produzione, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge;
- i divieti di cui al presente punto si estendono anche alla pubblicità e alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto tutelato;
- l'uso delle denominazioni geografiche riferentesi ai comuni compresi nella zona tipica di produzione o loro variazioni, deformazioni, derivazioni o abbreviazioni, è vietato nella ditta, ragione o denominazione sociale o marchio di impresa, a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri l'utilizzazione (con riferimento al prosciutto) da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 04.11.81, n.628;
- il contrassegno di cui al punto H.1 può essere riprodotto sull'etichettatura del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, a condizione che il relativo contesto grafico e di presentazione sia stato preventivamente approvato dall'organismo abilitato, dietro formale richiesta degli interessati.

SCHEDA I

CONDIZIONI DA RISPETTARE IN FORZA DI DISPOSIZIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI

I.1

1. È vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato, recante sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonché sui documenti comunque riferentesi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto Veneto Berico-Euganeo o rivendicare le qualità tipiche di esso.

2. È comunque vietato per il prosciutto non tutelato:

- a) utilizzare la denominazione "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo" o "Prosciutto Veneto" nonché qualsiasi altra denominazione o indicazione facente riferimento al nome "Veneto" o "Veneto Berico-Euganeo" o "Berico" o "Euganeo" o "Berico-Euganeo" nonché a qualsiasi altro nome di comune compreso nella zona tipica di cui al precedente punto C.1 del disciplinare;
- b) utilizzare espressioni quali "tipo Veneto", "stagionato nel Veneto", anche se riferite ad altri comuni della zona tipica, ovvero quali "stagionato nella zona tipica del Veneto Berico-Euganeo" e "lavorazione alla veneta";
- c) utilizzare nella indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione i nomi dei comuni della zona tipica con caratteri di dimensioni superiori a 4 millimetri di altezza e a 3 millimetri di larghezza;
- d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualità dello stesso, nonché alla zona tipica di produzione, indicata al punto C.1 del disciplinare.



3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalità di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto e il prosciutto affumicato.

26A05135

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 1° settembre 2026.

Modalità di attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto, a favore del personale docente che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nei territori individuati dall'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

E

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 7 maggio 2026, n. 70, recante «Valorizzazione della risorsa mare» e in particolare l'art. 25, comma 1, il quale prevede che «nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'allegato A, previsto all'art. 25, comma 7;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 138 e 139;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» e, in particolare, l'art. 4, commi 6-bis e 6-ter;

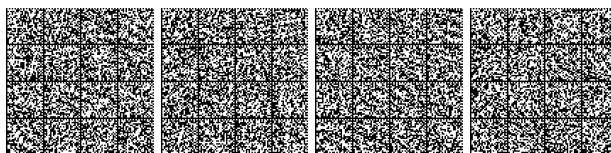
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35-ter che ha introdotto il «Portale unico del reclutamento» ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, e l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia; di esami di Stato e di Università», e in particolare l'art. 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 605, lettera c), e l'art. 1 comma 607;



Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 678, comma 9, e l'art. 1014, comma 1;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati;

Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106», come modificato dall'art. 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'art. 1-*quater*, recante «Disposizioni urgenti in materia di supplenze», che introduce modificazioni all'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio triennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi da 329 a 338;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 557;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni vigenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca» e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026», convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e, in particolare: l'art. 4, comma 1, che prevede che all'art. 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, «le parole “e 2025/2026” sono sostituite dalle seguenti: “, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028”»; l'art. 4, comma 1-*bis*, che prevede che «la procedura di cui all'art. 14, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è disciplinata dall'ordinanza di cui all'art. 2, comma 4-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2», come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che «dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 20 novembre 2023, n. 221, recante «Integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze. Provvedimento attuativo del PNRR - Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - *Milestone* UE M4C1-10»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 22 dicembre 2023, n. 255, recante «Revisione e Ministero dell'istruzione e del merito aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 dicembre 2025, n. 247, recante «Graduatorie ad esaurimento e prima fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto - aggiornamento per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028»;



Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27, recante «Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;

Considerato che si rende necessario disciplinare le modalità di attribuzione del punteggio aggiuntivo nell'ambito delle graduatorie provinciali di supplenza e delle correlate graduatorie di istituto;

Considerato che occorre assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale nella valutazione del servizio prestato presso i plessi scolastici ubicati nei territori delle piccole isole;

Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) nella seduta plenaria n. 169 del 16 giugno 2026;

Ritenuto di accogliere la richiesta del CSPI di fornire indicazioni operative univoche per la valutazione del «servizio effettivamente prestato», al fine di evitare difformità interpretative nel riconoscimento dell'acquisizione del diritto al computo del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie;

Visto il previo assenso espresso dal Ministero per gli affari regionali e le autonomie, trasmesso con nota 2581 del 20 luglio 2026 e acquisito al protocollo GABMI 186095 nella medesima data;

Visto il previo assenso espresso dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, trasmesso con nota 2523 del 6 agosto 2026 e acquisito al protocollo GABMI 197718 nella medesima data;

Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 25, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le modalità di attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e nelle correlate graduatorie di istituto, a favore del personale docente che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nei territori individuati dall'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. I punteggi aggiuntivi, valorizzando il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche delle piccole isole, caratterizzate da condizioni territoriali, logistiche e organizzative peculiari, sono finalizzati a tutelare la continuità educativa e didattica nei confronti delle studentesse e degli studenti frequentanti i plessi ubicati nei relativi territori, quale premessa per la garanzia del diritto allo studio.

Art. 2.

Determinazione del punteggio aggiuntivo

1. Per il servizio effettivamente prestato, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, presso i plessi scolastici di ogni grado ubicati nei territori di cui all'art. 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 6 punti per ciascun anno scolastico. Considerate le finalità di cui all'art. 1, comma 2, sono conteggiabili esclusivamente i giorni per i quali il personale risulti in servizio.

2. Per il servizio prestato, nel medesimo anno scolastico e alle medesime condizioni di cui al comma 1, nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei plessi scolastici di cui all'art. 1, è attribuito un ulteriore punteggio pari a 3 punti.

3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è attribuito in misura ulteriore rispetto al punteggio previsto dalle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed è con esso cumulabile.

Art. 3.

Sedi per le quali spetta il punteggio aggiuntivo

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all'art. 2, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'individuazione e alla pubblicazione dell'elenco dei plessi scolastici ubicati nei territori delle piccole isole di cui all'art. 1, evidenziando altresì l'istituzione scolastica di cui fanno parte.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato annualmente sulla base dell'assetto della rete scolastica risultante dai provvedimenti di programmazione e dimensionamento adottati, a livello regionale, per l'anno scolastico di riferimento.

3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed è reso disponibile agli Uffici scolastici regionali e agli Ambiti territoriali, anche ai fini dell'attività di valutazione dei servizi nell'ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle procedure di costituzione e aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Art. 4.

Decorrenza

1. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente decreto è attribuito ai servizi prestati a partire dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, secondo le modalità definite dall'art. 2, a decorrere dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al biennio scolastico 2028/2029-2029/2030 e delle graduatorie provinciali su posto comune e di sostegno di cui all'art. 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative al medesimo biennio.



Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia di graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Roma, 1° settembre 2026

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero
della cultura, reg. n. 1897

26A05136

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 1° ottobre 2026.

Misure di sorveglianza sanitaria nei confronti delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo (BVD).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 16, 32 e 117, commi 1, 2, lettera q), e 3, nonché l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce allo Stato le funzioni amministrative concernenti la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE;

Visti gli articoli 253, 254 e 260 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Servizio sanitario nazionale e di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le emergenze sanitarie non a carattere esclusivamente locale, attribuisce l'adozione dei provvedimenti d'urgenza allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare gli articoli 47 e 76;

Visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in particolare l'art. 2-sexies;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2017 in materia di aeroporti sanitari;

Visto il decreto interministeriale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, del Ministero della salute, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa del 23 novembre 2010, recante «Procedure nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento»;

Vista la circolare prot. n. 3721 del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute del 18 maggio 2026, «Epidemia di malattia da virus Bundibugyo - BVD (*Orthobolavirus bundibugyoense*) nella Repubblica Democratica del Congo - RDC - Attivazione della sorveglianza sanitaria al personale, sanitario e non, impiegato in attività di cooperazione/supporto sanitario o logistico presso organizzazioni governative, non governative e cooperanti, che erogano servizi di tipo sanitario, assistenziale e logistico, impiegati nelle zone del Paese interessate dal focolaio», pubblicata sul portale *internet* istituzionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2026, recante «Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola (MVE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2026, e la circolare prot. n. 4258



del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute del 29 maggio 2026, «Malattia da virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (*Bundibugyo virus disease* - BVD; *Orthoebolavirus bundibugyoense*) - Indicazioni operative per l'attuazione dell'ordinanza del Ministro della salute "Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola (MVE)" del 29 maggio 2026 in materia di autosegnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda», che ne costituisce parte integrante;

Vista la circolare prot. num. 27589 del 15 giugno 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della salute «Definizione delle fasi operative per la gestione dei casi di malattia da virus Ebola e relative misure di supporto»;

Considerato il rapporto dell'*European centre for disease prevention and control* (ECDC), «*Fact-finding mission on airport exit screening – EU Health Task Force mission to Democratic Republic of Congo and Uganda in response to the Bundibugyo virus disease outbreak 2026*», pubblicato il 29 giugno 2026, relativo alla valutazione delle procedure di *exit screening* presso i principali aeroporti internazionali della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda, svolta dal 15 al 21 giugno 2026 negli aeroporti di N'djili (Kinshasa) ed Entebbe, che ha rilevato procedure nel complesso funzionanti pur con alcuni limiti; considerato che lo *screening* in uscita consente di individuare i soli viaggiatori sintomatici e non le persone esposte in periodo di incubazione;

Considerate le misure di risposta all'epidemia di malattia da virus Ebola messe in atto dalla Repubblica Democratica del Congo, con particolare riferimento alla classificazione delle persone provenienti dalle province interessate dall'epidemia in relazione al livello di esposizione e alle conseguenti misure di isolamento, sorveglianza e regolamentazione degli spostamenti e viaggi internazionali;

Considerato che il 17 maggio 2026 il direttore generale dell'OMS, dopo aver consultato gli Stati parte in cui è noto che l'evento è attualmente in corso, ha stabilito che la malattia Ebola causata dal virus Bundibugyo nella RDC e in Uganda costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC), come definita dalle disposizioni del Regolamento sanitario internazionale (RSI), e che il 22 maggio 2026, sentito il Comitato di emergenza, ha emanato le prime raccomandazioni temporanee;

Considerato che il Comitato di emergenza si è riunito per la seconda volta il 18 agosto 2026 e che il 24 agosto 2026 il direttore generale dell'OMS ha emanato raccomandazioni temporanee aggiornate, riferite all'epidemia nella sola Repubblica Democratica del Congo, confermando la perdurante vigenza della PHEIC;

Considerato che, in data 27 agosto 2026, l'Organizzazione mondiale della sanità e l'*Africa centres for disease control and prevention* hanno dichiarato concluso il focolaio di BVD in Uganda, a seguito del completamento di 42 giorni consecutivi senza nuovi casi confermati;

Considerato, inoltre, che il *Disease Outbreak News* (DON) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 28 agosto 2026 «Ebola disease caused by Bundibugyo virus - Democratic Republic of the Congo» riporta nell'introduzione che «al 27 agosto, il periodo di 42 giorni di monitoraggio rafforzato, previsto dalle linee guida internazionali, è stato completato sia in Francia che in Uganda.»;

Considerato il *Disease Outbreak News* (DON) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 25 settembre 2026 «Ebola disease caused by Bundibugyo virus - Democratic Republic of the Congo» in cui si evidenzia che il focolaio nella Repubblica Democratica del Congo si è espanso a due ulteriori zone sanitarie, Bulu, nella Provincia di Sud Ubangi, non interessata in precedenza, e Dungu, nella Provincia di Haut-Uélé, per un totale di 63 zone sanitarie in sette province, con 7.890 casi confermati e 3.799 decessi al 23 settembre 2026 e un numero di nuovi casi giornalieri che resta elevato;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta straordinaria del 27 maggio 2026 e le relazioni del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (prot. n. 23252 del 27 maggio 2026) e dell'Istituto nazionale malattie infettive «L. Spallanzani» I.R.C.C.S. (prot. n. 8651 del 27 maggio 2026), parte integrante del citato parere, con il quale il Consiglio ha sottolineato l'importanza di avviare una sorveglianza sanitaria nei soggetti che abbiano soggiornato in aree a rischio, individuate nelle province con diagnosi confermate di BVD, mediante l'autosegnalazione dei viaggiatori all'ingresso nel territorio nazionale;

Considerato che, alla luce del permanere della PHEIC e del quadro epidemiologico riportato dall'OMS il 25 settembre 2026, permangono le condizioni valutate nel parere del Consiglio superiore di sanità del 27 maggio 2026 e nelle relazioni dell'ISS e dell'INMI;

Considerato che il virus Bundibugyo appartiene agli ortoebolavirus, che la trasmissione interumana avviene specificatamente mediante contatto diretto con sangue, fluidi biologici e cadaveri infetti o con materiali contaminati e, che la malattia presenta elevata gravità clinica e che il rischio di diffusione aumenta nelle fasi avanzate della sintomatologia e nella gestione di pazienti, fluidi biologici e salme;

Considerato che entrambi i pareri degli organi tecnici citati affermano che non esistono evidenze di contagiosità significativa prima della comparsa dei sintomi; la trasmissione richiede contatto diretto con fluidi biologici di soggetti infetti sintomatici e che le principali autorità internazionali (WHO, CDC, ECDC, UKHSA) condividono tale posizione;



Considerato che, allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, la gestione della *Bundibugyo virus disease* richiede prevalentemente misure di isolamento, monitoraggio clinico-specialistico, biosicurezza e prevenzione della trasmissione, non risultando disponibili evidenze consolidate circa l'esistenza di trattamenti terapeutici idonei ad escludere rapidamente il rischio di diffusione del contagio, che, allo stato delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili, non risultano autorizzati vaccini né terapie antivirali specifiche per la malattia da virus Bundibugyo e che la gestione clinica dei casi si basa prevalentemente su terapia di supporto, rigorosa applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni e percorsi assistenziali dedicati;

Considerato che appare opportuno e proporzionato prevedere regimi di sorveglianza e prevenzione distinti in relazione a individui sintomatici e asintomatici;

Considerato che, allo stato attuale, nel Paese, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» IRCCS dispone delle strutture e dei posti letto idonei alla gestione di pazienti affetti da patogeni biologici di classe di rischio 4;

Considerato il rischio di importazione di casi nel territorio nazionale mediante traffico aereo e marittimo internazionale proveniente da aree interessate dalla diffusione del virus, in assenza di collegamenti aerei diretti con la Repubblica Democratica del Congo e attraverso scali intermedi molto diversificati e percorsi di arrivo difficilmente prevedibili;

Ritenuto che l'autosegnalazione e le misure graduate previste dalla presente ordinanza siano proporzionate e coerenti con le raccomandazioni temporanee dell'OMS e con le indicazioni dell'ECDC, in quanto non comportano restrizioni all'ingresso né *screening* sanitari alla frontiera e riservano le misure più incisive alle sole persone con esposizione ad alto rischio;

Ritenuto di applicare l'obbligo di autosegnalazione a chiunque abbia soggiornato nella Repubblica Democratica del Congo, in considerazione della mobilità interna e dell'estensione dell'epidemia a nuove province, graduando le misure in base alla classificazione del rischio di cui all'art. 3;

Ritenuto di individuare le aree di specifica attenzione mediante un criterio oggettivo applicato ai dati periodicamente pubblicati dall'ECDC, disponibile anche in lingua italiana e accessibile tramite il portale del Ministero della salute, anziché mediante un elenco, in considerazione della rapida evoluzione dell'epidemia, che renderebbe un elenco superato nel giro di pochi giorni e richiederebbe continue modifiche dell'ordinanza;

Ritenuto di non mantenere le misure nei confronti delle persone provenienti dall'Uganda, in considerazione della dichiarata conclusione dell'epidemia in tale Paese;

Ritenuto, per le persone con esposizione ad alto rischio, di prevedere la quarantena per ventuno giorni dall'ultima esposizione, in ragione della maggiore probabilità di sviluppare la malattia in considerazione del rischio valutato alto e che l'esordio con sintomi aspecifici non venga tempestivamente riconosciuto; e tenu-

to conto del parere tecnico fornito in data 28 settembre 2026 dall'Istituto nazionale per le malattie infettive L. Spallanzani;

Considerato che nel parere fornito da INMI in data 28 settembre 2026, viene evidenziata la necessità di aggiornare il perimetro geografico delle misure, in particolare in conseguenza della dichiarazione di conclusione dell'epidemia in Uganda e della persistente e crescente trasmissione nella Repubblica Democratica del Congo;

Ritenuto che nelle conclusioni del parere redatto dall'INMI Spallanzani in data 28 settembre 2026, alla lettera b) si evidenzia di «non prevedere ordinariamente il ricovero in strutture di alto biocontenimento dei soggetti asintomatici, riservando tali strutture ai soggetti sintomatici e ai casi sospetti, probabili o confermati,» fatta salva una diversa valutazione del caso in circostanze eccezionali ad opera dello stesso INMI;

Ritenuto di approvare, quali parti integranti della presente ordinanza, le indicazioni operative di cui all'allegato 1, che sostituiscono integralmente le circolari prot. n. 3721 del 18 maggio 2026 e prot. n. 4258 del 29 maggio 2026;

Ritenuto di fissare la durata delle misure in centoventi giorni, periodo che consente di valutare l'andamento dell'epidemia su più periodi massimi di incubazione, con una verifica a sessanta giorni e la cessazione anticipata al venir meno dei presupposti;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Oggetto, ambito ed efficacia

1. La presente ordinanza disciplina le misure di profilassi e controllo sanitario relative alla malattia da virus Bundibugyo (BVD), di cui all'allegato 1 che si applicano esclusivamente a chiunque provenga, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo o vi abbia soggiornato nei ventuno giorni precedenti l'ingresso nel territorio nazionale.

2. Le misure previste per le persone con esposizione ad alto rischio e per i contatti di caso si applicano indipendentemente dalla provenienza.

3. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, previa registrazione da parte della Corte dei conti, per centoventi giorni.

Art. 2.

Obbligo di autosegnalazione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a inviare al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale (ASL) del luogo di soggiorno, entro ventiquattro ore dall'ingresso nel territorio nazionale, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,



utilizzando il modello di cui all'allegato 2. La dichiarazione deve essere trasmessa anche in assenza di sintomi. Alle dichiarazioni false si applica l'art. 76 del medesimo decreto.

2. I soggetti che, alla data di efficacia della presente ordinanza, si trovano nel territorio nazionale e hanno lasciato la Repubblica Democratica del Congo da non più di ventuno giorni inviano la dichiarazione entro ventiquattro ore da tale data.

Art. 3.

Misure per le persone asintomatiche provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo

1. Il Dipartimento di Prevenzione effettua la valutazione entro ventiquattro ore dalla ricezione della dichiarazione (anche mediante contatto telefonico, videochiamata o altro mezzo idoneo), classifica l'interessato in uno dei seguenti livelli di rischio e dà allo stesso comunicazione scritta con l'indicazione delle misure applicabili, della loro durata e dei recapiti del Dipartimento.

Livelli di rischio:

a) rischio molto basso: rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che non sono stati in un'area specifica di attenzione nei ventuno giorni precedenti e che non riferiscono una o più situazioni con potenziale esposizione;

b) rischio basso: rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che non sono stati in un'area specifica di attenzione nei ventuno giorni precedenti, ma che riferiscono una o più esposizioni non ad alto rischio;

c) rischio moderato: rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che sono stati in un'area specifica di attenzione nei ventuno giorni precedenti ma che non riferiscono nessuna potenziale esposizione a rischio;

d) rischio alto: rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che sono stati in un'area specifica di attenzione nei ventuno giorni precedenti e che riferiscono un'esposizione non ad alto rischio;

e) rischio molto alto: rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che riferiscono una esposizione ad alto rischio, indipendentemente dall'area di esposizione.

La classificazione del rischio è descritta dettagliatamente in allegato 1 ed è basata sull'indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente che ne è responsabile. Ai fini della classificazione, per area di specifica attenzione si intende ciascuna provincia della Repubblica Democratica del Congo nella quale, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato dall'ECDC alla data di uscita dell'interessato dalla provincia medesima, sia stato confermato almeno un caso di BVD nei quarantadue giorni precedenti. Il Dipartimento di prevenzione indica nella comunicazione di classificazione la fonte e la data dell'aggiornamento utilizzato.

2. Indicazioni dettagliate in merito alla valutazione iniziale del viaggiatore e all'educazione sanitaria dei viaggiatori sono riportate di seguito:

a) per il rischio molto basso: l'educazione sanitaria e la consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei ventuno giorni dall'uscita dalla Repubblica Democratica del Congo;

b) per il rischio basso: l'educazione sanitaria, la consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei ventuno giorni dall'uscita del Paese affetto, la prescrizione di automonitoraggio quotidiano dei sintomi compatibili, inclusa la misurazione della temperatura corporea, fino al ventunesimo giorno compreso, con almeno un contatto di verifica da parte del Dipartimento di prevenzione;

c) per il rischio moderato: l'educazione sanitaria; la consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei ventuno giorni dall'uscita del Paese affetto; la sorveglianza attiva inclusa la misurazione della temperatura corporea con monitoraggio regolare giornaliero da parte del Dipartimento di prevenzione fino al ventunesimo giorno compreso; comunicazione di spostamenti fuori dalla regione o provincia autonoma di permanenza al Dipartimento di prevenzione, non vigendo restrizioni automatiche degli spostamenti;

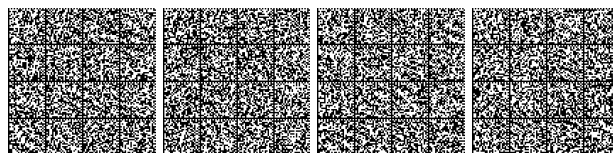
d) per il rischio alto: l'educazione sanitaria; la consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili; la quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione di cui all'art. 4;

e) per il rischio molto alto: la quarantena di cui all'art. 4. Il Dipartimento di prevenzione, fino al ventunesimo giorno compreso dall'ultima esposizione ad alto rischio, effettua due contatti al giorno con l'interessato, acquisendo e registrando il valore della temperatura corporea e verifica l'eventuale comparsa dei sintomi. È altresì assicurata la valutazione immediata da parte dell'INMI «Lazzaro Spallanzani», in collaborazione con la struttura che ha preso in carico l'interessato. Il trasporto in biocontenimento è attivato alla comparsa di sintomi o su indicazione clinica dell'INMI «Lazzaro Spallanzani»; la collocazione preventiva in un'unità di biocontenimento è ammessa solo in via eccezionale, sulla base di una valutazione individuale motivata dall'INMI «Lazzaro Spallanzani».

Art. 4.

Persone con esposizione ad alto rischio e a rischio molto alto

1. Alle persone classificate a rischio alto o molto alto ai sensi dell'art. 3, comma 2, rispettivamente lettera d) ed e), il Dipartimento di prevenzione dell'ASL del luogo di soggiorno dispone, fino al ventunesimo giorno compreso dall'uscita dall'ultima area specifica di attenzione e comunque dall'ultima esposizione se successiva, con provvedimento individuale scritto e motivato, notificato anche con modalità telematiche,



la quarantena - da intendersi come separazione e limitazione temporanea dei movimenti di una persona asintomatica che potrebbe essere stata esposta al virus Bundibugyo - presso il proprio domicilio o in caso di mancato domicilio presso una struttura idonea identificata dalla regione di competenza, con divieto di allontanarsene, salvo esigenze sanitarie concordate con il Dipartimento o emergenze tramite il numero 112/118, e di ricevere visite diverse da quelle degli operatori sanitari.

2. Qualora il Dipartimento di prevenzione, con valutazione motivata riportata nel provvedimento di cui al comma 1, accerti che la quarantena non può svolgersi presso l'abitazione o il domicilio dell'interessato, perché questi non ne dispone nel territorio nazionale ovvero perché essi non risultano idonei a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, il Dipartimento medesimo individua, d'intesa con la regione o provincia autonoma, una sistemazione alternativa idonea presso una struttura sanitaria, socio-sanitaria o ricettiva, per l'intera durata della quarantena. Le spese per la sistemazione alternativa sono anticipate dalla regione o provincia autonoma e rimborsate dal Ministero della salute, previa rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute.

3. Per il periodo di cui al comma 1, il Dipartimento di prevenzione contatta l'interessato almeno una volta al giorno se classificato a rischio alto e almeno due volte al giorno se classificato a rischio molto alto per registrare il valore della temperatura corporea e verificare la comparsa di eventuali sintomi compatibili; in caso di mancata risposta o di violazione effettua verifiche presso il luogo di soggiorno e ne informa il sindaco e l'autorità di pubblica sicurezza. I conviventi non sono sottoposti a misure.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento individuale di quarantena adottato ai sensi del comma 1, nonché degli obblighi di sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, è punita ai sensi dell'art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

5. Alla scadenza del periodo, in assenza di sintomi, il Dipartimento di prevenzione comunica per iscritto all'interessato la cessazione delle misure.

Art. 5.

Gestione delle persone e dei viaggiatori sintomatici

La gestione di viaggiatori sintomatici e dei soggetti sintomatici con possibile correlazione epidemiologica all'evento epidemico è disciplinata dal presente articolo e, per le procedure operative, dall'allegato 1.

In particolare, per i viaggiatori con soggiorno o di rientro dalla RDC si applica quanto segue:

il viaggio o la provenienza dalla Repubblica Democratica del Congo non costituiscono da soli criterio sufficiente per classificare una persona come caso sospetto. La decisione deve basarsi su una valutazione integrata del quadro clinico, della storia di viaggio, delle aree visitate e delle esposizioni riferite, secondo le definizioni di caso dell'allegato 1;

nel caso in cui un viaggiatore sviluppi sintomi entro ventuno giorni dall'uscita dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'ultima esposizione, deve: autoisolarsi immediatamente; evitare contatti con conviventi e terzi; evitare di recarsi autonomamente presso strutture sanitarie; contattare immediatamente il Dipartimento di prevenzione, o il numero unico di emergenza 112/118; riferire viaggio, data di rientro, aree visitate ed esposizioni;

in caso di conferma della diagnosi, il Dipartimento di prevenzione competente avvia tempestivamente e comunque non oltre ventiquattro ore l'identificazione dei contatti, che sono classificati e sottoposti alle misure degli articoli 3 e 4 indipendentemente dalla provenienza.

Art. 6.

Obblighi dei vettori aerei, degli armatori marittimi, dei gestori aeroportuali e delle autorità di sistema portuale

1. I vettori aerei e gli armatori marittimi che accedono al territorio nazionale avvisano, anche in lingua inglese, i rispettivi passeggeri che le persone che provengono, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo e accedono al territorio nazionale sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente ordinanza e devono compilare e sottoscrivere il modulo all'allegato 2.

2. I vettori aerei e gli armatori marittimi che trasportano verso il territorio nazionale passeggeri provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, con collegamenti diretti o con scali intermedi compresi nel medesimo titolo di viaggio assicurano che a tali passeggeri in ingresso nel territorio dello Stato sia distribuito l'apposito modulo allegato al presente provvedimento, da compilarsi prima dell'accesso nel territorio nazionale.

3. I moduli debitamente compilati sono acquisiti dal personale del vettore aereo o dell'esercente il trasporto marittimo e trasmessi, tramite il gestore aeroportuale ovvero l'autorità portuale competente, alle autorità sanitarie territorialmente competenti, e in particolare agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute e alle aziende sanitarie locali. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 2.

4. Qualora durante il volo un passeggero o un membro dell'equipaggio manifesti uno o più sintomi compatibili con una possibile infezione da Bundibugyo virus disease (BVD), lo stesso segnala immediatamente la circostanza al personale di volo e, ove possibile, è immediatamente separato dal resto dei passeggeri. L'aeromobile atterra presso l'aeroporto sanitario di Fiumicino, salvo che ragioni di sicurezza del volo im-



pongano l'atterraggio presso un diverso aeroporto sanitario individuato dal decreto interministeriale 3 aprile 2017.

5. Una volta arrivato, il passeggero di cui al comma 4 è collocato in isolamento temporaneo presso locali specificamente individuati dai gestori aeroportuali e dalle autorità di sistema portuale a tale finalità destinati ed è sottoposto prioritariamente a valutazione sanitaria da parte dei competenti Uffici USMAF e delle Aziende sanitarie locali, che, se ricorrono i criteri di caso sospetto di cui all'Allegato 1, ne dispongono il trasferimento in alto biocontenimento presso l'INMI «Lazzaro Spallanzani».

6. Nella fattispecie di cui al comma 4, prima dello sbarco, i passeggeri del volo compilano il *Passenger Locator Form* (PLF), reso disponibile a bordo dal personale del vettore, ai fini del tracciamento dei contatti, identificati come descritto nell'allegato 1 alla presente ordinanza.

Art. 7.

Autorità competenti e modifiche

1. Ai fini della presente ordinanza sono autorità sanitarie competenti:

a) gli USMAF-SASN, per le attività ai punti di ingresso;

b) il Dipartimento di prevenzione dell'ASL del luogo di soggiorno, per la ricezione delle dichiarazioni, la classificazione, la sorveglianza e i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4;

c) le regioni e le province autonome, per l'organizzazione dei servizi, l'individuazione delle strutture di riferimento, delle sistemazioni alternative di cui all'art. 4, comma 2, e la trasmissione mensile di dati aggregati, anonimizzati stratificati per livello di rischio delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo al Ministero della salute.

2. Le misure previste dalla presente ordinanza e dai suoi allegati sono modificate esclusivamente con ordinanza del Ministro della salute.

Art. 8.

Allegati e sostituzione delle circolari

1. Sono approvati, quali parti integranti della presente ordinanza, l'allegato 1, recante le indicazioni operative e l'allegato 2, recante il modello di dichiarazione.

2. L'allegato 1 sostituisce integralmente le circolari prot. n. 3721 del 18 maggio 2026 e prot. n. 4258 del 29 maggio 2026, che cessano di avere effetto dalla data di efficacia della presente ordinanza.

3. I richiami a circolari, protocolli e procedure contenuti nella presente ordinanza e nei suoi allegati si intendono riferiti esclusivamente agli atti indicati, con i relativi estremi, nell'allegato 1.

Art. 9.

Verifica e cessazione anticipata

1. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia della presente ordinanza, il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute, sentiti l'Istituto INMI «Lazzaro Spallanzani» e l'Istituto superiore di sanità verifica l'andamento dell'epidemia, anche sulla base dei dati e delle valutazioni del rischio dell'OMS e dell'ECDC, e dei dati trasmessi dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c). L'esito è trasmesso al Ministro anche ai fini di eventuali determinazioni di cui al comma 2.

2. Le misure sono modificate o revocate anticipatamente con ordinanza del Ministro della salute qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzii il venir meno dei presupposti e, in ogni caso, qualora l'OMS dichiari conclusa l'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo o cessata l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Art. 10.

Dati personali, ambito territoriale di efficacia

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente ordinanza sono trattati dall'autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), e 9, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ivi incluse quelle relative al segreto professionale.

2. L'allegato 2 è reso disponibile anche in lingua inglese, francese e spagnolo.

3. La presente ordinanza si applica all'intero territorio nazionale.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 903





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE
SANITARIE

DIREZIONE GENERALE DELLE EMERGENZE SANITARIE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

ALLEGATO N. 1 all'ordinanza del Ministro della salute del 1 ottobre 2026 "Misure di sorveglianza sanitaria nei confronti delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo (BVD)"

Indicazioni operative in materia di autosegnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi e dei contatti

Premessa

Il presente documento, parte integrante dell'ordinanza del Ministro della salute "Misure di sorveglianza sanitaria nei confronti delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo (BVD)" del 1 ottobre 2026, sostituisce le Circolari del Ministero della salute prot. num. 3721 del 18 maggio 2026 e 4258 del 29 maggio 2026. Considerato l'attuale quadro epidemiologico internazionale relativo alla malattia da virus Ebola (MVE), causata dalla specie Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo, e per il quale è stata dichiarata, il 17 maggio 2026, dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC), come definito dal Regolamento Sanitario Internazionale 2005 - RSI- (International Health Regulations - IHR), al fine di garantire uniformità delle procedure operative sul territorio nazionale, si rappresenta quanto segue.

L'evento continua, inoltre, a essere classificato come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), a seguito della seconda riunione del Comitato di emergenza convocato ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale, tenutasi il 18 agosto 2026.

Parallelamente, sono state rafforzate le misure volte a ridurre il rischio di esportazione internazionale dei casi dalla Repubblica Democratica del Congo. In particolare, tra il 15 e il 21 giugno 2026, l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)¹, nell'ambito dell'EU Health Task Force, ha effettuato una missione di valutazione sul campo delle procedure di exit screening presso i principali aeroporti internazionali della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Con riferimento all'aeroporto internazionale di N'djili, a Kinshasa, l'ECDC ha rilevato la presenza di un

¹ Fact-finding mission on airport exit screening EU Health Task Force mission to Democratic Republic of Congo and Uganda in response to the Bundibugyo virus disease outbreak 2026 [exit-screening-report-drc-uganda.pdf](#)



sistema di exit screening operativo e coordinato, comprendente il controllo dei sintomi e la valutazione della possibile esposizione dei viaggiatori, con percorsi definiti di invio e gestione dei soggetti potenzialmente a rischio, personale sanitario formato e misure di prevenzione e controllo delle infezioni. Il sistema è stato valutato in linea con gli standard internazionali, pur essendo state individuate ulteriori opportunità di miglioramento, in particolare con riferimento alla gestione dei flussi dei passeggeri, all'integrazione digitale, alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni e alla comunicazione del rischio.

Tali misure contribuiscono a ridurre il rischio di esportazione internazionale della malattia attraverso l'identificazione dei viaggiatori sintomatici preventivamente all'imbarco e la loro tempestiva presa in carico. Pur non consentendo di eliminare completamente il rischio di esportazione, in quanto l'assenza di sintomi al momento della partenza non esclude l'insorgenza della malattia successivamente, il rafforzamento delle procedure di screening in uscita costituisce un elemento rilevante nell'ambito delle complessive misure di mitigazione del rischio.

Per quanto riguarda l'Uganda, in data 27 agosto 2026 l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC)² hanno dichiarato concluso il focolaio di BVD nel Paese, a seguito del completamento di 42 giorni consecutivi senza nuovi casi confermati, successivi alla dimissione dall'assistenza ospedaliera dell'ultimo caso confermato, avvenuta il 16 luglio 2026. Il completamento del periodo di 42 giorni, corrispondente al doppio del limite superiore del periodo di incubazione, costituisce il criterio internazionale utilizzato per attestare l'interruzione della trasmissione associata all'evento epidemico.

Per quanto riguarda, invece, la Repubblica Democratica del Congo, in accordo con quanto riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 25 settembre 2026³, l'epidemia di virus Bundibugyo continua ad estendersi coinvolgendo progressivamente nuove zone nel Paese. Tra queste figurano la zona sanitaria di Bulu, in una nuova provincia (Sud Ubangi, situata nella parte nord-occidentale del Paese), e la zona sanitaria di Dungu, nella provincia di Haut-Uélé, al confine con il Sud Sudan. Il numero complessivo delle zone sanitarie colpite sale così a 63, distribuite su sette delle 26 province del Paese: Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Kivu Nord, Kivu Sud, Sud Ubangi e Tshopo. Questa recente espansione geografica accresce il rischio di trasmissione transfrontaliera. Al 23 settembre 2026, la Repubblica Democratica del Congo ha segnalato 7.890 casi confermati, inclusi 3.799 decessi, con un tasso di letalità grezzo (CFR) del 48,1%. Nel Paese, il numero di nuovi casi segnalati quotidianamente rimane elevato. Tuttavia, la situazione varia da zona a zona: alcune province e aree sanitarie registrano livelli di trasmissione decisamente superiori rispetto ad altre. Il tasso di letalità costantemente alto – e in particolare l'elevata incidenza di decessi che avvengono all'interno delle comunità – evidenzia la gravità della malattia e le persistenti difficoltà nell'individuazione tempestiva dei casi e nell'accesso a cure precoci e adeguate per i pazienti. Tali ritardi possono contribuire a malattie e decessi evitabili tra la popolazione delle aree colpite (comprese quelle interessate di recente), favorendo al contempo la prosecuzione della trasmissione all'interno dei nuclei familiari, delle comunità e delle strutture sanitarie.

²<https://www.afro.who.int/countries/uganda/news/uganda-ends-ebola-outbreak-following-completion-42-day-countdown>

³ [Ebola disease caused by Bundibugyo virus - Democratic Republic of the Congo](#)



Il 14 agosto 2026, l'OMS ha riesaminato il rischio di diffusione della BVD, integrando le nuove informazioni disponibili sull'evoluzione della situazione. Il rischio nella Repubblica Democratica del Congo è stato valutato come molto elevato, quello per i Paesi confinanti via terra con la Repubblica Democratica del Congo come elevato, mentre i rischi per il resto della Regione africana e a livello globale sono stati nuovamente valutati come bassi⁴.

Pur considerando il basso rischio di infezione da MVE sul territorio nazionale, il Ministro della salute, in applicazione del principio di massima precauzione, ha emanato l'ordinanza di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Con la presente si forniscono alle Regioni e Province autonome, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali e agli altri Enti competenti, le indicazioni operative per la valutazione, la stratificazione del rischio, l'informazione sanitaria e il monitoraggio in relazione al livello di rischio e le attività di sanità pubblica nei confronti dei viaggiatori, cittadini italiani e stranieri, in rientro nel territorio nazionale dalla Repubblica Democratica del Congo nei 21 giorni precedenti l'arrivo in Italia.

1. Ambito di applicazione

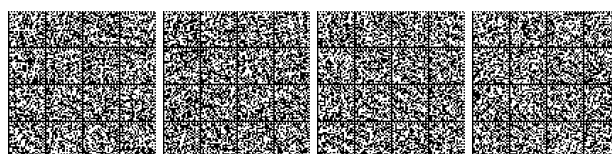
Le misure del presente documento si applicano a chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità, provenendo, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo, ovvero sia stato nel medesimo Paese nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della salute "Misure di sorveglianza sanitaria nei confronti delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo (BVD)" del 1 ottobre 2026.

Per «area di specifica attenzione» si intende ciascuna provincia della Repubblica Democratica del Congo nella quale, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato dall'ECDC alla data di uscita dell'interessato dalla provincia medesima, sia stato confermato almeno un caso di BVD nei quarantadue giorni precedenti (articolo 3 dell'ordinanza).

I dati necessari per l'applicazione del criterio sono pubblicati dall'ECDC alla pagina: <https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-virus-disease-outbreak-democratic-republic-congo-and-uganda>. Il collegamento alla pagina dell'ECDC è reso disponibile anche sul portale del Ministero della salute, insieme alle indicazioni per la sua consultazione nella versione in lingua italiana. Le indicazioni precisano come individuare le province nelle quali sono stati confermati casi nei quarantadue giorni precedenti e come annotare, nella comunicazione di classificazione, la fonte e la data dell'aggiornamento utilizzato.

Il Dipartimento di prevenzione indica nella comunicazione di classificazione la fonte e la data dell'aggiornamento utilizzato.

La consultazione dell'elenco delle aree di specifica attenzione è da intendersi quale strumento operativo fornito agli operatori delle ASL ai fini della caratterizzazione epidemiologica e della valutazione del rischio e non è da intendersi come obbligo o raccomandazione per i cittadini di rientro dalla RDC.



In caso di dubbi interpretativi le strutture regionali di riferimento e/o i Dipartimenti di Prevenzione possono avvalersi del servizio di consulenza infettivologica dell'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani", attivo h24 tramite centralino dedicato (06551701).

2. Obbligo di autosegnalazione

TEMPISTICA: entro 24 ore dall'ingresso nel territorio nazionale

In attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro della salute "Misure di sorveglianza sanitaria nei confronti delle persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo in relazione all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo (BVD)" del 1 ottobre 2026, i soggetti di cui all'articolo 1 della suddetta ordinanza sono tenuti a inviare al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale del luogo di soggiorno, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 2 dell'ordinanza, entro 24 ore dall'ingresso nel territorio nazionale, apposita dichiarazione firmata sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione deve essere trasmessa anche in assenza di sintomi secondo le informazioni di contatto disponibili sui canali istituzionali delle Regioni e Province autonome che dovranno renderle accessibili e aggiornate.

Nel rispetto dell'art. 10 della già citata ordinanza, i dati personali raccolti nell'ambito delle attività descritte sono trattati dall'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi degli artt. 6 e 9, paragrafo 2, lettera i, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ivi incluse quelle relative al segreto professionale.

3. Ruolo degli USMAF-SASN, dei vettori e dei gestori dei Punti di ingresso

Ove il soggetto venga individuato presso un Punto di ingresso internazionale, gli USMAF-SASN assicurano l'informazione sanitaria e, per quanto di competenza, il raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per il luogo di destinazione o permanenza del viaggiatore.

I vettori aerei e gli armatori che accedono al territorio nazionale assicurano, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute, adeguata informazione ai passeggeri provenienti, direttamente o indirettamente, dalle aree di cui sopra e curano, per quanto di competenza, la raccolta e la consegna della dichiarazione sanitaria alle Autorità sanitarie competenti.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quale il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), così come recepito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, la raccolta della suddetta documentazione dovrà avvenire con modalità idonee (ad esempio plico in busta chiusa) a garantire la riservatezza delle informazioni contenute e ad evitare accessi non autorizzati o divulgazioni indebite e la consegna alla sola autorità sanitaria destinataria.

Qualora durante il volo il passeggero in ingresso in Italia dalla RDC (così come qualunque passeggero o membro dell'equipaggio che vi sia stato negli ultimi 21 giorni) presenti uno o più sintomi, lo stesso segnalerà immediatamente la circostanza al personale di volo.



L'aeromobile atterra presso l'aeroporto sanitario di Roma-Fiumicino, salvo che ragioni di sicurezza del volo impongano l'atterraggio presso un diverso aeroporto sanitario individuato dal decreto interministeriale 3 aprile 2017 (articolo 6, comma 4, dell'ordinanza), al fine di poter trasferire tempestivamente, riducendo i tempi di trasporto, il passeggero sintomatico presso l'Ospedale INMI Lazzaro Spallanzani, Centro di riferimento per le malattie infettive. Allo sbarco, al passeggero sintomatico, si attuano le misure di cui al paragrafo 6.

4. Valutazione e gestione di sanità pubblica

4.1 Valutazione iniziale del viaggiatore

Il Dipartimento di Prevenzione effettua la valutazione entro 24 ore dalla segnalazione (anche mediante contatto telefonico, videochiamata o altro mezzo idoneo) secondo l'organizzazione locale e regionale.

La raccolta di informazioni durante l'indagine epidemiologica dovrà includere:

- Dati identificativi, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- Domicilio o luogo di permanenza in Italia e relativo recapito;
- Data di ingresso nel territorio nazionale;
- Aree della RDC visitate nei 21 giorni precedenti con indicazione delle date di ingresso e uscita;
- Eventuali esposizioni in ambito sanitario/assistenziale (comprese esposizioni professionali, es. in laboratorio), durante celebrazioni funerarie, in ambiente familiare, lavorativo, sessuali o in ambito zoonotico (contatti con animali, carcasse, fluidi, urine o feci di animali), esposizione ambientale (transito in grotte o miniere), consumo di carne di animali selvatici (bushmeat);
- Se siano stati utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati in caso di attività sanitarie, laboratoristiche, assistenziali o funerarie, e se la struttura in cui il soggetto ha operato abbia attivato le appropriate misure di prevenzione e controllo delle infezioni (*Infection Prevention and Control* - IPC);
- Se il viaggiatore ha riferito situazioni con potenziale esposizione non riconosciuta;
- Presenza o assenza di sintomi compatibili con malattia da virus Ebola;
- Se il viaggiatore prevede spostamenti fuori dalla giurisdizione sanitaria durante il periodo di osservazione.

4.2. Educazione sanitaria dei viaggiatori

Tutti i viaggiatori soggetti ad autosegnalazione devono ricevere informazioni chiare, comprensibili e, ove necessario, multilingue, su:

- Segni e sintomi della malattia da virus Ebola
- Modalità di automonitoraggio e misurazione della temperatura corporea
- Necessità di autoisolarsi immediatamente in caso di sintomi
- Necessità di non recarsi autonomamente in pronto soccorso, ambulatori o studi medici senza preventiva comunicazione all'autorità sanitaria



- Numeri e recapiti da contattare in caso di sintomi o dubbi
- Modalità per identificare una stanza idonea all'isolamento temporaneo, preferibilmente con bagno dedicato
- Per i viaggiatori a rischio moderato, obbligo di comunicare preventivamente al Dipartimento di prevenzione gli spostamenti fuori dalla Regione o Provincia autonoma di permanenza.

4.3 Valutazione del rischio

4.3.1 Provenienza geografica

A. Aree di specifica attenzione

B. Aree non di specifica attenzione

Allo stato attuale il Paese interessato dal focolaio di malattia da virus Bundibugyo è la Repubblica Democratica del Congo. Per «area di specifica attenzione» si intende quella definita al paragrafo 1.

4.3.2 Esposizione

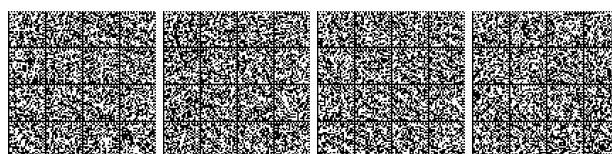
Esposizioni ad alto rischio

Deve essere considerata a rischio elevato la persona che soddisfa il criterio epidemiologico e almeno una delle seguenti condizioni:

- Contatto ravvicinato (≤ 1 metro) senza adeguati DPI con caso probabile/confermato sintomatico (tosse, vomito, sanguinamento, diarrea), ad esempio operatori sanitari/umanitari con inadeguato utilizzo dei DPI;
- Rapporto sessuale non protetto con un caso fino a tre mesi dalla guarigione
- Contatto diretto con materiale contaminato da liquidi biologici di un caso probabile o confermato
- Esposizione percutanea (es. puntura d'ago) o mucosale a liquidi biologici, tessuti o campioni di laboratorio di un caso probabile o confermato
- Partecipazione a riti funebri con esposizione diretta a resti umani in o provenienti da aree colpite, senza adeguati DPI
- Contatto diretto con pipistrelli, roditori o primati non umani vivi o morti da aree colpite, oppure contatto con carne di animali selvatici.

Esposizione non ad alto rischio

Esposizioni potenziali che non rientrano nella definizione di esposizione ad alto rischio come ad esempio: contatto casuale o condivisione di spazi confinati con una persona febbrile, autonoma e in grado di deambulare (ad esempio sala di attesa, mezzo pubblico o privato di trasporto incluso il mezzo aereo fuori dalla zona di vicinanza definita come di seguito descritto al paragrafo 6, contatti brevi in transito, nei porti o occasionali, ufficio, reception, albergo, persone che condividono ampi spazi all'aperto senza interazioni prolungate, operatori sanitari e altro personale che utilizzano DPI adeguati per tutta la durata dell'esposizione).



4.4 Classificazione e gestione dei viaggiatori asintomatici (Flow Chart A, Percorso del viaggiatore asintomatico in rientro dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) - Allegato)

La classificazione deve essere graduata in base alla presenza in aree specifiche di attenzione e all'eventuale rilevazione di situazioni con potenziale esposizione.

	No esposizione	Esposizione non ad alto rischio	Esposizione ad alto rischio
Area non di specifica attenzione	Rischio complessivo molto basso	Rischio complessivo basso	Rischio complessivo molto alto
Area di specifica attenzione	Rischio complessivo moderato	Rischio complessivo alto	Rischio complessivo molto alto

4.4.1 Viaggiatore a rischio complessivo molto basso

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che **non sono** stati in un'area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti e che, sulla base dell'indagine epidemiologica, **non presentano** una o più situazioni con potenziale esposizione.

Gestione:

- educazione sanitaria;
- consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei 21 giorni dall'uscita della Repubblica Democratica del Congo.

4.4.2 Viaggiatore a rischio complessivo basso

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che **non sono** stati in un'area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti, ma che, sulla base dell'indagine epidemiologica, presentano una o più esposizioni non ad alto rischio.

Gestione:

- educazione sanitaria;
- consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei 21 giorni dall'uscita della Repubblica Democratica del Congo;
- prescrizione di automonitoraggio quotidiano dei sintomi compatibili, inclusa la misurazione della temperatura corporea, fino al 21° giorno dall'uscita dalla Repubblica Democratica del Congo;
- almeno un contatto di verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione.

4.4.3 Viaggiatore a rischio complessivo moderato

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che **sono** stati in un'area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti, ma che, sulla base dell'indagine epidemiologica, **non presentano** alcuna potenziale esposizione a rischio.

Gestione:

- educazione sanitaria;
- consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei 21 giorni dall'uscita della Repubblica Democratica del Congo;



- sorveglianza attiva, inclusa la misurazione della temperatura corporea due volte al giorno, con monitoraggio regolare giornaliero da parte del Dipartimento di Prevenzione dall'ultima esposizione;
- informazione da parte del Dipartimento di Prevenzione al soggetto di comunicare preventivamente eventuali spostamenti fuori dalla Regione o Provincia autonoma di permanenza, non vigendo restrizioni automatiche degli spostamenti al fine di comunicare alla Regione e alla ASL di competenza per il luogo di spostamento e successivo soggiorno, le date e le modalità di spostamento, il luogo di soggiorno nonché provvedere all'invio dell'indagine epidemiologica e della scheda di valutazione iniziale del soggetto;
- presa in carico del soggetto ed eventuale rivalutazione dello stesso da parte del Dipartimento di prevenzione della Regione/PA di nuovo soggiorno all'arrivo presso il territorio di competenza.

4.4.4 Viaggiatore a rischio complessivo alto

Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che sono stati in un'area specifica di attenzione nei 21 giorni precedenti e che, sulla base dell'indagine epidemiologica, **presentano** un'esposizione non ad alto rischio.

Gestione

- valutazione iniziale e classificazione del rischio;
- educazione sanitaria;
- consegna alla persona interessata dei riferimenti ASL sempre raggiungibili in caso di comparsa dei sintomi nei 21 giorni dall'uscita della Repubblica Democratica del Congo;
- quarantena, disposta con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale, da intendersi come separazione e limitazione temporanea dei movimenti di una persona asintomatica che potrebbe essere stata esposta al virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease - BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) presso il proprio domicilio per 21 giorni a decorrere dall'uscita dall'ultima area specifica di attenzione visitata o dall'ultima esposizione se successiva dalla data di uscita dalla RDC. La quarantena si ritiene una misura necessaria stante la classificazione del rischio alto in considerazione del principio di massima precauzione al fine di attuare tempestivamente misure di prevenzione, cura e presa in carico qualora emergano sintomi;
- sorveglianza attiva, inclusa la misurazione della temperatura corporea due volte al giorno, con monitoraggio regolare giornaliero da parte del Dipartimento di Prevenzione fino al 21° giorno compreso dall'uscita dall'ultima area specifica di attenzione, e comunque dall'ultima esposizione, se successiva.

4.4.5 Viaggiatore a rischio complessivo molto alto

- Rientrano in questa categoria i viaggiatori asintomatici che, sulla base dell'indagine epidemiologica, presentano una esposizione ad alto rischio, indipendentemente dall'area di esposizione. A tali soggetti si applica la quarantena di cui all'articolo 4 dell'ordinanza. Il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente effettua due contatti al giorno con l'interessato fino al 21° giorno dall'ultima esposizione. In occasione di ciascun contatto, acquisisce e registra il valore della temperatura corporea e verifica l'eventuale comparsa di sintomi. È altresì assicurata la valutazione immediata da parte dell'INMI Lazzaro



Spallanzani, in collaborazione con la struttura che ha preso in carico l'interessato. Il trasporto in biocontenimento è attivato alla comparsa di sintomi o su indicazione clinica dell'INMI Lazzaro Spallanzani; la collocazione preventiva in un'unità di biocontenimento è ammessa solo in via eccezionale, sulla base di una valutazione individuale motivata dall'INMI Lazzaro Spallanzani.

5. Viaggiatori con esposizione ad alto rischio e/o persone sintomatiche durante la sorveglianza (Flow Chart B, "Soggetti sintomatici, classificazione dei casi di Malattia da Virus Ebola (MVE) e percorso diagnostico" Allegato)

5.1 Definizione di caso

La presente definizione ha lo scopo di classificare i casi di malattia da virus Ebola a fini epidemiologici. Si basa su criteri clinici, epidemiologici, di laboratorio e di esposizione ad alto rischio, consentendo di identificare le persone da sottoporre ad accertamento per MVE e di distinguere i casi probabili dai casi confermati ai fini della notifica epidemiologica nell'UE/SEE.

La definizione si applica ai casi associati al focolaio di MVE in corso causato dal virus Bundibugyo (BDBV) nella Repubblica Democratica del Congo (RDC).

Tabella 1 — Criteri per la definizione di caso

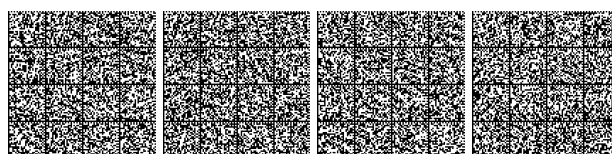
Criterio	Descrizione
Criterio epidemiologico	Nei 21 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi: soggiorno in un'area interessata dal focolaio; OPPURE contatto con un caso probabile o confermato di MVE.
Criterio clinico	Nel contesto del focolaio BDBV in corso nella RDC, qualsiasi persona che presenti o abbia presentato prima del decesso: febbre $\geq 38,6^{\circ}\text{C}$ E almeno uno tra: cefalea intensa, vomito, diarrea, dolore addominale, manifestazioni emorragiche inspiegabili, insufficienza multiorgano. OPPURE una persona deceduta improvvisamente e senza causa apparente.
Criterio di laboratorio	Almeno uno dei seguenti: rilevazione di acido nucleico del BDBV in un campione clinico, con conferma mediante sequenziamento o un secondo test; isolamento di BDBV da campione clinico. La conferma diagnostica è di competenza esclusiva del Laboratorio Nazionale di Riferimento (INMI «Lazzaro Spallanzani», Roma — h24).

Tabella 2 — Stratificazione del rischio dell'esposizione

Livello rischio	Descrizione esposizione
Non ad alto rischio	Contatti casuali con un paziente febbrile, autonomo, in grado di deambulare. Esempi: condividere una sala di attesa o un mezzo pubblico di trasporto; lavorare in una reception.
Alto rischio	Persona che soddisfa il criterio epidemiologico e almeno una delle seguenti condizioni: contatto ravvicinato (entro un metro) senza adeguati DPI con caso probabile/confermato sintomatico (tosse, vomito, sanguinamento, diarrea); contatto sessuale non protetto fino a 3 mesi dalla guarigione; contatto diretto con materiale contaminato da liquidi biologici; esposizione percutanea o mucosale a liquidi biologici/tessuti/campioni; riti funebri con esposizione a resti umani da aree colpite senza DPI; contatto con pipistrelli/roditori/primati non umani da aree colpite o bushmeat.

Tabella 3 — Classificazione dei casi

Categoria	Criteri di classificazione	Note operative
-----------	----------------------------	----------------



Persona da Valutare (PdV) — caso sospetto	Criterio clinico E criterio epidemiologico. OPPURE esposizione ad alto rischio con ≥ 1 sintomo (inclusa febbre di qualsiasi grado).	Avviare immediatamente accertamento diagnostico. Notifica al Ministero della Salute e al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente. Isolamento precauzionale in attesa dell'esito.
Caso probabile	Criterio clinico E criteri di esposizione ad alto rischio.	Gestione come caso confermato in attesa di conferma di laboratorio. Non oggetto di notifica obbligatoria europea.
Caso confermato	Criteri di laboratorio soddisfatti (indipendentemente dal quadro clinico o epidemiologico).	Trasferimento in alto biocontenimento presso centro nazionale di riferimento (INMI Spallanzani).

6. Gestione dei sintomi durante il volo

OBBLIGO: In caso di sintomi a bordo, l'aereo deve atterrare esclusivamente presso l'Aeroporto Sanitario di Fiumicino, salvo che ragioni di sicurezza del volo impongano l'atterraggio presso un diverso aeroporto sanitario individuato dal decreto interministeriale 3 aprile 2017.

Qualora durante il volo il passeggero o membro dell'equipaggio in ingresso in Italia presenti uno o più sintomi compatibili con una possibile infezione da virus Bundibugyo (BVD), lo stesso segnalerà immediatamente la circostanza al personale di volo, e, ove possibile, viene immediatamente separato dal resto dei passeggeri.

L'aereo potrà atterrare solo presso l'aeroporto sanitario di Fiumicino, salvo che ragioni di sicurezza del volo impongano l'atterraggio presso un diverso aeroporto sanitario individuato dal decreto interministeriale 3 aprile 2017, ove verranno attuate le procedure previste per tali casi dalle rispettive ordinanze emesse dall'USMAF-SASN competente.

Si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente agli Uffici USMAF, tramite le modalità consuete, in ossequio alla Circolare ENAC del 21.09.2012, EAL-10A, eventuali situazioni che possono far ipotizzare un sospetto di malattia infettiva a bordo dell'aeromobile. Si ricorda, altresì, che in questi casi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, vige l'obbligo di coordinarsi con i suddetti Uffici per la raccolta e la consegna dei *Passenger Locator Form* (PLF) di tutti i passeggeri, onde consentire la tracciabilità dei contatti in caso di necessità sanitaria.

Nel caso di un passeggero con sintomi compatibili con l'infezione da Ebolavirus, sarà necessario avviare il rintraccio dei seguenti contatti ad opera del Ministero della salute con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente:

- Passeggeri seduti ad un posto di distanza (avanti, indietro e lateralmente) dal passeggero con sintomi;
- Membri dell'equipaggio di cabina nella stessa sezione di posti del passeggero con sintomi;
- Personale addetto alle pulizie nella stessa sezione di posti del passeggero con sintomi;
- Passeggeri e membri dell'equipaggio che hanno avuto un contatto diretto noto con il passeggero con sintomi;
- Passeggeri e membri dell'equipaggio con una potenziale esposizione durante incidenti a bordo.



Qualora il passeggero con sintomi diventi un caso confermato, alla luce della conferma diagnostica, i suddetti contatti andranno poi classificati per l'esposizione in base all'indagine epidemiologica. Si rimanda al precedente paragrafo 4.3.2 per la classificazione dell'esposizione.

7. Gestione dei viaggiatori sintomatici

Il viaggio o la provenienza dalla RDC non costituiscono da soli criterio sufficiente per classificare una persona come caso sospetto. La decisione deve basarsi su una valutazione integrata del quadro clinico, della storia di viaggio, delle aree visitate e delle esposizioni riferite.

Se un viaggiatore sviluppa sintomi entro 21 giorni dall'uscita dalla RDC o dall'ultima esposizione, deve:

- Autoisolarsi immediatamente
- Evitare contatti con conviventi e terzi
- Non recarsi autonomamente presso strutture sanitarie
- Contattare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione, il numero unico di emergenza 112/118 o altro recapito indicato dall'autorità sanitaria locale
- Riferire viaggio, data di rientro, aree visitate ed esposizioni

Se necessario, il caso potrà essere riesaminato per verificare nuovamente se la persona soddisfi i criteri previsti dalla definizione di caso e debba quindi essere classificata come persona da valutare, caso probabile o caso confermato.

8. Identificazione delle strutture di malattie infettive di riferimento regionali

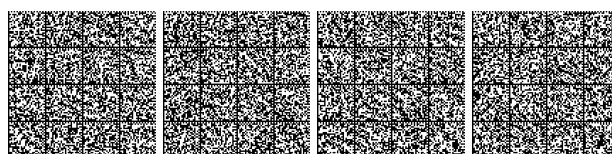
Le strutture regionali individuate ai sensi della procedura operativa prot. num. 27589 del 15 giugno 2026 della Presidenza del Consiglio e del Ministero della salute svolgono il ruolo di centri di supporto specialistico per la valutazione clinico-epidemiologica dei soggetti che sviluppino sintomi durante il periodo di automonitoraggio, sorveglianza sanitaria o quarantena.

Tali strutture con i relativi referenti infettivologici reperibili assicurano attività di consulenza specialistica e supporto ai Dipartimenti di Prevenzione e ai servizi sanitari territoriali, ai fini dell'inquadramento clinico, epidemiologico e del *risk assessment* del caso, anche mediante rivalutazione condivisa delle esposizioni riferite e del quadro sintomatologico.

L'identificazione della struttura di riferimento regionale non comporta automaticamente l'attivazione del percorso di alto isolamento o del trasporto in biocontenimento, che dovranno essere disposti esclusivamente nei casi in cui, a seguito della valutazione clinico-epidemiologica complessiva, il soggetto soddisfi i criteri individuati dal presente allegato.

Nei casi dubbi o che richiedano ulteriore approfondimento specialistico, le strutture regionali di riferimento e/o i Dipartimenti di Prevenzione possono avvalersi del servizio di consulenza infettivologica dell'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani", attivo h24 tramite centralino dedicato (06551701).

Ospedale Nazionale di Riferimento — INMI L. Spallanzani — Centralino h24: 06551701



Nell'eventualità della necessità di inviare un campione biologico al laboratorio di riferimento con le dovute misure di sicurezza si rimanda alla Circolare congiunta Dipartimento della Protezione Civile – Ministero della salute prot. num. 27589 del 15 giugno 2026.

9. Attivazione del percorso sanitario in biocontenimento

Per le persone sintomatiche valutate come caso sospetto/probabile o su indicazione clinica dell'INMI Lazzaro Spallanzani, è attivato il trasporto in biocontenimento come previsto dalle procedure nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento, procedura del 2010. I pazienti saranno inviati presso l'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani".

La procedura operativa congiunta prot. num. 27589 del 15 giugno 2026 del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e del Ministero della Salute prevede che, qualora le capacità disponibili a livello regionale non siano sufficienti, la Regione può richiedere il supporto del Sistema nazionale di protezione civile, attraverso il Referente sanitario regionale. Il DPC, anche mediante la CROSS, assicura quindi il necessario raccordo e supporto logistico, integrando le capacità regionali senza sostituirsi alle competenze sanitarie.

Ospedale Nazionale di Riferimento — INMI L. Spallanzani — Centralino h24: 06551701

10. Segnalazione nel sistema di sorveglianza PREMAL

La segnalazione di un caso sospetto, probabile o confermato di Malattia da Virus Ebola richiede la compilazione della scheda Febbre Emorragica Virale sulla piattaforma PREMAL secondo la tempistica per le segnalazioni dei casi di malattie infettive che generano allerta:

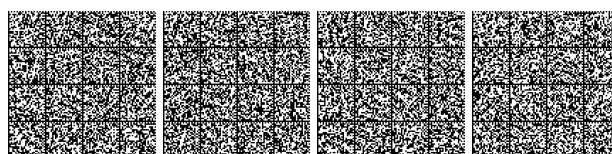
- Il medico segnala all'Azienda sanitaria il caso sospetto entro dodici ore
- La competente struttura sanitaria dell'Azienda sanitaria, individuata da apposito atto aziendale, alimenta il sistema PREMAL entro ventiquattro ore

Compilare e aggiornare la scheda con dati anagrafici, clinici, epidemiologici e di laboratorio. Specificare nelle note della scheda la dicitura: Malattia da Virus Bundibugyo.

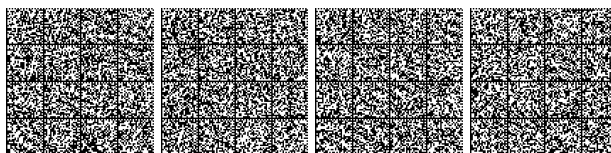
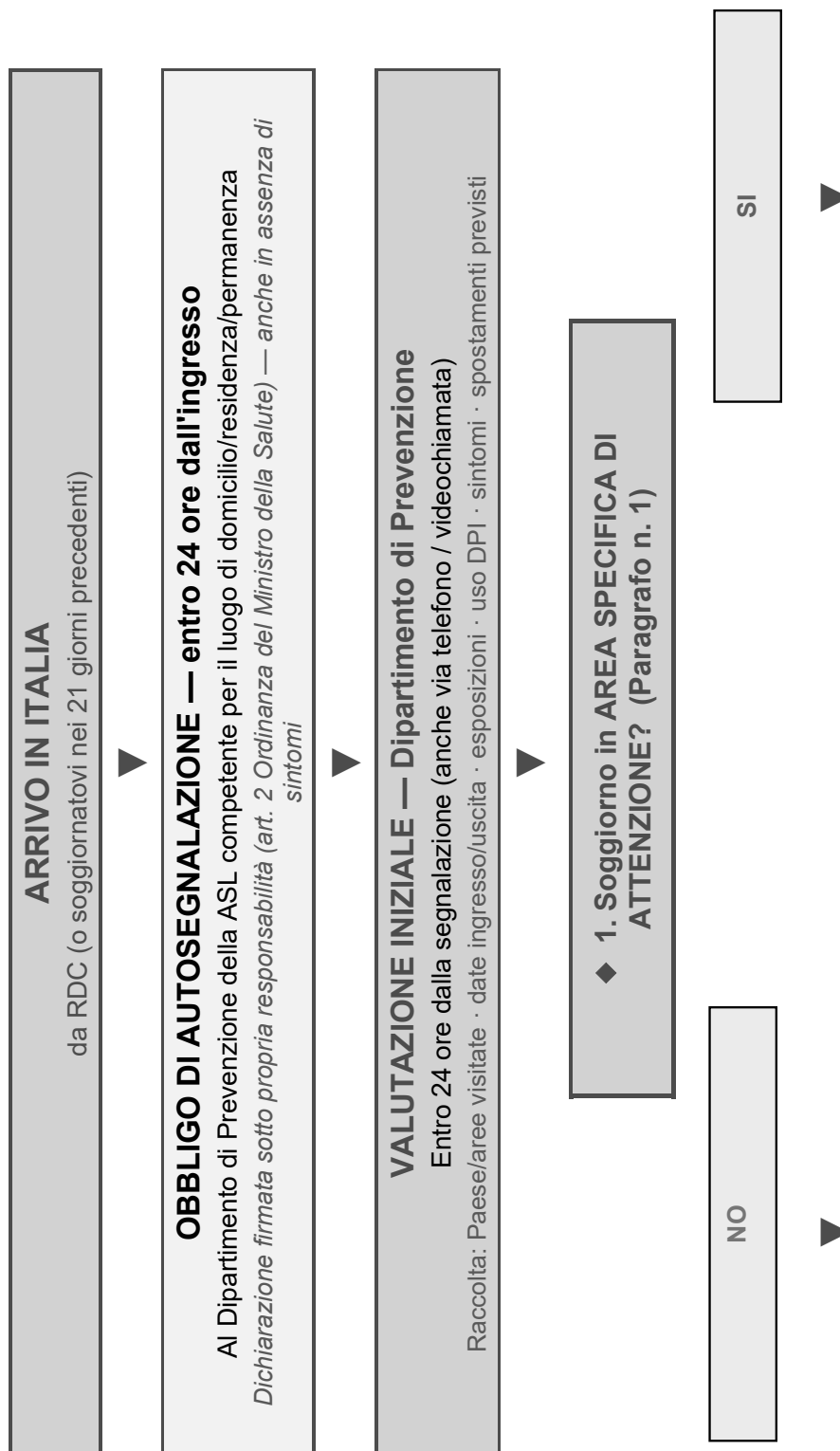
11. Misure di prevenzione e protezione

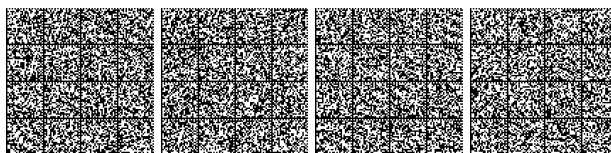
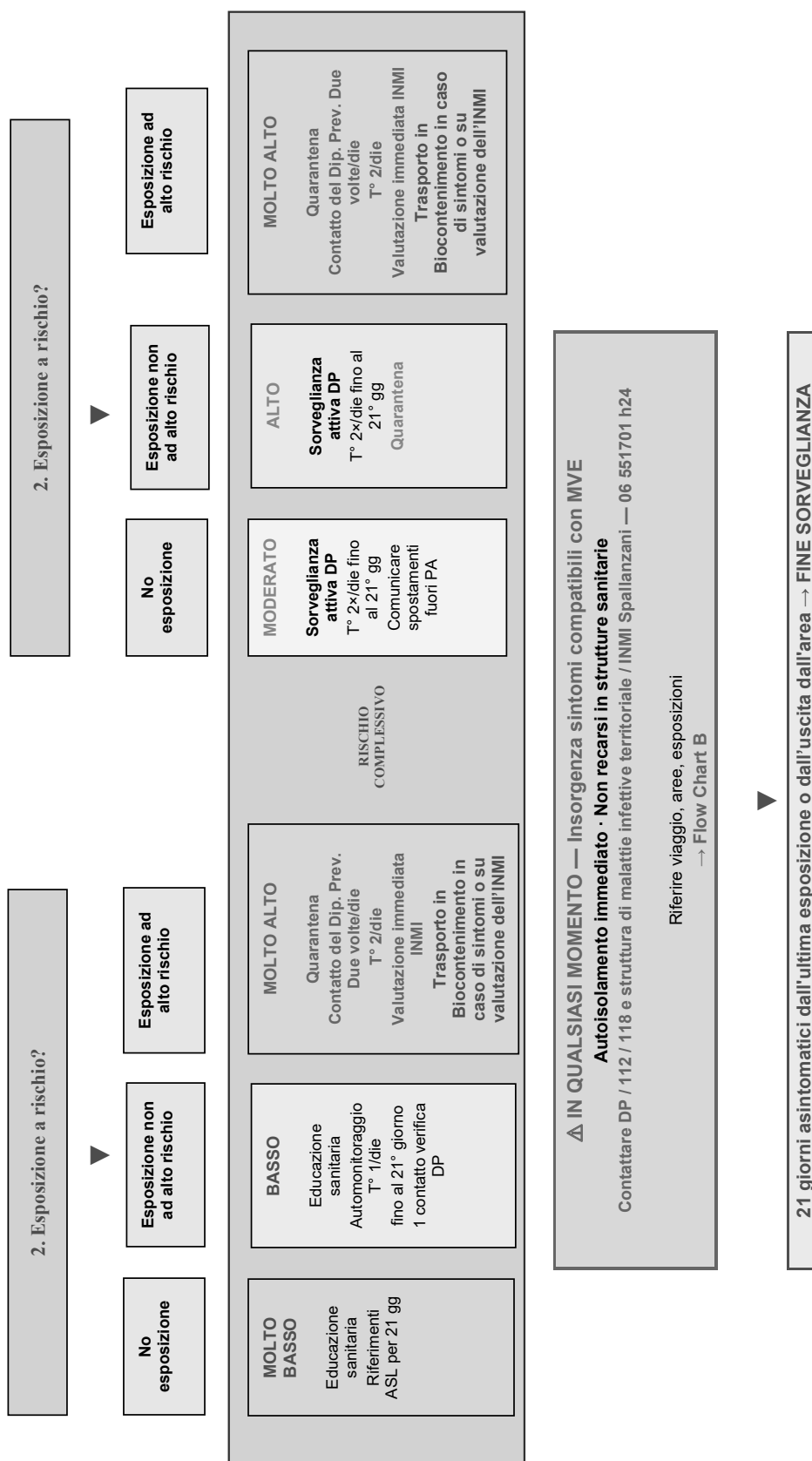
Il patogeno in oggetto è classificato nel gruppo 4 dell'allegato XLVI del titolo X del Dlgs 81/2008 e s.m.i., conseguentemente tutte le fasi della presa in carico del paziente, inclusi il trasporto e la gestione ospedaliera, dovranno essere coerenti con il documento di valutazione del rischio (DVR) adottato ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.

Nei casi dubbi o che richiedano ulteriore approfondimento specialistico, le strutture regionali di riferimento e/o i Dipartimenti di Prevenzione possono avvalersi della consulenza infettivologica dell'Ospedale Nazionale di Riferimento INMI "L. Spallanzani", attiva h24 tramite centralino dedicato (06551701).

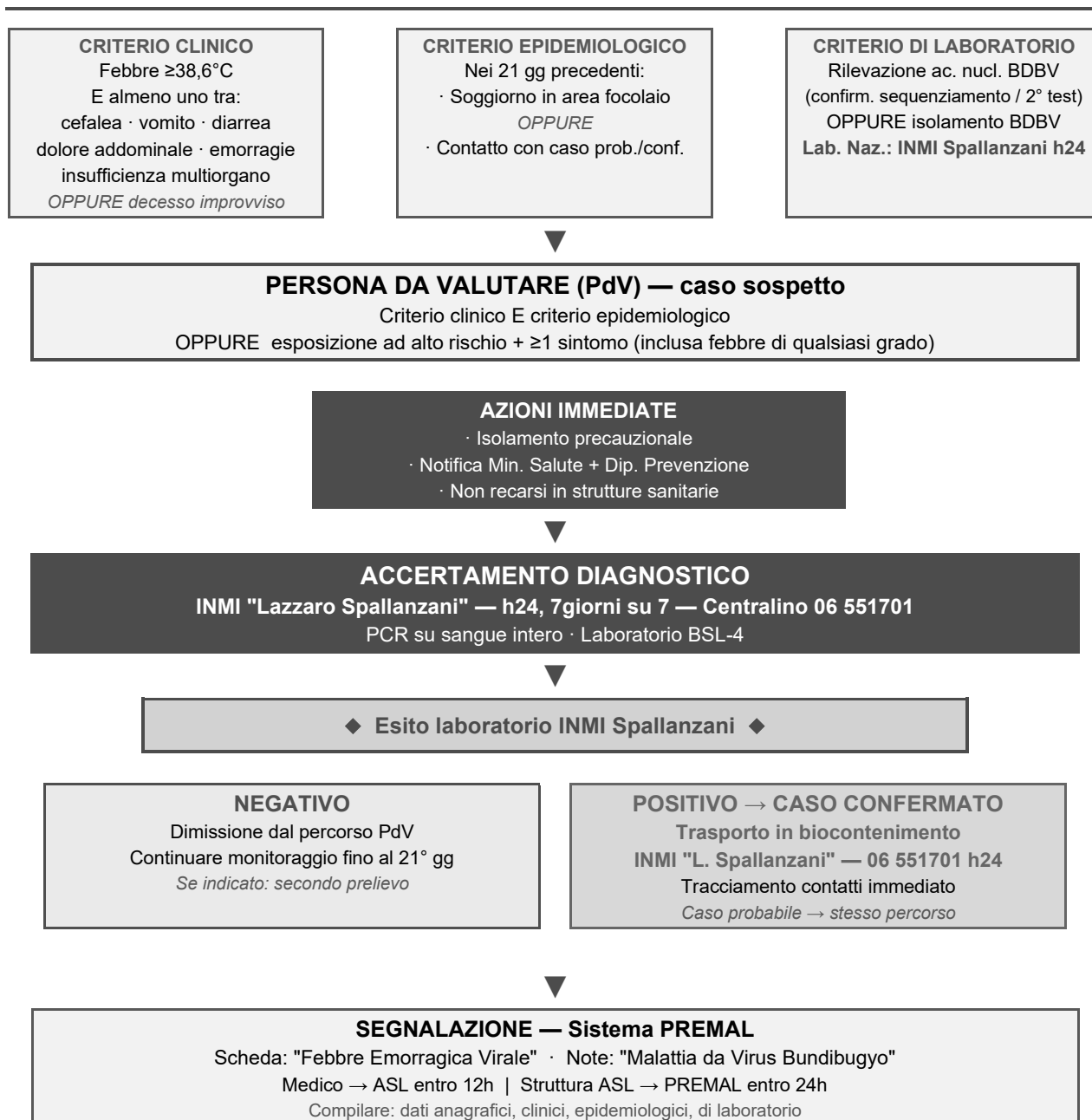


Flow Chart A — Percorso del viaggiatore asintomatico in rientro dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC)





Flow Chart B —Soggetti sintomatici, classificazione dei casi di Malattia da Virus Ebola (MVE) e percorso diagnostico





Allegato 2
ITA/ENG

Ministero della Salute

MALATTIA DA Malattia da Virus Bundibugyo – Bundibugyo virus disease (BVD)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Declaration in lieu of an affidavit made pursuant to Article 47 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000

I soggetti provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo sono tenuti a comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente entro 24 ore dall'arrivo.

Individuals coming from the Democratic Republic of Congo are required to notify the competent local Department of Prevention of their entry into the national territory within 24 hours of arrival.

Il/La sottoscritto/a _____, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue:

The undersigned _____, aware of the criminal penalties provided for by Article 76 of Presidential Decree no. 445/2000 in the event of false statements, pursuant to and for the purposes of Article 47 of Presidential Decree no. 445/2000, hereby declares as follows:

Cognome / Surname: _____

Nome / Name: _____

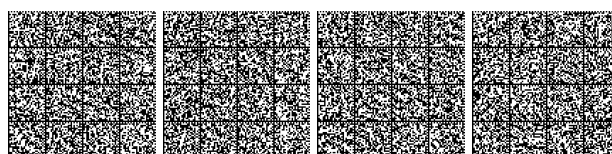
Genere / Gender: _____

Data di nascita / Date of birth: ____ / ____ / ____

Contatti del viaggiatore / Traveller's contacts:

(hotel, gruppo/group, telefono/mobile, indirizzo/address, e-mail)

ORIGINE GEOGRAFICA/GEOGRAPHICAL ORIGIN	
Paese di residenza/Country of residence	
Proveniente da (Specificare tutto l'itinerario di viaggio) /Traveling from (Please specify the full travel itinerary)	
Data di arrivo in Italia/ Date of arrival in Italy	___/___/___
Mezzi di trasporto utilizzati fino al domicilio in Italia / Means of transport used to reach the place of residence in Italy	
Indirizzo nei 21 giorni successivi all'arrivo/full address for the 21 days following the arrival	



Data di compilazione / Date of completion: ____ / ____ / ____

Si allega fotocopia documento di identità/ A copy of a valid identity document is attached.

Si acconsente al trattamento dei dati personali di cui alla presente/ use of personal data and rights of the declarant

FIRMA/SIGNATURE

USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE/USE OF PERSONAL DATA AND RIGHTS OF THE DECLARANT

Tutte le specifiche riguardo all'uso dei dati personali e ai diritti del dichiarante sono indicate nella nota "Informativa privacy" pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016"

All details regarding the use of personal data and the rights of the declarant are provided in the "Privacy Notice" published on the institutional website under the section "Privacy Notice pursuant to EU Regulation 679/2016."

CASO A – Dichiarazione raccolta dalle Autorità Sanitarie di Frontiera / CASE A – Declaration collected by Border Health Authorities

1. Titolare del trattamento / Data Controller

Ministero della Salute – Ufficio di sanità marittima e aerea di frontiera (USMAF), Direzione Generale della Prevenzione-Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e

dell'Emergenza Sanitaria, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma. Contatti DPO: rpd@sanita.it / Ministry of Health – Offices of Maritime, Air and Border Health (USMAF) -Department for Prevention, Research and Health Emergency, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Rome.

DPO contact: rpd@sanita.it

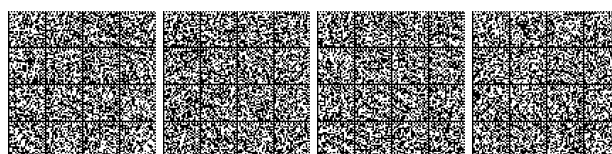
Vedi informativa sul trattamento dei dati personali allegato A1.

CASO B – Dichiarazione raccolta dal Dipartimento di Prevenzione -Regione competente / CASE B – Declaration collected by the competent Prevention Department -Region

1. Titolare del trattamento / Data Controller

La Regione o l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente che riceve la presente dichiarazione. I riferimenti del Titolare e del relativo DPO sono indicati nell'informativa specifica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente competente. / The competent Region or Local Health Authority (ASL) receiving this declaration. The Data Controller's details and the relevant DPO contacts are provided in the specific privacy notice published on the institutional website of the competent authority.

L'informativa per il trattamento dei dati personali sarà fornita dalle regioni/dipartimenti prevenzione.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE 679/2016 – GDPR)

Le seguenti informazioni si applicano in funzione dell'autorità che raccoglie la presente dichiarazione.

CASO A – Dichiarazione raccolta dalle Autorità Sanitarie di Frontiera**1. Titolare del trattamento**

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, in persona del Direttore Generale esercente le funzioni di titolare

in viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

E-mail: segr.dgprev@sanita.it

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati del Ministero della salute è contattabile in viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma email rpdsanita.it

2. Finalità e base giuridica

I dati sono trattati per finalità di sorveglianza sanitaria alle frontiere, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell'art. 6 e 9, par. 2, lett. i) del GDPR nonché del Regolamento sanitario internazionale (2005), Regolamento UE 2022/2371 del parlamento europeo e del consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, Dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) del 17 maggio 2026 dell'OMS.

3. Categorie di dati trattati

Dati identificativi, di contatto e dati relativi alla salute (potenziale rischio di esposizione a malattia infettiva), qualificati come dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR.

4. Destinatari

I dati potranno essere trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente e, ove necessario, alle autorità sanitarie internazionali (es. ECDC, OMS)

5. Conservazione

Il titolare tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui sopra e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni decorsi i quali saranno cancellati o resi definitivamente anonimi.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione (artt. 15-21 GDPR) nei limiti previsti e ove applicabili dalla legge, nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Istanze: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione

E-mail: segr.dgprev@sanita.it

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

7. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale sanitario degli USMAF soggetto a segreto professionale, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento.

8. Trasferimento dei dati personali extra-UE

I dati potranno essere trasmessi alle autorità sanitarie internazionali (es. ECDC, OMS)



INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA (Art. 13 EU Reg. 679/2016 – GDPR)

The following information applies depending on the authority collecting this declaration.

CASE A – Declaration collected by the Border Health Authorities**1. Data Controller**

Ministry of Health – Directorate General for Prevention, represented by the Director General acting as data controller, Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Rome. E-mail: segr.dgprev@sanita.it – PEC: dgprev@postacert.sanita.it

2. Data Protection Officer (DPO)

The Data Protection Officer of the Ministry of Health can be contacted at Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Rome – e-mail: rdp@sanita.it

3. Purpose and legal basis

Data are processed for the purpose of health surveillance at borders, prevention and control of infectious diseases, pursuant to Arts. 6 and 9(2)(i) GDPR, as well as the International Health Regulations (2005), EU Regulation 2022/2371 of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health, and the Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) declared by the WHO on 17 May 2026.

4. Categories of data processed

Identification and contact data, and health-related data (potential risk of exposure to infectious disease), classified as special categories of data pursuant to Art. 9 GDPR.

5. Recipients

Data may be transmitted to the competent local Prevention Department (ASL) and, where necessary, to international health authorities (e.g. ECDC, WHO).

6. Retention period

The data controller processes personal data for the time strictly necessary for the above purposes and, in any case, for a period not exceeding 120 days, after which they will be deleted or rendered permanently anonymous.

7. Rights of the data subject

The data subject has the right of access, rectification, erasure, restriction of processing and objection (Arts. 15–21 GDPR), within the limits provided and where applicable by law, as well as the right to lodge a complaint with the Italian Data Protection Authority (www.garanteprivacy.it). Requests: Ministry of Health – Directorate General for Prevention. E-mail: segr.dgprev@sanita.it – PEC: dgprev@postacert.sanita.it

8. Processing modalities

Personal data are processed by the healthcare staff of the USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera), bound by professional secrecy, using electronic and paper-based means, through operations of collection, recording, organisation, storage, consultation, extraction, use, communication, erasure and destruction of data. No automated decision-making process as referred to in Art. 22 of the Regulation is envisaged.

9. Transfer of personal data outside the EU

Data may be transmitted to international health authorities (e.g. ECDC, WHO).

CASE B – Declaration collected by the competent Prevention Department / Region

The data controller is the competent Region or Local Health Authority (ASL) receiving this declaration. The Data Controller's details and the relevant DPO contacts are indicated in the specific privacy notice published on the institutional website of the competent authority.





Allegato 2
ITA/ESP

Ministero della Salute

MALATTIA DA Malattia da Virus Bundibugyo – Enfermedad por Virus Bundibugyo (BVD)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Declaración sustitutiva de acto notorio realizada de conformidad con el artículo 47 del Decreto del Presidente de la República n.º 445 de 28 de diciembre de 2000.

I soggetti provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo sono tenuti a comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente entro 24 ore dall'arrivo.

Las personas procedentes de la República Democrática del Congo están obligadas a comunicar su entrada en el territorio nacional al Departamento de Prevención territorialmente competente en un plazo de 24 horas desde su llegada.

Il/La sottoscritto/a _____, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue:

El/La abajo firmante _____, consciente de las responsabilidades penales previstas en el art. 76 del D.P.R. 445/2000 en caso de declaraciones falsas, de conformidad con el art. 47 del D.P.R. 445/2000, declara lo siguiente:

Cognome / Apellido : _____

Nome / Nombre : _____

Genere / Género : _____

Data di nascita / Fecha de nacimiento : ____ / ____ / ____

Contatti del viaggiatore / Datos de contacto del viajero :

(hotel, gruppo/grupo, telefono/teléfono, indirizzo/dirección, e-mail)

ORIGINE GEOGRAFICA / ORIGEN GEOGRÁFICO	
Paese di residenza / País de residencia	
Proveniente da (Specificare tutto l'itinerario di viaggio) / En provenance de (Especifique el itinerario completo del viaje)	
Data di arrivo in Italia / Fecha de llegada a Italia	____/____/____
Mezzi di trasporto utilizzati fino al domicilio in Italia / Medios de transporte utilizados para llegar al domicilio en Italia	
Indirizzo nei 21 giorni successivi all'arrivo / Dirección durante los 21 días siguientes a la llegada	



Data di compilazione / Fecha de cumplimentación : ____ / ____ / ____

Si allega fotocopia documento di identità / Se adjunta copia de un documento de identidad válido.

Si acconsente al trattamento dei dati personali di cui alla presente / Consentimiento al tratamiento de los datos personales de la presente

FIRMA/FIRMA

USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE / USO DE LOS DATOS PERSONALES Y DERECHOS DEL DECLARANTE

Tutte le specifiche riguardo all'uso dei dati personali e ai diritti del dichiarante sono indicate nella nota "Informativa privacy" pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016"

Todos los detalles relativos al uso de los datos personales y a los derechos del declarante figuran en la nota «Aviso de privacidad» publicada en el sitio institucional en la sección «Aviso de privacidad de conformidad con el Reglamento UE 679/2016».

CASO A – Dichiarazione raccolta dalle Autorità Sanitarie di Frontiera / CASO A – Declaración recogida por las Autoridades Sanitarias de Frontera

1. Titolare del trattamento / Responsable del tratamiento

Ministero della Salute – Ufficio di sanità marittima e aerea di frontiera (USMAF), Direzione Generale della Prevenzione, Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e dell'Emergenza Sanitaria, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma. Contatti DPO:

rdp@sanita.it / Ministerio de Salud – Oficina de Sanidad Marítima, Aérea y Fronteriza (USMAF) –

Departamento de Prevención, Investigación y Emergencia Sanitaria, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma.

Contacto DPO: rdp@sanita.it

Vedi informativa sul trattamento dei dati personali allegato A1. / Véase el aviso sobre el tratamiento de datos personales – anexo A1.

CASO B – Dichiarazione raccolta dal Dipartimento di Prevenzione - Regione competente / CASO B – Declaración recogida por el Departamento de Prevención - Región competente

1. Titolare del trattamento / Responsable del tratamiento

La Regione o l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente che riceve la presente dichiarazione. I riferimenti del Titolare e del relativo DPO sono indicati nell'informativa specifica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente competente. / La Región o la Autoridad Sanitaria Local (ASL) territorialmente competente que recibe la presente declaración. Los datos del responsable del tratamiento y del DPO se indican en el aviso de privacidad específico publicado en el sitio institucional de la entidad competente.

L'informativa per il trattamento dei dati personali sarà fornita dalle regioni/dipartimenti prevenzione. / El aviso relativo al tratamiento de datos personales será proporcionado por las regiones/departamentos de prevención.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE 679/2016 – GDPR) Le seguenti informazioni si applicano in funzione dell'autorità che raccoglie la presente dichiarazione.

CASO A – Dichiarazione raccolta dalle Autorità Sanitarie di Frontiera

1. Titolare del trattamento Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, in persona del Direttore Generale esercente le funzioni di titolare. in viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma E-mail: segr.dgprev@sanita.it PEC: dgprev@postacert.sanita.it

2. Responsabile della protezione dei dati personali Il responsabile della protezione dei dati del Ministero della salute è contattabile in viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma email rpdc@sanita.it

3. Finalità e base giuridica I dati sono trattati per finalità di sorveglianza sanitaria alle frontiere, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell'art. 6 e 9, par. 2, lett. i) del GDPR nonché del Regolamento sanitario internazionale (2005), Regolamento UE 2022/2371 del parlamento europeo e del consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, Dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) del 17 maggio 2026 dell'OMS.

4. Categorie di dati trattati Dati identificativi, di contatto e dati relativi alla salute (potenziale rischio di esposizione a malattia infettiva), qualificati come dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR.

5. Destinatari I dati potranno essere trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente e, ove necessario, alle autorità sanitarie internazionali (es. ECDC, OMS).

6. Conservazione Il titolare tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui sopra e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni decorsi i quali saranno cancellati o resi definitivamente anonimi.

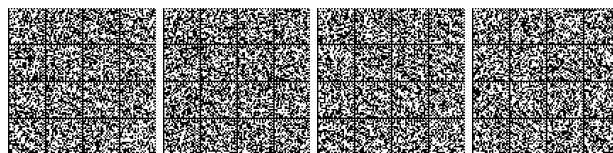
7. Diritti dell'interessato L'interessato ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione (artt. 15-21 GDPR) nei limiti previsti e ove applicabili dalla legge, nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Istanze: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione E-mail: segr.dgprev@sanita.it PEC: dgprev@postacert.sanita.it

8. Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale sanitario degli USMAF soggetto a segreto professionale, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento.

9. Trasferimento dei dati personali extra-UE I dati potranno essere trasmessi alle autorità sanitarie internazionali (es. ECDC, OMS).

CASO B – Dichiarazione raccolta dal Dipartimento di Prevenzione / Regione competente

La Regione o l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente che riceve la presente dichiarazione. I riferimenti del Titolare e del relativo DPO sono indicati nell'informativa specifica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente competente.



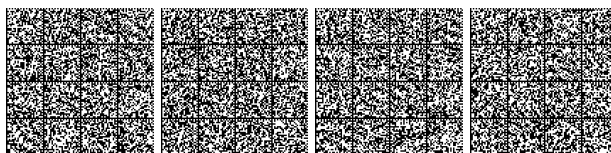
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (art. 13 Regl. UE 679/2016 – RGPD) La siguiente información se aplica en función de la autoridad que recoge la presente declaración.

CASO A – Declaración recogida por las Autoridades Sanitarias de Frontera

- 1. Responsable del tratamiento** Ministerio de Salud – Dirección General de Prevención, representado por el Director General en el ejercicio de las funciones de responsable del tratamiento, Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Roma. E-mail: segr.dgprev@sanita.it – PEC: dgprev@postacert.sanita.it
- 2. Delegado de protección de datos (DPO)** El delegado de protección de datos del Ministerio de Salud puede ser contactado en Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Roma – e-mail: rpdp@sanita.it
- 3. Finalidades y base jurídica** Los datos se tratan con fines de vigilancia sanitaria en las fronteras, prevención y control de enfermedades infecciosas, de conformidad con los arts. 6 y 9, apdo. 2, letra i) del RGPD, así como con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), el Reglamento UE 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las amenazas transfronterizas graves para la salud, y la Declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC) de la OMS del 17 de mayo de 2026.
- 4. Categorías de datos tratados** Datos de identificación, de contacto y datos relativos a la salud (riesgo potencial de exposición a enfermedad infecciosa), calificados como categorías especiales de datos en virtud del art. 9 RGPD.
- 5. Destinatarios** Los datos podrán transmitirse al Departamento de Prevención de la ASL territorialmente competente y, en caso necesario, a las autoridades sanitarias internacionales (p. ej. ECDC, OMS).
- 6. Período de conservación** El responsable del tratamiento trata los datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para las finalidades anteriores y, en todo caso, por un período no superior a 120 días, transcurridos los cuales serán eliminados o anonimizados de forma definitiva.
- 7. Derechos del interesado** El interesado tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición (arts. 15–21 RGPD), en los límites previstos y aplicables por la ley, así como el derecho a presentar una reclamación ante el Garante italiano de protección de datos personales (www.garanteprivacy.it). Solicitudes: Ministerio de Salud – Dirección General de Prevención. E-mail: segr.dgprev@sanita.it – PEC: dgprev@postacert.sanita.it
- 8. Modalidades de tratamiento** El tratamiento de los datos personales es realizado por el personal sanitario de los USMAF, sujeto al secreto profesional, mediante medios electrónicos y en soporte papel, a través de operaciones de recogida, registro, organización, conservación, consulta, extracción, uso, comunicación, supresión y destrucción de datos. No está previsto ningún proceso de toma de decisiones automatizado en el sentido del art. 22 del Reglamento.
- 9. Transferencia de datos personales fuera de la UE** Los datos podrán transmitirse a las autoridades sanitarias internacionales (p. ej. ECDC, OMS).

CASO B – Declaración recogida por el Departamento de Prevención / Región competente

El responsable del tratamiento es la Región o la Autoridad Sanitaria Local (ASL) territorialmente competente que recibe la presente declaración. Los datos del responsable del tratamiento y del DPO se indican en el aviso de privacidad específico publicado en el sitio institucional de la entidad competente.



Allegato 2

ITA/FRA

*Ministero della Salute***MALATTIA DA Virus Bundibugyo – Maladie à Virus Bundibugyo (BVD)****Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*****Déclaration tenant lieu d'acte notarié établie conformément à l'article 47 du Décret du Président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.******I soggetti provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo sono tenuti a comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente entro 24 ore dall'arrivo.******Les personnes en provenance de la République démocratique du Congo sont tenues de signaler leur entrée sur le territoire national au service de prévention territorialement compétent.******dans les 24 heures suivant leur arrivée.*** II/ La sottoscritto/a

_____, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: _____, conscient(e) des sanctions pénales prévues par l'art. 76 du D.P.R. 445/2000 en cas de fausses déclarations, conformément à l'art. 47 du D.P.R. 445/2000, déclare ce qui suit :

Cognome / Nom de famille : _____

Nome / Prénom : _____

Genere / Genre : _____

Data di nascita / Date de naissance : ____ / ____ / ____

Contatti del viaggiatore / Contacts du voyageur :

(hotel, gruppo/gruppe, telefono/téléphone, indirizzo/adresse, e-mail)

ORIGINE GEOGRAFICA / ORIGINE GÉOGRAPHIQUE	
Paese di residenza / Pays de résidence	
Proveniente da (Specificare tutto l'itinerario di viaggio) / En provenance de (Veuillez préciser l'itinéraire complet)	
Data di arrivo in Italia / Date d'arrivée en Italie	____/____/____
Mezzi di trasporto utilizzati fino al domicilio in Italia / Moyens de transport utilisés pour rejoindre le domicile en Italie	
Indirizzo nei 21 giorni successivi all'arrivo / Adresse pour les 21 jours suivant l'arrivée	



Data di compilazione / Date de remplissage : ____ / ____ / ____

Si allega fotocopia documento di identità / Une copie d'une pièce d'identité valide est jointe.

Si acconsente al trattamento dei dati personali di cui alla presente / Consentement au traitement des données personnelles de la présente

FIRMA/SIGNATURE

USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE / UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES ET DROITS DU DÉCLARANT

Tutte le specifiche riguardo all'uso dei dati personali e ai diritti del dichiarante sono indicate nella nota "Informativa privacy" pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016"

Toutes les informations relatives à l'utilisation des données personnelles et aux droits du déclarant figurent dans la note "Informativa privacy" publiée sur le site institutionnel dans la section "Avis de confidentialité conformément au Règlement UE 679/2016".

CASO A – Dichiarazione raccolta dalle Autorità Sanitarie di Frontiera / CAS A – Déclaration collectée par les Autorités Sanitaires aux Frontières

1. Titolare del trattamento / Responsable du traitement

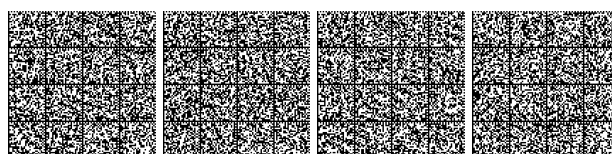
Ministero della Salute – Ufficio di sanità marittima e aerea di frontiera (USMAF)-Direzione Generale della Prevenzione - Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e dell'Emergenza Sanitaria, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma. Contatti DPO: rpdd@sanita.it / Ministère de la Santé – Bureau de santé maritime, aérienne et frontalière (USMAF) – Département de la Prévention, de la Recherche et de l'Urgence Sanitaire, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Rome. Contact DPO : rpdd@sanita.it
Vedi informativa sul trattamento dei dati personali allegato A1. / Voir l'avis sur le traitement des données personnelles – annexe A1.

CASO B – Dichiarazione raccolta dal Dipartimento di Prevenzione - Regione competente / CAS B – Déclaration collectée par le Département de Prévention - Région compétente

1. Titolare del trattamento / Responsable du traitement

La Regione o l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente che riceve la presente dichiarazione. I riferimenti del Titolare e del relativo DPO sono indicati nell'informativa specifica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente competente. / La Région ou l'Autorité Sanitaire Locale (ASL) compétente qui reçoit la présente déclaration. Les coordonnées du responsable du traitement et du DPO figurent dans l'avis de confidentialité spécifique publié sur le site institutionnel de l'autorité compétente.

L'informativa per il trattamento dei dati personali sarà fornita dalle regioni/dipartimenti prevenzione. / L'avis relatif au traitement des données personnelles sera fourni par les régions/départements de prévention.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE 679/2016 – GDPR) Le seguenti informazioni si applicano in funzione dell'autorità che raccoglie la presente dichiarazione.

CASO A – Dichiarazione raccolta dalle Autorità Sanitarie di Frontiera

1. Titolare del trattamento Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, in persona del Direttore Generale esercente le funzioni di titolare. in viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma E-mail: segr.dgprev@sanita.it PEC: dgprev@postacert.sanita.it

2. Responsabile della protezione dei dati personali Il responsabile della protezione dei dati del Ministero della salute è contattabile in viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma email rp@sanita.it

3. Finalità e base giuridica I dati sono trattati per finalità di sorveglianza sanitaria alle frontiere, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell'art. 6 e 9, par. 2, lett. i) del GDPR nonché del Regolamento sanitario internazionale (2005), Regolamento UE 2022/2371 del parlamento europeo e del consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, Dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) del 17 maggio 2026 dell'OMS.

4. Categorie di dati trattati Dati identificativi, di contatto e dati relativi alla salute (potenziale rischio di esposizione a malattia infettiva), qualificati come dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR.

5. Destinatari I dati potranno essere trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente e, ove necessario, alle autorità sanitarie internazionali (es. ECDC, OMS).

6. Conservazione Il titolare tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui sopra e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni decorsi i quali saranno cancellati o resi definitivamente anonimi.

7. Diritti dell'interessato L'interessato ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione (artt. 15-21 GDPR) nei limiti previsti e ove applicabili dalla legge, nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Istanze: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione E-mail: segr.dgprev@sanita.it PEC: dgprev@postacert.sanita.it

8. Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale sanitario degli USMAF soggetto a segreto professionale, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento.

9. Trasferimento dei dati personali extra-UE I dati potranno essere trasmessi alle autorità sanitarie internazionali (es. ECDC, OMS).

CASO B – Dichiarazione raccolta dal Dipartimento di Prevenzione / Regione competente

La Regione o l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente che riceve la presente dichiarazione. I riferimenti del Titolare e del relativo DPO sono indicati nell'informativa specifica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente competente.



INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES (art. 13 Règl. UE 679/2016 – RGPD) Les informations suivantes s'appliquent en fonction de l'autorité qui recueille la présente déclaration.

CAS A – Déclaration collectée par les Autorités Sanitaires aux Frontières

1. Responsable du traitement Ministère de la Santé – Direction générale de la Prévention, représentée par le Directeur général exerçant les fonctions de responsable du traitement, Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Rome. E-mail : segr.dgprev@sanita.it – PEC : dgprev@postacert.sanita.it

2. Délégué à la protection des données (DPO) Le délégué à la protection des données du Ministère de la Santé est joignable à Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Rome – e-mail : rpd@sanita.it

3. Finalités et base juridique Les données sont traitées à des fins de surveillance sanitaire aux frontières, prévention et contrôle des maladies infectieuses, conformément aux art. 6 et 9, par. 2, let. i) du RGPD, ainsi qu'au Règlement sanitaire international (2005), au Règlement UE 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé, et à la Déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC) de l'OMS du 17 mai 2026.

4. Catégories de données traitées Données d'identification, de contact et données relatives à la santé (risque potentiel d'exposition à une maladie infectieuse), qualifiées de catégories spéciales de données au sens de l'art. 9 RGPD.

5. Destinataires Les données pourront être transmises au Département de Prévention de l'ASL territorialement compétent et, si nécessaire, aux autorités sanitaires internationales (ex. ECDC, OMS).

6. Durée de conservation Le responsable du traitement traite les données personnelles pendant le temps strictement nécessaire aux finalités susmentionnées et, en tout état de cause, pour une durée n'excédant pas 120 jours, au terme desquels elles seront supprimées ou rendues définitivement anonymes.

7. Droits de la personne concernée La personne concernée a le droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et d'opposition (art. 15–21 RGPD), dans les limites prévues et applicables par la loi, ainsi que le droit d'introduire une réclamation auprès du Garant italien pour la protection des données personnelles (www.garanteprivacy.it). Demandes : Ministère de la Santé – Direction générale de la Prévention. E-mail : segr.dgprev@sanita.it – PEC : dgprev@postacert.sanita.it

8. Modalités de traitement Le traitement des données personnelles est effectué par le personnel sanitaire des USMAF, soumis au secret professionnel, par voie électronique et sur support papier, au moyen d'opérations de collecte, d'enregistrement, d'organisation, de conservation, de consultation, d'extraction, d'utilisation, de communication, d'effacement et de destruction des données. Aucun processus décisionnel automatisé au sens de l'art. 22 du Règlement n'est prévu.

9. Transfert de données personnelles hors UE Les données pourront être transmises aux autorités sanitaires internationales (ex. ECDC, OMS).

CAS B – Déclaration collectée par le Département de Prévention / la Région compétente

La Région ou l'Autorité Sanitaire Locale (ASL) compétente qui reçoit la présente déclaration. Les coordonnées du responsable du traitement et du DPO figurent dans l'avis de confidentialité spécifique publié sur le site institutionnel de l'autorité compétente.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2026.

Individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, l'art. 4, nonché gli articoli da 41 a 44;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 1, comma 7;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 95, con il quale è stata istituita l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo magistrato alle acque, con sede in Venezia;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 186 e 223;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti della Struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'art. 6 (Disposizioni relative al registro italiano dighe);

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 2, commi 170, 171, 172, 173, 175;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94, recante «Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023 concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 43 dell'11 marzo 2026;



Decreta:

Capo I

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 1.

Il presente decreto stabilisce il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 43 dell'11 marzo 2026.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Art. 2.

Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

1. A supporto delle attività affidate al Capo del Dipartimento sono istituiti due uffici di *staff*, di livello dirigenziale non generale, denominati «Ufficio di coordinamento amministrativo» e «Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali», che svolgono i compiti di seguito indicati:

Ufficio di coordinamento amministrativo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto:

- supporto al Capo dipartimento nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni «Performance» e «Rischi corruttivi e trasparenza» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle attività di programmazione, gestione e monitoraggio del bilancio e delle risorse finanziarie dipartimentali e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- coordinamento delle funzioni di contabilità economica, assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alle Direzioni generali;

- coordinamento attività formative specialistiche;

- supporto al Capo dipartimento nella trattazione delle questioni di carattere normativo, giuridico e legale di interesse dipartimentale e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali del Dipartimento;

- gestione degli adempimenti dipartimentali richiesti dagli uffici di diretta collaborazione o dai Ministeri e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle relazioni amministrative con il Governo e gli altri organi costituzionali e con enti o altri organi istituzionali;

- gestione degli adempimenti dipartimentali di carattere generale inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale, al funzionamento degli uffici, alla formazione e riqualificazione del personale, ai progetti di natura generale di interesse dipartimentale e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali;

- gestione e coordinamento degli adempimenti connessi al contenzioso di interesse dipartimentale e agli atti dell'esecuzione giudiziaria;

- supporto alle Direzioni generali e coordinamento per le attività di normazione primaria e secondaria, per le richieste di pareri e per atti parlamentari di sindacato ispettivo.

Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto:

- supporto al Capo dipartimento nello svolgimento dei compiti di direzione, indirizzo, controllo e monitoraggio per l'attuazione dei progetti di investimento e dei correlati interventi di competenza dipartimentale ivi compresi quelli previsti nelle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e coordinamento e monitoraggio delle correlate attività svolte dalle Direzioni generali responsabili anche ai sensi degli articoli 1,3 e 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2022, n. 225;

- supporto al Capo dipartimento nelle funzioni di gestione e coordinamento delle attività di rilievo europeo e internazionale di interesse dipartimentale, coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle relazioni con le istituzioni sovranazionali europee e internazionali e coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nei rapporti con il Consigliere diplomatico e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in materia di attività e relazioni di rilievo europeo e internazionale di interesse dipartimentale e coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali.

2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti di seguito indicati per ciascuno di essi:

Divisione 1 – Affari generali, gestione e coordinamento delle attività contabili e di bilancio, coordinamento legislativo e del contenzioso

- affari generali;

- gestione e coordinamento delle attività contabili e di bilancio, ivi comprese le attività relative alla gestione contabile dei capitoli di spesa che finanziano gli interventi avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- gestione risorse umane e strumentali;

- attività di controllo di gestione e supporto al direttore generale nei rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai fini del controllo strategico;



- supporto giuridico – legale al direttore generale;
- coordinamento legislativo e del contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione 2 – Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti

- raccordo con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia di politiche di sviluppo e coesione;
- programmazione, in raccordo con la Struttura tecnica di missione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei programmi europei e nazionali di competenza, con particolare riferimento al:
 - Programma operativo nazionale reti e mobilità 2007 – 2013
 - Programma operativo nazionale infrastrutture e reti 2014 – 2020
 - PAC Salvaguardia 2007-2013
 - PAC Infrastrutture e reti 2014-2020;
 - sviluppo e gestione dei sistemi informativi per il monitoraggio e la gestione finanziaria dei programmi.

Divisione 3 – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata.

- adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;
- adempimenti tecnici e amministrativi a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'espletamento delle procedure di localizzazione di elettrodotti, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- coordinamento e raccordo con i ministeri e le regioni in materia di programmazione infrastrutturale in ambito CIPESS, in raccordo con la Struttura tecnica di missione;
- Autorità responsabile del Piano di sviluppo e coesione (PSC) a titolarità del Ministero, con funzioni di coordinamento e di gestione complessiva del Piano;
- concertazione, predisposizione, sottoscrizione e monitoraggio degli accordi di programma quadro;
- attività di controllo di secondo livello per i programmi dell'Unione europea di competenza della Direzione;
- definizione, gestione e attuazione del programma complementare PAC «Interventi ferroviari e di viabilità stradale» (cd. PAC «C.I.S.»), in raccordo con le altre strutture ministeriali di settore.

Divisione 4 – Sviluppo della rete di trasporto transeuropea, dei corridoi multimodali e della relativa evoluzione normativa

- coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto trans-europea (TEN-T) e dei corridoi multimodali, in raccordo con la Struttura tecnica di missione;

- partecipazione alle attività connesse all'evoluzione normativa in materia TEN-T e ai negoziati presso gli organismi europei, in raccordo con la Struttura tecnica di missione;

- attività connesse all'erogazione di contributi europei TEN-T a valere sul Programma CEF (*Connecting Europe Facility*);

- attività connesse alla Mobilità militare;
- partecipazione ai comitati tecnici TEN e CEF;
- partecipazione alle strategie macro-regionali per l'area Adriatico-Ionica;
- partecipazione alle attività di coordinamento del processo di ampliamento delle reti TEN-T ai Paesi Terzi;
- partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attività correlate, ivi compresi i comitati direttivi internazionali e i Fora di Corridoio.

Divisione 5 – Programmi e progetti europei di sviluppo spaziale e urbano

- Piani e programmi di sviluppo e assetto del territorio in ambito urbano e nelle aree interne. Partecipazione ai tavoli tecnici del PON città metropolitane e *Governance*, in raccordo, per le parti di competenza, con la Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana;
- Struttura di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano sviluppo e coesione (PSC) afferenti all'ASSE E «Altri interventi» del P.O. FSC Infrastrutture 2014-2020 di competenza;
- partecipazione ai programmi di cooperazione territoriale europea (URBACT, ESPON, Spazio Alpino);
- attività di chiusura dei programmi di iniziativa comunitaria territoriale, transnazionale, transfrontaliera e interregionale (INTERREG, URBAN).

Divisione 6 – Autorità di certificazione e di pagamento dei piani e dei programmi nazionali e dell'Unione europea

- certificazione delle spese, elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione europea relativamente ai programmi di competenza della Direzione generale;
- rapporti con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Commissione europea in merito alle procedure economiche e finanziarie dei programmi;
- gestione e controllo dei flussi economici e finanziari dei piani e dei programmi nazionali e dell'Unione europea di competenza della Direzione.

3. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali è articolata in cinque uffici centrali di livello dirigenziale non generale, denominati rispettivamente Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 - Affari amministrativi generali, coordinamento legislativo e contenzioso

- affari generali;



- gestione risorse umane e strumentali;
- gestione delle spese correnti e di quelle necessarie al funzionamento della Direzione generale;
- attività di controllo di gestione e supporto al direttore generale nei rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai fini del controllo strategico;
- gestione del contenzioso e supporto giuridico-legislativo per gli aspetti di competenza della Direzione;
- atti parlamentari di sindacato ispettivo di competenza della Direzione generale, con il supporto delle Direzioni competenti;
- coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
- predisposizione della Relazione annuale sulla attività della Direzione.

Divisione 2 - Programmazione e funzioni di concedente della rete ANAS S.p.a.

- funzione di concedente della rete stradale;
- attività di indirizzo, vigilanza amministrativo-contabile e tecnico-operativa e controllo sugli atti predisposti dall'ANAS S.p.a., ferme restando le competenze della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale e l'attività di vigilanza tecnica di ANSFISA;
- predisposizione della convenzione che disciplina i rapporti tra ANAS S.p.a. e Ministero vigilante;
- programmazione degli interventi della rete in gestione ANAS S.p.a.;
- definizione, stipula e aggiornamento dei contratti di programma;
- monitoraggio degli interventi finanziati con i contratti di programma;
- predisposizione, gestione e monitoraggio di atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed enti territoriali e società miste;
- regolamentazione dei servizi stradali di competenza ANAS S.p.a.;
- monitoraggio dei progetti approvati relativi ai lavori inerenti alla rete stradale d'interesse nazionale;
- analisi degli investimenti e vigilanza sull'esecuzione degli stessi da parte di ANAS S.p.a.;
- monitoraggio delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti;
- vigilanza sulle modalità di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie;
- procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza, avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- istruttoria relativa ai procedimenti di competenza al fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;
- rapporti e relazioni istituzionali per le materie di competenza.

Divisione 3 - Rapporti internazionali ed europei

- attività concernenti le relazioni e gli accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario;
- attività relative ad accordi intergovernativi e convenzioni bilaterali o multilaterali in materia stradale e in materia autostradale in raccordo, in caso di materia autostradale, con la Divisione 1 della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale;
- partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore e partecipazione ai Comitati previsti dalle direttive europee di settore;
- supporto al recepimento di direttive europee e all'attuazione di regolamenti e decisioni europee nei settori di competenza della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e, nei settori di competenza della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, in raccordo con la Divisione 1 della stessa;
- gestione procedure di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 7-novies della direttiva 1999/62/CE e, in materia autostradale, in raccordo con la Divisione 1 della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale;
- attività concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture stradali sostenibili e per i carburanti alternativi nonché i progetti europei nel settore delle infrastrutture stradali;
- istruttoria del contenzioso di origine europea relativamente in materia stradale e in materia autostradale in raccordo con la Divisione 1 della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale.

Divisione 4 - Attuazione leggi di finanziamento relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale, sviluppo della mobilità in bicicletta e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

- erogazione a favore di ANAS S.p.a., regioni, province, comuni e altri enti di risorse finanziarie nazionali, la realizzazione e il monitoraggio, anche con il supporto dei Provveditorati alle opere pubbliche, anche avvalendosi delle società miste regionali, di infrastrutture di interesse nazionale e locale e la gestione dei relativi capitoli di spesa;
- gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
- completamento della gestione stralcio dei finanziamenti di cui alle leggi speciali riguardanti la viabilità di interesse locale;
- erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- attività istruttoria sui progetti in ambito nazionale, regionale ed europeo, del Piano generale della mobilità ciclistica extraurbana non ricompresi nella competenza della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e in raccordo con quest'ultima.



Divisione 5 – Classificazione amministrativa delle strade e verifica dei progetti per gli ambiti di competenza del decreto legislativo. n. 35 del 2011

- pianificazione, individuazione e aggiornamento della rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

- attività di classificazione e declassificazione amministrativa della rete stradale di interesse nazionale, ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA;

- verifica sui progetti di infrastrutture stradali della rete stradale transeuropea, delle strade principali, di competenza statale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, finalizzato alla sicurezza della circolazione stradale, con l'esclusione degli aspetti di stabilità delle strutture, geotecnici, idraulici e quant'altro estraneo al nastro stradale;

- gestione dei disciplinari inerenti alle attività di controllo della sicurezza sui progetti di infrastrutture stradali della rete stradale transeuropea, delle strade principali, di competenza statale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

- rapporti con i gestori delle strade di competenza statale per la programmazione delle attività di controllo della sicurezza sui progetti di infrastrutture stradali della rete stradale transeuropea, delle strade principali, di competenza statale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

- attività di supporto tecnico per l'erogazione delle risorse alle province e città metropolitane;

- approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità d'interesse statale e locale, ferme restando le competenze di ANSFISA.

4. La Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale è articolata in sette uffici centrali di livello dirigenziale non generale, denominati rispettivamente Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 – Affari amministrativi generali, coordinamento legislativo, contenzioso e relazioni con le società concessionarie

- affari generali, gestione risorse umane, strumentali e contabili, in coordinamento con le Segreterie della Direzione generale;

- gestione dei rapporti con le società concessionarie;

- gestione del contenzioso nazionale e europeo di competenza della Direzione generale e supporto giuridico-legislativo per gli aspetti di competenza della Direzione;

- analisi degli aspetti giuridico/amministrativi con predisposizione di pareri, provvedimenti e direttive interne alla Direzione e verso le società concessionarie;

- nomina dei sindaci ministeriali all'interno delle società concessionarie autostradali e coordinamento delle attività;

- emissione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali, a seguito degli inadempimenti determinati e quantificati in via definitiva dalle divisioni della Direzione generale;

- attuazione delle procedure sanzionatorie in caso di inadempimenti per quanto di competenza della Divisione;

- Supporto all'esercizio dell'attività di controllo analogo sulla Autostrade dello Stato S.p.a.

Divisione 2 - Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione

- definizione delle linee di indirizzo e programmazione delle verifiche sulla rete autostradale ai fini di accertare il rispetto degli obblighi convenzionali;

- attività di confronto con le concessionarie autostradali per l'individuazione delle priorità di intervento;

- accertamento in merito al rispetto dei parametri tecnici previsti dalle convenzioni per i Piani di manutenzione ordinaria (POM) e straordinaria;

- verifica del livello di fruibilità autostradale in accordo con gli uffici territoriali con particolare riferimento all'esercizio, agli incolonnamenti di veicoli per traffico intenso, a particolari accadimenti con turbative alla circolazione ed esodi;

- verifica dell'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle autostrade date in concessione, nonché la tutela del traffico e della segnaletica;

- accertamento, attraverso gli uffici ispettivi territoriali e in coordinamento con ANSFISA, dell'adozione, da parte dei concessionari autostradali, delle misure finalizzate alla regolarità del traffico autostradale;

- attuazione delle procedure sanzionatorie in caso di inadempimenti per quanto di competenza della Divisione;

- predisposizione di provvedimenti per deroghe, licenze e concessioni e convenzioni con enti terzi;

- verifica dell'osservanza degli obblighi di investimento e di gestione derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni di ANSFISA;

- tenuta e gestione dei registri elettronici del servizio europeo di telepedaggio e attuazione disciplina SET;

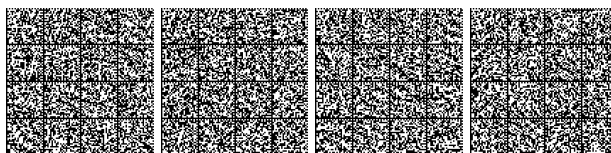
- verifica amministrativa connessa alla gestione della convenzione compresi gli affidamenti dei lavori *in house* da parte delle società concessionarie e definizione dei ribassi di affidamento;

- vigilanza sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali contenuti negli atti di concessione;

- regolazione dei servizi autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle autostrade;

- approvazione, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle convenzioni di concessione, dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale d'interesse nazionale;

- analisi e controllo dei bandi di gara relativi ai lavori, forniture e servizi di competenza dei concessionari e della relativa aggiudicazione;



- vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico autostradale, ferme restando le competenze di ANSFISA;

- vigilanza sull'esecuzione degli investimenti da parte delle società concessionarie autostradali per il tramite degli uffici ispettivi territoriali;

- rapporti con i gestori delle autostrade di competenza statale per la programmazione delle attività di controllo della sicurezza sui progetti d'infrastrutture stradali della rete autostradale transeuropea, delle autostrade, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.

Divisione 3 – Qualità del servizio autostradale. Analisi piani tariffari e adeguamento tariffario annuale

- accertamento del rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti nonché nella disciplina emanata dall'autorità di regolazione dei trasporti, concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari;

- rilevazione degli indicatori di qualità definiti dal regime tariffario dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dagli atti convenzionali vigenti;

- analisi e monitoraggio dei piani di traffico elaborati dalle società concessionarie autostradali a supporto della Divisione 4 - Analisi investimenti;

- verifica dei requisiti qualitativi per l'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali;

- verifica del rispetto degli obblighi convenzionali relativi alla gestione del catasto autostradale;

- definizione e corretta applicazione dei parametri di qualità dei servizi previsti nel catasto autostradale;

- attuazione delle procedure sanzionatorie in caso di inadempimenti per quanto di competenza della Divisione;

- monitoraggio dei canoni di concessione;

- istruttoria delle proposte annuali di adeguamento tariffario;

- verifica sulla corretta applicazione delle tariffe autostradali e relativi adeguamenti annuali, di concerto con l'autorità di regolazione dei trasporti;

- valutazione sull'ammissibilità dei costi ammessi ai fini della determinazione dei parametri di gestione e investimenti relativi al calcolo degli adeguamenti tariffari annuali;

- verifica della copertura finanziaria degli investimenti;

Divisione 4 – Analisi investimenti

- definizione degli standard tecnici progettuali per la redazione dei progetti;

- partecipazione a conferenze di servizi relative a opere assentite in concessione;

- valutazione ai fini convenzionali dei progetti di investimento inseriti nei piani economici finanziari allegati alle convenzioni vigenti;

- verifica del rispetto dei parametri progettuali previsti dalle norme e dagli atti convenzionali;

- verifica sui progetti di infrastrutture delle autostrade, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, finalizzati alla sicurezza della circolazione con esclusione degli aspetti di stabilità delle strutture, geotecnici, idraulici e quant'altro estraneo al nastro stradale;

- gestione dei disciplinari inerenti alle attività di controllo della sicurezza sui progetti di infrastrutture delle autostrade, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

- rapporti con i gestori delle autostrade di competenza statale per la programmazione delle attività di controllo della sicurezza sui progetti di infrastrutture autostradali, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

- rilascio dei provvedimenti di approvazione ai fini convenzionali dei progetti di investimento presentati dalle concessionarie autostradali;

- rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle procedure espropriative (delega);

- rilascio dei provvedimenti di pubblica utilità;

- attuazione delle procedure sanzionatorie in caso di inadempimenti per quanto di competenza della Divisione;

- coordinamento con università ed enti di ricerca per le valutazioni afferenti alla coerenza dei progetti assentiti in concessione.

Divisione 5 – Analisi esecuzione degli investimenti

- analisi delle varianti tecniche sui progetti di investimento proposte dalle concessionarie autostradali ai fini dell'approvazione da parte del concedente;

- verifica del rispetto dei parametri tecnici della convenzione relativi all'esecuzione degli investimenti, in collaborazione con gli uffici territoriali;

- rilascio dei provvedimenti autorizzativi di approvazione delle varianti tecniche;

- attuazione delle procedure sanzionatorie in caso di inadempimenti per quanto di competenza della Divisione;

- predisposizione degli atti di nomina dei collaudatori sugli investimenti autostradali;

- approvazione complessiva finale dell'investimento.

Divisione 6 – Analisi economico – finanziarie e aggiornamento o revisione del piano economico finanziario

- monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali (analisi dei bilanci, analisi degli scostamenti economico finanziari e contabilità analitica);

- verifica del rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale delle società concessionarie;

- supporto alla Divisione 3 - Qualità del servizio autostradale. Analisi piani tariffari e adeguamento tariffario annuale per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali;

- verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inseriti nei piani economico finanziari;



- predisposizione degli atti per l'aggiornamento e/o la revisione del Piano economico finanziario allegato alle convenzioni delle società concessionarie;

- attuazione delle procedure sanzionatorie in caso di inadempimenti per quanto di competenza della Divisione;

- gestione dei contributi alle società concessionarie;

- aggiornamento, gestione dell'anagrafica e raccolta delle informazioni sul patrimonio delle società concessionarie autostradali;

- erogazione dei contributi pubblici a favore delle concessionarie autostradali;

- verifica dell'osservanza degli obblighi d'investimento e di gestione derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni di ANSFISA.

Divisione 7 - Attività di concedente della rete autostradale a pedaggio

- funzioni di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete autostradale;

- predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e piani economico-finanziari per l'affidamento di nuove concessioni a pedaggio e rinnovi delle concessioni scadute con relativa aggiudicazione;

- predisposizione degli atti per l'approvazione delle convenzioni di concessioni e relativi piani economico-finanziari;

- approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture autostradali e dei relativi aggiornamenti;

- istruttoria relativa ai procedimenti di competenza al fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;

- procedimenti in materia d'infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- gestione problematiche tariffarie e rapporti con il NARS e con l'Autorità di regolazione dei trasporti per le nuove concessioni;

- rilevazione del valore di subentro ai fini della regolazione dei rapporti economici con il concessionario scaduto;

- alta sorveglianza sulle attività della società Autostrade dello Stato, in coordinamento con la Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali;

- predisposizione degli atti aggiuntivi attinenti alla gestione, alla vigilanza e al controllo sui Concessionari autostradali;

- gestione del contenzioso connesso ai rapporti concessori autostradali, in coordinamento con la Divisione 1.

Uffici ispettivi territoriali

La struttura organizzativa della Direzione è articolata sul territorio nazionale in quattro Uffici ispettivi territoriali di: *i)* Genova, sovraordinata alla sezione di Torino; *ii)* Bologna, sovraordinata alle sezioni di Milano, Venezia

e Bolzano; *iii)* Roma, sovraordinata alle sezioni di Pescara e Ancora; *iv)* Catania. Le aree di responsabilità degli Uffici ispettivi sono:

- a)* valutazione dei livelli di servizio della rete autostradale e delle pertinenze;

- b)* pianificazione delle attività ispettive sul rispetto degli obblighi convenzionali;

- c)* monitoraggio, ai fini convenzionali, sull'attuazione dei progetti approvati (investimenti);

- d)* monitoraggio, ai fini convenzionali, sull'esecuzione dei programmi di manutenzione ordinaria;

- e)* verifica del rispetto dei parametri tecnici di qualità inseriti nella convenzione;

- f)* coordinamento con la Divisione 2 - Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione per l'espletamento delle verifiche finalizzate all'attuazione degli investimenti e dei programmi di manutenzione ordinaria.

Le competenze sono così definite:

Attività amministrativa

- gestione dei processi amministrativi e contabili dell'Ufficio ispettivo territoriale;

- presidio dei servizi di sede (portineria, centralino, sicurezza, pulizie, manutenzione della sede, ecc.), dell'attività di approvvigionamento, cura delle attività di inventario di beni mobili di consumo e durevoli e presidio dei processi di amministrazione e gestione del personale;

- gestione dei sistemi informativi.

Attività di vigilanza della rete

- verifica della corrispondenza dei piani di manutenzione annuale presentati dalle società concessionarie alle linee guida emanate dal concedente;

- analisi delle segnalazioni ricevute dal personale tecnico preposto inerenti alle inadempienze riscontrate, la relativa segnalazione alle concessionarie e la verifica delle risoluzioni delle stesse;

- supporto e aggiornamento alla Direzione generale sui profili afferenti alla continuità del servizio autostradale;

- verifiche sul rispetto del piano annuale di monitoraggio ai fini convenzionali;

- verifica delle convenzioni con enti terzi che afferiscono al patrimonio autostradale;

- istruttoria degli atti tecnici di rilascio delle concessioni e delle deroghe di competenza dell'Ufficio territoriale.

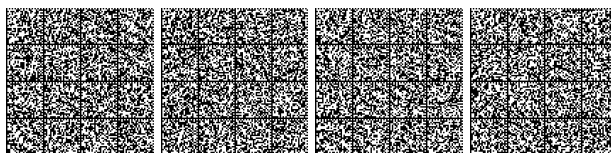
Attività di vigilanza lavori

- coordinamento delle attività progettuali delle società concessionarie qualora i tratti autostradali di loro competenza presentino interferenze con tratti gestiti da altre concessionarie;

- partecipazione alle conferenze di servizi, previa delega del direttore generale;

- controllo, attraverso visite ispettive, sulla esecuzione delle opere;

- segnalazione alla Direzione generale di eventuali inadempimenti afferenti al rapporto convenzionale;



- presidio durante le visite di collaudo delle nuove opere.

Attività correlate all'esercizio della funzione di concedente

- Partecipazione ai tavoli prefettizi nell'ambito dei Comitati operativi viabilità (COV) per la gestione di eventi afferenti alla viabilità autostradale;

- Partecipazione alle conferenze di servizi relative ad interventi interferenti con la proprietà autostradale e con le relative fasce di rispetto;

- Rappresentanza della Direzione generale ai tavoli di lavoro coordinati da enti territoriali per la gestione di aspetti afferenti all'infrastruttura autostradale;

- Supporto alla Direzione generale per le procedure inerenti alla gestione del patrimonio autostradale;

- Istruttoria tecnica per l'approvazione delle convenzioni con Enti terzi afferenti al patrimonio autostradale;

- Verifica della consistenza del patrimonio autostradale devolvibile;

- Valutazione dei livelli di servizio della rete autostradale e delle pertinenze;

- Validazione, ai fini convenzionali, delle operazioni di collaudo delle nuove opere;

- Esecuzione delle visite ricognitive ai fini del rilascio dell'agibilità al transito su nuove tratte autostradali, previsto dagli atti convenzionali;

- Supporto alla Direzione generale in materia di contenziosi afferenti ai gestori autostradali;

- Supporto alla Direzione generale per i rapporti informativi su atti parlamentari di sindacato ispettivo;

- Attuazione delle procedure sanzionatorie in caso di inadempimenti per quanto di competenza dell'ufficio.

5. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuna di esse di seguito indicati:

Divisione 1 - Affari generali, bilancio e attività internazionali

- affari generali;

- coordinamento delle attività contabili e di bilancio; rendicontazione, referti e monitoraggio finanziario dei programmi di competenza della Direzione generale;

- gestione risorse umane e strumentali;

- attività di coordinamento ai fini dell'attuazione del controllo strategico e di gestione e rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV);

- studi e pareri sulle iniziative legislative nelle materie di competenza della Direzione;

- coordinamento per il recepimento delle direttive europee;

- accordi internazionali, intergovernativi e convenzioni bilaterali o multilaterali in materia ferroviaria (conferenze intergovernative);

- politiche europee in materia di infrastrutture ferroviarie sostenibili e supporto progetti europei nel settore delle infrastrutture ferroviarie;

- comunicazioni istituzionali, anche a mezzo stampa, internet e pubblicazioni;

- rapporti istituzionali con Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. e le società controllate;

- attività istruttoria nella gestione del contenzioso e dei reclami degli utenti e associazioni pervenute alla Direzione generale.

Divisione 2 - Infrastrutture ferroviarie contratto di programma

- strategie e politiche di potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

- contratto di programma con gestore della rete ferroviaria nazionale (Rete ferroviaria italiana S.p.a.) - parte investimenti (CdP-I) - relativa attività di gestione, monitoraggio e rapporti con i soggetti istituzionali interessati;

- verifica attività di programmazione in ambito TEN-T e programmi europei (PON), d'intesa con la Direzione generale competente;

- contratto di programma MIT-TELT per la progettazione e il finanziamento della linea Torino-Lione e vigilanza sulla sua attuazione;

- adempimenti inerenti all'accordo intergovernativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione del Tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero;

- partecipazione a gruppi di lavoro internazionali e bilaterali per la realizzazione di opere ferroviarie;

- monitoraggio sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche (PIS) e dei programmi di messa in sicurezza;

- procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- istruttoria relativa ai procedimenti di competenza al fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;

- studi e pareri sulle iniziative legislative e attuazione della normativa nazionale di settore;

- rapporti e relazioni istituzionali, per le materie di competenza.

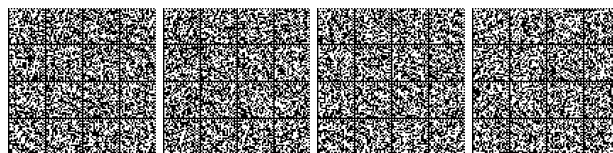
Divisione 3 - Servizi di trasporto ferroviario

- obblighi di servizio pubblico (OSP): affidamento, gestione, monitoraggio, vigilanza sul Contratto di servizio passeggeri a lunga percorrenza;

- revisione e integrazione del contratto di servizio passeggeri media e lunga percorrenza;

- sovvenzioni e contribuzioni a sostegno del trasporto merci e passeggeri per ferrovia non soggetti ad oneri di servizio pubblico;

- monitoraggio della qualità dei servizi: *standard* e obiettivi di qualità;



- definizione di proposte per il rispetto di attività di interesse economico generale in ambito di servizio pubblico di trasporto merci per ferrovia;
- coordinamento ministeriale per iniziative in ambito di Autostrada ferroviaria;
- proposte a supporto delle azioni in materia di trasferimento modale;
- attuazione delle politiche di sviluppo e di incentivazione del trasporto ferroviario passeggeri e merci;
- monitoraggio e gestione di sistemi incentivanti e dei contributi erogati al trasporto di merci per ferrovia;
- relazioni istituzionali di settore con l'Autorità di regolazione dei trasporti, il CIPESS e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- attività di coordinamento con i Ministeri competenti per la gestione delle misure di supporto per l'incentivazione del trasporto ferroviario passeggeri e merci;
- attività in materia di aiuti di stato e dei rapporti con il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie di competenza della Divisione;
- attività di coordinamento per i corridoi ferroviari merci;
- servizio ispettivo di competenza in ambito di OSP;
- attività di verifica sulle erogazioni di sovvenzioni e contribuzione agli operatori del servizio di trasporto ferroviario.

Divisione 4 – Licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario e liberalizzazione

- normativa comunitaria e nazionale in materia di liberalizzazione del trasporto ferroviario;
- relazioni istituzionali con l'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria;
- partecipazione a Gruppi internazionali e comunitari di competenza e rapporti con Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF);
- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi ferroviari;
- studi e pareri sulle iniziative legislative di competenza;
- misure compensative per promuovere la ripresa del settore ferroviario in caso di contrazione del traffico;
- analisi e proposte per ottimizzare la capacità di rete per l'agevolazione all'accesso al settore ferroviario di nuove imprese ferroviarie, operatori e altri soggetti pubblici/privati interessati;
- licenze e titoli equiparati: istruttoria, rilascio, monitoraggio, sospensione e revoca delle licenze ferroviarie;
- definizione dei diritti per rilascio, conferma e modifica delle licenze ferroviarie e loro aggiornamento;
- rapporti con ANSFISA per la consultazione delle certificazioni di sicurezza rilasciate alle imprese ferroviarie;
- definizione dei livelli minimi di copertura assicurativa della responsabilità civile in caso di incidenti e loro adeguamento;

- comunicazione all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) delle imprese ferroviarie autorizzate e aggiornamento dati sul Sistema ERADIS in caso di modifica, sospensione e revoca delle licenze;
- monitoraggio sussistenza requisiti e obblighi delle imprese ferroviarie;
- servizio ispettivo di competenza sulle imprese ferroviarie autorizzate;
- promozione di misure per un trasporto ferroviario sostenibile;
- attività connesse all'esercizio dei poteri speciali del Governo di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (*golden power*);
- contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

Divisione 5 – Interoperabilità ferroviaria, trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa di settore e rapporti con gli Organismi europei e internazionali

- regole e specifiche tecniche di interoperabilità e rapporti con gli Organismi europei;
- processi di deroga all'applicazione dei requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità;
- pareri sulle iniziative legislative nelle materie di competenza;
- elaborazione di proposte normative nazionali ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57 per gli aspetti di competenza;
- rapporti con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nelle materie di competenza e attività istruttoria ai fini della vigilanza in supporto alla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici;
- su richiesta della Divisione 4 della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, fornisce elementi di valutazione per gli aspetti ferroviari, nell'ambito della vigilanza su ANSFISA di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023;
- attività di autorità preposta ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 57 del 2019 inclusi i rapporti con l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano (Accredia);
- partecipazione alle attività del Comitato di cui all'art. 51 della direttiva (UE) 2016/797 «Comitato interoperabilità e sicurezza delle ferrovie» (RISC) in rappresentanza dell'Italia;
- disciplina del trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa nazionale e internazionale (RID);
- comitati tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF);
- gestione dei contributi agli operatori ferroviari per quanto di competenza e dei relativi capitoli di spesa;
- rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea per la definizione e l'attuazione degli atti nelle materie di competenza.



Divisione 6 – Vigilanza sull'atto di concessione, contratto di programma-parte servizi e ferrovie storiche e turistiche

- atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e attività di controllo sulla sua attuazione;
- dismissione delle linee ferroviarie;
- monitoraggio sulla gestione del patrimonio ferroviario;
- contratto di programma-parte servizi con il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (Rete ferroviaria italiana S.p.a.) e relativa attività di monitoraggio e controllo;
- monitoraggio delle attività svolte e delle misure attuate dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.a.) in tema di persone a ridotta mobilità (PRM); aggiornamento del Piano nazionale di attuazione della STI-PRM;
- relazione annuale al Parlamento sulle materie di competenza della Direzione;
- attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche.

Art. 3.

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

1. A supporto delle attività affidate al Capo del Dipartimento sono istituiti due uffici di *staff*, di livello dirigenziale non generale, denominati Ufficio di coordinamento amministrativo e Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Ufficio di coordinamento amministrativo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative:

- supporto al Capo dipartimento nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni «*Performance*» e «*Rischi corruttivi e trasparenza*» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Direzioni generali;
- supporto al Capo dipartimento nelle attività di programmazione, gestione e monitoraggio del bilancio e delle risorse finanziarie dipartimentali e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Direzioni generali;
- coordinamento delle funzioni di contabilità economica, assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alle Direzioni generali;
- coordinamento attività formative specialistiche;
- supporto al Capo dipartimento nella trattazione delle questioni di carattere normativo, giuridico e legale di interesse dipartimentale e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali del Dipartimento;
- gestione degli adempimenti dipartimentali richiesti dagli Uffici di diretta collaborazione o dai Ministeri e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle relazioni amministrative con il Governo e gli altri organi costituzionali e con enti o altri organi istituzionali;

- gestione degli adempimenti dipartimentali di carattere generale inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale, al funzionamento degli uffici, alla formazione e riqualificazione del personale, ai progetti di natura generale di interesse dipartimentale e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali;

- gestione e coordinamento degli adempimenti connessi al contenzioso di interesse dipartimentale e agli atti dell'esecuzione giudiziaria;

- supporto alle Direzioni generali e coordinamento per le attività di normazione primaria e secondaria, per le richieste di pareri e per le atti parlamentari di sindacato ispettivo.

Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative:

- supporto al Capo dipartimento nello svolgimento dei compiti di direzione, indirizzo, controllo e monitoraggio per l'attuazione dei progetti di investimento e dei correlati interventi di competenza dipartimentale ivi compresi quelli previsti nelle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e coordinamento e monitoraggio delle correlate attività svolte dalle Direzioni generali responsabili anche ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2022, n. 225;

- supporto al Capo dipartimento nelle funzioni di gestione e coordinamento delle attività di rilievo europeo e internazionale di interesse dipartimentale, coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

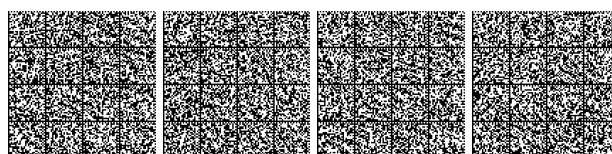
- supporto al Capo dipartimento nelle relazioni con le Istituzioni sovranazionali europee e internazionali e coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nei rapporti con il Consigliere diplomatico e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in materia di attività e relazioni di rilievo europeo e internazionale di interesse dipartimentale e coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali.

2. La Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e di bilancio

- affari generali;
- gestione risorse umane e strumentali;
- coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
- attività di controllo di gestione e supporto al direttore generale nei rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai fini del controllo strategico;



- Supporto giuridico-legale al direttore generale per gli aspetti di competenza della Direzione generale, compresi pareri su questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali;

- atti parlamentari di sindacato ispettivo nelle materie di competenza della Direzione generale;

- trattazione e gestione del contenzioso giurisdizionale, ordinario e amministrativo, in materia di edilizia sociale e rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

- coordinamento del contenzioso;

- istruttoria sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di alloggio sociale ed Edilizia residenziale pubblica (ERP).

Divisione 2 – Riqualficazione urbana e qualità dell'abitare.

- gestione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», di cui all'art. 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e trattazione del contenzioso in materia;

- Fondo per l'eliminazione di barriere architettoniche ai sensi della legge n. 13/1989 - Programmazione, riparto, monitoraggio e rendicontazione delle risorse negli edifici privati;

- studi, azioni e misure per la qualità energetica ed edilizia del patrimonio abitativo;

- contenimento dei consumi di suolo.

- Attività di rilievo europeo ed internazionale in materia di politiche abitative di contrasto al disagio abitativo. Studio di nuovi modelli di abitare.

- Disciplina dei Servizi di interesse economico generale (SIEG) e ordinamento europeo dell'alloggio sociale e rapporti con le regioni.

Divisione 3 – Indirizzi e programmi per l'edilizia abitativa

- Piano Casa Italia (art. 1, commi 282-284, della legge 30 dicembre n. 213; art. 1, commi 402-403 della legge 30 dicembre 2024 n. 207);

- Piano nazionale di edilizia abitativa decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009;

- Programma sicuro verde e sociale (Fondo complementare al PNRR di cui alla legge 1° luglio 2021, n. 101);

- Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2010, n. 124;

- Programma di recupero ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalità, ai sensi del decreto interministeriale 30 gennaio 2015;

- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- Disciplina delle locazioni ad uso abitativo e provvedimenti attuativi (legge 9 dicembre 1998, n. 431);

- Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (*ex art. 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e decreto interministeriale 24 febbraio 2015*);

- Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica *ex art. 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80*;

- Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203);

- Piano Casa di cui al decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116.

Divisione 4 – Cooperative edilizie

- disciplina delle cooperative edilizie a contributo erariale, comprese quelle per le Forze armate e di Polizia;

- Vigilanza in materia di cooperative edilizie a contributo erariale e trattazione e gestione dei procedimenti di scioglimento, commissariamento governativo e procedure di liquidazione coatta amministrativa;

- Trattazione e gestione del contenzioso giurisdizionale, ordinario e amministrativo, in materia di cooperative edilizie a contributo erariale e rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

- Autorizzazioni per l'attuazione dell'art. 18 della legge n. 179 del 1992, per le cooperative edilizie a contributo erariale, comprese quelle per le Forze armate e di Polizia, localizzate nelle regioni con cui non sono stati sottoscritti accordi di programma per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (rif. *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 26 giugno 2002);

- studi, analisi e ricerche sul settore abitativo e iniziative europee e internazionali;

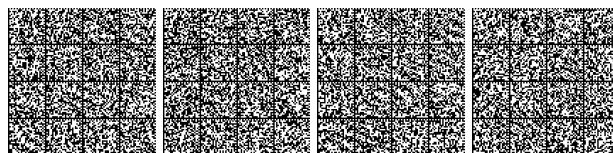
- Nomina dei commissari governativi e dei commissari liquidatori per le cooperative edilizie a contributo erariale ed aggiornamento del relativo elenco. Attività di monitoraggio e vigilanza sull'operato dei commissari governativi e liquidatori;

- Gestione delle assegnazioni annuali ai Provveditorati alle opere pubbliche dei fondi per l'erogazione dei contributi pluriennali in favore di cooperative edilizie a contributo erariale

- Gestione dei pagamenti semestrali alla Cassa depositi e prestiti dei fondi per l'erogazione rate dei mutui in corso di ammortamento concessi ad enti vari.

Divisione 5 – Urbanistica

- gestione del Piano nazionale per le città di cui all'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 134;



- Gestione dei Programmi di riqualificazione urbana concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere, PIAU;

- Programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 457/1978 del Segretariato generale del CER, Comunità terapeutiche e speciali, «20.000 alloggi in affitto» e «PRUACS»;

- Gestione dei Programmi di intervento di edilizia sovvenzionata o agevolata, in particolare completamento dei programmi di cui:

- ex Segretariato generale CER

- leggi «ante 457/1978» (legge n. 856/1971 – legge n. 166/1975 – legge n. 513/1977);

- art. 2, lettera f), legge n. 457/1978;

- art. 3, lettera q), legge n. 457/1978;

- art. 4, decreto-legge n. 9/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/1982;

- art. 4, decreto-legge n. 12/1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118/1985;

- art. 128, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (c.d. «comunità terapeutiche e speciali»);

- art. 145, comma 33, legge n. 388 del 2000 (c.d. programma sperimentale «20.000 abitazioni in affitto»);

- Decreto ministeriale 26 marzo 2008 e decreto ministeriale 28 luglio 2011 (PRUACS «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile»).

- Accordi di programma

- gestione del Programma «Dateci spazio»;

- Contenzioso e istruttoria sui ricorsi in materia di urbanistica per gli argomenti attinenti alla casa e alla riqualificazione urbana;

- Trattazione e gestione del contenzioso giurisdizionale, ordinario e amministrativo, in materia di urbanistica per le attività di stretta competenza della D.G. per la casa e la riqualificazione urbana e rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

- Programma per la riduzione del disagio abitativo nei comuni metropolitani (decreto ministeriale 16 marzo 2006);

- gestione delle competenze per la determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Programmi di intervento di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019 relative ai «Programmi di intervento di edilizia residenziale sociale denominati PIERS finanziati con fondi di cui all'art. 2, lettera f), della legge n. 457 del 1978 e Sisma 2016 finanziati con fondi di cui l'art. 3, lettera q) della legge n. 457 del 1978;

- Osservatorio nazionale della condizione abitativa (OSCA) di cui all'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e rapporti con le regioni.

- Fondo per il sostegno dei genitori separati.

Divisione 6 – Abusivismo edilizio: osservatorio e contenzioso

- raccolta delle segnalazioni, relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, inviate dai comuni per il tramite dell'ufficio territoriale del Governo ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

- gestione del Fondo demolizioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 205 del 2017;

- Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio;

- Gestione del contenzioso e istruttoria sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di abusivismo edilizio.

- trattazione del contenzioso giurisdizionale, ordinario e amministrativo, in materia di abusivismo edilizio e rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e di bilancio e contenzioso

- affari generali;

- gestione risorse umane e strumentali;

- coordinamento e gestione delle attività contabili e di bilancio;

- attività di controllo di gestione e supporto al direttore generale nei rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai fini del controllo strategico;

- supporto giuridico – legale e in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione al direttore generale;

- gestione del contenzioso giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario e amministrativo e rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

- atti parlamentari di sindacato ispettivo;

- studi e pareri sulle iniziative legislative afferenti alle competenze della Direzione generale.

Divisione 2 – Opere pubbliche di competenza statale

- realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi relativi ai programmi ordinari e straordinari di edilizia giudiziaria, penitenziaria compresi i rapporti con il Ministero della giustizia, demaniale di competenza statale (programmi ordinari e straordinari di infrastrutture per le quattro Forze di polizia: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Vigili del fuoco) e di edilizia per le opere pubbliche;

- programmi ordinari di manutenzione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, non rientranti nel manutentore unico, da attuarsi attraverso i provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche;

- pianificazione e sviluppo delle attività connesse alla realizzazione degli interventi da praticarsi su opere pubbliche;



- supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i provveditorati regionali e interregionali;

- gestione del «Fondo salva opere» di cui all'art. 47, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- gestione del «Fondo per la prosecuzione opere pubbliche» di cui all'art. 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;

- gestione del «Fondo sviluppo e coesione» per finanziamento opere pubbliche;

- gestione del «Fondo per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali e per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché miglioramento infrastrutturale» di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

- gestione del «Fondo per il patrimonio storico-artistico delle Regioni o di altri soggetti» di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, del «Fondo per la conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali» di cui all'art. 1, comma 338 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del «Fondo per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale» di cui all'art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- gestione del PNRR, per la parte di competenza.

Divisione 3 – Edilizia statale: gestione programmi

- gestione ad esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale;

- Ufficio gestione amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;

- Ufficio Direzione lavori e attività connesse e attività di progettazione della Divisione.

Divisione 4 - Interventi di edilizia previsti da leggi speciali

- Programmi funzionali allo sviluppo infrastrutturale di territori ed enti locali;

- Gestione delle attività amministrativo-contabili finalizzate alla salvaguardia di Venezia e ai comuni della Laguna;

- Esercizio dell'attività di vigilanza sull'autorità per la Laguna di Venezia;

- Programmi di intervento nei settori di competenza disciplinati da leggi speciali ad esclusione del Ponte sullo Stretto di Messina

- Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate di cui all'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- Fondo progettazione PPP.

Divisione 5 – Edilizia antisismica e scolastica, interventi per la ricostruzione e interventi ex AGENSUD

- Gestione amministrativa per assegnazione fondi finalizzata alla conclusione degli interventi ex AGENSUD e relativo monitoraggio;

- gestione amministrativa stralcio del sisma Valle del Belice a seguito del sisma del 1968;

- rilascio parere vincolante allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;

- «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni» di cui all'art. 19 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104;

- Programma di adeguamento degli edifici scolastici in attuazione dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- Osservatorio nazionale edilizia scolastica;

- programma riparto delle risorse, gestione e monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica, anche finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

- gestione del Fondo progettazione degli enti locali di cui all'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- Gestione amministrativa per assegnazione fondi finalizzata all'edilizia antisismica e in zone sismiche, comprese le attività di competenza del Ministero e quelle conseguenti a calamità naturali.

Divisione 6 – Gestione amministrativa, contabile e finanziaria della «gestione programmi»

- Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche e integrazioni;

- Ufficio gestione programmazione contabile, amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma capitale;

- Ufficio gare e contratti della Direzione generale e attività connesse.

4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche è articolata in otto uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati, oltre a sette uffici territoriali, denominati Uffici tecnici per le dighe, funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti indicati all'art. 8.



Divisione 1 - Affari amministrativi generali, coordinamento legislativo e contenzioso

- affari amministrativi generali e rapporti tra la Direzione e le altre amministrazioni per gli aspetti di competenza;
- gestione risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, ivi compresi i profili organizzativi e amministrativi connessi al lavoro agile;
- programmazione e gestione delle spese per il funzionamento delle divisioni della Direzione e degli Uffici tecnici per le dighe, assicurando la tracciabilità amministrativo-contabile e il supporto ai controlli interni;
- coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
- gestione del contenzioso e supporto giuridico-legislativo per gli aspetti di competenza della Direzione ivi compresi i profili di trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza, accesso e responsabilità amministrativa;
- supporto al direttore generale in tema di rapporti con l'Organismo di valutazione, prevenzione della corruzione, e iniziative legislative nelle materie di competenza della Direzione;
- gestione del registro di protocollo e degli archivi amministrativi, organizzazione dei flussi documentali anche digitali, della conservazione e della sicurezza dei documenti amministrativi;
- attività contrattuale per la Direzione e per gli Uffici tecnici per le dighe;
- esercizio delle funzioni della Direzione nell'ambito dei rapporti con società *in house* o di altre amministrazioni pubbliche;
- attività inerenti all'attuazione dell'art. 6 della legge 10 agosto 2002, n. 166, e dell'art. 2, comma 172, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di contributi e diritti per l'attività di vigilanza;
- supporto al direttore generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti organizzativi e documentali connessi.

Divisione 2 – Affari tecnici generali, coordinamento sistema informativo dighe ed emergenze

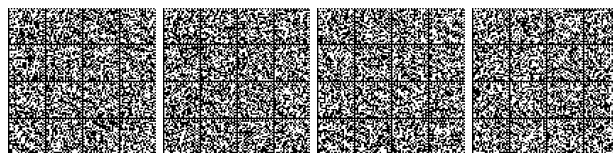
- segreteria tecnica del direttore generale;
- affari tecnici generali e i rapporti tra la Direzione e le altre amministrazioni;
- attività concernente la normativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche;
- supporto al direttore generale in tema di rapporti con l'Ufficio legislativo nelle materie di competenza della Direzione;
- attività relative alle dighe in Stato estero inducenti rischio idraulico in territorio italiano;
- gestione e sviluppo delle banche dati, dei sistemi informativi territoriali e di monitoraggio e delle forniture di materiale informatico;
- tenuta dell'archivio tecnico e del registro delle dighe e di quelli delle opere di derivazione;

- supporto al Direttore generale per la definizione del programma annuale delle visite ispettive e del programma pluriennale di accertamenti straordinari sentite le divisioni di coordinamento e gli Uffici tecnici per le dighe;
- formazione e gestione dell'elenco degli assistenti della Direzione ai fini della vigilanza sui lavori di costruzione o modifica di dighe;
- coordinamento del supporto e dell'assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile compresa l'organizzazione del servizio di reperibilità;
- assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi e convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione da parte della Direzione;
- promozione di studi e ricerche negli ambiti di competenza della Direzione.

Divisione 3 – Coordinamento opere di derivazione e idraulica

Svolge i seguenti compiti recati dal decreto ministeriale 14 maggio 2024, n. 94, relativamente alle opere di derivazione di competenza della Direzione:

- coordinamento dei procedimenti tecnici relativi alla progettazione e costruzione e delle attività di vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare;
 - parere tecnico vincolante sui progetti di fattibilità tecnica ed economica;
 - istruttoria, verifica di ottemperanza e approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi comprese, nei casi previsti, le varianti in corso d'opera;
 - vigilanza sulle operazioni di controllo delle opere di derivazione di competenza della Direzione, mediante il coordinamento delle attività degli Uffici tecnici per le dighe;
 - attribuzione e modifica della classe di attenzione delle opere di derivazione;
 - attività per l'integrazione dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni relative alle opere di derivazione e adduzione, compresa la raccolta degli elaborati di consistenza;
 - richiesta di parere tecnico su progetti e studi tecnici alle divisioni specialistiche della Direzione e al Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - promozione di provvedimenti di indagine tecnica per motivi di sicurezza;
- Svolge altresì i seguenti compiti relativamente alle dighe di competenza della Direzione:
- istruttoria degli studi di rivalutazione idrologico e idraulica delle dighe;
 - parere tecnico, su richiesta delle divisioni di coordinamento per gli aspetti idraulici, su progetti di nuovi impianti di ritenuta e di interventi su dighe esistenti;
 - vigilanza e attività ispettiva, per gli aspetti idraulici, nelle fasi di costruzione, di esecuzione degli interventi e di esercizio, su richiesta delle divisioni di coordinamento;



- parere sulle condizioni di sicurezza idraulica delle dighe, su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- istruttoria, nei casi di maggiore complessità, degli studi delle onde di piena per collasso dello sbarramento o per manovra degli scarichi;

- supporto tecnico nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile in occasione di eventi alluvionali coinvolgenti dighe o eventi coinvolgenti opere di derivazione.

Divisione 4 – Coordinamento controllo dighe in costruzione e in esercizio sperimentale

Svolge i seguenti compiti recati dal decreto ministeriale 14 maggio 2024, n. 94, relativamente alle nuove dighe, alle dighe in esercizio sperimentale e agli interventi di miglioramento e adeguamento di dighe esistenti comportanti il vuotamento del serbatoio e nuovi invasi sperimentali, fino al collaudo tecnico speciale:

- coordinamento dei procedimenti tecnici relativi alla progettazione e costruzione;
- istruttoria e parere tecnico sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali e parere tecnico vincolante sui progetti di fattibilità tecnica ed economica;
- istruttoria, verifica di ottemperanza e approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi comprese, nei casi previsti, le varianti in corso d'opera;
- espressione del nulla-osta all'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione o modifica dello sbarramento, previo accertamento sugli scavi di fondazione, e all'autorizzazione all'esercizio sperimentale;
- vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta nella fase di costruzione e di esercizio sperimentale mediante il coordinamento delle attività degli Uffici tecnici per le dighe;
- coordinamento delle attività inerenti al collaudo tecnico speciale, ivi compresa l'approvazione degli atti di collaudo;
- autorizzazione all'esercizio ordinario dopo il collaudo tecnico speciale;
- richiesta di parere tecnico su progetti e studi tecnici alle divisioni specialistiche della Direzione e al Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- provvedimenti in esito alle verifiche sismiche e idrauliche in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o delle rivalutazioni idrologiche;
- prescrizione o promozione di provvedimenti di studio, indagine, ispezione, progettazione ed esecuzione di interventi e di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;
- approvazione del Foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale compresa l'autorizzazione di speciali modalità di sorveglianza;
- attribuzione e modifica della classe di attenzione degli sbarramenti di competenza e coordinamento delle attività di vigilanza conseguenti;
- parere tecnico sui progetti di fattibilità tecnico ed economica ed esecutivi di interventi di declassamento o di dismissione di dighe esistenti;

- rapporti con le amministrazioni titolari dei poteri di concessione di derivazione in materia di costruzione di nuove dighe, di completamento degli invasi sperimentali e di realizzazione degli interventi di miglioramento o di adeguamento di competenza.

Divisione 5 – Coordinamento controllo dighe in esercizio

Svolge i seguenti compiti recate dal decreto ministeriale 14 maggio 2024, n. 94, relativamente alle dighe in esercizio ordinario e agli interventi di miglioramento o di adeguamento di dighe esistenti non comportanti il vuotamento del serbatoio:

- coordinamento dei procedimenti tecnici relativi alla progettazione e costruzione;
- istruttoria e parere tecnico sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali e parere tecnico vincolante sui progetti di fattibilità tecnica ed economica;
- istruttoria, verifica di ottemperanza e approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi comprese, nei casi previsti, le varianti in corso d'opera;
- definizione degli obblighi regolamentari applicabili ai fini della vigilanza sulla costruzione nel caso di interventi di miglioramento o adeguamento;
- espressione del nulla-osta all'autorizzazione all'esercizio sperimentale nei casi previsti successivi agli interventi di miglioramento o adeguamento;
- vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta nella fase di esercizio ordinario o limitato mediante il coordinamento delle attività degli Uffici tecnici per le dighe;
- coordinamento delle attività inerenti al collaudo tecnico speciale degli interventi di miglioramento o adeguamento, ivi compresa l'approvazione degli atti di collaudo;
- richiesta di pareri tecnici su progetti e studi tecnici alle divisioni specialistiche della Direzione e al Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- provvedimenti in esito alle verifiche sismiche e idrauliche in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o delle rivalutazioni idrologiche;
- prescrizione o promozione di provvedimenti di studio, indagine, ispezione, progettazione ed esecuzione di interventi e di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;
- approvazione del Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione compresa l'autorizzazione di speciali modalità di sorveglianza;
- attribuzione e modifica della classe di attenzione degli sbarramenti e coordinamento delle attività di vigilanza conseguenti;
- rapporti con le amministrazioni titolari dei poteri di concessione di derivazione in materia di esercizio degli invasi e di realizzazione degli interventi di miglioramento o di adeguamento di competenza.



Divisione 6 – Strutture e geotecnica

- istruttoria degli studi di rivalutazione sismica delle dighe compresi gli scarichi;
- istruttoria e parere tecnico, su richiesta delle divisioni di coordinamento per gli aspetti strutturali e geotecnici, su progetti di nuovi impianti di ritenuta e di interventi su dighe esistenti, ivi compresi gli interventi di stabilizzazione di frane che interagiscono con il serbatoio;
- istruttoria e parere tecnico, su richiesta della Divisione coordinamento opere di derivazione e idraulica per gli aspetti strutturali e geotecnici, su progetti di particolare complessità di opere di derivazione;
- vigilanza e attività ispettiva per gli aspetti strutturali e geotecnici, nelle fasi di costruzione, di esecuzione di interventi e di esercizio delle dighe su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- esame e parere sulle condizioni di sicurezza strutturale e geotecnica delle dighe, compresi gli scarichi, delle sponde e delle opere di derivazione, su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- supporto tecnico nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile in occasione di eventi sismici coinvolgenti dighe.

Divisione 7 – Geologia applicata

- istruttoria e parere tecnico, su richiesta delle divisioni di coordinamento per gli aspetti geologici, su progetti di nuovi impianti di ritenuta e di interventi su dighe esistenti;
- istruttoria e parere tecnico, su richiesta della Divisione di coordinamento opere di derivazione e idraulica, per gli aspetti geologici su progetti di particolare complessità di opere di derivazione;
- istruttoria e parere tecnico, per gli aspetti geologici, sulle frane che interagiscono con l'impianto di ritenuta e sugli studi sismotettonici e di pericolosità sismica nell'ambito dei procedimenti di rivalutazione della sicurezza sismica delle dighe;
- vigilanza e attività ispettiva, per gli aspetti geologici, nelle fasi di costruzione, di esecuzione degli interventi e di esercizio delle dighe su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- esame e parere sulle condizioni di stabilità delle sponde degli impianti di ritenuta e dei pendii interagenti con le opere di derivazione, su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- supporto tecnico nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile in occasione di eventi franosi coinvolgenti dighe.

Divisione 8 – Pianificazione e programmazione degli interventi nel settore idrico

- attività propedeutiche alla pianificazione e programmazione degli investimenti nel settore idrico di competenza del MIT;
- gestione, controllo e monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dei programmi di investimento della Direzione;

- coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, con le regioni e le province autonome, con la Conferenza unificata e con Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini delle attività di pianificazione e di programmazione degli investimenti nel settore idrico;

- prosecuzione delle attività residuali di gestione dei finanziamenti relativi a pregressi programmi di investimento non ancora conclusi;

- esercizio delle funzioni del MIT nell'ambito dei rapporti con autorità di bacino distrettuale, enti di Governo d'ambito, amministrazioni e altri soggetti operanti nel settore idrico ai fini della pianificazione e programmazione di investimenti.

Art. 4.

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

1. A supporto delle attività affidate al Capo del Dipartimento sono istituiti due uffici di *staff*, di livello dirigenziale non generale, denominati Ufficio di coordinamento amministrativo e Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Ufficio di coordinamento amministrativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione:

- supporto al Capo dipartimento nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni «*Performance*» e «*Rischi corruttivi e trasparenza*» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle attività di programmazione, gestione e monitoraggio del bilancio e delle risorse finanziarie dipartimentali e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- coordinamento delle funzioni di contabilità economica, assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alle Direzioni generali e alle Direzioni generali territoriali;

- monitoraggio del conseguimento degli obiettivi assegnati alle Direzioni generali territoriali;

- coordinamento attività formative specialistiche;

- supporto al Capo dipartimento nella trattazione delle questioni di carattere normativo, giuridico e legale di interesse dipartimentale e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali del Dipartimento;

- gestione degli adempimenti dipartimentali richiesti dagli uffici di diretta collaborazione o dai Ministeri e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle relazioni amministrative con il Governo e gli altri organi costituzionali e con enti o altri organi istituzionali;



- gestione degli adempimenti dipartimentali di carattere generale inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale, al funzionamento degli Uffici, alla formazione e riqualificazione del personale, ai progetti di natura generale di interesse dipartimentale e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali e delle Direzioni generali territoriali;

- gestione dell'attività ispettiva e delle verifiche amministrative contabili in sede centrale e periferica e coordinamento degli interventi di supporto operativo straordinario presso gli uffici periferici;

- gestione e coordinamento degli adempimenti connessi al contenzioso di interesse dipartimentale e agli atti dell'esecuzione giudiziaria;

- Supporto alle Direzioni generali e coordinamento per le attività di normazione primaria e secondaria, per le richieste di pareri e per le atti parlamentari di sindacato ispettivo.

Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione:

- supporto al Capo dipartimento nello svolgimento dei compiti di direzione, indirizzo, controllo e monitoraggio per l'attuazione dei progetti di investimento e dei correlati interventi di competenza dipartimentale ivi compresi quelli previsti nelle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e coordinamento e monitoraggio delle correlate attività svolte dalle Direzioni generali responsabili anche ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2022, n. 225;

- supporto al Capo dipartimento nelle funzioni di gestione e coordinamento delle attività di rilievo europeo e internazionale di interesse dipartimentale, coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle relazioni con le Istituzioni sovranazionali europee e internazionali e coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nei rapporti con il Consigliere diplomatico e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in materia di attività e relazioni di rilievo europeo e internazionale di interesse dipartimentale e coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali.

2. La Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Divisione 1 - Analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilità di merci e persone.

- affari generali;
- gestione risorse umane e strumentali e gestione finanziaria dei capitoli di bilancio di competenza;
- procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture, gestione amministrativa dei relativi contratti e dell'eventuale contenzioso;

- supporto nello svolgimento dei procedimenti e nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni «Performance» e «Rischi corruttivi e trasparenza» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle divisioni;

- analisi statistiche di supporto alle attività istituzionali e coordinamento con le altre strutture del Ministero in materia di trasporto combinato, intermodalità e multimodalità;

- statistiche dei flussi di traffico transalpini e internazionali di merci e passeggeri;

- regolare analisi degli effetti della pianificazione del sistema di trasporto e valutazione dell'efficienza delle misure a sostegno del raggiungimento degli obiettivi;

- monitoraggio degli interventi e dei risultati di diversione modale conseguiti;

- monitoraggio e pubblicazione dell'elenco dei centri intermodali nonché delle stazioni ferroviarie con rispettive dotazioni per il trasporto combinato di cui alla direttiva 92/106/CEE del consiglio del 7 dicembre 1992;

- censimento e aggiornamento dei servizi di trasporto combinato accompagnato e non accompagnato.

Divisione 2 - Piani strategici della mobilità e della logistica e relazioni internazionali.

- adempimenti connessi alla predisposizione e implementazione dei piani nazionali della mobilità e della logistica e raccordo con le regioni e gli enti locali;

- cura, negli ambiti di competenza della direzione, delle relazioni e della definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato e del trasporto intermodale e multimodale;

- conduzione delle relative negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione d'intesa con la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

- Supporto per studi e ricerche per l'implementazione dei piani strategici della mobilità e della logistica.

Divisione 3 - Programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità.

- promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto delle merci;

- supporto alla elaborazione della normativa nazionale nei settori di competenza;

- definizione, coordinamento e attuazione di programmi e interventi finanziati dallo Stato nel settore interportuale e logistico;

- adempimenti connessi alla «digitalizzazione della catena logistica» nonché alla digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata anche ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;



- valutazione della compatibilità degli interventi di settore con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- interventi finanziari nel settore del trasporto combinato e dell'intermodalità;
- rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori per le questioni attinenti agli interventi finanziari nel settore;
- contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza, rendicontazione e referti.

Divisione 4 - Funzioni statali in materia di demanio marittimo

- adempimenti connessi alla amministrazione del demanio di competenza statale nonché al riordino della dividende demaniale;
- attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
- funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
- rapporti con le regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
- gestione e sviluppo del sistema informativo SID-il Portale del mare per la parte di competenza, in coordinamento con la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e la Direzione generale per la digitalizzazione;
- rilascio tessere di accesso ai porti;
- rimozione d'ufficio dei relitti ai sensi degli articoli 72 e 73 del codice della navigazione;
- gestione residuale del Fondo per la rimozione delle navi e dei relitti ammessi al Fondo di cui all'art. 1, commi 728 e 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- cura del contenzioso di settore.

Divisione 5 - Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità di sistema portuale, servizi e attività ancillari nei porti.

- supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di disciplina generale dei porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;
- adempimenti connessi all'assetto istituzionale delle autorità di sistema portuale;
- approvazione dei bilanci e delle relative variazioni, delle piante organiche e dei regolamenti di contabilità delle autorità portuali nonché di altre eventuali delibere soggette ad approvazione;
- esame delle relazioni annuali delle autorità portuali, delle relazioni dei collegi dei revisori dei conti, delle verifiche amministrativo-contabili, dei referti della Corte dei conti;
- disciplina dei servizi e delle operazioni portuali e del lavoro temporaneo;
- adempimenti connessi alle procedure di costituzione delle commissioni consultive ai sensi dell'art. 15 della legge n. 84/94;

- sicurezza del lavoro nei porti - Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo. n. 272 del 1999 e dal decreto legislativo. n. 81 del 2008;
- cura del contenzioso di settore.

Divisione 6 - Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità.

- programmazione di settore;
 - valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche e assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori, nonché gestione stralcio degli interventi pregressi in gestione diretta;
 - gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle autorità di sistema portuale e monitoraggio sulla realizzazione degli interventi infrastrutturali;
 - adempimenti di competenza relativi ai progetti di dragaggio e di realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o analoghe strutture di contenimento;
 - procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati anche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 - istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS.
3. La Direzione generale per la motorizzazione è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Divisione 1 - Affari generali e acquisizione beni e servizi per la Direzione generale

- affari generali;
- gestione finanziaria dei capitoli di bilancio di competenza e assegnazione risorse alle Direzioni generali territoriali;
- gestione amministrativa e contabile dei contratti attivi e passivi della Direzione generale e dell'eventuale contenzioso;
- gestione amministrativa dei contratti per la manutenzione delle stazioni di prova ATP dei Centri prova autoveicoli;
- approvvigionamento e distribuzione di targhe di immatricolazione dei veicoli, moduli e stampati per i servizi di motorizzazione; gestione del magazzino centrale stampati;
- supporto nello svolgimento dei procedimenti e nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni «Performance» e «Rischi corruttivi e trasparenza» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle divisioni;
- supporto al direttore generale per l'esercizio delle attività di competenza in materia di formazione specialistica;
- rimborsi per prove ATP non effettuate e gestione del relativo capitolo di spesa; istruttoria di rimborsi afferenti all'acquisto di targhe;
- rapporti con gli organi di controllo.



Divisione 2 – Normative e accordi internazionali

- coordinamento dei rapporti internazionali per le materie di competenza della Direzione generale in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;
- rapporti con organismi internazionali ed europei e con le omologhe amministrazioni nazionali;
- partecipazione ai negoziati in sede europea (Commissione e Consiglio dell'Unione europea) e internazionale (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite – ECE/ONU, *International Transport Forum - ITF*);
- esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati UE e dagli accordi internazionali, compreso il recepimento delle normative dell'Unione europea ed ECE/ONU;
- partecipazione ad accordi bilaterali internazionali;
- contenzioso europeo e internazionale;
- coordinamento dell'attività di studio e ricerca in ambito nazionale e internazionale e partecipazione ai relativi comitati (conferenza «*Enhanced Safety of Vehicles - ESV*», *European Enhanced Vehicle - Safety Committee - EEVC*);
- rapporti con il Comitato interministeriale di sicurezza dei trasporti terrestri – CIST.

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli: omologazione e accertamento di idoneità alla circolazione, trasporto di merci pericolose ADR e di derrate in regime di temperatura controllata ATP

- Autorità di omologazione nazionale in ambito europeo e internazionale e punto di contatto per le altre Autorità di omologazione per le omologazioni rilasciate;
- omologazioni UE, UN e nazionali di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, relativo coordinamento, indirizzo ed esercizio della funzione di servizio tecnico;
- controlli di conformità del sistema produttivo e del prodotto nuovo e in servizio;
- procedure di controllo dei dati tecnici e riconoscimento dei costruttori ai fini immatricolativi;
- autorizzazione all'immissione in circolazione dei veicoli di fine serie;
- modifiche dei veicoli in circolazione: normativa nazionale e relativa attuazione, coordinamento e indirizzo;
- normativa internazionale ATP (*Accord Transports Perissable*): applicazione a livello nazionale, coordinamento e indirizzo, stazioni di prova ed esperti;
- normativa internazionale ADR (*Agreement for transport of Dangerous goods by Road*): applicazione a livello nazionale, coordinamento e indirizzo, approvazione dei recipienti anche in pressione, qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza delle imprese;
- attività in ambito ADR: coordinamento delle commissioni di esame per l'abilitazione dei consulenti e formazione professionale dei conducenti, autorizzazioni al trasporto di talune merci pericolose; Comitato consultivo sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti

e disciolti; Commissione per la designazione e la vigilanza degli organismi notificati in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Commissioni per il riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne, per la classificazione di prodotti pericolosi, per l'approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, previste dalla normativa; Commissione consultiva per il rilascio di pareri in merito alla autorizzazione di Enti tecnici abilitati ad effettuare i controlli sui contenitori CSC;

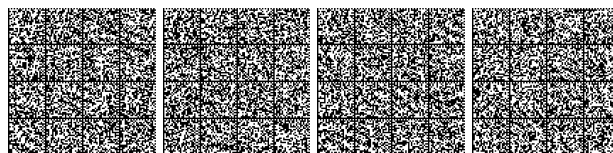
- gestione dei capitoli di spesa assegnati;
- autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;
- disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco sostenibile.

Divisione 4 – Controlli periodici parco circolante, impianti e attrezzature di servizio

- disciplina delle operazioni tecniche di revisione sui veicoli: recepimento della normativa comunitaria; autorizzazione di organismi di ispezione e verifica delle attrezzature;
- disciplina della omologazione degli etilometri e delle attrezzature per la revisione dei veicoli; verifica della conformità del processo produttivo;
- gestione capitoli di spesa per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecniche e degli impianti per i servizi di motorizzazione; assegnazione fondi alle Direzioni generali territoriali;
- gestione tecnica dei contratti per la manutenzione delle stazioni di prova ATP dei Centri prova autoveicoli;
- reportistica sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, sia nazionali che esteri, circolanti in Italia.

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti; attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

- disciplina dei conducenti: attuazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di conseguimento o rinnovo di patenti di guida; certificati di abilitazione professionale KA, KB e CQC; disciplina autoscuole; riconoscimento delle qualifiche di insegnante e istruttore di autoscuole conseguite all'estero;
- conversione patenti di guida extraeuropee: accordi bilaterali di reciprocità: istruttoria e negoziazione con i soggetti istituzionali competenti; predisposizione di circolari;
- conversione patenti di guida europee e gestione patenti italiane convertite all'estero: rapporti con soggetti istituzionali nazionali ed esteri competenti; restituzione patenti ritirate all'estero;
- disciplina amministrativa relativa alla circolazione dei veicoli: predisposizione di atti normativi e amministrativi attuativi delle norme del codice della strada e di leggi complementari, predisposizione di circolari applicative; semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti; rap-



porti con gli uffici periferici della motorizzazione civile e con altre amministrazioni competenti in materie connesse alla circolazione dei veicoli e alla loro cessazione; rapporti con le associazioni del settore automotive;

- elaborazione delle proposte di modifica delle norme del codice della strada nelle materie di competenza e coordinamento delle proposte di modifica al codice elaborate dagli altri uffici della Direzione generale.

Divisione 6 – Contenzioso amministrativo e giurisdizionale

- gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo ai veicoli e ai conducenti;
- elaborazione di linee guida in ordine al contenzioso gestito dagli uffici periferici del Dipartimento;
- attività stragiudiziale relativa ad esposti, reclami, istanze proposti dagli utenti.

Divisione 7 – Centro elaborazione dati motorizzazione

- tenuta e gestione dell'Archivio nazionale veicoli e dell'Anagrafe nazionale abilitati alla guida;
- gestione e sviluppo delle procedure informatiche, dell'infrastruttura telematica e dei servizi di assistenza del Sistema informativo del Dipartimento a supporto dell'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione, sicurezza stradale, autotrasporto, nautica da diporto e sicurezza dei trasporti terrestri e marittimi, d'intesa con le altre Direzioni generali del Dipartimento coinvolte, per materia, nella gestione dei servizi erogati;
- progettazione, manutenzione, gestione e sviluppo di archivi e registri elettronici quali il Registro elettronico nazionale, taxi e noleggio con conducente e delle procedure di interscambio dei dati in ambito nazionale e europeo;
- gestione tecnica delle reti telematiche locali e geografiche utili alla erogazione dei servizi di competenza del Dipartimento ed esercizio delle relative competenze in termini di telecomunicazioni, *cyber security* e *disaster recovery*;
- gestione e conduzione tecnica dei contratti attivi e passivi di competenza.

4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Divisione 1 – Piani e programmi di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale – Affari generali

- affari generali;
- gestione risorse umane e strumentali e gestione finanziaria dei capitoli di bilancio di competenza;
- procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture, gestione amministrativa dei relativi contratti e dell'eventuale contenzioso;

- supporto nello svolgimento dei procedimenti e nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni «Performance» e «Rischi corruttivi e trasparenza» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle divisioni;

- adozione e attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi e relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;

- predisposizione, approvazione e monitoraggio dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

- sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilità stradale e la protezione degli utenti della strada, in raccordo in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale;

- vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza, ai sensi della normativa europea di settore;

- calcolo del costo sociale degli incidenti stradali;

- esame relazioni degli enti locali sui proventi derivanti dalle sanzioni ex art. 208 e art. 142 del codice della strada;

- rapporti con gli enti locali per i settori di competenza;

- attività internazionale nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento: supporto e partecipazione a comitati e gruppi di lavoro comunitari e nazionali.

Divisione 2 - Circolazione stradale e omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controllo

- attuazione delle disposizioni ed eventuali proposte di revisione del codice della strada nelle materie di competenza;

- normativa tecnica relativa alla segnaletica stradale e alle materie di competenza;

- supporto alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali per la normativa tecnica in materia di caratteristiche tecnico-funzionali della rete viaria per gli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale;

- omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni;

- autorizzazione e monitoraggio di sperimentazioni di soluzioni innovative riguardanti i settori di competenza;

- competizioni sportive su strada;

- circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

- problematiche inerenti alla circolazione delle persone con disabilità;

- autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo accessi nelle ZTL;

- rapporti con gli enti locali per il settore di competenza;

- limitazioni e divieti alla circolazione;

- contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alla circolazione stradale;



- attività internazionale nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento, rapporti con gli organismi ed enti di normazione nazionali e internazionali.

Divisione 3 - Prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale

- comunicazione in materia di sicurezza stradale e relative campagne informative ed educative;

- elaborazione progetti, attività, iniziative ed eventi in materia di educazione stradale anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

- rapporti con enti e associazioni operanti nel settore di competenza;

- istruttoria per rilascio patrocini;

- indirizzo e coordinamento delle attività di educazione, informazione e comunicazione in materia di sicurezza stradale realizzate sul territorio attraverso le Direzioni generali territoriali;

- coordinamento organizzativo di eventi e manifestazioni in materia di sicurezza stradale;

- coordinamento dei capitoli di spesa di competenza della Direzione generale e assegnazione risorse alle Direzioni generali territoriali;

- gestione dei capitoli di spesa di competenza e gestione amministrativa dei contratti di competenza.

Divisione 4 – Infomobilità, CCISS, sistemi di trasporto intelligenti (ITS), sicurezza e protezione degli utenti della strada, uso e tutela delle strade

- autorizzazione e monitoraggio di sperimentazioni di soluzioni innovative riguardanti i settori di competenza;

- rapporti con le associazioni di categoria e con gli enti proprietari o concessionari delle strade operanti nei settori di competenza;

- normativa e procedure di omologazione relative ai dispositivi di ritenuta stradale;

- gestione del catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale soggetti a marcature CE;

- supporto ai competenti uffici del Ministero per le imprese e il made in Italy relativamente alle autorizzazioni e ai Controlli nazionali degli organismi notificati per i dispositivi di ritenuta stradale indicati nel regolamento UE (CPR);

- uso e tutela delle strade, con riferimento agli articoli da 13 a 33 del codice della strada e con esclusione degli aspetti legati alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade e autostrade;

- attività internazionale e rapporti con gli organismi ed enti di normazione nazionali e internazionali nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;

- gestione della base dati degli eventi di traffico e conduzione della Centrale operativa del CCISS per l'erogazione dei servizi di infomobilità;

- aggiornamento, gestione e pubblicazione del data base delle località RDS – TMC;

- gestione di convenzioni/contratti con amministrazioni, enti e società *partner* del CCISS per la fornitura di dati e per la diffusione delle informazioni di mobilità;

- gestione dei rapporti con gli enti locali competenti in materia di infomobilità;

- gestione dell'interfacciamento con altre piattaforme di infomobilità nazionali e internazionali;

- ricerca e sviluppo applicato in ambito di utilizzo di nuove tecnologie per la captazione degli eventi e la diffusione delle informazioni;

- gestione dell'infrastruttura telematica del CCISS e coordinamento con le connesse attività del CED della Direzione generale per la motorizzazione;

- gestione tecnico - amministrativa dei contratti e dei capitoli di spesa di competenza e connessa gestione delle relazioni con gli organi di controllo.

Divisione 5 – Accesso alla professione e al mercato del trasporto di merci - Autotrasporto di merci in ambito del diritto dell'Unione europea

- disciplina dell'accesso alla professione di trasportatore su strada e al mercato del trasporto su strada di merci per conto di terzi anche ai fini di uniforme applicazione nel territorio nazionale;

- registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, punto di contatto nazionale ai sensi del regolamento n 1071/CE/2009 e rapporti con la Direzione generale per la motorizzazione per gli aspetti tecnici;

- rapporti con soggetti istituzionali in materia di tenuta degli albi degli autotrasportatori;

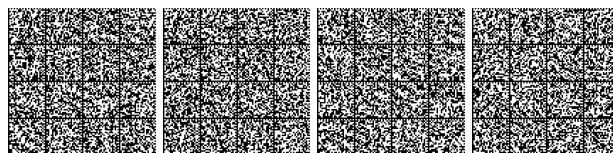
- formazione e attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di trasporto stradale di merci, con l'esclusione del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale;

- trasporto su strada di merci in ambito europeo e delle aree in cui si applicano gli accordi dell'Unione in materia (SEE, Svizzera, Regno Unito etc.): rapporti con organismi dell'Unione europea e con i Ministeri dei trasporti dei Paesi UE o aventi accordi con l'Unione, in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento e con l'esclusione delle materie attinenti al trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale;

- partecipazione ai gruppi di lavoro e comitati in sede di Commissione e Consiglio dell'Unione europea e in ambiti internazionali per quanto di competenza, in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;

- rilascio di licenze per il trasporto di merci in ambito UE;

- problematiche attinenti all'attraversamento delle Alpi e rapporti con altre istituzioni e organismi nazionali e internazionali;



- normativa sociale dell'autotrasporto (periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo; posizionamento per mezzo dei tachigrafi; orario di lavoro; distacco dei conducenti; AETR etc.) per quanto di competenza e raccordo con le altre amministrazioni competenti per la materia;
- rapporti con il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le questioni attinenti all'accesso alla professione e il trasporto di merci in ambito UE;
- contenzioso amministrativo e giurisdizionale, rendicontazione e referti.

Divisione 6 - Autotrasporto di persone

- disciplina dell'autotrasporto di persone d'interesse nazionale, in ambito europeo e internazionale;
- supporto alla disciplina dell'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone – formazione professionale;
- attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di persone;
- partecipazione alla formazione di accordi internazionali e partecipazione ad organismi dell'Unione europea e internazionali e a commissioni miste con negoziazione previste da accordi bilaterali nella materia di competenza in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;
- rilascio licenze e autorizzazioni per il trasporto nazionale e internazionale di persone;
- adempimenti amministrativi inerenti all'esercizio di autolinee interregionali di competenza statale e internazionali, ivi compresi i rapporti con l'utenza e le associazioni rappresentative di settore;
- interventi finanziari nell'ambito del settore dell'autotrasporto di persone;
- disciplina dei servizi di noleggio con conducente e dei servizi da piazza, per quanto di competenza;
- collaborazione con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale in materia di regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- partecipazione ai gruppi di lavoro e comitati in sede di Commissione e Consiglio dell'Unione europea e in ambiti internazionali, per quanto di competenza in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;
- contenzioso amministrativo e giurisdizionale, rendicontazione e referti.

Divisione 7 – Autotrasporto nazionale e internazionale di merci. Controlli, statistica e monitoraggio

- disciplina dell'autotrasporto nazionale e internazionale di merci paesi *extra* UE, con l'esclusione del trasporto combinato e intermodale;
- rapporti con organismi sopranazionali e con i Ministeri dei trasporti dei Paesi *extra* UE in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento per le problematiche inerenti al trasporto su

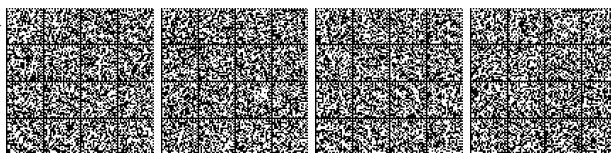
strada tenuto conto degli orientamenti in materia di trasporto combinato di merci internazionale curata dalla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità;

- attività di supporto alle funzioni del Ministero per l'ITE/CEMT e cura degli aspetti inerenti al trasporto stradale in ambito CEMT;
- negoziazione e stesura di accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone e merci in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;
- commissioni miste previste da accordi bilaterali: organizzazione, partecipazione e successivi adempimenti;
- interventi finanziari nell'ambito del settore dell'autotrasporto;
- rilascio autorizzazioni per il trasporto internazionale di cose in conto terzi e autorizzazioni CEMT;
- rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori per le questioni attinenti al trasporto internazionale di merci e per quanto di competenza;
- contenzioso amministrativo e giurisdizionale, rendicontazione e referti;
- formazione professionale;
- supporto per i rapporti con le associazioni di categoria del settore;
- fornitura delle valutazioni di settore per la disciplina della materia delle limitazioni e divieti alla circolazione;
- monitoraggio e statistica per quanto di competenza nel settore del trasporto su strada di persone e cose;
- attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di controlli su strada nel settore;
- programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa dell'Unione europea nel settore del trasporto su strada di persone e cose;
- strategia e metodologia dei controlli e organizzazione delle attività di controllo sul trasporto stradale di persone e merci, in collaborazione con le altre istituzioni competenti;
- rapporti con il CIST.

5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 - Attività giuridico amministrative e affari generali

- affari generali di competenza della Direzione generale, controllo di gestione, normativa di settore, rapporti istituzionali e con gli organi di controllo, attività giuridico – amministrativa e contenzioso nelle materie di competenza;
- aspetti giuridici relativi al recepimento della normativa comunitaria di settore;
- rapporti con le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle programmazioni di settore;
- monitoraggio delle funzioni conferite alle Regioni in materia di trasporto pubblico locale;



- accordi di programma con le regioni e gli enti locali per la gestione dei contributi di parte corrente e in conto capitale destinati al settore del trasporto pubblico locale;
- supporto giuridico-amministrativo alle attività delle Divisioni;
- supporto giuridico-amministrativo ai fini della gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle regioni;
- gestione delle problematiche attinenti alla regolazione delle partite debitorie con le aziende concessionarie di servizi ferroviari o con le aziende ex gestione commissariale governativa – art. 145, comma 30, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388;
- funzioni di azionista delle Aziende di trasporto di proprietà statale e approvazione dei relativi bilanci;
- gestione del Fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'art. 16-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il supporto dell'Osservatorio TPL;
- provvedimenti amministrativi inerenti alla gestione commissariale governativa della Ferrovia Circumetnea e le ferrovie concessionarie dello Stato;
- predisposizione delle relazioni agli organi politici e agli organi di controllo sulle competenze della Direzione generale, avvalendosi per l'istruttoria delle divisioni competenti;
- trattazione delle segnalazioni pervenute in merito a disfunzioni e criticità relative ai servizi di trasporto pubblico locale;
- rapporti con il Comitato interministeriale di sicurezza dei trasporti terrestri (CIST);
- partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea del settore di competenza e conseguente attuazione.

Divisione 2 - Attività finanziaria e contabile

- concessioni di competenza statale: erogazioni delle relative sovvenzioni;
- programmazione e monitoraggio dei capitoli di bilancio di competenza della Direzione generale;
- gestione dei capitoli di competenza della Direzione generale di parte corrente e di parte capitale: istruttoria dei relativi impegni, erogazioni e svincoli;
- supporto alla divisione 1 per la stipula di accordi di programma per le parti di competenza;
- supporto in materia finanziario-contabile alle attività delle divisioni;
- rapporti con la Conferenza Stato – regioni per l'erogazione dei contributi relativi al contratto nazionale autoferrotranvieri e agli investimenti in materia di TPL, di cui alle leggi nn. 58/05 e 296/06;
- contributi per il rinnovo del CCNL per le aziende operanti nel settore TPL.

Divisione 3 – Mobilità dei pendolari e mobilità pubblica sostenibile

- Interventi in materia di mobilità condivisa, *mobility management* e relative linee guida, compresa la collaborazione con l'Osservatorio TPL ai fini dell'acquisizione di dati e modelli di elaborazione digitali a supporto dell'attività dei *mobility manager*;
- coordinamento con la Divisione 6 in materia di Piani urbani della mobilità sostenibile, per gli aspetti di competenza;
- interventi per il rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e relativi piani strategici dedicati;
- interventi per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto regionale;
- interventi per l'acquisto di unità navali utilizzate per i servizi di trasporto pubblico locale (regionale marittimo, lagunare, lacuale e fluviale);
- interventi in materia di mobilità ciclistica urbana e metropolitana, linee guida biciplan e Piano Nazionale della mobilità ciclistica per gli aspetti di competenza in raccordo con la Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali;
- interventi in materia di mobilità e servizio delle fiere;
- monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati e della qualità dei servizi di trasporto per la mobilità dei pendolari, con il supporto dell'Osservatorio TPL;
- monitoraggio, anche con verifiche *in loco*, compresa la verifica a campione della documentazione contabile, sui lavori e forniture relative agli interventi realizzati con il contributo, anche parziale, dello Stato;
- rapporti con enti locali per la realizzazione di azioni sinergiche per il miglioramento della mobilità pubblica sostenibile;
- rapporti con la Conferenza Stato – regioni e Conferenza unificata per i settori di competenza;
- studi e ricerche in materia di mobilità pubblica sostenibile e sui futuri sviluppi della mobilità dei pendolari;
- partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea del settore di competenza e conseguente attuazione.

Divisione 4 – Osservatorio nazionale per le politiche del TPL, ferrovie regionali, impianti a fune e di traslazione

- Osservatorio nazionale e digitalizzazione del TPL: gestione dell'infrastruttura telematica e gestione applicativa dell'Osservatorio TPL in coordinamento con le connesse attività del CED della Direzione generale per la motorizzazione e della Direzione generale per la digitalizzazione; sviluppo del sistema informativo, a supporto delle Divisioni, per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio degli investimenti e per la gestione dei dati riguardanti i sistemi di trasporto di competenza della Direzione generale;



- Sviluppo del sistema informativo dell'osservatorio per l'acquisizione di dati e modelli di elaborazione digitali a supporto dell'attività dei *mobility manager*, in collaborazione con la Divisione 3

- Sviluppo del sistema informativo dell'osservatorio a supporto dell'acquisizione dati e predisposizione modelli per la predisposizione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, in collaborazione con la Divisione 6

- interventi in materia di digitalizzazione del TPL: *Mobility-as-a-service*, bigliettazione elettronica, sistemi tecnologici per i servizi di trasporto pubblico locale;

- ferrovie regionali: riparto delle risorse degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali; valutazione tecnico – economica dei progetti qualora finanziati con risorse statali con il supporto del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi di cui alla legge 17 dicembre 2012, n. 221; monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, con il supporto dell'Osservatorio per le politiche del TPL; procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di settore avviate ai sensi della legge n. 443/2001; supporto tecnico ai fini della gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle regioni; rapporti con il CIPESS e con la Conferenza Stato-regioni per il settore di competenza;

- rapporti con ANSFISA per il settore di competenza e relativa attività istruttoria ai fini della vigilanza in coordinamento con la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici;

- impianti a fune e di traslazione: elaborazione della normativa tecnica in materia di sicurezza e abilitazione del personale, modalità di controllo e relativa strumentazione, ricerche nel settore degli impianti a fune, ascensori, scale e tappeti mobili; partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea di settore e conseguente attuazione; esame tecnico dei progetti e rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 di impianti di complessità superiore a quelli monofune ad ammortamento automatico con seggiole da quattro posti; esame di soluzioni e progetti innovativi, linee guida e normativa tecnica nel settore degli impianti a fune con il supporto degli organi consultivi istituiti a riguardo;

- monitoraggio, anche con verifiche *in loco*, compresa la verifica a campione della documentazione contabile, sui lavori e forniture relativi agli interventi realizzati con il contributo, anche parziale, dello Stato.

Divisione 5 – Sistemi di trasporto rapido di massa

- elaborazione della normativa tecnica in materia di sicurezza e ricerche nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea di settore e conseguente attuazione;

- esame tecnico dei progetti e rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 di nuove realizzazioni e modifiche sostanziali di sistemi di trasporto rapido di massa (quali me-

tropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili nonché sottosistemi connessi) e relativi sottosistemi con il supporto del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto di impianti fissi di cui alla legge n. 221/2012;

- Commissione di sicurezza per i sistemi innovativi;

- valutazione in linea tecnico-economica, di progetti di sistemi di trasporto - rapido di massa, qualora finanziati con risorse statali o su richiesta di avalimento degli enti locali con il supporto del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi di cui alla legge n. 221/2012;

- riparto delle risorse afferenti al settore di competenza;

- monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con il supporto dell'Osservatorio TPL;

- monitoraggio, anche con verifiche *in loco*, sui lavori e forniture relativi agli interventi realizzati con il contributo, anche parziale, dello Stato;

- procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di settore avviate ai sensi della legge n. 443/2001;

- attività propedeutiche all'apertura all'esercizio dei nuovi sistemi di trasporto rapido di massa per quanto di competenza;

- coordinamento con la Divisione 6 in materia di Piani urbani della mobilità sostenibile, per gli aspetti di competenza;

- rapporti con il CIPESS e con ANSFISA per il settore di competenza. Attività istruttoria ai fini della vigilanza in coordinamento con la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.

Divisione 6 – Struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS)

- punto di contatto nazionale per i PUMS in attuazione dell'art. 41 del regolamento UE 2024/1679;

- Programma nazionale di sostegno per i PUMS;

- linee guida nazionali per i PUMS;

- coordinamento della rete nazionale dei nodi urbani;

- supporto e assistenza tecnico-operativa alle autorità locali coinvolte nella adozione e implementazione dei PUMS;

- valutazione e monitoraggio dei PUMS

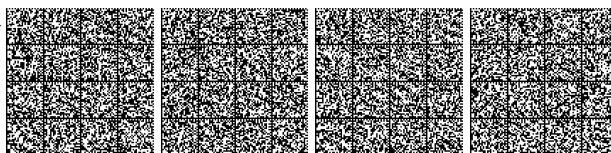
- coordinamento del Comitato di indirizzo PUMS - Tavolo tecnico;

- attività di raccolta e presentazione alla Commissione europea dei dati sulla mobilità urbana dei PUMS di cui al regolamento UE/2024/1679 con il supporto dell'Osservatorio TPL;

- partecipazione ai tavoli di lavoro istituiti a livello europeo nel settore di competenza;

- studi e ricerche in materia di pianificazione urbana e sui futuri sviluppi dei piani urbani di mobilità sostenibile;

- partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea del settore di competenza e conseguente attuazione.



6. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Divisione 1 - Personale della navigazione marittima e interna

- disciplina nazionale, comunitaria e internazionale del personale marittimo (UE, IMO e *OIL*) sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- disciplina nazionale, comunitaria e internazionale del personale della navigazione interna;
- sviluppo e gestione del sistema digitale per l'iscrizione e la certificazione dei marittimi, per quanto di competenza;
- accordi Internazionali in materia di certificazioni del personale marittimo Regola I/10 Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata;
- banca dati dei certificati di competenza dei marittimi e delle convalide – comunicazione dati statistici alla Commissione europea;
- gestione e sviluppo del sistema informativo «Il Portale del marittimo»;
- sistema di gestione della qualità relativo al processo disciplina nazionale della formazione del personale marittimo. Regola I/8 Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata;
- disciplina della normativa in materia di collocamento della gente di mare d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per gli aspetti di competenza delle capitanerie di porto (decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 2006);
- normativa, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo;
- attuazione della Convenzione ILO MLC 2006, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione marittima;
- disciplina raccomandatori marittimi, palombari e sommozzatori;
- funzionamento della Commissione medica centrale di II grado (art. 5, R.D. legge 14 dicembre 1933, n. 1773);
- servizi e riconoscimenti al personale marittimo (onorificenze e rapporti con il CIRM);
- disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Divisione 2 - Relazioni internazionali in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e interventi nel settore navalmeccanico

- partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali con competenza nel settore (OCSE, UNCTAD, IMO, OMC, UNECE, CSG, GTMO) e alle pertinenti attività dell'Unione europea in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;

- negoziati e stipula di accordi di navigazione bilaterali e intese multilaterali in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

- partecipazione a progetti comunitari nel settore marittimo e della navigazione interna;

- disciplina nazionale, internazionale e attuazione degli interventi concernenti l'industria navalmeccanica e il settore armatoriale;

- monitoraggio dell'attività dell'industria cantieristica e delle società armatoriali;

- interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

- albi speciali delle imprese navalmeccaniche;

- supporto all'Autorità competente per la Pianificazione dello Spazio marittimo (Direttiva 2014/89/UE);

- gestione e sviluppo del sistema informativo SID-il Portale del mare per la parte di competenza in coordinamento con la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità e la Direzione generale per la digitalizzazione;

- coordinamento del Comitato interministeriale di sicurezza del trasporto marittimo (CISM).

Divisione 3 – Disciplina del cabotaggio marittimo e per vie d'acqua interne e continuità territoriale

- disciplina nazionale, comunitaria e internazionale del trasporto di cabotaggio marittimo e per vie d'acqua interne;

- rapporto convenzionale per i servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico marittimo di continuità territoriale non transitate alle regioni;

- attività di vigilanza e controllo sui servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole;

- contributi alle regioni oneri nuove convenzioni ai sensi dell'art. 19-ter della legge n. 166/2009;

- servizio passeggeri veloce sullo Stretto di Messina;

- imposizione di obblighi di servizio pubblico o contratti di servizio per i collegamenti marittimi di interesse nazionale;

- vigilanza e regolazione trasporto acqua potabile;

- adempimenti connessi ai rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como e con le regioni interessate;

- statistiche sulla navigazione di cabotaggio e per vie d'acqua interne;

- rimborsi agli enti previdenziali degli sgravi contributivi per imbarcati su navi iscritte nel registro internazionale o su navi adibite a cabotaggio.

Divisione 4 – Sistemi integrati nel trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, servizi tecnico nautici

- disciplina dei servizi tecnico nautici;



- disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate e affidate agli organismi di classificazione delle navi e agli organismi riconosciuti, in attuazione del decreto legislativo n. 104 del 2011;

- disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate e affidate agli organismi di classificazione delle navi e agli organismi riconosciuti, in attuazione del decreto legislativo n. 114 del 2018 per la navigazione interna;

- normativa per i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione per vie di acque interne;

- valutazioni di congruità del prezzo contrattuale e di ammissibilità al contributo;

- accertamento del valore della nave nel procedimento di dismissione di bandiera ai sensi dell'art. 156 cod. nav.;

- disciplina internazionale e comunitaria in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, sicurezza navigazione, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sulle persone a mobilità ridotta;

- prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti in ambito portuale;

- adempimenti connessi alla normativa sui servizi chimici di porto;

- disciplina e autorizzazione bunkeraggio;

- promozione della sostenibilità ambientale dei trasporti marittimi e dei porti (efficienza energetica dei trasporti, utilizzo combustibili alternativi LNG, riciclaggio navi, etc.);

- sicurezza del lavoro a bordo delle navi e nei cantieri navali - Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 271 del 1999 e dal decreto legislativo n. 272 del 1999;

- studi e analisi dei rischi in materia di infortuni al personale marittimo;

- monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi;

- rapporti con organismi internazionali, europee nazionali in materia di sistemi di gestione integrati in ambito marittimo e portuale (IMO, ILO, UE, ESPO, MIMIT, MASE, etc.) in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;

- promozione delle Autostrade del mare relativamente alle funzioni da svolgere tramite la società *in house* RAM Logistica infrastrutture trasporti S.p.a.;

- promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto.

Divisione 5 – Regime tecnico - amministrativo della nave e nautica da diporto

- regime tecnico giuridico, amministrativo e tecnico delle navi;

- adempimenti connessi al registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

- analisi degli atti normativi rientranti nella potestà concorrente regionale nelle materie di competenza;

- disciplina giuridica, amministrativa e tecnica della navigazione da diporto, delle patenti nautiche, dei titoli professionali per il diporto e della sicurezza della navigazione da diporto;

- recepimento e attuazione di normative europee nelle materie di competenza;

- gestione e sviluppo della banca dati del naviglio;

Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON);

- disciplina degli organismi di certificazione e delle relative attività di valutazione di conformità delle unità da diporto in attuazione delle direttive europee vigenti in coordinamento con i ministeri competenti;

- vigilanza sugli enti di settore;

- vigilanza sugli organismi di certificazione per il diporto, nonché sulla produzione e sul mercato della nautica da diporto vigenti in coordinamento con i Ministeri competenti;

- stazzatura delle navi;

- estimo navale, ai fini del rilascio di pareri tecnico/economico per la navigazione marittima ed interna;

- ricorsi giurisdizionali e straordinari nelle materie di competenza.

- assegnazione del numero di ruolo di equipaggio per le navi maggiori e mercantili su richiesta dei Consolati italiani all'estero.

7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Divisione 1 – Affari giuridico legali, rapporti convenzionali con gli enti vigilati e affari internazionali

- affari generali;

- rapporti istituzionali con gli organi di controllo;

- contenzioso nazionale civile, amministrativo e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

- precontenzioso e contenzioso europeo: pareri pregiudiziali, *EU Pilot* e procedure di infrazione;

- coordinamento dell'attività normativa, legislativa e di sindacato ispettivo a supporto degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in collaborazione con le altre divisioni per gli aspetti di competenza;

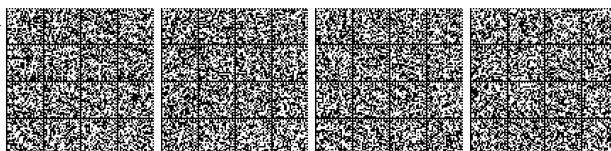
- esame e approvazione degli Statuti degli enti vigilati;

- predisposizione dei contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati (ENAC ed ENAV), e relativo aggiornamento, in collaborazione con le altre Divisioni per gli aspetti di competenza;

- vigilanza, in collaborazione con le altre divisioni, sull'attività e qualità dei servizi resi dagli enti vigilati nel rispetto dei contratti di programma e di servizio stipulati;

- coordinamento dell'istruttoria per l'approvazione delle delibere degli enti vigilati;

- predisposizione degli schemi tipo di contratto di programma tra ENAC e i gestori aeroportuali;



- coordinamento dell'istruttoria relativa alla decretazione per l'approvazione dei contratti di programma, convenzioni, atti di intesa e contratti di servizio stipulati dagli enti vigilati, in collaborazione con le altre divisioni per gli aspetti di competenza;

- oneri di servizio pubblico a sostegno della mobilità dei passeggeri e delle merci;

- attuazione normativa SIEG (servizi di interesse economico generale) e aiuti di Stato in collaborazione con le altre divisioni per gli aspetti di competenza; esame e verifica presupposti giuridici e comunicazione/notifica agli organismi dell'Unione europea;

- fase ascendente della normativa europea: partecipazione alla elaborazione della normativa europea, rapporti con istituzioni europee e internazionali e definizione delle posizioni nazionali di settore in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;

- attività connessa alla negoziazione di accordi aerei internazionali bilaterali e comunitari anche in collaborazione con ENAC;

- partecipazione alla elaborazione delle convenzioni internazionali e verifica della corretta attuazione in relazione con le istituzioni internazionali e intergovernative.

Divisione 2 – Affari generali e personale, trasporto aereo e politica tariffaria, affari economici e bilancio

- affari generali;

- gestione risorse umane e strumentali e gestione finanziaria dei capitoli di bilancio di competenza;

- procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture, gestione amministrativa dei relativi contratti e dell'eventuale contenzioso;

- supporto nello svolgimento dei procedimenti e nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni «Performance» e «Rischi corruttivi e trasparenza» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Divisioni;

- coordinamento attività di mappatura e organizzazione dei processi della Direzione generale, anche con riguardo all'impiego delle infrastrutture ICT e alla loro evoluzione;

- bilanci degli Enti vigilati: esame e approvazione delle relative delibere;

- trasferimento di fondi all'ENAC e monitoraggio sul loro impiego;

- adempimenti di cui ai commi 744 e 745 della legge 20 dicembre 2024, n. 207 concernenti le procedure di riscossione della addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri;

- contributi ad enti e organismi nazionali e sopranazionali;

- analisi del mercato dell'aviazione civile: tutela della concorrenza e della qualità del trasporto aereo, monitoraggio della liberalizzazione del trasporto aereo, avvio di nuove rotte;

- studio e ricerca di interventi innovativi funzionali al miglioramento dei servizi di trasporto aereo, con particolare riferimento all'impiego dell'ICT;

- monitoraggio utilizzo fondi nazionali ed europei destinati al settore dell'aviazione civile, in collaborazione con le altre divisioni per gli aspetti di competenza;

- indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

- tariffe e dinamiche tariffarie;

- provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo;

- disciplina delle esenzioni tariffarie in materia di servizi di navigazione aerea;

- relazioni istituzionali di settore con l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART);

- coordinamento istruttorie da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS); rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le altre Divisioni per gli aspetti di competenza.

Divisione 3 - Aeroporti, sistemi aeroportuali, demanio aeronautico civile e sicurezza dell'aviazione civile

- valutazione degli atti di programmazione e pianificazione in materia di aeroporti, di sistemi aeroportuali e delle reti aeroportuali, in collaborazione con le altre divisioni per gli aspetti di competenza;

- valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali aeroportuali, interventi *green*, profili ambientali e barriere architettoniche;

- monitoraggio sull'applicazione del Programma nazionale di sicurezza e del Programma nazionale di qualità;

- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

- rapporti con il Comitato di sicurezza dei trasporti e degli aeroporti (C.I.S.A.);

- vigilanza in materia di sicurezza aerea e aeroportuale (*safety* e *security*) in collaborazione con le altre divisioni per gli aspetti di competenza;

- vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli enti vigilati e sulle relative certificazioni;

- demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

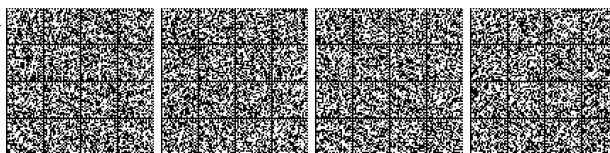
- esame e valutazione dei contratti di programma tra ENAC e i gestori aeroportuali con riferimento al piano degli interventi, della qualità e dell'ambiente;

- attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili;

- verifica e monitoraggio Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinati al settore infrastrutturale aeroportuale;

- attività connessa alla sdemanializzazione di aree non più funzionali al trasporto aereo;

- contributi sugli aspetti tecnici relativi all'elaborazione della normativa europea, rapporti con la Rappresentanza italiana a Bruxelles e partecipazione alla definizione delle posizioni nazionali di settore in raccordo con l'Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento;



- studio e ricerca per lo sviluppo delle infrastrutture a supporto delle innovazioni nell'aviazione civile.

Divisione 4 – Attività spaziali e aerospaziali

- attività spaziali e aerospaziali di competenza e interesse del Dicastero, compresi voli suborbitali, spazioporti e trasporto spaziale;

- definizione dei requisiti e dei criteri di gestione per sistemi e servizi satellitari da applicare alla logistica e ai trasporti di persone e di merci;

- istruttoria relativa alle attività del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale di cui alla legge n. 7 del 2018.

Nell'ambito della composizione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori così come definita dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» opera l'ufficio di livello dirigenziale non generale del Vicepresidente preposto allo svolgimento delle attività amministrativa e contabile.

Art. 5.

Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

1. A supporto delle attività affidate al Capo del Dipartimento sono istituiti due uffici di *staff*, di livello dirigenziale non generale, denominati Ufficio di coordinamento amministrativo e Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Ufficio di coordinamento amministrativo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione:

- supporto al Capo dipartimento nella adozione dei provvedimenti previsti dalle sottosezioni «*Performance*» e «*Rischi corruttivi e trasparenza*» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle attività di programmazione, gestione e monitoraggio del bilancio e delle risorse finanziarie dipartimentali e coordinamento dei connessi adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- coordinamento delle funzioni di contabilità economica, assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alle Direzioni generali;

- coordinamento attività formative specialistiche;

- supporto al Capo dipartimento nella trattazione delle questioni di carattere normativo, giuridico e legale di interesse dipartimentale e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali del Dipartimento;

- gestione degli adempimenti dipartimentali richiesti dagli Uffici di diretta collaborazione o dai Ministeri e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle relazioni amministrative con il Governo e gli altri organi costituzionali e con enti o altri organi istituzionali;

- gestione degli adempimenti dipartimentali di carattere generale inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale, al funzionamento degli uffici, alla formazione e riqualificazione del personale, ai progetti di natura generale di interesse dipartimentale e coordinamento delle correlate attività di competenza delle Direzioni generali;

- gestione e coordinamento degli adempimenti connessi al contenzioso di interesse dipartimentale e agli atti dell'esecuzione giudiziaria;

- supporto alle Direzioni generali e coordinamento per le attività di normazione primaria e secondaria, per le richieste di pareri e per atti parlamentari di sindacato ispettivo.

Ufficio di coordinamento per i rapporti internazionali del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione:

- supporto al Capo dipartimento nello svolgimento dei compiti di direzione, indirizzo, controllo e monitoraggio per l'attuazione dei progetti di investimento e dei correlati interventi di competenza dipartimentale ivi compresi quelli previsti nelle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e coordinamento e monitoraggio delle correlate attività svolte dalle Direzioni generali responsabili anche ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2022, n. 225;

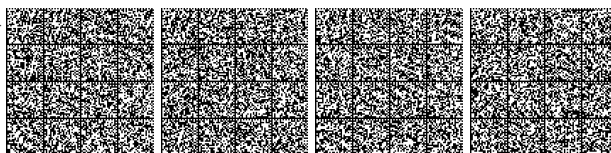
- supporto al Capo dipartimento nelle funzioni di gestione e coordinamento delle attività di rilievo europeo e internazionale di interesse dipartimentale, coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nelle relazioni con le istituzioni sovranazionali europee e internazionali e coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali;

- supporto al Capo dipartimento nei rapporti con il Consigliere diplomatico e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in materia di attività e relazioni di rilievo europeo e internazionale di interesse dipartimentale e coordinamento dei relativi processi e adempimenti di competenza delle Direzioni generali.

1-bis - Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e dall'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 e successive modificazioni, l'Ufficio investigativo in ambito ferroviario e marittimo è incardinato ai fini della gestione amministrativo-contabile nel Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione ed è composto da tre uffici di livello dirigenziale non generale. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente della Divisione 1 - Ufficio di coordinamento rapporti internazionali e istituzionali è sovraordinato agli altri dirigenti e ne coordina le attività.



Divisione 1 – Ufficio di coordinamento rapporti internazionali e istituzionali

- rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA);
- rapporti con organizzazioni internazionali operanti nel settore ferroviario;
- rapporti con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
- rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari esteri in tema di norme e regolamenti del settore;
- elaborazione, gestione e aggiornamento banca dati incidentalità ferroviaria;
- relazione annuale sull'attività della Direzione nel settore ferroviario;
- rapporti in regime di convenzioni con soggetti esterni (Polfer, Marpol. Protezione civile, ecc.);
- rapporti con l'agenzia per la sicurezza marittima europea (EMSA);
- rapporti con altri organismi investigativi marittimi esteri in tema di norme e regolamenti del settore;
- rapporti con l'amministrazione marittima nazionale;
- rapporti con l'IMO e altre organizzazioni internazionali operanti nel settore marittimo;
- elaborazione, gestione e aggiornamento della banca dati europea (EMCIP) e della banca dati dell'organizzazione internazionale marittima (GDISS).

Divisione 2 - Investigazioni ferroviarie

- rapporti con i gestori delle reti e con le imprese ferroviarie;
- istituzione di commissioni di indagine per incidenti ferroviari;
- coordinamento delle indagini;
- rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari della UE per lo svolgimento di investigazioni condivise o per le collaborazioni;
- aggiornamento delle procedure investigative;
- elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 162 del 2007;
- formazione e aggiornamento del personale dipendente investigativo;
- istituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco degli esperti per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati;
- rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'autorità giudiziaria e con gli organi di polizia giudiziaria;
- rapporti con le parti ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

Divisione 3 - Investigazioni marittime

- rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali dell'armamento marittimo;

- istituzione di commissioni di indagine per incidenti marittimi;
- coordinamento delle indagini;
- rapporti con gli altri organismi investigativi marittimi esteri per lo svolgimento e il coordinamento di investigazioni condivise o per le collaborazioni;
- elaborazione delle raccomandazioni e avvisi urgenti in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 165 del 2011;
- formazione e aggiornamento del personale dipendente investigativo;
- istituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco degli esperti per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati;
- rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'autorità giudiziaria e con gli organi di polizia giudiziaria e con altri corpi tecnici dello Stato;
- relazione annuale sull'attività della Direzione nel settore marittimo.

2 - La Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1- Relazioni sindacali e benessere organizzativo

- relazioni sindacali;
- supporto al datore di lavoro nell'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- gestione delle spese per beni e servizi destinati alla sorveglianza sanitaria e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per le sedi centrali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- iniziative in materia di benessere organizzativo;
- servizio micronidi: stipula del contratto e delle convenzioni; gestione delle spese;
- servizio navetta per il personale;
- Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
- servizio biblioteche: stipula dei contratti e gestione delle spese per riviste, giornali, pubblicazioni e abbonamenti;
- servizio assicurazioni: stipula del contratto e gestione della spesa per la copertura assicurativa contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti;
- stipula di convenzioni non onerose a favore dei dipendenti;
- predisposizione e gestione del Piano per le azioni positive integrato nel PIAO e supporto al CUG in materia di pari opportunità e *antimobbing*;
- gestione protocollo unico.

Divisione 2 – Gestione e valorizzazione delle risorse umane

- trattamento giuridico del personale di ruolo, tenuta dello stato matricolare e fascicolo personale;



- procedure d'interpello per la ricerca di personale non dirigenziale e assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale (distacchi e comandi);
- modifiche del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie durante il periodo di prova e a seguito di conservazione del posto, dimissioni volontarie e decesso senza la maturazione dell'anzianità di servizio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità al lavoro, limitazione dei comandi per transito del personale non dirigenziale in altra PA con cancellazione dai ruoli, mobilità in uscita del personale;
- procedure di trattenimento in servizio previste dalla legge;
- analisi e programmazione del fabbisogno di personale e conto annuale;
- formazione del personale, diritto allo studio e tirocini curriculari;
- rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
- coordinamento delle attività dirette all'organizzazione dei corsi per le abilitazioni del personale all'espletamento del servizio di polizia stradale e rilascio tessere di polizia stradale;
- gestione piattaforma HR e attività connesse.

Divisione 3 - Trattamento economico e pensionistico

- gestione capitoli di bilancio relativi alle competenze retributive fisse e accessorie;
- trattamento economico fisso e accessorio;
- buoni pasto
- trattamento di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni;
- ricostruzioni economiche di carriera e supporto in materia retributiva e pensionistica al contenzioso del lavoro;
- recupero crediti erariali derivanti da contenzioso;
- detrazioni stipendiali per malattia, assenze ingiustificate, provvedimenti disciplinari e aspettativa;
- supporto compilazione *budget* e conto annuale;
- rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali;
- vigilanza su Cassa previdenza e assistenza;
- *welfare* - interventi assistenziali;
- trattamento di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni;
- posizioni assicurative per il personale;
- pagamento interessi legali da contenzioso;
- adempimenti connessi all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi conferiti e autorizzati al personale di ruolo del Ministero relativamente all'aggiornamento del portale PerlaPA;
- incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

Divisione 4 - Reclutamento, contenzioso e Ufficio disciplina

- Organizzazione e gestione delle procedure di selezione e reclutamento del personale, ivi incluse le procedure per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni,

ni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165 del 2001. Predisposizione degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici e liquidazione dei relativi compensi. Procedure di progressioni verticali e orizzontali. Riammissioni in servizio. Atti costitutivi del rapporto di lavoro, in collaborazione con le competenti Divisioni 2 e 3 per gli aspetti giuridico-economici;

- Attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale e predisposizione dei connessi provvedimenti di comando e/o aspettativa; predisposizione atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale della Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio. Ruolo dirigenza;

- Gestione contenzioso del lavoro, cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato in materia di contenzioso del lavoro, organi giudiziari e uffici interni ed esterni interessati ai fini della difesa in giudizio dell'amministrazione;

- Rapporti con la Corte dei conti per responsabilità da danno erariale arrecato dai dipendenti all'amministrazione centrale; recupero dei relativi crediti erariali e supporto agli Uffici periferici per danno arrecato ai medesimi e nell'esecuzione dei titoli giudiziali di spettanza;

- Predisposizione atti di nomina di Commissioni ispettive in caso di segnalazioni su responsabilità amministrativo-contabile e trasmissione degli esiti alle strutture competenti;

- Nell'ambito della Divisione è incardinato l'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Ministero, regolamentato con decreto del Capo del personale, avente natura monocratica e/o collegiale, con il compito di avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Divisione 5 - Acquisizione e gestione beni e servizi

- gestione servizi comuni delle sedi centrali;
- Portineria e vigilanza
- Centralino
- Ufficio postale
- Autorimessa sede via Nomentana
- procedura affidamento servizi sedi centrali: micronidi, bar-ristoro, vigilanza;
- gestione del servizio bar ristoro e relativo controllo di qualità;
- procedure di affidamento e gestione contratti e gestione del parco auto MIT sedi centrali e uffici ispettivi territoriali;
- censimento parchi auto afferenti al Ministero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014;
- acquisizione beni e servizi per la gestione di veicoli (assicurazioni, carburanti, pedaggi autostradali, liquidazione, tasse automobilistiche, ecc.), anche nell'ambito della gestione unificata delle spese strumentali;
- Piano triennale degli acquisti della direzione;



- pianificazione, programmazione e gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi destinati agli uffici delle sedi centrali ministeriali, anche nell'ambito della gestione unificata delle spese strumentali, in coerenza con il Piano triennale degli acquisti di beni e servizi;

- gestione amministrativo-contabile e liquidazione della spesa relativa all'acquisizione di beni e servizi, monitoraggio dell'Indice di tempestività dei pagamenti e della Piattaforma crediti commerciali;

- ufficio del Consegnatario (attività di gestione e di inventariazione dei beni acquisiti per le esigenze degli uffici centrali, monitoraggio dell'esecuzione contrattuale dei servizi continuativi in carico alla Divisione);

- gestione servizio di foresteria;

- gestione del Centro stampa.

Divisione 6 - Ufficio bilancio

- supporto contabile agli uffici di diretta collaborazione del Ministro nella redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di assestamento, coordinamento nelle procedure per la predisposizione del conto del patrimonio e per le attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

- supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro nell'individuazione delle coperture finanziarie, attraverso la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse disponibili e relativo supporto ai Dipartimenti;

- supporto e coordinamento contabile per le operazioni di flessibilità di bilancio, ferma restando l'autonomia dei titolari dei centri di responsabilità;

- gestione capitoli relativi alle assegnazioni di competenza della Direzione generale agli uffici periferici;

- coordinamento delle procedure relative all'individuazione dei capitoli in gestione unificata delle spese comuni;

- gestione delle procedure relative alle restituzioni di somme indebitamente versate sul capo XV dello stato di previsione delle entrate;

- supporto alla Struttura tecnica di missione (STM) nella gestione delle attività convenzionali;

- liquidazione e pagamento delle spese legali di competenza e relativo supporto alle Direzioni generali, affidamento incarichi di consulenza tecnica di parte.

Divisione 7 – Gestione degli immobili

- gestione dei beni immobili e logistica sedi centrali;

- programmazione e razionalizzazione dell'uso delle sedi centrali degli uffici ministeriali, d'intesa con i Dipartimenti competenti;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi centrali del Ministero e relative procedure di affidamento;

- interventi manutentivi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta nelle sedi centrali del Ministero;

- razionalizzazione del servizio archivi correnti e degli archivi deposito delle sedi centrali del Ministero; collaborazione con le commissioni di sorveglianza e scarto atti d'archivio;

- fitti governativi, assicurazioni degli immobili e canoni di locazione sedi ministeriali.

3. La Direzione generale per la digitalizzazione è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 – Trasformazione digitale, applicazioni e portali istituzionali

- trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitale e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di diretta collaborazione del Ministro;

- coordinamento delle fasi attuative poste in essere dalle specifiche strutture e uffici del Ministero in merito alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonché alla loro accessibilità;

- gestione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

- coordinamento relativo alle attività di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero;

- coordinamento e sviluppo integrato per le applicazioni e per i siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

- gestione tecnica del sito istituzionale del Ministero, della sezione intranet e del portale trasparenza;

- promozione dell'innovazione digitale nelle attività competenza del Ministero in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;

- consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;

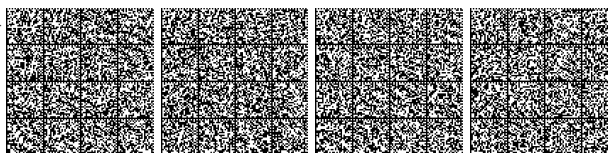
- supporto amministrativo e segretariale al direttore generale in qualità di Presidente dell'Osservatorio per le *smart road* e i veicoli connessi e a guida automatica;

- predisposizione del monitoraggio della qualità dei servizi erogati;

- adempimenti inerenti al GDPR, relativi alla Direzione generale;

- predisposizione e aggiornamento delle norme di indirizzo relative alla qualità dei sistemi informativi automatizzati e ai dati digitali sensibili e/o classificati;

- elaborazione delle politiche generali e delle specifiche per la sicurezza informatica degli applicativi (*security by design*) e la securizzazione dei documenti digitali sulla base delle *policy cyber* definite dalla Divisione 2.



Divisione 2 – Infrastrutture ICT e *cyber security*

- sviluppo integrato dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero;
- gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi della sede centrale del Dicastero;
- monitoraggio e protezione della sicurezza informatica e nonché dei dati relativi ai sistemi gestiti dalla Direzione generale;
- supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attività di *cyber security*, comprese quelle di cui alla legge 18 novembre 2019, n. 133 e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
- *cyber security*, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza secondo gli indirizzi del Ministro;
- supporto tecnico-operativo alla Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio per il sistema di gestione delle presenze e della banca dati del personale;
- gestione dei servizi rivolti agli utenti interni (posta elettronica, PEC, firme digitali, sistema informativo di protocollo e gestione documentale);
- adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle richieste di acquisto di beni informatici e di accesso ai servizi informatici per le esigenze operative della Direzione generale (riferendo alla divisione 1 per gli acquisti di competenza);
- gestione del *service desk* e della sicurezza informatica per i servizi erogati dalla Direzione generale di concerto con la divisione 1;
- coordinamento delle attività di monitoraggio e tutela delle infrastrutture informatiche critiche.

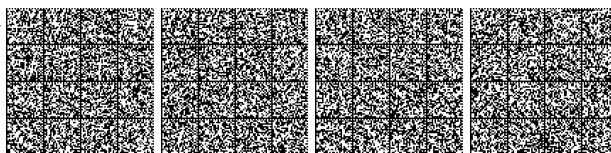
Divisione 3 - Ufficio di statistica del Ministero, gestione *Open data* e comunicazione istituzionale

- Ufficio di statistica del Sistan (Sistema statistico nazionale – di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) per il Ministero, inserito tra le Autorità statistiche nazionali (regolamento (CE) n. 223/2009), con il coordinamento delle attività statistiche ufficiali del Ministero;
- predisposizione, gestione e realizzazione del Programma statistico nazionale (PSN - art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989)
- realizzazione, redazione e diffusione del «Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti» (legge 31 ottobre 1967, n. 1085, istitutiva del Conto nazionale) e de «Il Diporto nautico in Italia»;
- realizzazione, redazione e diffusione di altre statistiche di settore;
- titolarità della rilevazione statistica del settore ferroviario, istituita ai sensi di quanto richiesto con la direttiva 2012/34/UE e con il regolamento di esecuzione UE n. 2015/1100;

- titolarità della rilevazione di cui al regolamento (EU) n. 2018/974, relativa alle statistiche sul trasporto di merci per vie navigabili interne;
- attestazione di conformità agli standard minimi indicati dall'ISTAT delle metodologie statistiche applicate da altre strutture dell'amministrazione;
- responsabilità, ai sensi della statistica vigente, del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del PSN per le esigenze istituzionali del Ministero;
- gestione e realizzazione delle attività statistiche richieste periodicamente dall'ISTAT e da altri enti ufficiali di produzione statistica nell'ambito del Programma statistico nazionale di competenza di altre strutture esterne;
- coordinamento di specifici gruppi di lavoro istituiti nel Ministero e riguardanti l'armonizzazione e la produzione di statistiche di settore;
- partecipazione a circoli di qualità, gruppi e sottogruppi di lavoro in ambito Sistan;
- studi sperimentali ed esplorativi, a partire da fonti ufficiali di settore, d'intesa con ISTAT, Enti, Sistan, uffici del Ministero e altri soggetti, finalizzati alla produzione di statistiche normalizzate e armonizzate, utili per la programmazione settoriale e per soddisfare la domanda di informazione statistica del Paese;
- gestione degli *open data* includendo il censimento dei dati, la definizione e consolidamento di un modello organizzativo e il rilascio in formati aperti, riutilizzabili e licenziati secondo le normative vigenti;
- supporto tecnico alla comunicazione istituzionale del Ministero, in sinergia con l'Ufficio stampa;
- predisposizione e aggiornamento della *corporate identity*;
- supporto tecnico alla partecipazione del Ministero a manifestazioni ed eventi nazionali e internazionali;
- formazione informatica;
- adempimenti relativi alla normativa in materia di comunicazione pubblica e istituzionale.

Divisione 4 – Affari generali, amministrazione e bilancio

- adempimenti di competenza della Direzione generale in materia di bilancio preventivo e consuntivo della Direzione generale;
- gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa di pertinenza e di quelli affidati in gestione unificata;
- predisposizione degli atti di gara, in collaborazione con le divisioni tecniche, per l'approvvigionamento e la manutenzione dei beni e servizi per l'informatica e la statistica inerenti alle attività della Direzione generale;
- predisposizione e stipula dei relativi contratti;
- predisposizione degli atti per la nomina delle commissioni di valutazione, di verifica di conformità e dell'esecutore contrattuale per i contratti di competenza della Direzione generale;
- adempimenti amministrativo-contabili relativi all'esecuzione dei contratti di competenza della Direzione generale;



- adempimenti amministrativi relativi alla gestione del personale della Direzione generale;
- gestione della Segreteria unica delle divisioni e del controllo di gestione;
- gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza della Direzione generale in raccordo con la Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici;
- adempimenti relativi alle tematiche di informatica giuridica;
- gestione delle attività digitali di competenza del Ministero di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. La Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 - Affari generali, formazione dei RUP e qualificazione del *General Contractor*

- affari generali;
- attività contrattuale e gestione risorse umane e strumentali della Direzione generale;
- gestione delle attività contabili e di bilancio della Direzione generale;
- attività residuali connesse alla compensazione dei prezzi di cui dell'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 216, comma 27-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- qualificazione del contraente generale, ivi compresi i rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione per l'applicazione della normativa di settore e attività istruttoria sulle relative procedure contabili;
- gestione stralcio del soppresso Albo nazionale costruttori con riguardo al rilascio dell'attestato di veridicità relativo alle istanze di verifica di iscrizione di imprese presso il soppresso albo e la gestione del contenzioso pendente afferente allo stesso albo;
- attività formative destinate ai RUP e gestione del «Fondo destinato all'aggiornamento professionale del Responsabile unico del procedimento (RUP)», in attuazione dell'art. 7, comma 7-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- procedimento per la nomina del Presidente del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 e dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e rapporti con l'Osservatorio del collegio consultivo tecnico.

Divisione 2 - Regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- indirizzo, regolazione normativa, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché studio e proposte di modifiche legislative e regolamentari e di normazione secondaria di attuazione in materia di contratti pubblici;

- studio e proposte di provvedimenti amministrativi attuativi di disposizioni del codice dei contratti pubblici, che devono applicarsi uniformemente a tutte le articolazioni del Ministero (come, ad esempio, quelli relativi agli incentivi alle funzioni tecniche);

- pareri sulle leggi regionali e provvedimenti normativi in materia di contratti pubblici;

- supporto alle attività di recepimento della normativa europea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su indirizzo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e rapporti con gli organismi nazionali, europei e internazionali in materia di contratti pubblici in coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- supporto legale in relazione al contenzioso giurisdizionale e amministrativo in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali;

- gestione del servizio contratti pubblici e della relativa piattaforma dedicata, che ricomprende strumenti ed applicativi per il supporto e la gestione del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, in collaborazione con la Direzione generale per la digitalizzazione, ivi compresi la gestione della «Unità operativa di coordinamento» (U.O.C.), il supporto alle stazioni appaltanti in collaborazione con le regioni e le province autonome e ITACA, e l'aggiornamento dell'Elenco – Anagrafe delle opere incompiute;

- attività amministrativa di sorveglianza sulle grandi opere in raccordo operativo con il Servizio per l'alta sorveglianza sulle grandi opere (SASGO), di cui al decreto ministeriale del 15 aprile 2002, ai sensi del decreto ministeriale di modifica del 17 aprile 2025.

Divisione 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni

- supporto al direttore generale in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- predisposizione della «Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- analisi e periodico aggiornamento del rischio corruzione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione;

- definizione e adozione di meccanismi di monitoraggio sull'osservanza del Piano;

- predisposizione della relazione annuale del RPCT, redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

- definizione schema codice di comportamento integrativo e relativi aggiornamenti;

- attività di controllo sistematico sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 33 del 2013;



- coordinamento e monitoraggio delle richieste di accesso civico «semplice» (art. 5, comma 1, decreto legislativo 33 del 2013) e delle richieste di accesso civico «generalizzato» gestite direttamente dalle singole strutture ministeriali interessate per competenza (FOIA) (art. 5, comma 2, decreto legislativo 33 del 2013);

- attività propedeutica e successiva all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

- gestione delle istanze di riesame in seguito a diniego di accesso civico «generalizzato» (FOIA) (art. 5, comma 2, decreto legislativo 33 del 2013);

- gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, (c.d. *whistleblowing*);

- coordinamento e supporto metodologico relativo al controllo di gestione e conduzione della piattaforma tecnologica dedicata, in collaborazione con la Struttura tecnica permanente presso l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e la Direzione generale per la digitalizzazione;

- rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle materie afferenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;

- adozione dei provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Divisione 4 - Controllo analogo e vigilanza

- esercizio del controllo analogo nei casi previsti e coordinamento, con le strutture competenti, delle attività di controllo analogo sulle società *in house* del Ministero, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- predisposizione direttive, atti e provvedimenti ai sensi delle convenzioni e degli statuti riguardanti le società *in house*, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- coordinamento delle attività di vigilanza esercitata dalle Direzioni generali competenti per materia sulle società e sugli enti vigilati e controllati sulla base degli strumenti giuridici che ne regolano i rapporti con il Ministero (convenzioni, contratti di servizio, accordi quadro, ecc.);

- vigilanza su ANSFISA, esercitata con il supporto delle Direzioni generali competenti per materia;

- esercizio delle funzioni di autorità preposta alla gestione dei reclami derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, relativamente ai servizi tecnico-nautici di ormeggio, pilotaggio e di rimorchio» (decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 324), in coordinamento con la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

- supporto giuridico-amministrativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro per l'esercizio dei diritti di azionista delle società vigilate.

Divisione 5 – Affari legali

- supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro in relazione all'attività di contenzioso regionale, costituzionale, europeo e internazionale di competenza dei medesimi uffici;

- supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai fini della redazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

- Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212;

- supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro in relazione alle attività di iniziativa legislativa.

Divisione 6 – Contenzioso

- consulenza legale e giuridica a supporto delle attività dei Dipartimenti;

- coordinamento del contenzioso (escluso il contenzioso del lavoro);

- rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato in tutte le materie di competenza del Ministero, in raccordo con le Direzioni generali.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 6.

Posizioni dirigenziali di seconda fascia del Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. La dotazione organica delle posizioni dirigenziali di seconda fascia presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinata in tredici posizioni di cui una con funzioni di Segretario generale, otto consiglieri e quattro dirigenti degli uffici, denominati Divisioni tecniche, in cui è articolato il Servizio tecnico centrale.

2. Il Segretario generale svolge le funzioni attribuite dal Presidente del Consiglio superiore e in particolare:

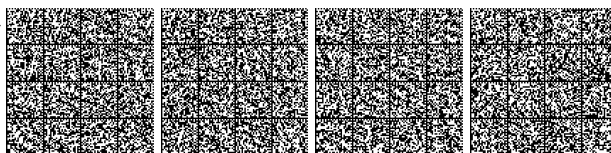
a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

b) provvede alla gestione degli uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del relativo personale;

c) provvede all'attività amministrativa e contabile della struttura;

d) adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto.

3. I consiglieri sono componenti di diritto dell'Assemblea generale, in quanto componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, svolgono la funzione di primi relatori e relatori delle rispettive commissioni relatrici, in seno sia all'assemblea generale che alle quattro sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra i consiglieri sono previsti: un consigliere con funzioni di Vicario del segretario generale, su nomina del Presiden-



te del Consiglio superiore, un consigliere con funzioni anche di coordinatore delle attività dell'Osservatorio del collegio consultivo tecnico su nomina del Presidente del Consiglio superiore, un consigliere, che fino al 31 dicembre 2026, svolge anche le funzioni di cui all'art. 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

4. Spetta al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'attività di riscontro tecnico, di cui all'articolo 42, comma 2, dell'Allegato II.12 al decreto legislativo n. 36 del 2023, ai fini della qualificazione dei contraenti generali.

Art. 7.

Servizio tecnico centrale

1. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni tecniche, che svolgono i compiti per ciascuna di esse di seguito indicati:

Divisione tecnica 1

- procedimenti per il rilascio di autorizzazione agli organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica nonché vigilanza sugli stessi organismi;

- procedimenti per il rilascio di autorizzazione ai laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e *in situ*, nonché vigilanza sugli stessi laboratori;

- procedimenti per l'autorizzazione di organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, nonché vigilanza sugli stessi organismi;

- qualificazione e vigilanza della produzione di acciai per cemento armato normale e precompresso e di acciai per strutture metalliche;

- attività di studio e di ricerca sperimentale finalizzata alla predisposizione di norme tecniche o linee guida nelle materie di competenza;

- attività istruttoria e di supporto nelle materie di competenza.

Divisione tecnica 2

- procedimenti per il rilascio di «Valutazione tecnica europea» per prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica di cui al regolamento (UE) 305/2011;

- attività presso l'Organizzazione europea per il benessere tecnico (EOTA);

- attività connesse con i compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione del regolamento (UE) 305/2011;

- procedimenti connessi all'attività di vigilanza sugli enti di cui al regolamento (UE) 1025/2012 che svolgono funzioni di organismi di normalizzazione nel campo dell'ingegneria civile e strutturale;

- procedimenti relativi alla qualificazione, deposito e vigilanza concernente la produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, non disciplinati da specifiche tecniche europee o dalla normativa tecnica nazionale;

- risposta a quesiti di interpretazione della normativa tecnica per le costruzioni;

- attività di studio e di ricerca sperimentale finalizzate alla predisposizione di norme tecniche o linee guida nelle materie di competenza;

- attività istruttoria e di supporto nelle materie di competenza.

Divisione tecnica 3

- procedimenti per il rilascio dell'attestato di qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata e in serie controllata;

- procedimenti per il rilascio del certificato di idoneità tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati;

- procedimenti per la qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno;

- procedimenti per il rilascio dell'attestato di conformità ai fini della marcatura CE per i prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica;

- deposito delle dichiarazioni dei Centri di trasformazione di acciai da cemento armato, cemento armato precompresso, carpenteria e altri materiali e prodotti siderurgici nonché vigilanza sugli stessi Centri di trasformazione;

- attività di studio e di ricerca sperimentale finalizzata alla predisposizione di norme tecniche o linee guida nelle materie di competenza;

- attività istruttoria e di supporto nelle materie di competenza.

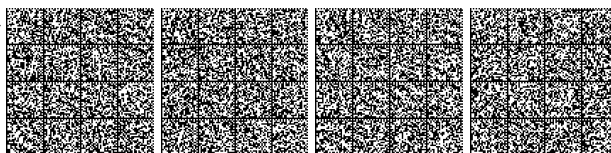
Divisione tecnica 4

- attività di vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione per uso strutturale nonché presso i cantieri e i luoghi di lavorazione;

- procedimenti per l'accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di tipo B;

- procedimenti per il riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;

- attività finalizzate alla predisposizione di norme tecniche, linee guida, studi tecnici di carattere generale e normativo nonché ricerca sperimentale in materia di ope-



re pubbliche, di impianti sportivi, di impianti tecnologici, di trasporti, di assetto del territorio, di tecnologie del calore e dell'acustica;

- aggiornamento dei capitoli speciali tipo di opere e lavori di edilizia nonché di lavori e opere marittime;
- raccolta dei prezziari relativi ai lavori e alle opere pubbliche;
- istruttorie relative a procedimenti di revisione tecnico-amministrativa dei certificati di collaudo;
- istruttorie relative alle competenze e alle tariffe professionali;
- attività di studio e di ricerca sperimentale finalizzate alla predisposizione di norme tecniche o linee guida nelle materie di competenza;
- attività istruttoria e di supporto nelle materie di competenza.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDITORIATI REGIONALI E INTERREGIONALI PER LE OPERE PUBBLICHE

Art. 8.

Funzioni comuni degli uffici dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche

1. L'Ufficio "Amministrativo 1", nel rispettivo ambito territoriale di competenza, svolge i seguenti compiti:

- affari generali e affari legali;
- gestione delle risorse umane, formazione del personale e contenzioso del lavoro;
- servizi generali e spese di funzionamento;
- Ufficio contratti ed economato;
- attività di supporto alle relazioni istituzionali ed esterne;
- relazioni sindacali;
- attività di controllo di gestione e supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai fini del controllo strategico;
- attività di competenza sulle cooperative edilizie;
- gestione del contenzioso in materia di espropri, cooperative edilizie e in tutti i casi connessi con la realizzazione di opere pubbliche;
- emissione titoli di pagamento per appalti di lavori, servizi e forniture di competenza, nonché per gli incentivi alla progettazione ex art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- attività amministrativo-contabile finalizzata all'esecuzione dei contratti di lavori e dei servizi;
- attività istruttoria relativa ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di abusi edilizi a supporto della Direzione generale per la condizione abitativa;
- coordinamento del bilancio e gestione delle risorse finanziarie di competenza del Provveditorato interregionale;
- gestione contabile degli interventi di competenza;

- proposte di programma relative ai capitoli di competenza.

2. L'Ufficio «Tecnico, amministrativo e opere marittime» con riferimento al bacino di utenza e al rispettivo ambito territoriale di competenza, svolge i seguenti compiti:

- attività di segreteria e di supporto al Comitato tecnico amministrativo;
- formulazione di proposte per la redazione del programma relative ai capitoli di competenza, del programma triennale e dell'elenco annuale degli interventi;
- interlocuzioni con l'ANAC sui procedimenti attuativi delle opere pubbliche di competenza;
- compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- attività in materia di espropri;
- attività in materia di abusivismo edilizio;
- supporto alle attività di vigilanza della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza;
- attività di supporto, operative e di vigilanza nei settori dei programmi di riqualificazione urbana, dei programmi di recupero urbano, di sviluppo sostenibile del territorio per quanto di competenza;
- attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e, in raccordo con l'Ufficio amministrativo, gestione amministrativo-contabile degli interventi di competenza;
- attività di stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, su convenzione o delega da parte di altre amministrazioni o enti;
- attività tecnica per l'edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi o destinati a sedi di uffici dell'amministrazione dello Stato;
- attività tecnica per l'edilizia di sicurezza (carceraria) e destinata a caserme delle Forze dell'ordine: Carabinieri - Polizia - Guardia di finanza - Vigili del fuoco;
- attività tecnica di vigilanza e di supporto ad amministrazioni, enti e organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
- attività relativa all'amministrazione delle risorse, alla gestione del personale e altre attività amministrative assegnate dal Provveditore interregionale, nell'ambito territoriale regionale della sede coordinata, in collaborazione e coordinamento con l'Ufficio risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità;
- interventi nel settore delle opere marittime e opere di grande infrastrutturazione nei porti statali;
- progettazione, direzione lavori, collaudo degli interventi di competenza;
- collaborazione tecnica con le Autorità di sistema portuale per progettazione e direzione dei lavori di grande infrastrutturazione e per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;



- pareri tecnici alle Autorità marittime;
- ispezioni tecniche richieste dalle Autorità marittime;

- attività tecnica per l'edilizia demaniale marittima e di sicurezza.

3. L'Ufficio «Tecnico e opere marittime» con riferimento al bacino di utenza e al rispettivo ambito territoriale di competenza, svolge i seguenti compiti:

- attività di segreteria e di supporto al Comitato tecnico amministrativo;

- formulazione di proposte per la redazione del programma relative ai capitoli di competenza, del programma triennale e dell'elenco annuale degli interventi;

- interlocuzioni con l'ANAC sui procedimenti attuativi delle opere pubbliche di competenza;

- compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- attività in materia di espropri;

- attività in materia di abusivismo edilizio;

- supporto alle attività di vigilanza della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

- adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza;

- attività di supporto, operative e di vigilanza nei settori dei programmi di riqualificazione urbana, dei programmi di recupero urbano, di sviluppo sostenibile del territorio per quanto di competenza;

- attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e, in raccordo con l'Ufficio amministrativo, gestione amministrativo-contabile degli interventi di competenza;

- attività di stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, su convenzione o delega da parte di altre amministrazioni o enti;

- attività tecnica per l'edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi o destinati a sedi di uffici dell'amministrazione dello Stato;

- attività tecnica per l'edilizia di sicurezza (carceraria) e destinata a caserme delle Forze dell'ordine: Carabinieri - Polizia - Guardia di finanza - Vigili del fuoco;

- attività tecnica di vigilanza e di supporto ad amministrazioni, enti e organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento non di diretta competenza;

- interventi nel settore delle opere marittime e opere di grande infrastrutturazione nei porti statali;

- progettazione, direzione lavori, collaudo degli interventi di competenza;

- collaborazione tecnica con le Autorità portuali per progettazione e direzione dei lavori di grande infrastrutturazione e per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nei porti sedi delle predette Autorità portuali;

- pareri tecnici alle Autorità marittime;

- ispezioni tecniche richieste dalle Autorità marittime;

- attività tecnica per l'edilizia demaniale marittima e di sicurezza.

4. L'Ufficio «Tecnico e amministrativo» con riferimento al bacino di utenza e al rispettivo ambito territoriale di competenza, svolge i seguenti compiti:

- attività di segreteria e di supporto al Comitato tecnico amministrativo;

- formulazione di proposte per la redazione del programma relative ai capitoli di competenza, del programma triennale e dell'elenco annuale degli interventi;

- interlocuzioni con l'ANAC sui procedimenti attuativi delle opere pubbliche di competenza;

- compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- attività in materia di espropri;

- attività in materia di abusivismo edilizio;

- supporto alle attività di vigilanza della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

- adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza;

- attività di supporto, operative e di vigilanza nei settori dei programmi di riqualificazione urbana, dei programmi di recupero urbano, di sviluppo sostenibile del territorio per quanto di competenza;

- attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e, in raccordo con l'Ufficio amministrativo, gestione amministrativo-contabile degli interventi di competenza;

- attività di stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, su convenzione o delega da parte di altre amministrazioni o enti;

- attività tecnica per l'edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi o destinati a sedi di uffici dell'amministrazione dello Stato;

- attività tecnica per l'edilizia di sicurezza (carceraria) e destinata a caserme delle Forze dell'ordine: Carabinieri - Polizia - Guardia di finanza - Vigili del fuoco;

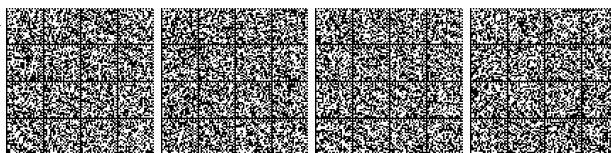
- attività tecnica di vigilanza e di supporto ad amministrazioni, enti e organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento non di diretta competenza;

- attività relativa all'amministrazione delle risorse, alla gestione del personale e altre attività amministrative assegnate dal Provveditore interregionale, nell'ambito territoriale regionale della sede coordinata, in collaborazione e coordinamento con l'Ufficio risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità.

5. L'Ufficio «Tecnico» con riferimento al bacino di utenza e al rispettivo ambito territoriale di competenza, svolge i seguenti compiti:

- attività di segreteria e di supporto al Comitato tecnico amministrativo;

- formulazione di proposte per la redazione del programma relative ai capitoli di competenza, del programma triennale e dell'elenco annuale degli interventi;



- interlocuzioni con l'ANAC sui procedimenti attuativi delle opere pubbliche di competenza;
- compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- attività in materia di espropri;
- attività in materia di abusivismo edilizio;
- supporto alle attività di vigilanza della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza;
- attività di supporto, operative e di vigilanza nei settori dei programmi di riqualificazione urbana, dei programmi di recupero urbano, di sviluppo sostenibile del territorio per quanto di competenza;
- attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e, in raccordo con l'Ufficio amministrativo, gestione amministrativo-contabile degli interventi di competenza;
- attività di stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, su convenzione o delega da parte di altre amministrazioni o enti;
- attività tecnica per l'edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi o destinati a sedi di uffici dell'amministrazione dello Stato;
- attività tecnica per l'edilizia di sicurezza (carceraria) e destinata a caserme delle Forze dell'ordine: Carabinieri - Polizia - Guardia di finanza - Vigili del fuoco;
- attività tecnica di vigilanza e di supporto ad amministrazioni, enti e organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento non di diretta competenza;

6. L'Ufficio «Amministrativo 2», ove presente, svolge le attività amministrative assegnate con provvedimento del Provveditore tra quelle elencate nell'Ufficio amministrativo 1 e tecnico e amministrativo, con eventuale sovraordinazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. L'Ufficio «Tecnico per le dighe», ove presente, dipende funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (di seguito Direzione ai fini del presente comma). Nel rispettivo ambito territoriale di competenza svolge i seguenti compiti recati dal decreto ministeriale 14 maggio 2024 n. 94 (di seguito regolamento ai fini del presente comma):

- istruttoria, in raccordo con la Direzione, dei progetti di fattibilità tecnico economica, definitivi/esecutivi di costruzione di nuove dighe e di miglioramento o adeguamento di dighe esistenti, comprese, nei casi previsti, le varianti in corso d'opera e la definizione delle prescrizioni relative alla modalità di esecuzione dell'opera;
- istruttoria, in raccordo con la Direzione, dei progetti di declassamento o dismissione;
- istruttoria e approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi di interventi su parti di impianti di ritenuta esistenti e dei relativi studi di rivalutazione sismica, su direttive della Direzione;

- autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento previo nulla-osta della Direzione relativo all'accertamenti sugli scavi di fondazione; nomina dell'assistente della Direzione nei casi previsti;
- vigilanza sui lavori di costruzione di nuove dighe e sugli interventi su dighe esistenti;
- redazione e revisione dei fogli di condizione per l'esercizio sperimentale;
- autorizzazione all'esercizio sperimentale e ai successivi incrementi di quota autorizzata, previo nulla-osta della Direzione, e revoca dell'autorizzazione nei casi previsti;
- vigilanza durante l'esercizio sperimentale e ordinario degli sbarramenti e delle sponde attraverso visite di vigilanza e controllo delle asseverazioni e delle osservazioni e misure, in funzione delle classi di attenzione;
- prescrizione di provvedimenti di studio, indagine, ispezione, progettazione ed esecuzione di interventi e di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza in esito all'attività di vigilanza in raccordo con la Direzione;
- redazione e revisione dei Fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, compresa l'istruttoria dei piani di manutenzione; istruttoria ai fini dell'autorizzazione di speciali modalità di sorveglianza in funzione anche delle classi di attenzione;
- parere tecnico nei confronti delle regioni e delle province autonome sui progetti di gestione degli invasi e relativi piani operativi nei casi previsti;
- redazione dei documenti di protezione civile; istruttoria e attività, per gli aspetti di competenza e secondo quanto previsto dal regolamento, relative agli studi di propagazione delle onde di piena artificiali dalle dighe esistenti;
- provvedimenti di urgenza e provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione, in raccordo con la Direzione;
- segnalazioni agli uffici territoriali del Governo - Prefetture ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla normativa di settore;
- istruttoria ai fini dell'attribuzione e modifica della classe di attenzione degli sbarramenti;
- parere tecnico, sentita la Direzione, su progetti di infrastrutture o altre opere da realizzarsi in prossimità del serbatoio o in aree limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del serbatoio;
- rapporti con le amministrazioni titolari dei poteri di concessione di derivazione relativamente agli atti indicati dal regolamento;
- attività di cooperazione con le strutture territoriali di protezione civile e supporto tecnico in occasione di scenari di allertamento o di emergenza che coinvolgano la sicurezza delle dighe;
- verifiche istruttorie dei progetti e vigilanza durante la costruzione e l'esercizio sulle opere di derivazione, nei casi previsti in funzione delle classi di attenzione in raccordo con la Direzione.



8. In caso di più uffici tecnici nello stesso Provveditorato, il Provveditore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 165 del 2001, provvede alla ripartizione delle competenze su indicate tra gli stessi.

9. Il dirigente cui sono conferite funzioni vicarie secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, oltre alle attività assegnate all'ufficio cui è preposto, svolge i compiti delegatigli dal Provveditore regionale e interregionale.

10. I dirigenti, oltre alle funzioni assegnate agli uffici, dovranno altresì attendere a compiti specifici assegnati dal Provveditore regionale e interregionale, fermo restando quanto stabilito al primo capoverso del comma 7.

Art. 9.

Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova, è articolato in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui si aggiunge l'Ufficio tecnico per le dighe, di seguito individuati:

Ufficio 1 – Amministrativo 1, con sede in Torino;

Ufficio 2 – Tecnico per le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino;

Ufficio 3 – Tecnico, e opere marittime per la Regione Liguria, con sede in Genova;

Ufficio 4 – Amministrativo 2 per la Regione Liguria, con sede in Genova;

Ufficio 5 – Tecnico II per le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta con sede in Torino;

Ufficio 6 – Tecnico per le dighe, con sede in Torino, svolge le funzioni indicate nell'art. 8, comma 7, del presente decreto relativamente ai bacini con foce al litorale ligure dal confine italo – francese al Magra (escluso) e bacino del Po fino alla confluenza del Ticino (incluso).

Il Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano, è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale non generale, cui si aggiunge l'Ufficio tecnico per le dighe, di seguito individuati:

Ufficio 1 – Amministrativo 1, con sede in Milano;

Ufficio 2 – Tecnico I per la Regione Lombardia, con sede in Milano;

Ufficio 3 – Tecnico II per la Regione Lombardia, con sede in Milano;

Ufficio 4 – Tecnico per le dighe, con sede in Milano, svolge le funzioni indicate nell'art. 8, comma 7, del presente decreto relativamente al bacino del Po da valle della confluenza col Ticino alla foce;

Ufficio 5 – Tecnico e amministrativo, con sede in Milano;

Il Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati:

Ufficio 1 – Amministrativo 1, con sede in Bologna;

Ufficio 2 – Tecnico I e opere marittime per la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna;

Ufficio 3 – Tecnico II per la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna;

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, cui si aggiunge l'Ufficio tecnico per le dighe, di seguito individuati:

Ufficio 1 – Tecnico e amministrativo con sede in Venezia;

Ufficio 2 – Tecnico per la Regione Veneto con sede in Venezia;

Ufficio 3 – Tecnico per le dighe, con sede in Venezia;

Svolge le funzioni indicate nell'art. 8, comma 7, del presente decreto relativamente ai bacini con foce al litorale adriatico a nord del Po.

Ufficio 4 – Tecnico-amministrativo per le Province autonome di Trento e Bolzano, con sede coordinata in Trento e ufficio operativo anche in Bolzano;

Ufficio 5 – Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste.

Oltre ai compiti assegnati in via generale svolge anche:

- Gestione stralcio delle residue competenze in ambito fluviale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ex art. 1 del decreto legislativo n. 265 del 2001.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Ancona e in Perugia, è articolato in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui si aggiunge l'Ufficio tecnico per le dighe, di seguito individuati:

Ufficio 1 – Amministrativo 1, con sede in Firenze;

Ufficio 2 – Tecnico e opere marittime per la Regione Toscana, con sede in Firenze;

Ufficio 3 – Tecnico 2 per la Regione Toscana, con sede in Firenze

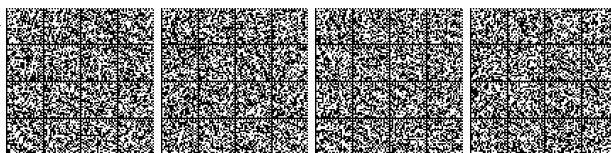
Ufficio 4 – Tecnico per le dighe, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, svolge le funzioni indicate nell'art. 8, comma 7, del presente decreto relativamente ai bacini idrografici su una fascia di territorio dell'Italia centrale dal litorale tirrenico (bacini idrografici del Magra incluso, Fiora escluso) a quello adriatico (bacini con foce a sud del Po fino al Conca incluso), e ai bacini con foce al litorale tirrenico dal Fiora (incluso) al Tevere (incluso) e bacini con foce al litorale adriatico dal Conca (escluso) al Pescara (incluso);

Ufficio 5 – Tecnico e amministrativo, con sede in Perugia,

Ufficio 6 – Tecnico amministrativo e opere marittime per la Regione Marche con sede in Ancona.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in Aquila e in Cagliari, è articolato in sette uffici di livello dirigenziale non generale, cui si aggiunge l'Ufficio tecnico per le dighe, di seguito individuati:

Ufficio 1 – Amministrativo 1, con sede in Roma;



Ufficio 2 – Amministrativo 2, con sede in Roma;

Ufficio 3 – Tecnico I e opere marittime per la Regione Lazio, con sede in Roma;

Ufficio 4 – Tecnico II per la Regione Lazio, con sede in Roma;

Ufficio 5 – Tecnico-amministrativo e opere marittime per la Regione Abruzzo, con sede l'Aquila;

Ufficio 6 – Tecnico-amministrativo e opere marittime per la Regione Sardegna con sede in Cagliari;

Ufficio 7 – Tecnico per le dighe, con sede in Cagliari, svolge le funzioni indicate nell'art. 8, comma 7, del presente decreto relativamente ai bacini con foce al litorale della Sardegna;

Ufficio 8 – Tecnico III con competenza anche interregionale, con sede in Roma.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le Regioni Campania e Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, è articolato in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui si aggiunge l'Ufficio tecnico per le dighe, di seguito individuati:

Ufficio 1 – Amministrativo, con sede in Napoli, che svolge anche i compiti relativi alla gestione stralcio *ex Agensud*;

Ufficio 2 – Tecnico I (Napoli e provincia) e opere marittime per la Regione Campania, con sede in Napoli;

Ufficio 3 – Tecnico II per la Regione Campania (Caserta, Salerno, Avellino e Benevento) con sede in Napoli;

Ufficio 4 – Tecnico III per la Regione Campania con competenza anche interregionale, con sede in Napoli.

Ufficio 5 – Tecnico-amministrativo e opere marittime per la Regione Molise, con sede in Campobasso, che svolge anche i compiti relativi alla gestione stralcio *ex Agensud*;

Ufficio 6 – Tecnico per le dighe, con sede in Napoli, svolge le funzioni indicate nell'art. 8, comma 7, del presente decreto relativamente ai bacini con foce al litorale tirrenico dal Tevere (escluso) al Lao (escluso), bacini con foce al litorale adriatico a sud del Pescara (escluso) e bacini con foce al litorale jonico a nord del Sinni (incluso).

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le Regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, è articolato in tre uffici di livello dirigenziale non generali di seguito individuati:

Ufficio 1 – Amministrativo, con sede in Bari, che svolge anche i compiti relativi alla gestione stralcio *ex Agensud*;

Ufficio 2 – Tecnico e opere marittime per la Regione Puglia, con sede in Bari;

Ufficio 3 – Tecnico-amministrativo e opere marittime per la Regione Basilicata, con sede in Potenza, che svolge anche i compiti relativi alla gestione stralcio *ex Agensud*.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, è articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale, cui si aggiunge l'Ufficio tecnico per le dighe, di seguito individuati:

Ufficio 1 – Amministrativo 1, con sede in Palermo, che svolge anche i compiti relativi alla gestione stralcio *ex Agensud*;

Ufficio 2 – Tecnico per la Regione Sicilia, con sede in Palermo;

Ufficio 3 – Tecnico e opere marittime per la Regione Sicilia, con sede in Palermo;

Ufficio 4 – Tecnico per le dighe, con sede in Palermo e sede coordinata in Cosenza, svolge le funzioni indicate nell'art. 8, comma 7, del presente decreto relativamente ai bacini con foce al litorale della Sicilia, e relativamente ai bacini con foce al litorale calabrese dal Sinni (escluso) al Lao (incluso);

Ufficio 5 – Tecnico e amministrativo per la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, che svolge anche i compiti relativi alla gestione stralcio *ex Agensud*;

Ufficio 6 – Tecnico e opere marittime per la Regione Calabria, con sede in Reggio Calabria;

Ufficio 7 – Tecnico con competenza anche interregionale con sede in Messina.

Capo V

DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI

Art. 10.

1. Le Direzioni generali territoriali si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale, individuati sulla base dei criteri di funzionalità e di territorialità al fine di garantire la massima presenza e fruibilità possibile in relazione all'utenza e al servizio reso sul territorio, come di seguito indicato:

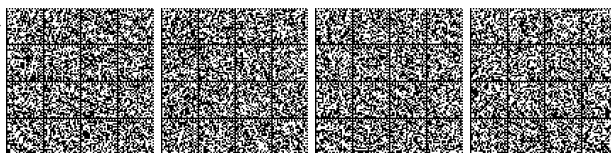
- a. Uffici motorizzazione civile (in breve «UMC»);
- b. Centri prova autoveicoli (in breve «CPA»);
- c. Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (in breve «CSRPA»);

2. Gli uffici di cui al punto 1 sono articolati in unità organizzative di livello non dirigenziale denominate sezioni.

3. Gli Uffici motorizzazione civile, svolgono, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, i seguenti compiti:

a) attività in materia di conducenti: esami per conducenti di veicoli e loro rimorchi e relativo rilascio di patenti e certificati di abilitazione e formazione professionale, duplicati, certificazioni e attestazioni inerenti i conducenti, conversioni di patenti militari ed estere, provvedimenti di revisione, sospensione a tempo indeterminato e revoca delle patenti;

b) visite e prove per l'aggiornamento delle caratteristiche tecniche dei veicoli ai sensi dell'art. 78 del codice della strada;



c) visite e prove per l'accertamento di idoneità alla circolazione di macchine agricole e macchine operatrici ai sensi degli articoli 107 e 114 del codice della strada;

d) prove periodiche su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose;

e) collaudi su recipienti per gas compressi o GPL e rilascio certificato di idoneità;

f) collaudi sulle attrezzature a pressione e trasportabili (contenitori e cisterne) e rilascio certificato di idoneità;

g) revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi ai sensi dell'art. 80 del codice della strada;

h) procedura per l'autorizzazione alla circolazione di veicoli e di contenitori ammessi al trasporto internazionale sotto il sigillo doganale;

i) accertamento idoneità tecnica delle imprese costruttrici delle unità navali per la navigazione interna, limitatamente agli uffici espressamente individuati;

j) visite tecniche iniziali, collaudo e accertamenti tecnici delle unità navali e vigilanza sulle unità navali, limitatamente agli uffici espressamente individuati;

k) accertamenti tecnici sulle unità navali in corso di costruzione; parere su richieste di deroghe, emissione del certificato europeo da parte delle autorità competenti e tenuta dei registri, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 e del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, limitatamente agli uffici espressamente individuati;

l) stazzatura delle unità navali e rilascio del certificato di stazza, limitatamente agli uffici espressamente individuati;

m) esami per il conseguimento dei titoli per il personale navigante, rilascio dei relativi attestati e dei libretti di navigazione, tenuta dei registri, limitatamente agli uffici espressamente individuati;

n) accertamenti tecnici ed emissione dei relativi certificati in relazione al trasporto di merci pericolose in applicazione dell'accordo ADN, limitatamente agli uffici espressamente individuati;

o) tenuta dei registri delle unità navali (iscrizioni, reiscrizioni; cancellazioni; estratti cronologici, trascrizioni di proprietà, trasferimenti ad altri registri; ecc.) - conservatoria e trascrizione nei registri nautici di diritti reali o di godimento, ipoteche o loro cancellazione, etc.;

p) rilascio, rinnovo licenza di navigazione; aggiornamento licenza; duplicato licenza per deterioramento, furto o smarrimento;

q) rilascio autorizzazione navigazione temporanea, occasionale o di prova;

r) esami per il conseguimento della patente nautica; estensione delle abilitazioni; rilascio, duplicazione e riclassificazione patente; conversione patenti; aggiornamento dati su patente (convalida, residenza); revisione, sospensione e revoca patente;

s) aggiornamento dati sulla patente nautica (conferma validità, aggiornamento della residenza);

t) attività in materia di immatricolazione veicoli: immatricolazione veicoli a motore e rimorchi con rilascio, carta di circolazione; rilascio targhe e contrassegni; rilascio targhe CD, EE;

u) rilascio autorizzazioni per la circolazione di prova;

v) aggiornamento della carta di circolazione; re-immatricolazione; rilascio del documento tecnico per la circolazione, sul territorio nazionale, di veicoli o complessi eccezionali immatricolati all'estero o per l'effettuazione di trasporti eccezionali da parte di vettori esteri;

w) duplicati dei documenti di circolazione;

x) circolazione e sicurezza stradale: prevenzione, informazione e repressione sull'uso improprio o scorretto delle strade;

y) provvedimenti di sospensione della carta di circolazione;

z) divulgazione e informazione ai cittadini sulle tematiche della sicurezza stradale;

aa) iniziative pilota, a supporto delle iniziative a livello centrale e in sinergia con organismi locali e con le Forze di polizia, per migliorare la sicurezza stradale;

bb) partecipazione alle Commissioni per l'autorizzazione alle competizioni sportive su strada;

cc) verifica tecnica su strada sui veicoli commerciali circolanti nella comunità (direttiva 2000/30/CEE) e ss.mm. ii;

dd) Commissioni d'esame per consulenti per il trasporto di merci pericolose (decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40);

ee) vigilanza sulle autolinee di competenza statale;

ff) Osservatorio della sicurezza stradale in riferimento alla localizzazione degli incidenti e ai punti neri delle strade;

gg) verifiche sulla sicurezza dei percorsi e delle fermate per autolinee statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980);

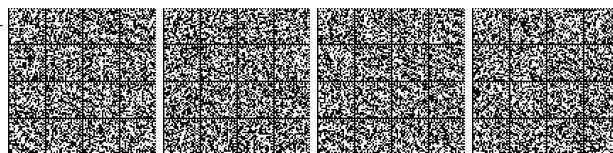
hh) rapporti istituzionali con le regioni, le province e gli enti locali: partecipazione alla Commissione consultiva per la gestione dell'albo provinciale autotrasportatori; partecipazione alla Commissione provinciale per l'accertamento della capacità professionale per l'attività di autotrasportatore per conto di terzi;

ii) partecipazione alla Commissione consultiva presso la Provincia per il rilascio delle licenze in conto proprio;

jj) partecipazione alle Commissioni provinciali di abilitazione alle mansioni di istruttore e insegnante presso le autoscuole, per l'esercizio dell'attività di consulente automobilistico (legge 8 agosto 1991, n. 264);

kk) partecipazione alle Commissioni mediche provinciali per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida;

ll) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico: nulla osta di idoneità allo svolgimento dei corsi ADR e controllo sulla loro effettuazione;



mm) rilascio dell'autorizzazione o nulla osta all'erogazione dei corsi CQC, controllo sull'attività delle autoscuole in relazione all'effettuazione dei corsi CQC e per il recupero punti;

nn) abilitazione ispettori revisioni veicoli;

oo) attività di competenza di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017, quale organismo di supervisione sui centri di controllo privati, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 15 novembre 2021, come modificato dal decreto ministeriale 23 settembre 2023;

pp) controllo sulle imprese di autoriparazione che effettuano servizio di revisione ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale 15 novembre 2021, come modificato dal decreto ministeriale 23 settembre 2023;

qq) controllo sull'attività svolta dagli studi di consulenza relativamente all'esercizio di sportello telematico dell'automobilista;

rr) espletamento del Servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada: verifiche e controlli sul circolante in collaborazione con gli organi di Polizia su veicoli nazionali e internazionali;

ss) attività in materia di autotrasporto: ordinanze di sospensione delle carte di circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 82 del codice della strada, provvedimenti di sospensione delle carte di circolazione ai sensi degli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del codice della strada;

tt) rilascio copie conformi licenze europee;

uu) rilascio certificati CEMT per i Paesi extracomunitari;

vv) rilascio certificazioni ATP;

ww) rilascio autorizzazioni per gli autobus destinati a servizio di noleggio per l'impiego in servizio di linea e viceversa;

xx) gestione delle autolinee di competenza statale (attività istruttoria, autorizzativi e di vigilanza per le autolinee di competenza statale) e documenti di viaggio per servizi internazionali trasporto viaggiatori;

yy) autorizzazione all'accesso alla professione di autotrasportatore e provvedimenti connessi;

zz) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; supporto alle Direzioni generali a livello centrale del Dipartimento per gestione ricorsi;

aaa) supporto per i ricorsi gerarchici in materia di segnaletica;

bbb) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

ccc) attività di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini della sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti terrestri;

ddd) supporto alla ricerca e sperimentazione finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti;

eee) supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi;

fff) consulenza, assistenza e servizio su base convenzionale a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

ggg) gestione albo autotrasportatori e REN.

4. I Centri prova autoveicoli e il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi svolgono i seguenti compiti:

a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti: prove tecniche e procedure per l'omologazione e l'approvazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti; omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l'effettuazione delle revisioni; prove tecniche per l'omologazione od approvazione di singoli dispositivi dei veicoli (dispositivi luminosi, catadiottri, specchi retrovisori, dispositivi acustici, vetri, silenziatori, ganci di traino, ecc.); omologazione e approvazione dei gruppi refrigeranti e delle furgonature isoterme per il trasporto su strada di merci deperibili; omologazione e approvazione di attrezzature a pressione trasportabili (contenitori e cisterne) e di imballaggi per il trasporto di merci pericolose;

b) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico: vigilanza sull'attività degli «esperti A.T.P.» e delle «stazioni di controllo» relativamente alle prove e certificazioni delle furgonature e ai gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci deperibili;

c) espletamento del Servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada: verifiche e controlli sul circolante in collaborazione con gli organi di Polizia su veicoli nazionali e internazionali;

d) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: prove iniziali e straordinarie su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose; prove periodiche di isoterme delle furgonature e di efficienza dei gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci deperibili;

e) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

f) attività di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini della sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti terrestri; supporto alla ricerca e sperimentazione finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti; supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi.

5. Il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi, oltre ai compiti sopraelencati, svolge anche, per il territorio nazionale:

a) omologazione delle attrezzature tecniche necessarie all'effettuazione delle attività omologative in genere e dell'attività di controllo dei veicoli circolanti;



b) omologazione, verifica e prova primitiva e accertamento periodico delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento del tasso alcolemico;

c) tenuta dei registri e autorizzazioni relative ai veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico;

d) approvazione tecnica dei dispositivi e adattamenti per la conduzione di veicoli da parte di conducenti con disabilità.

6. Gli UMC, i CPA, il CSRPAD, oltre ai compiti di cui ai commi 3, 4 e 5, svolgono, anche per le sezioni coordinate a ciascuno afferenti, le seguenti funzioni:

a) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

b) relazioni istituzionali ed esterne e relazioni sindacali;

c) verifica periodica delle attività delle sezioni coordinate;

d) adempimenti e attività connesse alla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);

e) rapporti con gli organi di controllo.

Art. 11.

Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. La Direzione generale territoriale del Nord-Ovest è articolata in nove uffici di livello dirigenziale non generale, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Ufficio 1 – Motorizzazione civile di Milano, con sede in Milano. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Lodi, Pavia;

Ufficio 2 – Motorizzazione civile di Torino, con sede in Torino. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Cuneo, Alessandria e Asti;

Ufficio 3 – Motorizzazione civile di Genova, con sede in Genova. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Imperia, La Spezia e Savona;

Ufficio 4 – Motorizzazione civile di Varese, con sede in Varese. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Como e Lecco;

Ufficio 5 – Motorizzazione civile di Brescia, con sede in Brescia. Svolge anche le attività di coordinamento della propria sezione di Mantova;

Ufficio 6 – Motorizzazione civile di Bergamo, con sede in Bergamo. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Cremona e Sondrio;

Ufficio 7 – Motorizzazione civile di Novara, con sede in Novara. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Vercelli, Biella e Verbania;

Ufficio 8 – Centro prova autoveicoli di Torino, con sede in Torino;

Ufficio 9 – CPA Milano, con sede in Milano e sezione coordinata di Brescia.

2. La Direzione generale territoriale del Nord-Est è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Ufficio 1 – Motorizzazione civile di Venezia, con sede in Venezia. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Treviso e Belluno;

Ufficio 2 – Motorizzazione civile di Verona, con sede in Verona. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Vicenza e Padova;

Ufficio 3 – Motorizzazione civile di Bologna, con sede in Bologna. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Ferrara, Modena e Rovigo;

Ufficio 4 – Motorizzazione civile di Parma, con sede in Parma. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Piacenza e Reggio Emilia;

Ufficio 5 – Motorizzazione civile di Forlì-Cesena, con sede in Forlì-Cesena. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Ravenna, Rimini;

Ufficio 6 – Motorizzazione civile di Ancona, con sede in Ancona. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Ufficio 7 – Centro prova autoveicoli di Bologna, con sede in Bologna. Svolge anche le attività di coordinamento della propria sezione di Verona.

3. La Direzione generale territoriale del Centro è articolata in otto uffici di livello dirigenziale non generale, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Ufficio 1 – Motorizzazione civile di Roma, con sede in Roma. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Rieti e Viterbo;

Ufficio 2 – Motorizzazione civile di L'Aquila, con sede in L'Aquila. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni Pescara, Teramo e Chieti;

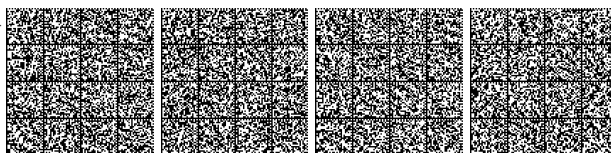
Ufficio 3 – Motorizzazione civile di Firenze, con sede in Firenze. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena;

Ufficio 4 – Motorizzazione civile di Lucca, con sede in Lucca. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni Pisa, Livorno e Massa Carrara;

Ufficio 5 – Motorizzazione civile di Perugia, con sede in Perugia. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Terni e Arezzo;

Ufficio 6 – Motorizzazione civile di Cagliari, con sede in Cagliari. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni Sassari, Oristano e Nuoro;

Ufficio 7 – Centro superiore ricerche e prove autoveicoli di Roma, con sede in Roma. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Pescara e Cagliari.



Ufficio 8 – Motorizzazione civile di Frosinone, con sede in Frosinone. Svolge anche le attività di coordinamento della propria sezione di Latina e di supporto alla Direzione generale territoriale.

4. La Direzione generale territoriale del Sud è articolata in otto uffici di livello dirigenziale non generale, che svolgono i compiti di seguito indicati:

Ufficio 1 – Motorizzazione civile di Napoli, con sede in Napoli. Svolge anche le attività di coordinamento della propria sezione di Benevento;

Ufficio 2 – Motorizzazione civile di Salerno, con sede in Salerno. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Avellino e Potenza;

Ufficio 3 – Motorizzazione civile di Bari, con sede in Bari. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni Foggia e Matera;

Ufficio 4 – Motorizzazione civile di Lecce, con sede in Lecce. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Taranto e Brindisi;

Ufficio 5 – Motorizzazione civile di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Catanzaro e Vibo Valentia;

Ufficio 6 – Motorizzazione Civile di Caserta, con sede in Caserta. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Campobasso e Isernia;

Ufficio 7 – Centro prova autoveicoli di Napoli, con sede in Napoli. Svolge anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni Bari e Catania;

Ufficio 8 – Motorizzazione civile di Cosenza, con sede in Cosenza. Svolge anche le attività di coordinamento della propria sezione di Crotone.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Dotazione organica

1. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, individuata nella Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2026, n. 43, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», è pari a 218 unità.

2. Nell'ambito della dotazione organica di cui al precedente comma 1, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro sei posizioni dirigenziali di seconda fascia.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento per gli uffici di nuova istituzione e per gli uffici le cui competenze risultino sostanzialmente modificate, si

procederà al conferimento dei nuovi incarichi mediante ricorso alle prescritte procedure di interpello nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali, in fase di prima applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a diciotto mesi, il personale del Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna continuerà a prestare la propria attività istituzionale anche a supporto degli uffici del Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia sulla base di specifici accordi;

3. L'organizzazione di cui al presente decreto entra in vigore al termine delle procedure di cui al comma 1.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è precluso il conferimento di incarichi di direzione a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni presso le seguenti Divisioni della Direzione generale del personale e degli affari generali e del bilancio:

Divisione 1 – Relazioni sindacali, servizi comuni;

Divisione 2 – Gestione e sviluppo delle risorse umane;

Divisione 3 – Trattamento economico e pensionistico;

Divisione 4 – Reclutamento, contenzioso e ufficio disciplina;

nonché presso gli uffici amministrativi dei Provveditorati.

2. Con successivo decreto ministeriale sono individuati i datori di lavoro nell'ambito delle strutture, centrali, decentrate e periferiche del Ministero.

3. I dirigenti dovranno attendere altresì agli incarichi già conferiti o che saranno conferiti, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2026

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2954

26A05134



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Teriparatide Cipla»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 277 del 18 settembre 2026

Codice pratica: MCA/2022/44;

Procedura europea n. AT/H/1326/001/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERIPARATIDE CIPLA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: CIPLA EUROPE NV, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 60C, Bus 1301, 2018 Anversa (Belgio).

Confezioni:

«20 microgrammi/80 microlitri soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 2,4 ml/28 dosi - A.I.C. n. 050174010 (in base 10) 1HV61U (in base 32);

«20 microgrammi/80 microlitri soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro da 2,4 ml/28 dosi - A.I.C. n. 050174022 (in base 10) 1HV626 (in base 32).

Principio attivo: teriparatide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV - De Keyserlei 60C, Bus 1301, 2018 Anversa, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, reumatologo, endocrinologo, ginecologo, geriatra, ortopedico, fisiatra, nefrologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso

di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05072



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di raltitrexed, «Tomudex».

Estratto determina AAM/PPA n. 505/2026 del 18 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.4.e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per inserire le informazioni aggiornate relative alla contraccettione durante e dopo il trattamento, all'uso durante l'allattamento e alla preservazione della fertilità relativamente al medicinale «TOMUDEX»

Confezione:

A.I.C. n. 031251010 - «2 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino

Codice di procedura europea: AT/H/XXXX/WS/560

Codice pratica: VN2/2026/123

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05073

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glatiramer acetato, «Copaxone».

Estratto determina AAM/PPA n. 507/2026 del 18 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.11.b: sesto rapporto annuale sullo studio sulla gravidanza con conseguente aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.6 del riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, aggiornamento del

Risk Management Plan - RMP (versione 9.0); modifiche editoriali, relativamente al medicinale COPAXONE (A.I.C. n. 035418) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: DE/H/5283/2,4/WS/228.

Codice pratica: VC2/2025/311.

Titolare A.I.C.: Teva GmbH, con sede legale in Graf-Arco-Strasse 3, 89079, Ulm, Germania.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05074

Rettifica della determina AAM/PPA n. 819/2025 del 19 dicembre 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fexofenadina cloridrato, «Fexallegra».

Estratto determina AAM/PPA n. 519/2026 del 18 settembre 2026

La determina AAM/PPA n. 819/2025 del 19 dicembre 2025, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2026, relativa al medicinale FEXALLEGRA (A.I.C. n. 042554) è rettificata come segue:

ove si legge:

Art. 1.

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.

[...]

A.I.C. n. 042554092 (base 10) [...];

leggasi:

Art. 1.

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.

[...]

A.I.C. n. 042554093 (base 10) [...].

Codice pratica: N1B/2025/1160bis.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l. (codice fiscale n. 13445820155) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Belgioioso n. 2 - 20121, Milano - Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dalla determina AAM/PPA n. 819/2025 del 19 dicembre 2025, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2026.

26A05075

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nitroglicerina, «Niglina».

Estratto determina AAM/PPA n. 510/2026 del 22 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NIGLINA.

Confezioni:

042734018 «5 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti;



042734020 «10 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti;

042734032 «15 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti;

con scadenza l'11 gennaio 2019 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo precedentemente autorizzati.

Titolare A.I.C.: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 - Lodi - Italia - codice fiscale 10616310156.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2018/26.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05076

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Slinda»

Estratto determina IP n. 557 del 17 settembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZLYNDA 4 MG PLEVELE DENGTOX TABLETS 28 U.P. dalla Letonia con numero di autorizzazione 21-0082-01, intestato alla società UAB Exeltis Baltics Antano Tumėno g. 4, Vilnius, LT-01110, Lituania e prodotto da Laboratorios León Farma, Polígono Industrial Navatejera, La Vallina S/N, 24193 Villaquilambre (Leon), Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 - Segrate (MI).

Confezione:

SLINDA «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario - codice A.I.C.: 049955040 (in base 10) 1HNJ70(in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: compresse bianche attive rivestite con film - compresse verdi placebo rivestite con film:

principio attivo: ciascuna compressa bianca contiene 4 mg di drospirenone. La compressa verde non contiene sostanze attive;

eccipienti: compresse bianche attive rivestite con film:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina; lattosio; silice colloidale anidra (E551); magnesio stearato (E470b);

rivestimento: alcol polivinilico; biossido di titanio (E171); macrogolo; talco (E553b);

compresse verdi placebo rivestite con film:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato; amido di mais; povidone; silice colloidale anidra (E551); magnesio stearato (E470b);

rivestimento: ipromellosa (E464); triacetina; polisorbato 80 (E433); biossido di titanio (E171); indigotina lacca d'alluminio (E132); ossido di ferro giallo (E172).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola - Lotto C A1 - 80035 - Nola (NA);

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

SLINDA «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario - codice A.I.C.: 049955040;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

SLINDA «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario - codice A.I.C.: 049955040;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

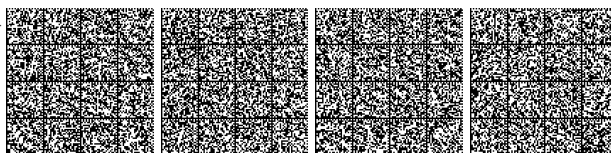
Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05077



AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali - triennio 2025-2027

Il giorno 6 agosto 2026 alle ore 12,00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2025 - 2027.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo (*firmato*)

per le Organizzazioni sindacali

per le Confederazioni

CISL FP (*firmato*)

CISL (*firmato*)

FP CGIL (*firmato*)

CGIL (*firmato*)

UIL PA (*firmato*)

UIL (*firmato*)

CONFSAL UNSA (*firmato*)

CONFSAL (*firmato*)

FLP (*firmato*)

CGS (*firmato*)

USB PI (*non firmato*)

USB (*non firmato*)

CONFINTESA FP (*firmato*)

CONFINTESA (*firmato*)

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

TRIENNIO 2025-2027

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 Obiettivi e strumenti

Art. 4 Informazione

Art. 5 Confronto

Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

Art. 9 Clausole di raffreddamento

Art. 10 Diritto di assemblea

Art. 11 Trattamento economico del personale in distacco sindacale

Art. 12 Osservatorio paritetico di comparto

TITOLO III INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 13 Utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale

Art. 14 Garanzie per il personale nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

Art. 15 Formazione ed uso responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16 Progressioni economiche all'interno delle aree

Dichiarazione congiunta n. 1

Art. 17 Posizioni organizzative e professionali

Art. 18 *Social media* e *digital manager*

Art. 19 Pausa

Art. 20 Orario di lavoro flessibile

Art. 21 Ferie e recupero festività sopresse

Art. 22 Ferie e riposi solidali

Art. 23 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 24 Permessi per *screening* oncologici

Art. 25 Altre aspettative previste da disposizioni di legge

Art. 26 Congedi dei genitori

Dichiarazione congiunta n. 2

Art. 27 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

Art. 28 Turnazioni

Art. 29 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 30 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

Art. 31 Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del personale

Art. 32 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

Art. 33 Accesso al lavoro agile

Art. 34 Lavoro da remoto

Dichiarazione congiunta n. 3

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 35 Incrementi degli stipendi tabellari

Dichiarazione congiunta n. 4

Art. 36 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 37 Fondo risorse decentrate: integrazione della disciplina sulla costituzione

Dichiarazione congiunta n. 5

Art. 38 Fondo risorse decentrate: modifiche alla disciplina sull'utilizzo

Art. 39 Trattamento di trasferta

Art. 40 Copertura assicurativa

Art. 41 Buoni Pasto

TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 42 Indennità di bilinguismo

Art. 43 Norme speciali per AGID

Art. 44 Incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere

TITOLO VII NORME FINALI

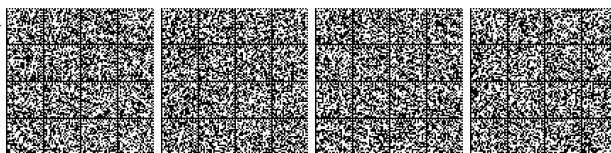
Art. 45 Monitoraggio delle dinamiche retributive

Art. 46 Parità di retribuzione tra uomini e donne

Art. 47 Conferme

Tabelle

Dichiarazione congiunta A.Ra.N. - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 28 ottobre 2025 (di seguito CCNQ 28 ottobre 2025).

2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale:

a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e della legge 22 dicembre 1990, n. 401 e tenuto conto dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12 giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del 27 giugno 2024;

b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002.

3. Al personale del comparto soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed enti pubblici non economici, ai sensi del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, come modificato dal decreto legislativo n. 272/2001.

5. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1.

6. Con il termine «agenzia/e», ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie fiscali.

7. Con il termine «ente/i pubblico/i non economico/i» si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici.

8. Con il termine «Ministero/i» si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.

9. Con «ENAC» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ 28 ottobre 2025.

10. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o ente interessato.

11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 165/2001».

12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 151/2001».

13. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a. CCNL 27 gennaio 2025, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali - triennio 2022-2024» sottoscritto il 27 gennaio 2025;

b. CCNL 16 giugno 2025, con cui si intende la «Sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022» sottoscritta il 16 giugno 2025;

c. CCNL 16 luglio 2024, con cui si intende la «Sequenza contrattuale AGID ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022» sottoscritta il 16 luglio 2024;

d. CCNL 27 giugno 2024, con cui si intende la «Sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022» sottoscritta il 27 giugno 2024;

e. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021» sottoscritto il 9 maggio 2022;

f. CCNL 19 maggio 2020, con cui si intende il «CCNL relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018» sottoscritto il 19 maggio 2020;

g. CCNL 12 febbraio 2018, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali - triennio 2016-2018» sottoscritto il 12 febbraio 2018.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo pec, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

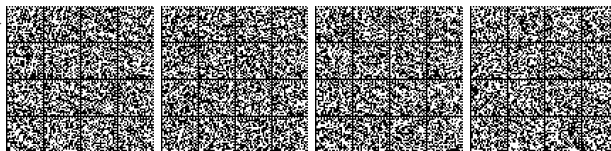
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Art. 3.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.



2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;

si migliora la qualità delle decisioni assunte;

si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

informazione;

confronto;

organismi paritetici di partecipazione.

5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).

5.bis Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017, avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro.

6. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 4.

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, commi 3 e 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), secondo i rispettivi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali l'art. 5 (Confronto) e l'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici, ivi comprese le linee generali di riorganizzazione, il piano triennale dei fabbisogni di personale e la rilevazione della condizione occupazionale delle persone con disabilità, il numero delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno precedente con indicazione

degli importi di eventuali differenziali stipendiali in godimento di ciascun dipendente cessato, le linee generali di funzionamento del ciclo della *performance*.

6. Salvo che per le linee generali di funzionamento del ciclo della *performance*, l'informazione di cui al comma 5 deve essere resa almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti. L'informazione relativa alle linee generali di riorganizzazione, al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi (ivi incluse le progressioni tra le aree) e quella relativa alle linee generali di funzionamento del ciclo della *performance* è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3 o, per gli enti con sede unica, comma 4.

7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 5.

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 3 e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie):

a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione in turni;

b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;

c) i criteri generali del sistema di valutazione della *performance*, anche con riferimento ai casi di assenze prolungate dal servizio;

d) i criteri di selezione per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e professionale;

e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;

f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001;

g) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto;

h) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 18 (Norme di prima applicazione) del CCNL 9 maggio 2022;

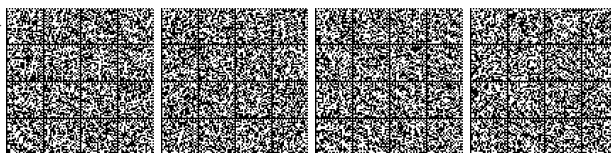
i) i criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell'Area EP ai sensi dell'art. 16 (Incarichi al personale dell'Area EP), comma 6, del CCNL 9 maggio 2022;

l) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale dell'Area EP;

m) le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione), nei limiti ivi previsti;

n) i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza artificiale utilizzati che incidono sul rapporto di lavoro.

4. Nelle amministrazioni articolate sul territorio in direzioni regionali/interregionali, qualora l'adozione delle scelte organizzative o degli atti relativi alle materie di cui al comma 3 avvenga a livello regionale o interregionale, il confronto si svolge a tale livello tra i competenti direttori di livello regionale o interregionale ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie).



5. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 3, lettera a).

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 6.

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3, su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione.

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione anche tecnologica e miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, allo stress lavoro correlato ed ai fenomeni di burn-out, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai cambiamenti conseguenti ai percorsi di transizione ecologica e digitale, incluso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della trattazione integrativa.

3. L'organismo paritetico per l'innovazione è istituito presso ogni amministrazione a livello nazionale o di sede unica. Le amministrazioni, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione. Esso:

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3, nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale. Qualora le tematiche poste all'ordine del giorno richiedano particolari competenze tecniche, l'amministrazione o i componenti formalmente designati dalle organizzazioni sindacali possono delegare un altro dipendente (per l'amministrazione) o dirigente sindacale che parteciperà ai lavori in luogo del componente titolare;

b) si riunisce almeno due volte l'anno anche ad iniziativa della componente sindacale e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;

c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della trattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;

d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;

e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 79 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 12 febbraio 2018;

f) redige un report annuale delle proprie attività;

g) può prevedere riunioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili, eventualmente costituendo dei sotto-comitati.

4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lettera c).

5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali compresi quelli relativi alle persone con disabilità, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 79 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 12 febbraio 2018.

6. Nel caso in cui l'organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3 e fino alla sua costituzione, le materie del comma 2 diventano oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste.

7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 7.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie

1. La trattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5.

2. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici, laddove questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la trattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale («contrattazione collettiva integrativa nazionale») ed a livello di sede di RSU («contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale»). Nelle altre amministrazioni, si svolge ad un unico livello («contrattazione collettiva integrativa di sede unica»). La trattazione collettiva integrativa nazionale può prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili.

3. I soggetti sindacali titolari della trattazione collettiva integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale.

4. I soggetti sindacali titolari della trattazione collettiva integrativa di sede territoriale o di sede unica sono:

a) la RSU;

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale.

5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Sono oggetto di trattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la trattazione collettiva integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla performance;

c) la quota di risorse del Fondo risorse decentrate, da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree) con l'individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili per singola area;

c1) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree);

d) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

e) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;

f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla trattazione collettiva;

g) i criteri per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

h) l'elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall'art. 28 (Turnazioni), comma 5, lettera a), b) e c);

i) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 28 (Turnazioni), comma 4, in merito ai turni effettuabili;

j) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 20 (Reperibilità), comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018;

k) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

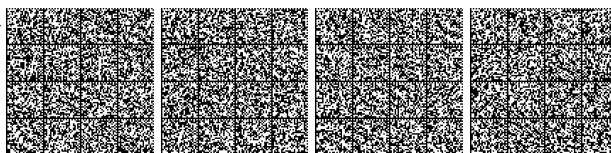
l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 20 (Reperibilità), comma 5, del CCNL 12 febbraio 2018 per i turni di reperibilità;

m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 57 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018;

n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 27 (Banca delle ore), comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;

o) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

p) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 22 (Orario multiperiodale) del CCNL 12 febbraio 2018;



q) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle quarantotto ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 17 (Orario di lavoro), comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;

r) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 54 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018;

s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all'art. 26 (Diritto allo studio), comma 1 del CCNL 27 gennaio 2025;

t) l'integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 28 (Turnazioni), comma 9, in materia di turni di lavoro;

u) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 25 (Lavoro straordinario e riposi compensativi), comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018;

v) i criteri per la definizione dei trattamenti economici di cui all'art. 33 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), comma 2, lettera c) del CCNL 27 gennaio 2025;

x) gli importi dell'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 9 maggio 2022;

y) la determinazione del termine di cui all'art. 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree);

z) l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali nonché l'indicazione della/e famiglia/e professionale/i da cui è possibile accedere alla/e famiglia/e professionale/i dell'area immediatamente superiore; le modalità per l'eventuale passaggio tra diverse famiglie professionali nell'ambito della medesima area di inquadramento;

aa) l'elevazione dei limiti massimi previsti per l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 17 (Posizioni organizzative e professionali);

ab) criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'Area EP; in tale ambito è altresì definita la misura percentuale di cui all'art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova Area EP), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022;

ac) la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 11 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale);

ad) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche, ivi inclusa l'intelligenza artificiale, inerenti all'organizzazione dei servizi;

ae) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto;

af) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 28 (Turnazioni), comma 5, lettera d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo risorse decentrate l'onere relativo alla predetta indennità di turno;

ag) criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023.

7. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), f), i), k), l), o), p), q), ad), ae).

8. Nella definizione del contratto integrativo di cui al presente articolo, commi 6 e 7, le parti valuteranno l'adozione di strumenti volti a favorire l'inserimento del personale neoassunto quali, ad esempio, politiche di *welfare* e/o accesso al lavoro a distanza.

9. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione collettiva integrativa il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto, nonché l'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi rispettivamente previste.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 8.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, rappresenta un accordo unitario, si svolge in un'unica sessione negoziale, sia pure articolata in più incontri e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. Per garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale annuale va avviata, di norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. A tal fine, prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa, l'amministrazione fornisce compiuta ed esauritiva informativa sulla costituzione del Fondo risorse decentrate.

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 5, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), y), z), ad), ae), af).

5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere a), b), c), c1), d), e), f), g), h), j), v), x), aa), ab), ac) e ag) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 è fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di Governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

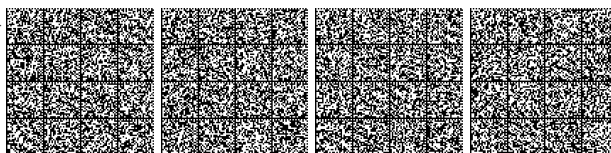
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 9.

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.



2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 10.

Diritto di assemblea

1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dipendenti del comparto Funzioni Centrali hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro-capite previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto su tale specifico aspetto nei CCNL dei precedenti comparti di riferimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui al Titolo V del CCNL 9 maggio 2022.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, le ore di permesso per partecipare all'assemblea sono utili alla quantificazione della durata della prestazione ai fini dell'erogazione del buono pasto, nel limite di tre ore per ciascuna assemblea.

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 10 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 11.

Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:

a) dello stipendio tabellare e dei differenziali stipendiali nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;

b) dell'indennità di amministrazione (Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL) o l'indennità di ente (Enti pubblici non economici, ENAC) a seconda dell'amministrazione di appartenenza;

c) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo risorse decentrate, con esclusione delle voci di cui all'art. 33 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), comma 2, lettera c), d), h) e i) del CCNL 27 gennaio 2025, eccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989 ed all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera c), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 33 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del CCNL 27 gennaio 2025.

3. In sede di contrattazione integrativa è definita altresì la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera c), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.

5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2025, la percentuale di cui al comma 1, lettera c), è applicata al valore medio nell'anno 2024 delle voci retributive di cui al comma 1, lettera c), corrisposte a carico delle risorse del Fondo risorse decentrate.

6. In caso di distacco *part-time* o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 11 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 12.

Osservatorio paritetico di comparto

1. È istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di comparto, a composizione paritetica formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto funzioni centrali nonché da una rappresentanza dell'A.Ra.N. con rilevanza pari alla componente sindacale. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

2. L'Osservatorio di cui al presente articolo è la sede di confronto su tematiche contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. Esso si riunisce su convocazione dell'A.Ra.N.

TITOLO III INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 13.

Utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale

1. L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni, qualora intendano introdurre o utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale o algoritmi automatizzati a supporto dei processi organizzativi, gestionali o decisionali che incidano sul rapporto di lavoro, forniscono preventiva informativa ai soggetti di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), con le modalità e nei limiti di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

2. L'informativa riguarda, in particolare:

a) le finalità del sistema;

b) gli ambiti di utilizzo;

c) le tipologie di dati trattati;

d) le possibili ricadute sull'organizzazione del lavoro, sulla tipologia di attività da svolgere, sull'intensità dell'impegno richiesto al lavoratore, sulla salute e sicurezza e sulla valutazione della *performance*;

e) i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati che incidono sul rapporto di lavoro.

3. I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dell'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale inerenti all'organizzazione dei servizi sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie).

Art. 14.

Garanzie per il personale nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

1. L'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale non può dar luogo a decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti giuridici o incidano in modo significativo sul rapporto di lavoro del dipendente, senza un appropriato e congruo intervento umano.

2. È garantito al lavoratore il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati che incidano sulla valutazione della prestazione, sull'assegnazione di compiti, sull'orario di lavoro o su altri aspetti rilevanti del rapporto di lavoro.

3. Resta ferma la responsabilità dei dirigenti e dei titolari dei poteri decisionali, che non può essere delegata ai sistemi di Intelligenza Artificiale.



Art. 15.

Formazione ed uso responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale

1. Nell'ambito delle attività formative di cui all'art. 31 (Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del personale), le amministrazioni assicurano adeguati percorsi formativi sull'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine di garantirne un uso consapevole, responsabile e coerente con i principi di imparzialità e buon andamento.

2. L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, evitando effetti distorsivi o penalizzanti nei confronti dei lavoratori.

3. L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità è monitorato nell'ambito dell'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione).

TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16.

Progressioni economiche all'interno delle aree

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più «differenziali stipendiali» di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun «differenziale stipendiale», da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al CCNL 9 maggio 2022. La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di «differenziali stipendiali» attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i «differenziali stipendiali» conseguiti dall'entrata in vigore dell'art. 14 del CCNL 9 maggio 2022 fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.

2. L'attribuzione dei «differenziali stipendiali», che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate destinate a tale finalità -, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica all'interno della stessa area; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; in sede di contrattazione integrativa tale termine può essere ridotto a due anni o elevato a quattro. È inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lettera f), del CCNL 9 maggio 2022, al rimprovero scritto;

b) il numero di «differenziali stipendiali» attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c) in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un «differenziale stipendiale» per dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i «differenziali stipendiali» sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una o più delle annualità; nel caso in cui il requisito di cui al comma 2, lettera a) sia fissato in due anni dalla contrattazione collettiva integrativa, nella medesima sede di contrattazione è possibile stabilire che la media delle valutazioni sia calcolata sulle ultime due anziché sulle ultime tre;

2) esperienza professionale maturata, il cui punteggio può essere determinato anche in misura non strettamente proporzionale alla durata della stessa, tenuto conto del diverso accrescimento professionale derivante dall'esperienza acquisita nelle varie fasi della vita lavorativa;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c1), correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 31 (Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del personale);

e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c1); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.

f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 5% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;

g) in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c1) possono essere inoltre definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lettera b).

4. Ai «differenziali stipendiali» di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022.

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 16 del CCNL 27 gennaio 2025.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti sono concordi nel ritenere che le amministrazioni, in sede di definizione dei sistemi di valutazione, previo confronto ai sensi dell'art. 5, dovranno anche prendere in considerazione, definendo apposita disciplina, i casi di assenze prolungate dal servizio o di prestazione lavorativa resa presso altri organismi ed amministrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 16 (Progressioni economiche all'interno delle aree), comma 2, lettera d), punto 1).

Art. 17.

Posizioni organizzative e professionali

1. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al Titolo III del CCNL 9 maggio 2022 le amministrazioni, compatibilmente con i propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, conferiscono ai dipendenti dell'Area dei Funzionari, effettivamente in servizio, - su posizioni previamente individuate - incarichi a termine di natura organizzativa o di natura professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità. Tali compiti possono anche implicare il possesso di requisiti di particolare e comprovata specializzazione e/o il possesso dell'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad albi professionali. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente comma è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa o professionale. Gli incarichi di cui al presente comma sono diversamente graduati in relazione alla complessità e/o responsabilità e/o livello di specializzazione e competenza professionale connessi alle attività oggetto dello specifico incarico conferito.

2. I valori dell'indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di euro 1.200,00 ed un massimo di euro 3.500,00 annui lordi per tredici mensilità e sono definiti, per ciascuna posizione organizzativa, in relazione alle risorse del Fondo destinate alla remunerazione degli incarichi nonché alla graduazione degli stessi.



3. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere elevato in sede di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera *aa*). In caso di elevazione del limite massimo, è possibile prevedere che l'indennità di posizione organizzativa possa assorbire lo straordinario e/o altre voci del trattamento economico accessorio. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.

4. L'amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, le posizioni organizzative e professionali che si rendono disponibili, acquisisce le disponibilità dei Funzionari interessati e le valuta sulla base dei criteri di selezione, definiti previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), che sono riportati nell'avviso e che dovranno tener conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, per un periodo non superiore a tre anni.

5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a seguito di:

- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
- interventi mutamenti organizzativi;
- valutazione negativa;

violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio.

6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la riassegnazione del dipendente alle funzioni della famiglia professionale di appartenenza.

7. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale in base ai criteri ed alle procedure del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione.

8. Il dipendente che, a seguito di successive riassegnazioni, ricopra uno o più incarichi di posizione organizzativa o professionale per più di otto anni anche non consecutivi ha diritto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa. Il diritto all'incarico non si applica ove si verifichi una delle fattispecie di cui al comma 5. La disciplina del presente comma si applica a partire dagli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del CCNL 27 gennaio 2025.

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 17 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 18.

Social media e digital manager

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 9-*nonies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, e nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 9-*decies* del medesimo art. 4, la figura del social media e digital manager è collocata nell'ambito delle aree e delle famiglie professionali del sistema di classificazione professionale di cui al CCNL 9 maggio 2022 nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato A del medesimo CCNL 9 maggio 2022.

Art. 19.

Pausa

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche. A richiesta del lavoratore, la durata della pausa è ridotta a 10 minuti compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

2. In ogni caso, per la eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 86 (Servizio mensa e buoni pasto) del CCNL 12 febbraio 2018, la durata della pausa non può essere inferiore a trenta minuti.

3. La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale essa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione sul territorio cittadino, alla dimensione della città stessa.

4. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'art. 20 (Orario di lavoro flessibile), comma 4.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003, la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 22 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 20.

Orario di lavoro flessibile

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'orario flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata.

2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.

3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1 deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.

4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti:

che beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001;

che assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;

che siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 45 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche) del CCNL 12 febbraio 2018;

che si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;

che siano genitori, anche adottivi, impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell'art. 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA);

che siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;

pendolari residenti o domiciliati in località distanti dalla sede di servizio, per i quali i tempi di percorrenza risultino particolarmente gravosi.

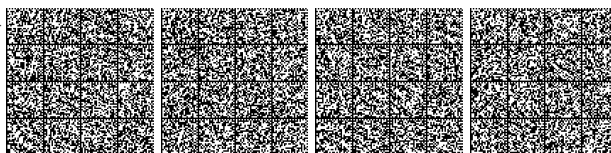
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 26 del CCNL 12 febbraio 2018.

Art. 21.

Ferie e recupero festività sopresse

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

1.bis. Ai lavoratori turnisti, durante il periodo di ferie, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, spetta anche una indennità giornaliera - commisurata alle indennità di turno di cui all'art. 28 (Turnazioni) complessivamente percepite nel corso dell'anno solare che precede la fruizione delle ferie - calcolata come segue: indennità di turno percepite nell'anno solare diviso per 12 e diviso per 26. L'indennità di cui



al presente comma è posta a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 9 maggio 2022 ed è corrisposta solo nel caso in cui il valore calcolato ai sensi del periodo precedente risulti almeno pari ad euro 5,00.

2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.

5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestatato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

6. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 24 (Permessi retribuiti) del CCNL 9 maggio 2022 e all'art. 33 (Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge) del CCNL 12 febbraio 2018 conserva il diritto alle ferie.

7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione in tempo congruo, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore.

8. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

9. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

10. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

11. L'amministrazione, per assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai commi 7 e 8, pianifica entro il mese di aprile di ciascun anno le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Fermo restando quanto previsto ai commi 9 e 10, l'amministrazione monitora nel corso dell'anno l'effettiva fruizione delle ferie programmate, la cui richiesta dovrà essere di volta in volta formalizzata e valutata anche con riferimento a sopravvenute diverse esigenze del lavoratore o dell'amministrazione. Ove si verificano le ipotesi di cui ai commi 9 e 10, le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, le ferie maturate e non godute sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l'amministrazione ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

15. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 24 (Assenze per malattia), comma 2, del CCNL 27 gennaio 2025, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 9 e 10.

16. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2027 o, se successiva, alla data di sottoscrizione del presente contratto. Dalla sua entrata in vigore, il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 21 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 22.

Ferie e riposo solidali

1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza al coniuge o a parenti e affini entro il secondo grado che necessitano di cure costanti, per particolari condizioni di salute debitamente documentate:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 21.

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità indicate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all'art. 25 (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari) del CCNL 9 maggio 2022 e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

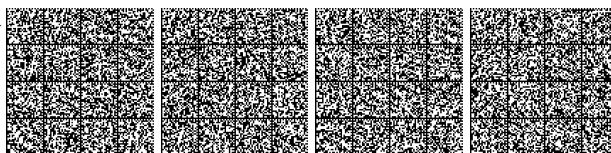
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 30 del CCNL 12 febbraio 2018.

Art. 23.

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite mediche - comprese quelle effettuate dal medico di medicina generale -, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.



1-bis. A decorrere dal compimento del sessantesimo anno di età, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai dipendenti sono riconosciute ulteriori due ore annuali.

2. I permessi di cui ai commi 1 e 1-bis, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

3. I permessi orari di cui ai commi 1 e 1-bis:

a) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001;

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni;

c) non sono fruibili per meno di un'ora.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui ai commi 1 e 1-bis possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui ai commi 1 e 1-bis.

8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

9. L'assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 1-bis è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura o dal professionista sanitario, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura o dal professionista sanitario, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lettera b), dalla quale emerga l'incapacità lavorativa.

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari

ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL.

16. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 22 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 24.

Permessi per screening oncologici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, in aggiunta a quanto previsto all'art. 23 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) ai dipendenti che abbiano compiuto cinquanta anni sono riconosciute sette ore di permesso retribuito nel quinquennio, non fruibili per frazioni inferiori all'ora, per recarsi ad effettuare esami di *screening* oncologico aderendo alla lettera di invito inviata dalla ASL di appartenenza.

2. Il primo quinquennio decorre dall'anno solare di compimento dei cinquanta anni di età.

Art. 25.

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui all'art. 40 del CCNL 12 febbraio 2018 (Aspettativa per motivi familiari e personali), se utilizzata allo stesso titolo.

4. I lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in *follow up* precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento possono richiedere il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, di cui all'art. 1 della legge 18 luglio 2025, n. 106 secondo la disciplina ivi prevista. Al congedo di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui all'art. 43 (Norme comuni sulle aspettative) del CCNL 12 febbraio 2018.

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 42 del CCNL 12 febbraio 2018.

Art. 26.

Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.



2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l'indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, nonché i trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di fruizione continuativa, il congedo di cui al presente comma comprende anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Qualora tra due periodi di congedo intercorra più di un periodo non lavorativo (ad es. sabato e domenica), nel computo del congedo viene conteggiato un solo periodo non lavorativo (ad es. un solo sabato ed una sola domenica).

4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi di congedo per la malattia del figlio previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 2. Il congedo di cui al presente comma comprende anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all'interno del certificato medico. In presenza di due certificati medici intervallati solo da giorni festivi e/o non lavorativi il periodo di congedo si considera continuativo.

5. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale si applica l'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001.

6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre presenta la domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, entro i termini previsti dalla richiamata norma di legge. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

7. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. In tale ipotesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001, ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di *part-time* il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora.

8. I genitori di un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in *follow-up* precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento possono richiedere il congedo e/o i permessi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, secondo la disciplina ivi prevista. I permessi di cui al presente comma non possono essere fruiti per meno di un'ora.

9. In applicazione dell'art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001, il genitore con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 27 gennaio 2025.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti, al fine di evitare l'insorgere di dubbi interpretativi, ritengono opportuno eliminare nel presente testo l'inciso «non riducono le ferie» e l'inciso «sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio» precedentemente contenuti all'art. 23 del CCNL 27 gennaio 2025. Evidenziano, a tal fine, che in applicazione dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 l'intero periodo di congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio e non comporta la riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Art. 27.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, trapianti di organi e/o tessuti ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di *day-hospital*, o accesso ambulatoriale e convalescenza post-intervento, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e *follow-up* specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.

2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.

4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

5. Il dipendente ha, altresì, diritto ai permessi destinati ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in *follow up* precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, di cui all'art. 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, nella misura di dieci ore annue. I permessi di cui al presente comma non possono essere fruiti per frazioni inferiori a un'ora.

6. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

7. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale, anche con riferimento a patologie preesistenti.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 25 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 28.

Turnazioni

1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilita articolazione orarie. A tale tipologia si fa ricorso quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere articolate nell'arco di un mese in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'amministrazione.

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:

a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;

b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;



c) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o a comprovate e sopravvenute esigenze relative ai servizi resi all'utenza;

d) all'interno di ogni periodo di ventiquattro ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno undici ore consecutive;

e) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

f) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del giorno successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a dieci. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero della cultura e per il personale degli stabilimenti e poli del Ministero della difesa tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi del comma 7, rispetto alle ordinarie indennità di turno.

5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lettera a), del CCNL 27 gennaio 2025;

b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lettera a), del CCNL 27 gennaio 2025;

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lettera a), del CCNL 27 gennaio 2025;

d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lettera a), del CCNL 27 gennaio 2025.

6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. Le maggiorazioni orarie di cui al comma 5, lettera a), b) e c), nonché i limiti dei turni di cui al comma 4, sono elevabili in sede di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere h) e i). Fino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL.

8. Le indennità di cui ai commi 5 e 7 sono corrisposte a carico delle risorse del Fondo risorse decentrate.

9. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 20 (Orario di lavoro flessibile), comma 4, può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

10. Nella giornata festiva infrasettimanale, qualora non sia richiesta la presenza di tutti i lavoratori ordinariamente previsti nella turnazione per detta giornata, per i soli lavoratori che non siano chiamati a rendere la prestazione lavorativa detta giornata è considerata festiva e non dà luogo a debito orario. Conseguentemente, non è corrisposto il compenso per lavoro in turno.

11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 20 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 29.

Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di trentasei ore settimanali, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lettera c), del CCNL 27 gennaio 2025, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.

7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 25 (Lavoro straordinario e riposi compensativi) del CCNL 12 febbraio 2018.

8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.

9. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale:

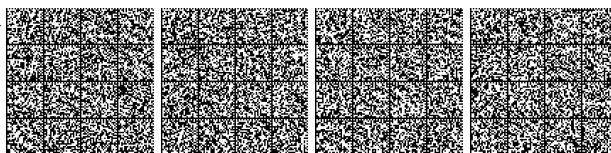
a) il numero dei giorni di ferie, delle giornate di riposo di cui all'art. 21 (Ferie e recupero festività sopresse), comma 4, e delle altre assenze giornaliere dal servizio - previste dalla legge e/o dal CCNL - comunque denominate sono pari a quelli previsti per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera;

b) le assenze orarie dal servizio - previste dalla legge e/o dal CCNL - comunque denominate - sono riproporzionate in ragione della percentuale di lavoro a tempo parziale;

10. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale:

a) il numero dei giorni di ferie, delle giornate di riposo di cui all'art. 21 (Ferie e recupero festività sopresse), comma 4, e delle altre assenze giornaliere dal servizio - previste dalla legge e/o dal CCNL - comunque denominate - sono riproporzionati in ragione del rapporto tra il numero di giornate di lavoro teorico previste per il lavoratore a tempo parziale nell'anno rispetto al numero di giornate di lavoro teorico previste per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo pieno nell'anno; fanno eccezione i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora nel singolo mese il numero di giornate di lavoro del lavoratore a tempo parziale sia pari o inferiore al 50% del numero di giornate di lavoro teorico previste nel medesimo mese per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo pieno;

b) le assenze orarie dal servizio - previste dalla legge e/o dal CCNL - comunque denominate sono riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di ore lavorative annuali previste per il lavoratore a tempo parziale rispetto al numero di ore lavorative annuali previste per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo pieno; fanno eccezione i



permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 i quali si ripropongono solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno;

c) il criterio di proporzionalità di cui alla lettera a) primo periodo si applica anche per le assenze per malattia, fermo restando che, ai fini della maturazione del periodo di conservazione del posto:

c1) si considerano solo le giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo parziale comprese nel certificato medico;

c2) alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente;

d) il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo. Il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è determinato con le modalità di cui ai commi 13 e 14.

e) il permesso per matrimonio, i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è determinato con le modalità di cui ai commi 13 e 14.

11. In presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il periodo di preavviso. A tal fine i termini previsti vengono trasformati nel corrispondente numero di giornate di lavoro teorico per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno; per la maturazione dei termini così ridefiniti, si considerano solo le giornate effettivamente lavorate dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale.

12. Ai soli fini dell'effettuazione del calcolo dei giorni/ore di lavoro teorico di cui ai commi 9, 10 e 11 le giornate festive infrasettimanali si considerano come giornate lavorative.

13. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area e famiglia professionale.

14. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

15. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

16. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 33 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 30.

Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

1. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:

a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale di ventotto o trentadue giorni, stabilito dall'art. 21 (Ferie e recupero festività soppresse), commi 2 e 3 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni;

b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 24 (Assenza per malattia) del CCNL 27 gennaio 2025:

b1) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 24 (Assenza per malattia) del CCNL 27 gennaio 2025;

b2) ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento economico si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel limite massimo di cui all'art. 24 (Assenza per malattia), comma 1, del CCNL 27 gennaio 2025;

b3) ai fini della determinazione della percentuale di retribuzione spettante, secondo i criteri di cui al medesimo art. 24 (Assenza per malattia), comma 10, del CCNL 27 gennaio 2025 i relativi periodi sono stabiliti in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico determinato con le modalità indicate alla precedente lettera b2). In ogni caso, nei primi due mesi di assenza è corrisposto il trattamento economico in misura intera;

b4) resta fermo che il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 24 (Permessi retribuiti) comma 2, del CCNL 9 maggio 2022;

d) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera c), possono essere concessi i seguenti permessi:

permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 25 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) del CCNL 9 maggio 2022;

permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 24 (Permessi retribuiti), comma 1 lettera a) del CCNL 9 maggio 2022;

permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 23 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);

permessi per lutto di cui all'art. 24 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera b), del CCNL 9 maggio 2022;

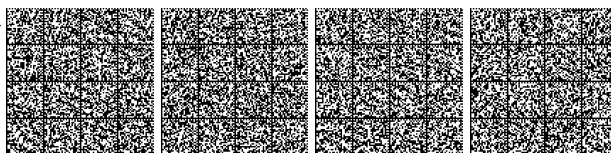
e) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera d) deve essere riproportionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l'eventuale frazione di unità derivante dal riproportionamento è arrotondata all'unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;

f) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi.

2. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina dell'art. 12 (Periodo di prova) del CCNL 27 gennaio 2025, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 12 (Periodo di prova) del CCNL 27 gennaio 2025, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'amministrazione deve essere motivato.

3. In tutti i casi di assunzione con contratto a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 2, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il dipendente non li presenti entro il termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.

4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 2 e dall'art. 54 (Contratto di lavoro a tempo determinato) del CCNL 12 febbraio 2018, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione di unità derivante dal computo.



5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra la professionalità richiesta nei posti da coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.

6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attività ed alla durata del contratto.

7. In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni della medesima area e famiglia professionale di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali, quali, ad esempio, le progressioni economiche all'interno delle aree.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 55 del CCNL 12 febbraio 2018.

Art. 31.

Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del personale

1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale, sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi rilevati nell'organizzazione, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di mobilità, processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della qualità dei servizi, esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione del personale. L'analisi dei fabbisogni tiene conto anche delle competenze di cui all'art. 32 (Pianificazione strategica di conoscenze e saperi), comma 2-bis. Gli stessi piani individuano altresì le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attività programmate.

2. Le amministrazioni assicurano, ove necessario, la formazione d'ingresso del personale neoassunto. Essa è effettuata mediante attività di intensità e durata coerente con le esigenze di inserimento di tale personale nei contesti organizzativi.

3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l'organizzazione delle attività formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti. L'impossibilità a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 4, lettera a).

4. I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:

a) le attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione formale delle competenze acquisite («patentino delle competenze») da parte dei soggetti di cui all'art. 32 (Pianificazione strategica di conoscenze e saperi), comma 1;

b) le attività formative aventi l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto dell'evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane.

5. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie formative e didattiche e, in tale ambito, valutano la possibilità, per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle iniziative programmate, di

attivare metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.

6. Nell'attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, nonché di Università ed altri soggetti, sia pubblici che privati.

7. Le amministrazioni possono assumere iniziative di collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.

8. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzata dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.

9. Le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione nelle amministrazioni con articolazione sul territorio è privilegiata l'organizzazione di attività a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attività di formazione a distanza.

10. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all'art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.

10-bis. Le amministrazioni garantiscono le attività di formazione per tutti i dipendenti, assicurando la piena accessibilità al personale con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed al personale con disabilità attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici compensativi, modalità didattiche flessibili e tempi adeguati, calibrati sulle esigenze individuali.

11. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, nel fascicolo personale, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, con particolare riguardo a quelle concluse con il conseguimento di patentini delle competenze. Il fascicolo personale è costantemente aggiornato a cura dell'amministrazione, che ne garantisce l'accesso al dipendente.

12. Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3, possono costituire enti bilaterali per la formazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni che obbligano ad avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

13. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione):

a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;

b) possono essere formulate proposte all'amministrazione per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo;

c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziare;

d) può essere monitorato l'impatto del possesso dei patentini delle competenze sui percorsi di carriera e sull'assegnazione degli incarichi.

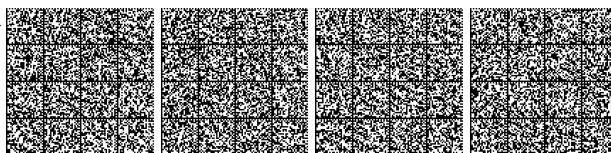
14. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Sono altresì utilizzabili, a tal fine, le risorse stanziare dall'art. 1, comma 613, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022).

15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 31 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 32.

Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati per target di riferimento, al fine di colmare lacune di competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti,



che siano erogati da soggetti preferibilmente pubblici o anche privati qualora riconosciuti, attraverso appositi sistemi di accreditamento, idonei ad erogare formazione di qualità e di alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell'etica pubblica. L'accreditamento del soggetto formatore è il presupposto di idoneità obbligatorio e preadempimento per il rilascio dei patentini delle competenze di cui all'art. 31 (Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del personale), comma 4.

2. Le amministrazioni, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del CCNL del 12 febbraio 2018, favoriscono misure formative finalizzate all'acquisizione e all'arricchimento delle competenze digitali conseguenti all'introduzione di sistemi di innovazione tecnologica, tra cui a titolo esemplificativo l'Intelligenza Artificiale.

2-bis. Le amministrazioni, al fine di agevolare la pianificazione della formazione, definiscono le competenze tecniche, trasversali, trasferibili, digitali e strategiche, nell'ambito delle famiglie professionali, individuando, ove possibile, il livello di base nonché step di accrescimento delle competenze caratterizzati da differenti livelli di padronanza, in coerenza con i quadri europei di riferimento (DigComp, LifeComp, EntreComp). In via prioritaria, sono definite le competenze tecniche, digitali e trasversali.

3. Le amministrazioni pianificano altresì programmi di *upskilling* e di *reskilling* per i dipendenti anche in relazione al monitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della pubblica amministrazione.

4. L'attuazione di quanto previsto al comma 2-bis è oggetto di analisi e approfondimento nell'ambito dell'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione).

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 32 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 33.

Accesso al lavoro agile

1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente articolo e al Capo I del Titolo V del CCNL 9 maggio 2022.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto), comma 3, lettera g), l'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

3. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime, fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera ae) - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. In particolare, nelle more della contrattazione collettiva integrativa di cui al precedente periodo, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 a sostegno della genitorialità, con l'accordo individuale di cui all'art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022 è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale. Ulteriori casistiche possono essere previste in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera ae).

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 13 del CCNL 27 gennaio 2025.

Art. 34.

Lavoro da remoto

1. Il lavoro da remoto, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, può essere prestato anche attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti:

a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;

b) altre forme di lavoro a distanza, come il *coworking* o il lavoro decentrato da centri satellite.

3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

4. Le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all'art. 24 del CCNL 12 febbraio 2018.

4 bis. Per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 a sostegno della genitorialità, con l'accordo individuale di cui all'art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022 è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità da remoto rispetto a quelle previste per il restante personale. Ulteriori casistiche possono essere previste in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera ae).

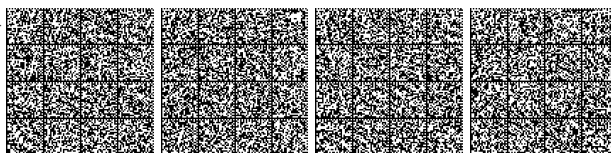
5. L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.

6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile all'art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022, con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso, art. 39 (Articolazione della prestazione in modalità agile), commi 4 e 5 del CCNL 9 maggio 2022 e art. 40 (Formazione) del CCNL 9 maggio 2022.

7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 15 del CCNL 27 gennaio 2025.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti auspicano che allo scadere degli accordi di telelavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, definiti in attuazione dei progetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/1999, le amministrazioni diano maggiore impulso all'utilizzo delle nuove forme di lavoro a distanza previste dal CCNL 9 maggio 2022 come modificato ed integrato dal presente contratto.



TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 35.

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 27 gennaio 2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle 1 e 2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle 3 e 4.

3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

4. A seguito degli incrementi stipendiali previsti per l'Area EP di cui all'allegata tabella 1, sono adeguati e rivalutati, alle decorrenze ivi indicate e dei corrispondenti valori di incremento annuale, comprensivi di tredicesima mensilità, i valori medi pro-capite annuali definiti da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova Area EP), del CCNL 9 maggio 2022. Sono conseguentemente adeguati di un importo corrispondente i valori minimi e massimi di cui al comma 2 del citato art. 53. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il valore a regime dei predetti valori medi pro-capite minimi e massimi è stabilito rispettivamente in euro 55.235,10 e in euro 75.235,10.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti concordano che quanto previsto dall'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari), comma 4, per l'Area EP con riferimento al presente triennio 2025-2027, sia applicabile anche agli incrementi previsti per il triennio 2022-2024, ancorché l'adeguamento dei valori non sia stato espressamente indicato nel CCNL del 27 gennaio 2025. Conseguentemente, nella indicazione dei valori minimi e massimi di cui all'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari), comma 4, si è tenuto conto anche degli incrementi stipendiali riconosciuti sul triennio 2022-2024.

Art. 36.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 64 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti e le norme vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dall'art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari), nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Si confermano, inoltre:

- a) l'art. 20, comma 3, del CCNL Ministeri del 12 giugno 2003;
- b) l'art. 21, comma 3, del CCNL Ministeri del 12 giugno 2003;
- c) l'art. 79, comma 3, del CCNL Agenzie fiscali del 28 maggio 2004;
- d) l'art. 81, comma 3, del CCNL Agenzie fiscali del 28 maggio 2004;

e) l'art. 22, comma 3, del CCNL Enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003;

f) l'art. 23, comma 3, del CCNL Enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003;

g) l'art. 35, comma 3, del CCNL CNEL del 18 luglio 2006;

h) l'art. 14, comma 3, del CCNL CNEL del 18 novembre 2008;

i) l'art. 30, comma 3, del CCNL ENAC del 19 febbraio 2007;

l) l'art. 31, comma 3, del CCNL ENAC del 19 febbraio 2007.

Art. 37.

Fondo risorse decentrate: integrazione della disciplina sulla costituzione

1. La parte stabile del Fondo di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 9 maggio 2022 è incrementata, di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, indicate nell'allegata tabella 5, con le decorrenze ivi stabilite, da applicarsi al monte salari dell'anno 2023 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del corrispondente Fondo.

2. I Ministeri incrementano la parte stabile del presente fondo nei limiti e con le decorrenze previste dai decreti attuativi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69.

3. Le amministrazioni non statali, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Le parti convengono sulla necessità che tutte le amministrazioni, ivi compresi gli ordini ed i collegi professionali, diano puntuale applicazione alle norme sulla costituzione del fondo risorse decentrate.

Art. 38.

Fondo risorse decentrate: modifiche alla disciplina sull'utilizzo

1. L'art. 33, comma 1 del CCNL 27 gennaio 2025 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto di quelle che hanno già finanziato, in precedenti annualità, i differenziali stipendiali, gli incarichi di cui all'art. 17 (Posizioni organizzative e professionali) e l'indennità di cui all'art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 9 maggio 2022. Di anno in anno, tornano inoltre nel fondo disponibile per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale cessato dal servizio o transitato ad area superiore per effetto di progressione verticale, ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022. Per gli Enti pubblici non economici (enti di cui all'art. 3, comma 1, punto III, del CCNQ 28 ottobre 2025) si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, lettera g), del CCNL del 12 febbraio 2018.»

Art. 39.

Trattamento di trasferta

1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete:



a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella «economica»;

b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione, dei taxi;

c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite di complessivi euro 48,68;

d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di euro 24,48;

e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 86 (Servizio mensa e buoni pasto) del CCNL 12 febbraio 2018;

f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistica alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c);

g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;

h) un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva, da erogare esclusivamente al personale avente titolo sulla base di disposizioni di legge; tale indennità è pari a:

euro 22,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta;

un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o, per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore.

2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

3. Il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le amministrazioni, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono con gli atti di cui al comma 11, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento. Fino alla predisposizione di tali atti continuano ad avere vigenza le disposizioni sin qui applicate, sulla base della previgente disciplina contrattuale prevista nei comparti di provenienza.

4. Al personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.

5. Le amministrazioni individuano, con gli atti di cui al comma 11, le attività svolte in particolarissime situazioni operative che, in considerazione dell'impossibilità di fruire durante le trasferte del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfettaria di euro 28,40 lordi giornalieri in luogo dei rimborsi di cui al comma 1. Per le amministrazioni interessate, le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così individuate:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi;

c) attività su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari;

d) attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori;

e) attività che comportino imbarchi brevi su unità;

f) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari;

g) attività di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute.

6. Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), spetta l'indennità di cui al medesimo comma 1, lettera h) primo alinea, ridotta del 70%, nei casi ivi previsti. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

7. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

8. Le amministrazioni, con gli atti di cui al comma 11, stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione.

10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

11. Le amministrazioni stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi 3, 5, 8.

12. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta del personale di Ministeri e Agenzie fiscali, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio 1978 e decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 82 del CCNL 12 febbraio 2018.

Art. 40.

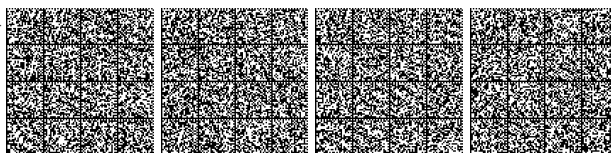
Copertura assicurativa

1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e dalle relative modalità applicative.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione o dalla stessa noleggiati sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria.



5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento.

6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle aree dei funzionari o delle elevate professionalità, che ricoprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all'art. 84 del CCNL 12 febbraio 2018, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e «area» di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 34 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 41.

Buoni Pasto

1. Le amministrazioni determinano il valore del buono pasto, in misura non inferiore al valore già previsto ai sensi dell'art. 86 (Servizio mensa e buoni pasto), comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018, compatibilmente con i limiti di legge e con le risorse previste nei rispettivi bilanci.

TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 42.

Indennità di bilinguismo

1. I Ministeri e le Agenzie fiscali continuano a corrispondere l'indennità di bilinguismo di cui all'art. 35 del CCNL 27 gennaio 2025, incrementata delle misure e con la decorrenza di cui alla allegata tabella 6.

Art. 43.

Norme speciali per AGID

1. Fino alla data di entrata in vigore del prossimo CCNL del comparto Funzioni centrali, a tutto il personale dell'Area EP di AGID non si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 5, del CCNL 9 maggio 2022. Resta comunque fermo che alla retribuzione di risultato devono essere destinate in ogni caso risorse almeno corrispondenti a quelle di cui all'art. 5, comma 5, del CCNL 16 luglio 2024, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, e al 15% delle ulteriori risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato per effetto di nuove assunzioni. AGID può riconoscere al personale di cui al presente articolo benefici di *welfare* a valere sulle disponibilità già previste per le medesime finalità da precedenti norme di legge o di CCNL, nonché sulle risorse di cui all'art. 5, comma 5, del CCNL 16 luglio 2024 in una misura comunque tale da garantire che alla retribuzione di risultato sia destinata una quota congrua delle risorse disponibili.

Art. 44.

Incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale dipendente di nazionalità italiana di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), comma 2, lettera *a*) ai quali, per quanto non diversamente previsto al presente articolo, continuano ad applicarsi, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, i CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12 giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del 27 giugno 2024, ove compatibili e/o non sostituite da norme legislative.

2. Poiché al personale destinatario del presente articolo non sono attribuibili i benefici economici previsti dal presente contratto, il Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere di cui all'art. 2 del CCNL 19 maggio 2020, come rideterminato a seguito dell'applicazione dell'art. 4 del CCNL 27 giugno 2024 e dell'art. 37 del CCNL 27 gennaio 2025, è incrementato, in luogo dei predetti benefici non attribuiti, dei seguenti importi pro-capite annui lordi:

euro 666,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025;

rideterminati in euro 1.332,00 a decorrere dal 1° gennaio 2026;

rideterminati in euro 1.885,00 a decorrere dal 1° gennaio 2027.

3. Gli importi pro-capite di cui al comma 2 sono sommati al valore medio pro-capite già determinato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del CCNL del 19 maggio 2020, dell'art. 4, comma 2, del CCNL 27 giugno 2024 e dell'art. 37, comma 2, del CCNL 27 gennaio 2025.

4. Sono confermate le previsioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del CCNL 19 maggio 2020.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 45.

Monitoraggio delle dinamiche retributive

1. Nel mese di luglio 2027 l'ARAN e le Organizzazioni sindacali firmatarie si incontrano per effettuare una verifica congiunta degli andamenti delle retribuzioni contrattuali e delle retribuzioni di fatto del personale del comparto Funzioni centrali, basata su dati Istat e RGS, in relazione all'inflazione nel periodo di vigenza del presente CCNL.

Art. 46.

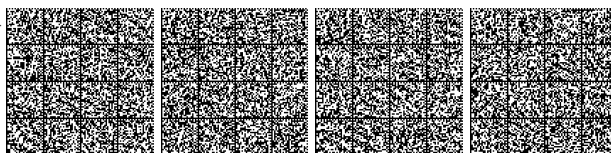
Parità di retribuzione tra uomini e donne

1. Le amministrazioni, ai fini della parità retributiva tra i generi, adempiono alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 96 del 2026 e forniscono le informazioni di cui all'art. 9 del medesimo decreto nei tempi e modi ivi previsti.

Art. 47.

Conferme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e/o da norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.



TABELLE

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare⁽¹⁾

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Dal 1.1.2025	Rideterminato dal 1.1.2026	Rideterminato dal 1.1.2027
ELEVATE PROFESSIONALITA' ⁽²⁾	78,10	156,20	221,00
FUNZIONARI	57,20	114,40	161,80
ASSISTENTI	47,10	94,20	133,20
OPERATORI	44,70	89,50	126,60

⁽¹⁾ La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1° ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16/6/2025. Per il periodo dal 1/1/2025 al 30/09/2025 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi, per le suddette tre amministrazioni, alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL (tabella 1).

⁽²⁾ Il medesimo incremento dell'area Elevate professionalità è riconosciuto all'Ispettore generale r.e.



Tabella 2

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dei Professionisti di II qualifica - ENAC, ANSFISA, ANSV⁽¹⁾

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2025	Rideterminato dal 1.1.2026	Rideterminato dal 1.1.2027
PII 4 super	97,24	194,49	275,08
PII 4	90,63	181,26	256,37
PII 3	80,74	161,49	228,40
PII 2	70,91	141,82	200,58
PII 1	62,13	124,26	175,75

Incrementi mensili della retribuzione tabellare degli Ispettori specialisti - ENAC, ANSFISA, ANSV⁽¹⁾

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

	Dal 1.1.2025	Rideterminato dal 1.1.2026	Rideterminato dal 1.1.2027
Ispettore specialista⁽²⁾	57,20	114,40	161,80

⁽¹⁾ Ente nazionale aviazione civile, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.

⁽²⁾ La tavola indica il nuovo profilo di "Ispettore specialista" entrato in vigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1° ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2, comma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16/6/2025. Per il periodo dal 1/1/2025 al 30/9/2025 il profilo indicato nella tavola è da riferirsi ai corrispondenti profili del precedente sistema di classificazione, in base ai criteri di trasposizione automatica definiti dall'art. 5, comma 1 del citato CCNL.



Tabella 3

Nuova retribuzione tabellare annua⁽¹⁾

Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^a mensilità

Area	Dal 1.1.2025	Dal 1.1.2026	Dal 1.1.2027
ELEVATE PROFESSIONALITA'	35.571,69	36.508,89	37.286,49
FUNZIONARI	26.049,53	26.735,93	27.304,73
ASSISTENTI	21.449,57	22.014,77	22.482,77
OPERATORI	20.384,04	20.921,64	21.366,84

⁽¹⁾ La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1° ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2, comma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16/6/2025. Per il periodo dal 1/1/2025 al 30/9/2025 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi, per le suddette tre amministrazioni, alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL (tabella 1).



Tabella 4

Nuova retribuzione tabellare annua dei Professionisti di II qualifica - ENAC, ANSFISA, ANSV⁽¹⁾

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2025	Dal 1.1.2026	Dal 1.1.2027
PII 4 super	44.287,08	45.454,08	46.421,16
PII 4	41.275,37	42.362,93	43.264,25
PII 3	36.772,48	37.741,48	38.544,40
PII 2	32.293,61	33.144,53	33.849,65
PII 1	28.295,76	29.041,32	29.659,20

Nuova retribuzione tabellare degli Ispettori specialisti - ENAC, ANSFISA, ANSV⁽¹⁾

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

	Dal 1.1.2025	Rideterminato dal 1.1.2026	Rideterminato dal 1.1.2027
Ispettore specialista⁽²⁾	32.582,24	33.268,64	33.837,44

⁽¹⁾ Ente nazionale aviazione civile, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.

⁽²⁾ La tavola indica il nuovo profilo di "Ispettore specialista" entrato in vigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1° ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2, comma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16/6/2025. Per il periodo dal 1/1/2025 al 30/9/2025 il profilo indicato nella tavola è da riferirsi ai corrispondenti profili del precedente sistema di classificazione, in base ai criteri di trasposizione automatica definiti dall'art. 5, comma 1 del citato CCNL.



Tabella 5

Incrementi Fondo risorse decentrate

Valori %

Tipologie di amministrazioni	Incremento % su m.s. 2023 per l'anno 2025	Incremento % su m.s. 2023 per l'anno 2026	Incremento % su m.s. 2023 dal 1.1.2027
Ministeri	—	—	0,13%
Agenzie Fiscali	0,26%	0,54%	0,94%
Enti pubblici non economici	0,17%	0,38%	0,72%
CNEL	0,29%	0,58%	1,03%
ENAC (Aree Operatori, Assistenti, Funzionari)	0,26%	0,53%	0,87%
ENAC (Professionisti di seconda qualifica)	0,14%	0,30%	0,48%
AGID	0,44%	0,89%	1,45%

Tabella 6

Incremento mensile indennità bilinguismo

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Attestato conoscenza della seconda lingua	Incremento dal 1.1.2027
A - laurea	16,00
B - diploma	16,00
C - media	16,00
D - elementare	16,00



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

A.Ra.N. - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano

L'A.Ra.N. ed il Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative relative alla definizione dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 42 (Indennità di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l'art. 1, comma 4, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976.

In tale sede, il delegato del Commissario di Governo ha evidenziato l'esigenza che si possa avviare un processo di perequazione degli importi dell'indennità di bilinguismo applicati nell'ambito del pubblico impiego.

Per l'ARAN
Il Presidente
NADDEO

Per il Commissario di Governo
per la Provincia di Bolzano
La delegata
DEFANT

26A05097

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Approvazione della delibera n. 56 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 16 aprile 2026.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010703/NOT-L-86 del 21 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 56 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 16 aprile 2026, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2026, in misura pari a euro 318,95 pro-capite.

26A05113

Approvazione della delibera n. 79 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 31 marzo 2026.

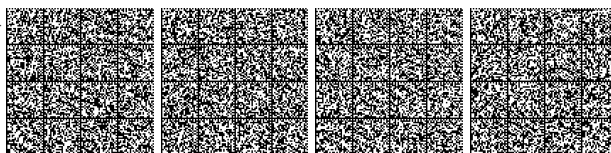
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010696/CONS-L-142 del 21 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 79 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 31 marzo 2026, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti individuali al 31 dicembre 2026, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2027, nonché la rivalutazione degli importi di reddito massimo/minimo imponibile, e le soglie del contributo soggettivo e del contributo integrativo minimo dovuti per l'anno 2026.

26A05114

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-229) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

